

EUNOMIA

RIVISTA DI STUDI SU PACE E DIRITTI UMANI

ANNO XIV N.S., NUMERO 1, 2025



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

2025

Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani

Inserita nell'elenco delle Riviste Scientifiche di ANVUR per le aree scientifiche 11, 12, 13, 14.

Direttore Responsabile

Salvatore Colazzo (Università Digitale Pegaso)

Comitato di direzione

Giuseppe Gioffredi (Università del Salento), Attilio Pisanò (Università del Salento), Anna Maria Campanale (Università di Foggia), Thomas Casadei (Università di Modena e Reggio Emilia), Victor Luis Gutierrez Castillo (Universidad de Jaen), Roberto Maragliano (Università Roma Tre), Gianpaolo Maria Ruotolo (Università di Foggia).

Comitato scientifico

Fabio Pollice (Università del Salento), Mariano Longo (Università del Salento), Luigi Melica (Università del Salento), Michele Carducci (Università del Salento), Daniele De Luca (Università del Salento), Claudia Morini (Università del Salento), Gianpasquale Preite (Università del Salento), Giuliana Iurlano (Cesram, Lecce), Antonio Donno (Cesram, Lecce), Jose Antonio Santos (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid), Ricardo Rabinovich Berkman (Universidad de Buenos Aires), Consuelo Ramon Chornez (Universidad de Valencia), Antonio Lazari (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Vincenzo Lorubbio (Università del Salento), Amparo Lozano (Universidad S. Pablo Ceu, Madrid), Monica Lugato (Università di Roma-LUMSA), Francesco Perfetti (LUISS "G. Carli", Roma), Maria Eugenia Rodriguez Palop (Universidad Carlos III, Madrid), Ludovica Poli (Università di Torino), Enza Pellecchia (Università di Pisa), Rabia M'rabet Temsamani (Universidad de Jaen), Emanuele Sommario (S.S. Sant'Anna, Pisa).

Comitato editoriale

Demetrio Ria (Università Digitale Pegaso), Andrea Napolitano (Università degli studi di Napoli), Chiara Grieco (Università del Salento), Benedetta Rossi (Università di Modena e Reggio Emilia), Francesco Celentano (Università di Bari), Jonathan Pass (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Francesco Maria Maffezzoni (Università di Brescia), Francesco Viggiani (Università del Salento), Isabella Salsano (Università del Salento), Silvia Solidoro (Università del Salento), Marco Imperio (Università del Salento).

Redazione

Giovanni Tarantino (Università del Salento), Rosita Ingrosso (Università del Salento), Angelo Ferramosca (Università del Salento).

Editorial Office

Università del Salento-Lecce
Via Stampacchia, 45
73100 Lecce (Italy)
tel. 39-0832-294642/765
fax 39-0832-294754
e-mail: eunomia@unisalento.it

In collaborazione con:

Università di Modena e Reggio Emilia, CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità
www.crid.unimore.it e



RETE PACE E DIRITTI

ISSN 2280-8949

Journal website: <http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia>

© 2025 Università del Salento

SOMMARIO

ANNO XIV N.S., NUMERO 1, 2025

| | |
|--|-----|
| IVANO ALOGNA, ATTILIO PISANÒ, RICCARDO SALLUSTIO, VALENTINA CAVANNA | |
| <i>Prospettive e impatti del contenzioso climatico su imprese e banche</i> | 5 |
| ROBERTO BUIZZA | |
| <i>Il cambiamento climatico accelera: per limitarlo, dobbiamo decarbonizzare drasticamente e rapidamente</i> | 11 |
| MICHELE CARDUCCI | |
| <i>La questione dello «scollamento» delle imprese dall'Accordo di Parigi nel sistema costituzionale italiano</i> | 41 |
| FRANCESCO MARIA MAFFEZZONI | |
| <i>“Una (?)” Due diligence per il cambiamento climatico</i> | 67 |
| MARTINA MENEGAT | |
| <i>Contenzioso climatico: nuovi temi e nuove domande per le banche europee</i> | 87 |
| PIERA COPPOTELLI | |
| <i>Il contenzioso climatico: l'interesse della Banca d'Italia</i> | 115 |
| DAVIDE CASTAGNO, LUCA SALTALAMACCHIA | |
| <i>L'azione degli enti collettivi per la tutela del clima in Italia: vie giudiziarie e strumenti alternativi</i> | 133 |
| EMANUELA GALLO, SABRINE LUISETTI | |
| <i>Contenzioso climatico tra azione strategica e limiti giuridici: il punto di vista dell'impresa</i> | 157 |
| ESMERALDA COLOMBO | |
| <i>Azioni giudiziarie Net-Zero: Aspetti di diritto processuale</i> | 175 |
| SERENA NOTARO | |
| <i>Il peso dell'ingiustizia ambientale: la zona di sacrificio come chiave per la legittimazione ad agire nei contenziosi climatici right-based contro le imprese</i> | 203 |

GIUSEPPE CATALANO

Il ruolo del legale interno nella gestione del rischio climatico nelle aziende 227

LUIGI ARDIZZONE

Greenwashing: a chi è rivolta la tutela? 245

COSIMO ALESSANDRO QUARTA, MIRZA HEBIB

Le connessioni interurbane di Sarajevo a trent'anni dalle guerre jugoslave 251

IVANO ALOGNA, ATTILIO PISANÒ, RICCARDO SALLUSTIO, VALENTINA CAVANNA
(a cura di)

Prospettive e impatti del contenzioso climatico su imprese e banche

Dal punto di vista giuridico, il cambiamento climatico antropogenico pone questioni complesse che attraversano vari rami del sapere e necessitano di un confronto continuo e aperto tra tutti coloro i quali, da prospettive diverse, intendono individuare le soluzioni di politica del diritto funzionali a trovare la migliore strada per contenere (se non proprio abbattere) i rischi, potenzialmente catastrofici per l'intera umanità, legati all'aumento incontrollato della temperatura media terrestre per cause antropiche.

Da queste premesse nasce questo numero monografico di *Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani* che ospita gli atti della Conferenza *Prospettive e impatti del contenzioso climatico su imprese e banche*, svoltasi l'11 settembre 2024 presso lo Studio Legale Advant Nctm a Milano.

La Conferenza, organizzata dai curatori del presente volume, si riproponeva di presentare in Italia gli esiti del progetto internazionale *Global Toolbox on Corporate Climate Litigation*¹, coordinato, sotto l'egida di Ivano Alogna, dal *British Institute of International and Comparative Law* (BIICL) e, in particolare, il report italiano, il quale ha voluto fare il punto sullo stato dell'arte dei contenziosi strategici promossi in Italia nei confronti delle imprese private.

La genesi di questo volume, dunque, rispecchia un percorso più ampio, che ha voluto sin da subito, favorire il confronto e il dialogo tra i *climate change scholars* non solo sulle conseguenze dell'inazione climatica, ma soprattutto sull'effettiva capacità dei contenziosi

¹ <https://www.biicl.org/global-toolbox-corporate-climate-litigation>

climatici, promossi specificatamente contro le imprese, di condizionare le scelte di politica aziendale che impattano – direttamente o indirettamente – sul sistema climatico.

Quello dei contenziosi climatici, difatti, rappresenta uno dei campi più interessanti di indagine. Non solo per il loro costante aumento, certificato dalla reportistica internazionale (su tutti il *Climate Litigation Report 2025* dell'UNEP intitolato *Climate change in the courtroom. Trends, impacts and emerging lessons*² e il *Global trends in climate change litigation: 2025 snapshot* curato da Joana Setzer e Catherine Higham per il Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment della London School of Economics and Political Science³), ma anche per gli spunti che esso sollecita: può una questione come quella climatica, cosmopolitica per definizione, essere approcciata per via giudiziaria? Qual è l'efficacia delle politiche comunitarie e internazionali volte a promuovere la sostenibilità, dal punto di vista climatico, degli investimenti privati? Come si collocano nel più ampio contesto del rafforzamento della prospettiva climatica, ambientale e sociale le scelte di politica aziendale? Che ruolo hanno accademici, avvocati, giudici, cittadini, nel promuovere, dal basso, una reale presa di coscienza della necessità di prendere sul serio la questione climatica? Quali sono gli strumenti normativi e/o gli argomenti e le ragioni da fare valer in giudizio per chiedere maggiore responsabilità alle imprese?

Queste sono solo alcune delle domande alla base non solo del *Global Toolbox on Corporate Climate Litigation* promosso dal BIICL ma anche della Conferenza di Milano, organizzata di concerto tra BIICL, l'Università del Salento e Advant Nctm con il supporto del gruppo di esperti italiani che hanno lavorato al report italiano del progetto Toolbox⁴.

L'incontro e il dibattito che ne è scaturito, infatti, hanno rappresentato un prezioso momento di confronto tra accademia, professione legale, istituzioni e mondo economico

² Disponibile on line <https://wedocs.unep.org/rest/api/core/bitstreams/ae56f4d1-de87-4500-8da1-50362bd97ccc/content>

³ Disponibile on line <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2025/06/Global-Trends-in-Climate-Change-Litigation-2025-Snapshot.pdf>

⁴ Le informazioni sul gruppo di lavoro sono reperibili tramite il seguente link <https://www.biicl.org/global-perspectives-ieg-italy>

sui nuovi orizzonti della responsabilità climatica d'impresa e sul ruolo delle banche e degli operatori finanziari nella transizione ecologica.

Conseguentemente, questo volume, curato da Ivano Alogna per il BIICL, Attilio Pisanò per l'Università del Salento, Riccardo Sallustio e Valentina Cavanna per Advant Nctm, offre una raccolta ragionata dei contributi presentati in quell'occasione, i quali, come detto, si collocano all'interno di un più ampio percorso di ricerca e riflessione comparata promosso dal progetto *Toolbox*.

L'obiettivo finale è quello di contribuire all'analisi, da una prospettiva interdisciplinare e multilivello, delle implicazioni giuridiche, economiche e istituzionali del contenzioso climatico per le imprese e per gli attori del sistema finanziario, evidenziando così anche le tendenze emergenti nel diritto italiano ed europeo nonché le connessioni con l'evoluzione globale dei contenziosi climatici.

Attraverso i contributi qui raccolti, dunque, si delinea un quadro articolato delle nuove forme di responsabilità e dei rischi giuridici connessi al cambiamento climatico, del ruolo dei giudici e delle autorità di vigilanza, delle trasformazioni in atto nella governance aziendale e della crescente rilevanza delle questioni di trasparenza, rendicontazione e due diligence climatica. Il numero riflette efficacemente la natura collettiva e comparativa del progetto *Global Toolbox*, che mira a favorire il dialogo tra giuristi, accademici e professionisti di diversi ordinamenti per sviluppare strumenti condivisi di analisi e azione nel campo del diritto climatico d'impresa.

Il volume si apre con un contributo di Roberto Buizza (Scuola Universitaria Sant'Anna di Pisa, *Il cambiamento climatico accelera: per limitarlo, dobbiamo decarbonizzare drasticamente e rapidamente*) che si ripropone di analizzare alcuni aspetti fondamentali del cambiamento climatico antropogenico, con l'obiettivo di fornire una visione oggettiva, basata sulle osservazioni aggiornate e sullo stato della conoscenza, che evidenzia come l'unica strada per affrontare la crisi climatica è quella di una rapida e drastica riduzione delle emissioni di gas serra.

La prospettiva giuridica è, invece, introdotta da Michele Carducci (Università del Salento, *La questione dello «scollamento» delle imprese dall'Accordo di Parigi nel*

sistema costituzionale italiano) il quale prova a interrogarsi sulle implicazioni di natura giuridico-costituzionale, nel contesto italiano, dell'accertato "scollamento" delle politiche climatiche nazionali dagli obiettivi e dai fini dell'Accordo di Parigi, alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e nella cornice delle novità giurisprudenziali, emerse a livello internazionale, europeo e nazionale negli ultimi anni.

Alcuni elementi del complesso quadro normativo europeo, invece, sono al centro della riflessione di Francesco Maria Maffezzoni (Università eCampus, *Una (?) due diligence per il cambiamento climatico*), che muove dalla Direttiva (UE) 2024/1760, la c.d. CSDDD, per evidenziare come essa abbia inizialmente rappresentato un possibile cambio di paradigma nelle politiche dell'Unione europea, attraverso la definizione di un modello di responsabilità aziendale tendenzialmente oggettivo e il conseguente passaggio da una responsabilità sociale d'impresa di natura prevalentemente volontaria a un quadro normativo più vincolante, caratterizzato dalla previsione di obblighi giuridici puntuali in capo alle imprese. Il contributo tiene tuttavia conto delle più recenti modifiche intervenute sulla CSDDD e del conseguente mutamento di indirizzo dell'Unione europea, mettendo in luce le tensioni e le ambivalenze che attraversano l'attuale assetto della due diligence climatica.

Martina Menegat (London School of Economics, Centre for the Economic Transition Expertise, CETEx, *Contenzioso climatico: nuovi temi e nuove domande per le banche europee*) introduce una nuova prospettiva, quella delle banche, riproponendosi di analizzare criticamente l'evoluzione del contenzioso climatico e la sua crescente rilevanza per il settore bancario europeo, con particolare riferimento ai *climate legal risks* e alla loro interazione con il quadro normativo e prudenziale dell'Unione Europea.

Prospettiva, quella bancaria, che fa da cornice anche al contributo di Piera Coppotelli (Banca d'Italia, *Il contenzioso climatico: l'interesse della Banca d'Italia*) nel tentativo di evidenziare l'attenzione della Banca d'Italia per ambiente, cambiamento climatico e contenzioso climatico, mettendo in rilievo le conseguenze di tale interesse sugli obiettivi di politica monetaria e sulla stabilità del sistema bancario soprattutto nella gestione dei

rischi climatici e nella loro integrazione nelle strategie e nei modelli prudenziali e di rischio delle imprese bancarie.

Davide Castagno (Università di Torino) e Luca Saltalamacchia (Avvocato del Foro di Napoli), nel loro contributo intitolato *L'azione degli enti collettivi per la tutela del clima in Italia: vie giudiziarie e strumenti alternativi*, si soffermano sul ruolo degli enti collettivi – associazioni, fondazioni e organizzazioni non governative – nel contrasto al cambiamento climatico antropogenico, concentrandosi in particolare sulle azioni previste dalla disciplina consumeristica, sui procedimenti collettivi contemplati dal codice di procedura civile e sul meccanismo di istanza al Punto di Contatto Nazionale (PCN) dell'OCSE.

La prospettiva delle imprese, invece, è centrale nel contributo di Emanuela Gallo e Sabine Luisetti (entrambe della Direzione Affari Legali e Negoziati Commerciali di E.N.I. S.p.A), il cui contributo (*Contenzioso climatico tra azione strategica e limiti giuridici: il punto di vista dell'impresa*), muovendo da una rassegna critica dei principali casi giurisprudenziali, sottolinea i limiti dei contenziosi alla luce dell'incerta giustiziabilità delle scelte di politica climatica e delle difficoltà probatorie in senso causale e, dunque, nell'attribuzione di responsabilità.

Esmeralda Colombo (CMCC, *Azioni giudiziarie Net-Zero: aspetti di diritto processuale*) si fa latrice di un cambio di registro, approfondendo dapprima l'evoluzione della qualificazione processuale delle pratiche commerciali scorrette in ambito climatico, per poi proporre una riflessione sulle implicazioni delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali con l'intento di decostruire il concetto stesso di “volontarietà” nei codici etici aziendali.

L'argomento dei diritti, invece, è centrale nel contributo di Serena Notaro (Università del Salento, *Il peso dell'ingiustizia ambientale: la zona di sacrificio come chiave per la legittimazione ad agire nei contenziosi climatici right-based contro le imprese*), la quale mette in risalto alcuni aspetti del ricorso all'argomento dei diritti nei contenziosi contro le imprese, interrogandosi sui termini attraverso i quali il concetto di “zone di sacrificio”

possa favorire la legittimazione ad agire contro le imprese. Il caso “ILVA” appare sullo sfondo delle argomentazioni della Notaro.

Il contributo delle professioni forensi ritorna centrale nel lavoro di Giuseppe Catalano (Associazione Italiana Giuristi d’Impresa, Assicurazioni Generali SpA, *Il ruolo del legale interno nella gestione del rischio climatico nelle aziende*) il quale ha inteso analizzare il ruolo strategico del legale nella gestione del rischio climatico all’interno delle aziende, con particolare attenzione al contesto normativo europeo e italiano, mettendo in risalto il contributo del giurista d’impresa nella definizione di policy, strategie di prevenzione e gestione dei contenziosi legati al cambiamento climatico.

Last but not least, Luigi Ardizzone (Avvocato del Foro di Milano, *Greenwashing: a chi è rivolta la tutela?*) che si ripropone di comprendere quali categorie di soggetti siano coperti dalla normativa sul *greenwashing*.

Chiude questo volume, fuori sacco, nella sezione *focus*, una proposta di ricerca di Cosimo Alessandro Quarta (Università del Salento) e Mirza Hebib (Università di Sarajevo), dal titolo *Le connessioni interurbane di Sarajevo a trent’anni dalle guerre jugoslave*. Pur non avendo legami scientifici con il tema generale del presente numero, il contributo appare di particolare interesse poiché analizza le connessioni interurbane di Sarajevo, usando i partenariati dell’Università bosniaca come indicatore di connettività.

ROBERTO BUIZZA
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA, PISA

Il cambiamento climatico accelera: per limitarlo, dobbiamo decarbonizzare drasticamente e rapidamente

Climate change accelerates: to control it, we must decarbonize drastically and quickly

Abstract. Il continuo utilizzo dei combustibili fossili e lo sfruttamento della terra continuano a causare un accumulo di gas serra in atmosfera, ed una conseguente accelerazione del riscaldamento globale. Riscaldamento che causa lo scioglimento dei ghiacci e l'innalzamento del livello dei mari, ed un aumento della frequenza e dell'intensità di fenomeni meteorologici estremi. Eventi responsabili di danni sempre più sostanziali agli ecosistemi e alle comunità, che colpiscono maggiormente i Paesi che hanno limitate risorse per adattarsi al clima che cambia e per fronteggiare gli eventi estremi, e che, tra l'altro, quasi sempre hanno contribuito meno all'accumulo dei gas serra in atmosfera. Accumulo di gas serra di cui sono responsabili i Paesi che più si sono arricchiti grazie all'utilizzo di combustibili fossili per la produzione di energia, e allo sfruttamento della terra, come dimostra i legami tra consumo di energia ed accumulo di capitale: gli Stati Uniti d'America ed i Paesi dell'Europa. In questo capitolo analizzeremo alcuni aspetti fondamentali del cambiamento climatico antropico, con l'obiettivo di fornire una visione oggettiva su quello che sta accadendo, basata sulle osservazioni aggiornate e sullo stato della conoscenza. Discuteremo della continua crescita delle emissioni di gas serra, e del contributo alle emissioni accumulate dal 1850 ad oggi dai diversi Paesi. Analizzeremo quindi lo stato del clima della terra, e se sia possibile contenere il riscaldamento futuro al di sotto dei 2.0°C, una degli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015. Discuteremo quindi di due obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, e di quale percentuale si dovrebbero ridurre le emissioni per raggiungerli. Parleremo quindi della riduzione delle emissioni di gas serra in diversi settori, in particolare nella produzione di energia, e della necessità di investimenti annuali del 2-3% del Prodotto Interno Lordo per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. Non esiste un livello accettabile di riscaldamento globale: più sale, e maggiori saranno i danni a ecosistemi e comunità. Per limitare il riscaldamento e quindi questi danni, dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra drasticamente e rapidamente.

Abstract. The continuous use of fossil fuels and land exploitation continue to cause an accumulation of greenhouse gases in the atmosphere, and a consequent acceleration of global warming. Warming that causes ice to melt and sea level to rise, and an increase in the frequency and intensity of extreme weather events. Events responsible for the rising damages to ecosystems and communities, which affect more the countries that have limited resources to adapt to the changing climate and to cope with extreme events, and which, among other things, have almost always contributed less to the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. Accumulation of greenhouse gases for which the countries that have become wealthier thanks to the use of fossil fuels for energy production and land exploitation, are responsible, as demonstrated by the links between energy consumption and capital accumulation: the United States of America and the countries of Europe. In this chapter we will analyse some fundamental aspects of anthropogenic climate change, with the aim of providing an objective view of what is happening, based on updated observations

Il cambiamento climatico accelera: per limitarlo, dobbiamo decarbonizzare drasticamente e rapidamente

and the state of knowledge. We will discuss the continuous growth of greenhouse gas emissions, and the contribution to the accumulated emissions from 1850 to today by different countries. We will then analyse the state of the earth's climate, and whether it is possible to limit future warming to below 2.0°C, one of the goals of the 2015 Paris Agreement. We will then discuss two greenhouse gas emission reduction targets, and what percentage emissions should be reduced to achieve them. We will then talk about the reduction of greenhouse gas emissions in different sectors, particularly in energy production, and the need for annual investments of 2-3% of Gross Domestic Product to achieve net zero emissions by 2050. There is no acceptable level of global warming: the higher it gets, the greater the damage to ecosystems and communities. To limit warming and therefore this damage, we need to reduce greenhouse gas emissions drastically and quickly.

Keywords: Cambiamento climatico; Emissioni di gas serra; CO₂; Responsabilità; Mitigazione del cambiamento climatico.

Keywords: Climate change; Greenhouse gas emissions; CO₂; Responsibility; Climate change mitigation.

1. Origine antropica del cambiamento climatico in atto.

Dall'inizio dell'era industriale (diciamo dal 1850) l'uomo sta cambiando il clima della Terra sostanzialmente in tempi estremamente rapidi. Le cause principali di questo cambiamento antropico sono l'utilizzo dei combustibili fossili (carbone, olio combustibile e gas metano) per generare energia, l'industria, il trasporto e il riscaldamento e/o raffreddamento delle case, e lo sfruttamento della terra (agricoltura ed allevamenti).

Il continuo utilizzo dei combustibili fossili e lo sfruttamento della terra continuano a causare l'aumento delle emissioni di gas serra ed il loro accumulo in atmosfera. Accumulo che causa il cambiamento climatico, evidente dal continuo aumento della temperatura media globale del pianeta, che a sua volta causa lo scioglimento dei ghiacci e l'innalzamento del livello dei mari. Riscaldamento che causa anche un aumento della frequenza e dell'intensità di fenomeni meteorologici estremi: precipitazioni intense, ondate di calore e siccità, tempeste di vento. Eventi responsabili di danni sempre più sostanziali agli ecosistemi e alle comunità, morti e danni alle infrastrutture, ed una riduzione della biodiversità. Danni che colpiscono maggiormente i Paesi che hanno limitate risorse per adattarsi al clima che cambia e per fronteggiare gli eventi estremi, e

che, tra l'altro, quasi sempre hanno contribuito meno all'accumulo dei gas serra in atmosfera. Accumulo di gas serra di cui sono responsabili i Paesi che più si sono arricchiti grazie all'utilizzo di combustibili fossili per la produzione di energia, e allo sfruttamento della terra, come dimostra i legami tra consumo di energia ed accumulo di capitale: gli Stati Uniti d'America ed i Paesi dell'Europa.

L'affermazione che l'uomo è la causa principale del cambiamento climatico in atto è basata sul confronto dell'evoluzione del clima negli ultimi cent'anni e nel passato più lontano¹.

Se consideriamo gli ultimi 800.000 anni fino al 1850, le oscillazioni naturali della concentrazione della CO₂ e della temperatura sono legate al susseguirsi di 8 periodi più freddi, legati alle glaciazioni, ed 8 periodi più caldi, inter-glaciali: oscillazioni causate da leggere modifiche dell'orbita terrestre che hanno influenzato l'insolazione estiva ad alte latitudini. Modifiche legate a tre tipi di variazioni: variazioni dell'eccentricità dell'orbita con un ciclo di 100.000 anni, variazioni dell'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre con un ciclo di 41.000 anni, e precessioni del perielio, il giorno in cui la Terra è più vicina al sole, che progredisce di circa 1,7 giorni ogni 100 anni. In termini di concentrazione di CO₂, dobbiamo andare indietro nel tempo fino a 2,5 milioni di anni fa' per trovare valori simili a quelli degli ultimi 7 anni, superiori a 400 parti per milione (ppm). Gli ultimi rapporti dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ed in particolare i Summaries for Policy Makers (SPC) associati ad ogni rapporto, forniscono un ottimo aggiornamento sullo stato del clima, impatti ed adattamento². Per un aggiornamento sullo

¹ T.R. ANDERSON, E. HAWKINS, P.D. JONES, *CO₂, the greenhouse effect and global warming: from the pioneering work of Arrhenius and Callendar to today's Earth System Models*, in «Endeavour», 40 (3), 2016, pp. 178-187 (doi: <https://doi.org/10.1016/j.endeavour.2016.07.002>).

² IPCC, *Summary for Policymakers. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2021, Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/> (Accessed in November 2024); ; IPCC, *Climate Change. Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022, Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/> (Accessed in November 2024); IPCC, *Climate Change. Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022, Cambridge University Press, Cambridge <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/> (Accessed in November 2024).

stato del clima in Europa, si suggerisce di consultare gli “European State of the Climate” che vengono pubblicati ogni anno da Copernicus Climate Change Service (vedi, ad esempio, C3S 2023 per l’ultimo aggiornamento).

Negli ultimi 800,000 anni e prima del 1850, la concentrazione di CO₂ ha oscillato sostanzialmente tra 200 e 300 ppm, con variazioni dell’ordine di 100 ppm su tempi molto lunghi, di migliaia o decine di migliaia di anni, mentre le variazioni più recenti sono accadute su tempi estremamente più rapidi, di decine di anni. Ad esempio, da circa il 1960 ad oggi abbiamo assistito ad un aumento della concentrazione di CO₂ di circa 100 ppm; una variazione estremamente veloce, accaduta in soli 65 anni. In termini di anomalia della temperatura media globale, dobbiamo andare indietro nel tempo fino a 2,5 milioni di anni fa’ per trovare valori simili a quelli degli ultimi anni, e dobbiamo andare indietro nel tempo fino alle ere glaciali che si sono succedute tra 800.000 e 15.000 anni fa’ per trovare variazioni di temperatura media globale dell’ordine di quelle che abbiamo osservato dal 1850 ad oggi, di circa 1,5°C. Ma le ricostruzioni del clima passato indicano che le variazioni del passato lontano sono accadute su tempi molto lunghi, di migliaia di anni, mentre dal 1850 ad oggi abbiamo assistito ad un riscaldamento medio globale di circa 1,5 °C, una variazione estremamente più veloce.

Dal confronto delle variazioni naturali della concentrazione di CO₂ e della temperatura del passato si nota che queste due variabili variano in quasi-sincronia. Se consideriamo gli ultimi 800.000 anni, durante i periodi glaciali le concentrazioni di gas serra sono basse, mentre nei periodi interglaciali le concentrazioni sono più elevate. Vi sono indicazioni di uno sfasamento temporale tra le fluttuazioni delle concentrazioni di CO₂ atmosferica e le fluttuazioni del volume di ghiaccio immagazzinato nelle calotte glaciali continentali, con variazioni del volume di ghiaccio (e quindi la temperatura) che anticipano variazioni della concentrazione della CO₂, che ci porta a concludere che le variazioni di CO₂ siano state causate alle variazioni della dimensione delle calotte glaciali. Le fluttuazioni di CO₂ andrebbero a rinforzare le variazioni di temperatura: più la temperatura media globale si raffredda e più ghiaccio si forma, più la CO₂ diminuisce, e dato che questo riduce l’effetto serra dell’atmosfera, più la temperatura diminuisce.

Sempre sulla relazione tra le variazioni naturali della concentrazione della CO₂ e della temperatura, il 4° rapporto di IPCC³ riporta che è molto probabilmente legato ad una serie di meccanismi che hanno agito di concerto: processi nell'atmosfera, nell'oceano, nei sedimenti marini e sulla terraferma, e la dinamica del ghiaccio marino e delle calotte glaciali deve essere considerato.

In generale, queste variazioni naturali mostrano che le temperature globali e le concentrazioni di gas serra siano accoppiate ed agiscano in modo da rinforzare il loro impatto. Ad esempio, al termine di un periodo glaciale, un piccolo aumento della temperatura causato dall'aumento della quantità di energia solare che arriva sulla superficie terrestre (dato che lo scioglimento dei ghiacci riduce l'albedo, e quindi riduce la quantità di energia solare riflessa verso lo spazio) porta a un aumento delle concentrazioni di gas serra a causa di un maggiore rilascio di gas dagli oceani e dai continenti. L'aumento della concentrazione di gas serra, a sua volta, porta a un aumento della temperatura, che rinforza il riscaldamento. In sostanza i due processi si rafforzano a vicenda. Si ritiene che processi di rinforzo simili ma con segno opposto siano attivi durante l'inizio delle glaciazioni.

Ma diverso è quello che stiamo osservando dal 1850 ad oggi. Le variazioni legate alle azioni della specie umana sono la causa dell'aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera, che hanno portato al cambiamento climatico antropico in atto.

Nelle prossime sezioni, analizzeremo alcuni aspetti fondamentali del cambiamento climatico antropico, con l'obiettivo di fornire una visione aggiornata al tempo in cui scrivo questo capitolo (dicembre 2024) su quello che sta accadendo. Discuteremo della continua crescita delle emissioni di gas serra, e del contributo alle emissioni accumulate dal 1850 ad oggi dai diversi Paesi. Analizzeremo quindi lo stato del clima della terra, e se sia possibile contenere il riscaldamento futuro al di sotto dei 2.0°C, una degli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015. Discuteremo quindi di due obiettivi di riduzione delle

³ IPCC. *Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, Pachauri, R.K and Reisinger, A. (eds.)]. IPCC, 2007, Geneva, Switzerland, 104 pp. Available from the IPCC (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4_syr_full_report.pdf) (Accessed in November 2024).

emissioni di gas serra, e di quale percentuale si dovrebbero ridurre le emissioni per raggiungerli. Parleremo quindi della riduzione delle emissioni di gas serra in diversi settori, in particolare nella produzione di energia, e della necessità di investimenti annuali del 2-3% del Prodotto Interno Lordo per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050.

2. La crescita delle emissioni di gas serra (CO₂ e CH₄) dal 1850

I due principali gas serra emessi dai processi di combustione sono l'anidride carbonica (CO₂) ed il metano (CH₄). Le emissioni di gas serra vengono espresse in termini di massa di CO₂, quantità calcolata traducendo l'impatto degli altri gas serra in termini dell'impatto di quantità 'equivalenti' di CO₂. Dato che il metano causa un effetto serra maggiore della CO₂, tenendo conto nella conversione anche il diverso tempo di residenza in atmosfera dei due gas, 1 kg di CH₄ viene tradotto in 28 kg di CO₂.

Come conseguenza del continuo aumento delle emissioni di gas serra (Fig. 1), l'accumulo di CO₂ e di CH₄ in atmosfera continua a crescere (Fig. 2). Se consideriamo gli ultimi 62 anni, nel 1960 le emissioni di gas serra erano circa 22 Gt CO₂-eq, nel 1990 circa 37 Gt CO₂-eq e nel 2024 circa 54 Gt CO₂-eq. A causa delle continue emissioni, la concentrazione di CO₂ in atmosfera è passata da circa 320 ppm nel 1962, a 345 ppm nel 1990 e 425 ppm nel 2024. Per il metano, nel 1990 la concentrazione in atmosfera era circa 1.715 ppb (parti per miliardo), e nel 2022 ha raggiunto circa 1.912 ppb (asse verticale di destra), con una crescita relativa nel periodo 1985-2021 maggiore di quella della CO₂. Se sommiamo le emissioni globali annuali di gas serra, troviamo che tra il 1850 ed il 2022 sono state immesse in atmosfera circa 3.450 Gt CO₂-eq. Metà di queste emissioni sono state emesse nei primi 124 anni, tra il 1850 ed il 1983, e l'altra metà nei successivi 38 anni, tra il 1984 ed il 2022, a conferma dell'accelerazione nelle emissioni globali.

Esiste una relazione lineare tra le immissioni di gas serra in atmosfera e la concentrazione di CO₂ osservata, che indica che ad ogni ulteriore immissione in atmosfera di 100 Gt CO₂-eq di gas serra corrisponde un aumento della concentrazione di CO₂ di circa 4,2 ppm. Tale relazione può essere utilizzata come un semplice modello predittivo per la futura concentrazione di CO₂ in atmosfera. Se teniamo conto che la

concentrazione di CO₂ nel giugno 2024 è stata di circa 425 ppm, e se assumiamo che tra il 2022 ed oggi le emissioni annuali di gas serra siano continuate ad essere circa 54 Gt CO₂-eq, entro il 2060 avremo superato un valore di concentrazione di gas serra in atmosfera di 500 ppm, dato che in 36 anni avremo immesso in atmosfera altri 1.944 Gt CO₂-eq di gas serra (36 x 54), e che questi indurranno un aumento della concentrazione di CO₂ di circa 82 ppm (1.944 x 4,2 / 100). Tale stima assume che le foreste e gli oceani continueranno ad assorbire la stessa percentuale di gas serra, e non diminuiranno questa loro capacità di controllo fondamentale a causa del cambiamento climatico stesso.

È interessante sottolineare che la riduzione delle emissioni globali di gas serra del 3.7% nel 2020 legata all'impatto della pandemia Covid ha portato ad una riduzione della concentrazione di CO₂ in atmosfera nel 2022 di circa 1,8 Gt CO₂-eq. Tale riduzione è quindi stata compensata da una crescita nel 2021 del 3,8%, che ha portato il valore delle emissioni globali nel 2021 a quasi lo stesso valore del 2019 (54.6 Gt CO₂-eq). Nel 2022, rispetto al 2021 le emissioni globali sono salite del 0.8%. La Fig. 2 mostra che tali variazioni non hanno avuto impatti sostanziali sulla concentrazione di CO₂ o di CH₄ in atmosfera.




Figura 1. Emissioni globali di gas serra, espresse in giga-tonnellate di CO₂-equivalente (1 giga-tonnellata sono 10⁹ tonnellate) tra il 1990 ed il 2022 (linea continua, riferite all'asse verticale di sinistra), ed aumento annuale delle emissioni (barre grigie, riferite all'asse verticale di destra. (Dati da Our World in Data, aggiornati nel giugno 2024; <https://ourworldindata.org>.)

Il cambiamento climatico accelera: per limitarlo, dobbiamo decarbonizzare drasticamente e rapidamente




Figura 2. Concentrazione in atmosfera di CO₂, misurata in parti-per-milione (ppm; linea continua; asse verticale a sinistra) e di CH₄, misurata in parti-per-miliardo (ppb; linea tratteggiata; asse verticale di destra), tra il 1990 ed il 2024. (Dati 1990-2022 da Our World in Data, aggiornati nel giugno 2024; <https://ourworldindata.org>; dati 2023 e 2024 dal Global Monitoring Laboratory NOAA di Mauna Loa, <https://gml.noaa.gov/>.)

3. Emissioni di gas serra per Paese

Passiamo ora ad analizzare tre misure diverse delle emissioni di diversi Paesi e/o regioni del mondo: le emissioni totali accumulate in due periodi, 1850-2022 e 1990-2022; le emissioni totali nel 2022, e le emissioni totali per persona nel 2022 (mentre scrivo, *Our World in Data* riporta le emissioni fino al 2022). Le emissioni totali per persona sono una misura delle emissioni più ‘giusta’ delle emissioni totali, perché, in un mondo dove la produzione di energia avviene ancora per l’80% bruciando combustibili fossili, quantificano quanta energia ogni singolo cittadino dei diversi Paesi ha avuto a disposizione.

| | Emissioni totali accumulate di gas serra (Gt CO ₂ -eq) | | Emissioni totali (Gt CO ₂ -eq) | Popolazione (milioni, %) | Emissioni pp (t CO ₂ -eq) |
|-----------------|---|-------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| | 1850-2022 | 1990-2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Mondiali | 3.450 (100,0%) | 1.511 (100,0%) | 53,8 (100,0%) | 7.951 (100,0%) | 6,8 |
| EU27 | 411 (11,9%) | 136 (9,0%) | 3,3 (6,1%) | 448 (5,6%) | 7,5 |
| Italia | 33 (1,0%) | 33 (1,0%) | 0,4 (0,7%) | 16 (1,0%) | 6,5 |
| Cina | 419 (12,1%) | 284 (18,8%) | 13,9 (25,8%) | 1.412 (17,8%) | 9,9 |
| USA | 628 (18,2%) | 213 (14,1%) | 6,0 (11,1%) | 333 (4,2%) | 18,0 |
| India | 169 (4,9%) | 85 (5,6%) | 4,0 (7,4%) | 1.417 (1,8%) | 2,9 |
| Africa | 277 (8,0%) | 136 (9,0%) | 4,7 (8,7%) | 1.480 (18,6%) | 3,3 |

Tabella 1. Emissioni di gas serra globali, dell'Unione Europea dei 27 Paesi, dell'Italia, della Cina, degli Stati Uniti d'America, dell'India e dell'Africa. Le colonne 2-3 riportano le emissioni totali accumulate in due periodi, 1850-2022 e 1990-2022 (in Gt CO₂-eq). Le colonne 4-5-6 riportano le emissioni totali di gas serra nel 2022 (in Gt CO₂-eq), la popolazione nel 2022 (in milioni) e le emissioni totali per persona nel 2022 (t CO₂-eq). (Dati da 'Our World In Data', estratti nel giugno 2024; <https://ourworldindata.org>.)

Le emissioni accumulate in un periodo di tempo di decine di anni è una metrica importante per calcolare il contributo di un Paese al riscaldamento globale in atto, dato che una molecola di CO₂ rimane in atmosfera per centinaia di anni, ed una molecola di CH₄ per decine di anni (il valore esatto del tempo di permanenza in atmosfera dipende dai processi dominanti che rimuovono questi gas dall'atmosfera). Così come il riscaldamento odierno è legato all'accumulo di gas serra, principalmente la CO₂, nelle decadi passate, il riscaldamento futuro è determinato sia dall'accumulo delle emissioni del passato che dall'accumulo delle emissioni future. Si tende a calcolare l'accumulo su varie decine di anni: nel nostro caso abbiamo considerato due periodi, 1850-2022 e 1990-2022. Il primo periodo è importante perché ci permette di capire il contributo relativo dei diversi Paesi allo stato del clima attuale, mentre il secondo periodo ci fornisce un

confronto basato sugli ultimi tre decenni dal 1990, anno che viene spesso utilizzato come un anno di riferimento quanto si definiscono obiettivi di riduzione delle emissioni.

La Tabella 1 mostra come, a livello globale, negli ultimi 33 anni (1990-2022) sono state immesse in atmosfera 1,511 Gt CO₂-eq, mentre nei precedenti 140 anni (1850-1989) sono state emesse 1,939 Gt CO₂-eq: una indicazione molto chiara del fatto che la maggior parte delle emissioni sono avvenute nei tempi più recenti. Si noti inoltre come il contributo relativo delle diverse regioni del mondo cambi nel tempo: mentre su tutto il periodo USA (con il 18,2%) è il Paese con il contributo maggiore all'accumulo, la Cina (con il 18,8%) è il maggiore contribuente negli ultimi 33 anni. Si noti anche come il contributo dell'EU27 è calato nel secondo periodo rispetto al periodo totale (dall'11,9% al 9%), mentre il contributo dell'India è salito (dal 4,9% and 5,6%). I valori delle emissioni totali nel 2022 confermano la Cina come il maggiore contribuente oggi (25,8%), seguita da USA (11,1%) e EU27 (6,1%). Infine, notare che l'Africa, con circa 3 volte la popolazione dell'EU27 (1.480 e 448 milioni di persone), da' un contributo minore dell'EU27 alle emissioni accumulate dal 1850 al 2022, e oggi contribuisce similmente a EU27.

Se guardiamo le emissioni per persona nel 2022, notiamo l'enorme disparità tra i diversi Paesi, con USA con 18 tCO₂-eq per persona, Cina con 9,9, EU27 con 7,5: tutti valori più alti della media mondiale delle emissioni per persona di 6,8 tCO₂-eq. Notare che le emissioni per persona per l'India e per l'Africa, Paesi che assieme hanno una popolazione di quasi 3 miliardi di persone, rimangono molto basse, con 2,9 e 3,3 tCO₂-eq. Questi numeri indicano che ad oggi le emissioni per persona dei singoli Paesi variano di un fattore 10+ tra i Paesi che emettono di più (l'Australia, ad esempio, con 23,2 tCO₂-eq per persona) e di meno (l'India con 2,9 tCO₂-eq per persona, le Filippine con 2,4, e la Nigeria con 2,0).

Se consideriamo l'Italia, nel periodo 1850-2022 ha emesso 1% delle emissioni globali. Nel 2022, con circa lo 0,7 % della popolazione mondiale, le emissioni per persona per ogni italiano sono state 6,5 tCO₂-eq per persona, un valore leggermente più basso della media globale (6,8 tCO₂-eq) e di quella EU27 (7,5 tCO₂-eq), ma comunque più alta di

moltissimi altri Paesi quali l'India e l'Africa. Numeri che confermano che noi cittadini italiani abbiamo dato il nostro contributo al riscaldamento climatico in linea con la percentuale relativa della nostra popolazione, e continuiamo a darlo.

4. *Lo stato del clima della Terra*

Come conseguenza della continua crescita delle emissioni e dell'accumulo di gas serra in atmosfera, la temperatura media globale continua a crescere, dal 2000 di circa $0,28^{\circ}\text{C}$ ogni 10 anni, e localmente anche di multipli (2, 3, nelle regioni polari fino a 5) di questo valore.

Il riscaldamento annuale viene spesso riportato in termini di anomalia di temperatura, cioè di differenza tra la temperatura media dell'anno rispetto alla media su un periodo di riferimento che copre molti anni. Nella Fig. 3, la linea tratteggiata mostra l'anomalia annuale di temperatura superficiale tra il 1980 ed il 2024 rispetto al periodo pre-industriale (1850-1900). Se consideriamo, ad esempio, il 2023 ed il 2024, troviamo un'anomalia della temperatura media globale di $1,48^{\circ}\text{C}$ e di $1,61^{\circ}\text{C}$. Le due linee rette nere mostrano l'approssimazione lineare che interpola in maniera ottimale l'evoluzione delle anomalie in due periodi temporali di circa 20 anni, 1980-2001 e 2002-2024; dalla pendenza di queste linee rette possiamo calcolare il riscaldamento medio ogni 10 anni: $0,11^{\circ}\text{C}$ per il primo periodo e $0,28^{\circ}\text{C}$ per il secondo periodo.

La differenza tra i due valori indica un'accelerazione del riscaldamento medio globale di un fattore 2,5 negli ultimi 20 anni. La linea grigia che oscilla tra $-0,2^{\circ}\text{C}$ e $0,2^{\circ}\text{C}$ è la differenza tra la linea tratteggiata e le due linee rette: indica l'impatto sulla temperatura media globale delle variazioni naturali del clima, legate ad esempio a fenomeni accoppiati El Niño/La Niña, a variazioni della circolazione atmosferica o oceanica a grande scala, o a grandi eruzioni vulcaniche che immettono in atmosfera un enorme quantità di particolato che causa un raffreddamento. Le oscillazioni naturali hanno un valore medio zero ed una deviazione standard di $0,11^{\circ}\text{C}$, ed hanno massimo valore assoluto (nel 2024) di $0,23^{\circ}\text{C}$. Sono quindi più piccole in valore assoluto sia del riscaldamento medio globale che nel 2024 è arrivato a $1,61^{\circ}\text{C}$, che del riscaldamento osservato tra il 1980 ed il 2024 di

Il cambiamento climatico accelera: per limitarlo, dobbiamo decarbonizzare drasticamente e rapidamente

circa 1°C. Quindi, in sostanza, se consideriamo il rapporto tra 0,23 e 1,61, troviamo che le attività umane sono la causa principale del riscaldamento globale, come viene riportato da decenni nei rapporti di IPCC.




Figura 3. Anomalia della temperatura annuale media globale (linea tratteggiata) calcolata rispetto alla media del periodo pre-industriale (1850-1900), dal 1980 al 2024. Le due linee rette indicano l'evoluzione lineare tra il 1980-2001 ed il 2002-2024, e la linea grigia mostra la differenza tra l'anomalia annuale e l'evoluzione lineare (vedi il testo per maggiori dettagli). (Dati da Copernicus Climate Change Service, estratti il luglio 2024; link: <https://climate.copernicus.eu>.)

L'aumento della temperatura media globale sta causando l'innalzamento dei livelli dei mari e lo scioglimento dei ghiacci. Dal 2006, si osserva un'accelerazione anche dell'innalzamento del livello dei mari di un fattore 2,5, da +1,4mm l'anno nelle decadi precedenti il 2006 a +3,6mm⁴. Accelerazione che viene in parte spiegata dal riscaldamento delle acque ed in parte dallo scioglimento continuo dei ghiacci sulle terre

⁴ R.S. NEREM, B.D. BECKLEY, J.T. FASULLO, G.T. MITCHUM, *Climate-change-driven accelerated sea-level rise detected in the altimeter era. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 115 (9), 2018, pp. 2022-2025 (doi: <https://doi.org/10.1073/pnas.1717312115>).

ferme⁵. I ghiacci ai Poli continuano a ritirarsi e a ridursi in spessore⁶: nell'ultimo anno l'estensione dei ghiacci di entrambe le calotte polari hanno raggiunto valori minimi, e/o vicini ai minimi storici.

Un altro effetto dell'aumento della temperatura media è l'aumento della frequenza e dell'intensità di eventi estremi, quali ondate di calore e siccità, o piogge e alluvioni. I casi estremi che hanno colpito l'Emilia-Romagna in Italia nel 2023 e 2024, e la regione di Valentia in Spagna nel 2024 sono esempi di questo tipo di eventi, la cui frequenza ed intensità aumenta con il riscaldamento globale. Vari studi basati su osservazioni delle precipitazioni su vari decenni indicano che in molte regioni del mondo le piogge tendono ad essere sempre più concentrate in periodi più brevi, durante i quali sono più intense.

Le leggi della fisica ci aiutano a capire perché un mondo più caldo è caratterizzato sia da ondate di calore sempre più intense e lunghe, e siccità, sia da piogge molto più intense ed alluvioni più frequenti. L'aumento dell'intensità è legato al fatto che un'atmosfera più calda è in grado di contenere maggiori quantità di vapore d'acqua, e quindi masse d'aria che si raffreddano possano causare precipitazioni più intense. Un'atmosfera più calda è anche un sistema più energetico, e quindi fenomeni come zone di bassa pressione e cicloni possono intensificarsi maggiormente, ed essere quindi associati a vento più intensi e distruttivi.

5. *Il cambiamento climatico è dovuto alle attività umane.*

A supporto dell'affermazione condivisa dalla maggior parte degli scienziati del mondo esperti del sistema Terra (fisici, chimici, oceanografi, meteorologi, matematici del clima)

⁵ B. TALUKDER, R. MATTHEW, G.W. VANLOON, M.J. BUNCH, K.W. HIPEL, J. ORBINSKI, *Melting of Himalayan glaciers and planetary health. Current Opinion in «Environmental Sustainability»*, 50, 2021, pp. 98-108 (doi: <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2021.02.002>).

⁶ T.M. LENTON, H. HELD; E. KRIEGLER, J.W. HALL, W. LUCHT, S. RAHMSTORF, H.J. SCHELLNHUBER, *Tipping elements in the Earth's climate system in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 105 (6), 2006, pp.1786-1793 (doi: <https://doi.org/10.1073/pnas.0705414105>); T.M. LENTON, *Arctic Climate Tipping Points*, in «AMBIO», 41, 2012, pp. 10–22 (doi: <https://doi.org/10.1007/s13280-011-0221-x>); K.A. NAUGHTEN, P.R. HOLLAND, J. DE RYDT, *Unavoidable future increase in West Antarctic ice-shelf melting over the twenty-first century*, in «Nature Climate Change». 13, 2023, pp. 1222–1228. (doi: <https://doi.org/10.1038/s41558-023-01818-x>).

Il cambiamento climatico accelera: per limitarlo, dobbiamo decarbonizzare drasticamente e rapidamente

che le emissioni di gas serra legate all'utilizzo dei combustibili fossili sono la causa principale del cambiamento climatico, cito i seguenti fatti:

- Esperimenti di laboratorio dimostrano che, se all'interno di un volume si continua ad aumentare la concentrazione di gas serra, tale volume irradiato dalle onde emesse da un corpo con la stessa temperatura della Terra si scalda sempre di più;
- La crescita della concentrazione di gas serra in atmosfera dall'era pre-industriale (1850-1900) ad oggi è consistente con la combustione dei combustibili fossili (carbone, olio combustibile e metano) bruciati nello stesso periodo;
- Analisi teoriche delle forzanti radiative delle diverse componenti dell'atmosfera, e delle loro variazioni, indicano che, anche tenendo conto delle incertezze dei calcoli, il riscaldamento osservato è principalmente dovuto alle attività umane che hanno causato un aumento della concentrazione dei gas serra e del particolato;
- La diminuzione della concentrazione di ossigeno in atmosfera dall'era pre-industriale ad oggi è anche lei consistente con la combustione dei combustibili fossili (carbone, olio combustibile e metano) bruciati nello stesso periodo;
- Esperimenti numerici con modelli del sistema Terra del clima mostrano che la ricostruzione del clima dal 1850 ad oggi è possibile solo se si tiene conto dell'aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera: se si mantiene per tutto il periodo la stessa concentrazione di gas serra del 1850 non si riesce a ricostruire il riscaldamento osservato.

Sull'ultimo punto, sottolineo che, anche se i modelli del sistema Terra non sono perfetti, sono sufficientemente accurati per aiutarci a capire l'evoluzione del clima passato e a prevedere la sua evoluzione futura. Il fatto stesso che riescano a ricostruire il clima del passato è una prova che forniscono risultati rilevanti per lo studio del clima. In termini di previsioni del clima futuro, come abbiamo discusso nei capitoli precedenti, anche con le loro incertezze, riescono a descrivere in modo sufficientemente chiaro quali siano i possibili scenari di temperatura media globale e variazioni a grande scala, e la probabilità che occorran.

6. È possibile limitare il riscaldamento a 2,0°C gradi?

L'unico modo per limitare il riscaldamento futuro è di ridurre immediatamente e sostanzialmente le emissioni dei gas serra in atmosfera (CO₂ e CH₄). Infatti, ad oggi metodi alternativi alla riduzione delle emissioni come l'assorbimento e l'immagazzinamento dei gas serra ('Carbon Capture and Storage', CCS) si sono dimostrati capaci di assorbire solo piccole percentuali delle emissioni su cui agiscono. Stime attuali dicono che nel futuro, anche nella migliore delle ipotesi in cui si riesca a migliorare le capacità di assorbimento e di immagazzinamento di CO₂, potranno assorbire tra il 5% ed il 10% delle emissioni globali. Inoltre, si stima che anche i sistemi naturali di assorbimento di gas serra ('Natural Based Solutions', NBS), ad esempio legati alla reforestazione, potranno contribuire ad un ulteriore assorbimento al massimo del 10% delle emissioni globali. Queste stime indicano che, anche nelle ipotesi più ottimiste, CCS e NBS saranno in grado di assorbire e rimuovere al massimo il 20% delle emissioni, e che quindi occorre ridurre di almeno l'80% le emissioni attuali se si vuole raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette.

L'*IPCC*⁷ ha discusso in dettaglio la quantità di emissioni da ridurre per limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 o 2,0 °C e i potenziali vantaggi di rimanere al di sotto della soglia più bassa delle due concordate durante la Conferenza delle Parti del Quadro Nazionale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2015, a Parigi⁸. Purtroppo, la prima soglia è stata raggiunta in termini di anomalia globale media annua, dato che il 2023 è stato più caldo di 1,48 °C e si prevede che il 2024 sarà più caldo di qualche decimo di grado rispetto al 2023.

Per rispondere alla domanda se sia possibile limitare il riscaldamento a meno di 2,0°C, possiamo utilizzare la relazione quasi-lineare che lega la concentrazione di CO₂ in

⁷ IPCC, Special Report. *Global warming of 1.5° degrees. Summary for Policy Makers*; 2018. On line https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf. (Accessed in November 2024).

⁸ Si veda per la dichiarazione concordata United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), *Adoption of the Paris Agreement* (document ref. # FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1), p. 32. Accessibile dal sito UNFCCC <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf>. (Accessed in November 2024).

Il cambiamento climatico accelera: per limitarlo, dobbiamo decarbonizzare drasticamente e rapidamente

atmosfera ed il riscaldamento misurato dall'anomalia di temperatura, e/o la relazione quasi-lineare che lega l'accumulo di gas serra in atmosfera e l'anomalia di temperatura. La Fig. 4 mostra tali relazioni lineari stimate dedotte contrastando le osservazioni del periodo 1980-2024, entrambe caratterizzate da un coefficiente di correlazione maggiore dell'85%. Se consideriamo la relazione tra l'accumulo di gas serra in atmosfera e l'anomalia di temperatura, la pendenza della retta mostrata nel grafico è di 0,0005: quindi ad ogni ulteriore immissione in atmosfera di 1.000 Gt CO₂-eq di gas serra associa un riscaldamento medio di 0,5°C. Se invece consideriamo la relazione tra concentrazione di CO₂ in atmosfera e l'anomalia di temperatura, la pendenza della retta mostrata nel grafico è di 0,011, che indica che ad un aumento della concentrazione di CO₂ di 45 ppm è associato un riscaldamento medio di 0,5°C.

Si noti che parlo di associazione e non di causalità, dato che da questo tipo di grafici si possono solo individuare relazioni di associazioni ma non di causa-effetto. Ma se teniamo applichiamo le leggi della fisica (vedi anche la discussione qui sopra), possiamo concludere che queste relazioni quasi-lineari di fatto confermano una relazione causale tra l'aumento dell'accumulo delle emissioni di gas serra in atmosfera, e/o il conseguente aumento della concentrazione di CO₂ in atmosfera, e l'aumento della temperatura media globale.




Figura 4. Il pannello superiore mostra la relazione tra il riscaldamento medio globale e l'accumulo delle emissioni di gas serra tra il 1980 ed il 2024 (in Gt CO₂-eq; asse orizzontale). I simboli grigi indicano, per ogni anno, l'accumulo delle emissioni globali e l'anomalia della temperatura media globale. Il pannello inferiore mostra la relazione tra il riscaldamento medio globale e la concentrazione della CO₂ in atmosfera (in ppm; asse orizzontale). Nei due pannelli, la linea retta indica la relazione quasi-lineare tra le due variabili. (Dati di concentrazione di CO₂ da NOAA/Mauna Loa Observatory; dati di emissioni di gas serra globali da Our World in Data; dati di riscaldamento medio globale da Copernicus Climate Change Service).

Le due relazioni lineari:

$$T_{anom} = 0,0005 \cdot Acc_{emiss} + 0,3986$$

$$T_{anom} = 0,0111 \cdot CO_2 - 3,3366$$

possono essere utilizzate per stimare i limiti massimi delle ulteriori emissioni di gas serra in atmosfera, e/o dell'aumento della concentrazione di gas serra, al di sopra dei quali assisteremo ad un riscaldamento medio globale al di sopra di 2,0°C.

Nel 2024 il riscaldamento medio globale ha raggiunto 1,61 °C: quindi l'ulteriore emissione di 800 Gt di gas serra porteranno ad un ulteriore riscaldamento di 0,4°C ($0,4=0,0005 \times 800$), e quindi al raggiungimento di 2,0 °C. Se nei prossimi anni continueremo, come nel 2022, ad emettere circa 54 Gt CO₂-eq di gas serra, in circa 14 anni avremo emesso ulteriori 800 Gt CO₂-eq di gas serra. Se utilizziamo la seconda relazione, possiamo calcolare che un ulteriore aumento di 40 ppm della concentrazione di CO₂ porterà il riscaldamento medio globale a 2,0°C. Queste due proiezioni sono consistenti con le osservazioni dell'aumento della concentrazione di CO₂ in atmosfera, che indicano che negli ultimi anni sono state emesse in atmosfera circa 50 Gt CO₂-eq e la concentrazione è aumentata di circa 2,5 ppm. Quindi, l'ulteriore emissione di 800 Gt CO₂-eq porterebbe un aumento di concentrazione della concentrazione di CO₂ di 40 ppm [$40=(2,5 \times 800)/50$], e quindi un aumento della temperatura media globale di 0,44°C ($0,44=0,0111 \times 40$).

7. Obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 e 2050

La figura 5 mostra le emissioni di gas serra globali, dell'Unione Europea dei 27 Paesi, dopo Brexit, e dell'Italia, dal 1990 al 2022 (avevamo già riportato le emissioni globali tra il 1990 ed il 2022 nella Fig. 1), e tre proiezioni delle emissioni future fino al 2050.

Nel periodo 1990-2022 le emissioni globali siano cresciute in media del 0,5%, e nel 2022 avevano raggiunto il 144% del valore del 1990. Per l'Unione Europea (dei 27 Paesi, EU27), durante lo stesso periodo le emissioni sono diminuite in media del 1,2%, e nel 2022 avevano raggiunto il 70% del valore del 1990. Per l'Italia, durante lo stesso periodo

le emissioni sono diminuite in media dello 0,5%, e nel 2022 hanno raggiunto il 77% del valore del 1990.

Se consideriamo l'obiettivo dell'Unione Europea 'Fit-for-55' (FF55) di ridurre le emissioni nel 2030 al 55% del livello del 1990, per soddisfarlo l'EU27 tra il 2023 ed il 2030 deve ridurle in media del 5% l'anno (Fig. 5, pannello medio, linea tratteggiata), circa 4 volte più rapidamente di quanto le abbia ridotte nel periodo 2013-2022 (riduzione dell'1,2%). Una riduzione di solo l'1,2% (Fig. 5, pannello medio, linea punteggiata) porterebbe le emissioni globali della EU27 nel 2030 al 63% del valore del 1990, quindi ad una riduzione del 37% e non del 55%. Il terzo scenario (Fig. 5, pannello medio, linea tratteggiata con i valori minori) mostra le emissioni EU27 se venissero ridotte in media ogni anno del 12,5%: tale riduzione porterebbe sia a soddisfare l'obiettivo FF55, che a portare le emissioni molto vicine a net-zero nel 2050.



Consideriamo ora l'Italia. Se nei prossimi anni continuerà a ridurre le emissioni come nel periodo 2013-2022 dello 0,5% l'anno, nel 2030 le sue emissioni saranno il 73% di quelle del 1990 (Fig. 5, pannello inferiore, linea punteggiata). Per raggiungere l'obiettivo FF55, tra il 2023 ed il 2030 dovrebbe ridurre le emissioni in media di almeno il 5% l'anno (Fig. 5, pannello inferiore, linea tratteggiata), 10 volte più rapidamente di quanto le abbia ridotte negli ultimi 10 anni. Una riduzione del 12,5% (Fig. 5, pannello inferiore, linea tratteggiata con i valori minori) porterebbe le emissioni dell'Italia nel 2050 vicino a net-zero.

Se consideriamo le emissioni globali, negli ultimi 10 anni sono cresciute in media annualmente dello 0,5%: se nei prossimi anni continueranno così (Fig. 5, pannello superiore, linea punteggiata), nel 2050 raggiungeranno 62 Gt CO₂-eq., mentre per raggiungere l'obiettivo FF55 tra il 2023 ed il 2030 dovrebbero essere ridotte del 12,5% (Fig. 5, pannello superiore, linea tratteggiata con i valori minori).

Parliamo ora dell'obiettivo 'net-zero', che ambisce a raggiungere zero emissioni nette di CO₂ entro il 2050. Anche se questo obiettivo si riferisce solo alle emissioni di CO₂ e non dei gas serra, è interessante analizzare a che livello di emissioni di gas serra si arriverebbe nel 2050 con una riduzione del 5% o del 12,5%. La Fig. 5 mostra anche che,

Il cambiamento climatico accelera: per limitarlo, dobbiamo decarbonizzare drasticamente e rapidamente

a livello globale, una riduzione del 5% l'anno dal 2023 al 2050 porterebbe le emissioni globali di gas serra nel 2050 a circa 12 Gt CO₂-eq (una riduzione del 82% rispetto ai 37 Gt CO₂-eq emessi nel 1990), mentre una riduzione del 12,5% le porterebbe a 1 Gt CO₂-eq, un valore molto vicino a zero. Per l'Unione Europea e l'Italia, una riduzione del 5% porterebbe le emissioni, rispettivamente, a 0,8 Gt CO₂-eq (una riduzione dell'82% rispetto ai 4,7 Gt CO₂-eq 1990) e a 0,09 Gt (una riduzione dell'82% rispetto ai 0,5 Gt CO₂-eq del 1990). Per tutte e tre le regioni, quindi, riduzioni annuale medie di meno del 5% lascerebbero le emissioni nel 2050 a valori troppo alti e lontani da 'net-zero'.






Figura 5. Emissioni di gas serra (in Mt CO₂-eq) globali (pannello superiore), dell'Unione Europea (27 Paesi, pannello medio) e dell'Italia (pannello inferiore). La linea continua mostra le emissioni tra il 1990 ed il 2022 riportate da Our World in Data; le altre tre linee tratteggiate mostrano i valori che le emissioni raggiungerebbero se dal 2023 al 2050 in tre diversi scenari: come nel periodo 2013-2022 (linea punteggiata), riduzione media annua del 5% (linea tratteggiate) e riduzione media annua del 12,5% (linea tratteggiate con i valori minori). (Dati tra il 1990-2022 da Our World in Data, OWID, estratte nel giugno 2024: <https://ourworldindata.org>).

8. Abbiamo le tecnologie per sostituire i combustibili fossili

Abbiamo le tecnologie per disaccoppiare la produzione di energia e la crescita economica, dalle emissioni di gas serra. Un rapporto pubblicato nel 2023 da Energy Transition Commission (ETC: <https://www.energy-transitions.org>) conclude che, nel lungo termine, ci sono risorse sufficienti di tutti i materiali, di spazi sulla terra ferma, e di acqua, per supportare la decarbonizzazione. Suggerisce inoltre che la domanda accumulata di materiali potrebbe essere ridotta con un miglior riciclo dei materiali, e ulteriori sviluppi tecnologici.

A parte pochi settori che richiedono un'intensità energetica molto alta (ad esempio, l'industria del ferro e dell'acciaio, che contribuisce a circa il 7% delle emissioni totali, ed il trasporto aereo, che contribuisce a circa il 3% delle emissioni totali), per cui le soluzioni esistono ma sono o troppo costose o ancora in fase di sviluppo, per tutte le altre attività umane abbiamo soluzioni. Soluzioni che vengono già implementate oggi, anche se troppo lentamente, e che potrebbero nel giro di 10-15 anni ridurre le emissioni in linea con gli

obiettivi discussi qui sopra, FF55 e net-zero. Queste soluzioni possono portare anche notevoli riduzioni dei costi.

Ad esempio, se consideriamo sia le stime di costo che di emissioni di gas serra sul ciclo di vita, vediamo che, oggi, investire in impianti eolici o fotovoltaici, ha il duplice vantaggio di avere i valori minori di entrambi. Consideriamo la produzione di elettricità (Tabella 2): Lazard confronta il ‘levelized cost of energy’ per diverse sorgenti di energia, e riporta che la produzione di energia elettrica con centrali eoliche o solari hanno il costo più basso (Tabella 2)⁹. Questi costi sono stati calcolati tenendo conto della vita dell’impianto di produzione in diverse regioni del mondo. Per ogni tipologia, il rapporto include una stima del valore minimo e massimo. Notare come il nucleare risulti la tipologia più cara, e solare ed eolico le due tecnologie più economiche. In termini di emissioni di gas serra sul ciclo di vita di una centrale di produzione elettrica, United Nations Economic Commission for Europe¹⁰ riporta che centrali eoliche o solari hanno i valori minore (Tabella 2).

| | Levelized cost of energy (\$/MWh) | Lifecycle GHG emissions (kg CO ₂ - eq/MWh) |
|----------------------|--------------------------------------|--|
| <i>Nucleare</i> | 141-221 | 6-6.5 |
| <i>Carbone</i> | 68-166 | 753-1095 (149-470 with CCS) |
| <i>Gas</i> | 39-101 | 400-500 (92-121 with CCS) |
| <i>Idroelettrico</i> | 50-100 | 6-140 |
| <i>Eolico</i> | 24-75 | 8-23 |
| <i>Solare</i> | 24-96 | 8-82 |

Tabella 2. Costo dell'energia (in \$/MWh; da Lazard 2023) ed emissioni di gas serra calcolate sul ciclo di vita (in kg CO₂-eq/MWh; da UNECE 2022) per l'energia prodotta da centrali nucleari, a carbone, a gas, idroelettriche, eoliche o solari.

⁹ LAZARD *Levelized Cost of Energy, LCOE+*, Lazard, 2023, p. 57. (www.lazard.com).

¹⁰ UNECE, *Carbon Neutrality in the UNECE Region: Integrated Life-cycle Assessment of Electricity Sources*. UNECE, 2022, p. 108. <https://unece.org>.

Sostanzialmente quasi tutte le attività umane contribuiscono alle emissioni di gas serra, e quindi tutte vanno de-carbonizzate per raggiungere gli obiettivi FF55 e net-zero. Nel trasporto, investimenti che potenzino il trasporto pubblico e lo rendano elettrico, e che supportino una mobilità elettrica diffusa possono portare ad una riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra, con co-benefici per la salute, dato che veicoli elettrici non emettono il particolato fine emesso dai motori a combustione che causa malattie vascolari e respiratorie.

Se consideriamo le emissioni di gas serra per riscaldare o raffreddare gli edifici, investimenti per isolare meglio termicamente gli edifici, in modo da ridurre la domanda di energia necessaria per scaldarli o raffreddarli, e nuove tecnologie al posto delle caldaie a combustione porterebbero ad una riduzione delle emissioni. I processi industriali vanno resi più efficienti, in modo da riuscire a generare le stesse unità di prodotto con meno energia. In generale, una riduzione dei consumi per persona aiuterebbe a ridurre le emissioni: evitando acquisti non necessari, si avrebbe un impatto sostanziale sulla domanda dei prodotti, e quindi sulla domanda di energia e di materiali, sul trasporto, e quindi sulle emissioni.

L'agricoltura e lo sfruttamento della terra (quindi sia la coltivazione delle piante che l'allevamento del bestiame) deve essere riformata per ridurre le emissioni: ad esempio, pratiche di coltivazione biologica porterebbero ad una riduzione delle emissioni di protossido di azoto. Un utilizzo più efficiente dell'irrigazione, una riduzione del trasporto portando la produzione più vicino al consumo, ed una riduzione dei rifiuti (che nel 2019 hanno contribuito al 3% delle emissioni globali di gas serra, quanto il settore dell'aviazione), porterebbero ad una riduzione delle emissioni di gas serra. Pensando agli allevamenti, una riduzione sostanziale del consumo di carne contribuirebbe sostanzialmente ad una riduzione delle emissioni di gas serra da parte degli allevamenti, ed una minore necessità di colture per allevare gli animali (European Feed Manufacturers' Federation, FEFAC stima che, globalmente, circa il 50% delle terre coltivate viene utilizzato per sfamare gli animali di allevamento).

9. Investire il 2-3% del PNL per la decarbonizzazione

Nel 2019, il Comitato sul Cambiamento Climatico del Regno Unito ha stimato¹¹ che se ogni Paese che contribuisce maggiormente alle emissioni di gas serra (Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Europa, Cina, Russia) investisse circa il 2-3% del Prodotto Nazionale Lordo (PNL) ogni anno, si raggiungerebbe l'obiettivo di zero-emissioni-nette entro il 2050. Questa percentuale è simile ad una stima riportata nel V° Assessment Report del Intergovernmental Panel on Climate Change¹². Energy Transition Commission¹³ ha stimato che questo obiettivo possa essere raggiunto anche per i settori in cui è più difficile ridurre le emissioni.

Investimenti nazionali del 2-3% del PNL sono necessari per dotare i Paesi delle infrastrutture necessarie per un mondo de-carbonizzato, e accelerare la trasformazione. Per permettere a chi decide di utilizzare un'auto elettrica di avere accesso a stazioni di ricarica alimentate da energia prodotta senza emissioni di gas serra, e a chi decide di utilizzare il trasporto pubblico invece che l'auto privata di avere accesso ad un servizio efficiente e resiliente. O di avere una rete di trasporto elettrico in grado di bilanciare domanda ed offerta di elettricità in un futuro caratterizzato da un sistema di produzione e consumo distribuito, e non, come oggi, di un sistema di produzione localizzato in poche, grandi centrali di produzione. Così come agli inizi del 1900 investimenti statali in strade, ponti, gallerie, ha favorito la domanda di autovetture, ed il passaggio dalla mobilità prevalentemente animale ad una basata su veicoli a motore e combustione, oggi sono necessari investimenti statali in infrastrutture per passare dalla società basata su energia dai combustibili fossili ad una società basata su energie alternative.

Notare che investire ogni anno il 2-3% del PNL da oggi al 2050 per de-carbonizzare può avere grandi co-benefici anche dal punto di vista della sicurezza. Di fatti, oltre a ridurre una delle cause delle guerre, le migrazioni causate dal cambiamento climatico, ridurrebbe anche una seconda causa delle guerre, la volontà di controllare l'accesso a

¹¹ CLIMATE CHANGE COMMITTEE, *Net Zero – Technical Report*, 2019, pp 302 online: www.theccc.org.uk.

¹² IPCC, *Intergovernmental Panel on Climate Change. 5th Assessment Report, Synthesis Report, Summary for Policymakers*, 2014, p. 31. (<https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/>) (Accessed in November 2024).

¹³ ENERGY TRANSITION COMMISSION (ETC), *Material and resource requirements for the energy transition. Published by the Energy Transition Commission*, 2023, p. 30, (<https://www.energy-transitions.org>).

fonti di energia convenzionale. Questo legame tra la volontà dei Paesi di garantirsi un accesso ai combustibili fossili e i conflitti era stato messo in evidenza molto chiaramente da Daniel Yergin nel suo libro *The Prize. The Epic Quest for Oil, Money and Power*¹⁴, dove ha documentato tale legame analizzando le guerre degli ultimi 150 anni. Logicamente, quindi, così come una dipendenza dai combustibili fossili è stato un elemento che ha favorito tensioni e guerra, un'indipendenza può eliminare una delle principali ragioni che portano ai conflitti. Notare che questo legame tra il cambiamento climatico e i conflitti era stato uno dei motivi chiave per cui il Nobel Prize Committee nel 2007 aveva deciso di assegnare il Nobel per la Pace a IPCC e al vice-presidente degli Stati Uniti d'America di allora, Al Gore.

Un'altra indicazione del rapporto costo/benefici della decarbonizzazione viene da IPCC¹⁵ che riporta che i costi legati alla limitazione del riscaldamento al di sotto dei 2 °C sono più bassi dei benefici economici legati alla riduzione degli impatti del cambiamento climatico. Questo rapporto mette anche in evidenza i co-benefici che possono derivare da una riduzione delle emissioni in termini dei 'Sustainable Development Goals' (SDGs), e parla della necessità di mantenere un legame molto stretto tra le politiche di riduzione dei rischi legati al cambiamento climatico (politiche sia di mitigazione che di adattamento), e la promozione sia di uno sviluppo sostenibile che di una maggiore giustizia sociale. Giustizia sociale che deve tradursi nel mettere a disposizione dei Paesi meno sviluppati, che molto spesso hanno contribuito meno degli altri alle emissioni di gas serra e sono più a rischio degli impatti del cambiamento climatico, risorse e tecnologie per aiutarli a svilupparsi economicamente ed essere quindi in grado di adattarsi ed affrontare il problema del cambiamento climatico, e di ridurre le loro emissioni garantendo lo sviluppo economico. Un articolo appena pubblicato sulla rivista *Nature*¹⁶ basato su circa 1.600

¹⁴ D. YERGIN, *The Prize. The Epic Quest for Oil, Money and Power*, New York, Simon & Schuster Ltd, 1990.

¹⁵ IPCC, *Climate Change. Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/> (Accessed in November 2024).

¹⁶ M. KOTS et al, *The economic commitment of climate change*, in «Nature», 628, 2024, pp. 551-557.

rapporti da diverse regioni del mondo degli ultimi 40 anni, riporta che i danni che hanno colpito queste regioni sono 6 volte più alti delle stime degli investimenti necessari per contenere il riscaldamento futuro al di sotto dei 2,0°C.

Senza una riduzione rapida e sostanziale delle emissioni sarà impossibile raggiungere una maggiore giustizia sociale, dato che l'impatto del cambiamento climatico è molto più evidente sui Paesi meno sviluppati. Così come va tenuto conto che senza una maggiore giustizia sociale sarà impossibile raggiungere l'obiettivo di net-zero: una crescita dell'ingiustizia sociale, ed una mancanza di risorse economiche e sociali aumenterebbero la vulnerabilità e ridurrebbero ancora di più la capacità di molti Paesi a adattarsi al cambiamento climatico e ad implementare politiche di mitigazione. Occorre lavorare per garantire progressi sia nella riduzione delle emissioni che delle ingiustizie sociali, ed evitare che progressi in uno causi peggioramenti nell'altro.

10. Conclusioni

Mai come dopo il periodo pre-industriale (1850-1900) la concentrazione di gas serra in atmosfera e la temperatura media globale sono aumentate così rapidamente, di circa 100 ppm in 75 anni e di circa 1,6 °C in 125 anni. L'analisi del clima passato della Terra indica che, nel passato, una concentrazione in atmosfera di 400 ppm di CO₂ era stata superata solo circa 2,5 milioni di anni fa. Questo valore è stato superato di nuovo nel 2015, e nel 2024 la concentrazione di CO₂ in atmosfera ha raggiunto 427 ppm. Dal periodo pre-industriale ad oggi, la temperatura media della Terra è salita di circa 1,6°C. Esistono delle relazioni quasi-lineari tra le emissioni di gas serra e il riscaldamento medio globale. Relazioni legate all'impatto radiativo dei gas serra, che ci permettono di stimare i livelli di riscaldamento medio globale del futuro sulla base delle emissioni di gas serra previste. Se le applichiamo, possiamo stimare che è possibile contenere il riscaldamento medio globale al di sotto di 2,0°C solo con diminuzioni rapide e sostanziali delle emissioni di gas serra. Viceversa, se globalmente continuiamo ad emettere come nel 2022 circa 54 Gt CO₂-eq di gas serra, raggiungeremo 2,0°C entro il 2040.

Se confrontiamo il contributo dei diversi Paesi all'accumulo di emissioni di gas serra tra il 1850-2022, vediamo che gli Stati Uniti d'America (18%), l'Unione Europea (12%) e la Cina (12%) hanno contribuito maggiormente. L'Italia, con, nel 2022, circa lo 0.7% della popolazione mondiale, ha causato circa l'1% dell'accumulo di gas serra.

In termini di emissioni di gas serra per persona, continua ad esistere un'enorme disparità tra i Paesi, legata al fatto che pochi Paesi con maggiori ricchezze hanno utilizzato e continuano ad utilizzare molta più energia e combustibili fossili di altri. I Paesi che hanno contribuito meno all'accumulo di gas serra sono spesso quelli con minore ricchezza, e sono quelli che subiscono maggiormente l'impatto del riscaldamento climatico, sostanzialmente perché hanno meno risorse a disposizione per adattarsi al cambiamento, e prepararsi ad affrontare l'aumento della frequenza ed intensità degli eventi estremi legati al cambiamento climatico.

Concludo sottolineando che, anche se sono necessarie sia azioni di mitigazione che di adattamento, la priorità deve essere data alle azioni di mitigazione per evitare che il clima continui a riscaldarsi, e componenti del sistema Terra che determina il clima possano subire transizioni quasi-irreversibili, e quindi la frequenza ed intensità degli eventi estremi che causano i maggiori danni alle comunità e agli ecosistemi non crescano. È errato pensare che finanziando azioni di adattamento si possa continuare ad utilizzare combustibili fossili (carbone, olio combustibile e gas metano) e ad emettere gas serra, e rimandare azioni di mitigazione al futuro.

10. *Alcune ultime considerazioni mentre andiamo in stampa (gennaio 2026)*

Vorrei aggiungere qualche ultimo aggiornamento su alcuni aspetti discussi in questo contributo mentre andiamo in stampa, a gennaio 2026:

- *Le emissioni globali di gas serra continuano a crescere* - Il database Edgar della Commissione Europea (<https://edgar.jrc.ec.europa.eu>) ha recentemente riportato che le emissioni di CO₂ nel 2024 sono aumentate dell'1,3% rispetto al 2023, e prevede che le emissioni nel 2025 saranno circa l'1,1% superiori rispetto al 2024.

Il cambiamento climatico accelera: per limitarlo, dobbiamo decarbonizzare drasticamente e rapidamente

- *La concentrazione globale di gas serra nell'atmosfera ha raggiunto nuovi livelli* - L'Osservatorio della NOAA di Mauna-Loa riporta sul proprio sito web che a maggio 2025 si sono registrati i livelli più alti di concentrazione di CO₂ nell'atmosfera mai registrati (~ 431 ppm).
- *Il riscaldamento globale continua ad aumentare, nonostante il 2025 sia caratterizzato da condizioni fredde tropicali del Pacifico (La Niña)* - il Copernicus Climate Change Service dell'Unione Europea ha dichiarato a gennaio che il 2025 è il terzo anno più caldo, dopo il 2024 ed il 2023, con un valore medio molto vicino al 2023.
- *I progressi verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite restano lontani* – Questo è stato riportato alla fine di giugno 2025 nella 10ª edizione del Rapporto sullo Sviluppo Sostenibile, pubblicato dalla Rete delle Soluzioni per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDSN): con meno del 20% degli obiettivi previsti per il 2030, le medie globali mascherano nette disparità tra regioni e paesi nei progressi degli SDG.
- *L'impatto del riscaldamento globale sulla salute ha raggiunto livelli record* - Il Lancet Countdown 2025 sulla salute e il cambiamento climatico, prodotto in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha riportato che 12 dei 20 indicatori chiave che monitorano le minacce sanitarie hanno raggiunto livelli record, mostrando come l'inattività climatica stia costando vite, mettendo sotto pressione i sistemi sanitari e minando le economie.
- *Più persone si preoccupano del cambiamento climatico di quanto pensiamo* – In un articolo del 2024 pubblicato su *Science Advances*, Madalina Vlasceanu e colleghi hanno intervistato 59.000 persone in 63 paesi. L'86% delle persone ha concordato che è necessario agire per ridurre l'impatto potenziale del cambiamento climatico: anche nel paese con il livello di accordo più basso, il 73% ha concordato che è necessaria un'azione.
- *La produzione di energia rinnovabile ha superato il carbone come principale fonte di energia nell'ottobre 2025* – Ember Energy lo ha riportato nell'ottobre 2025, ma ha anche affermato che, mentre i paesi in via di sviluppo, in particolare la Cina, guidano

la carica sull'energia pulita, le nazioni più ricche come Stati Uniti e UE si affidano più che prima ai combustibili fossili che riscaldano il pianeta per la generazione di elettricità. L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IAE, <https://www.iea.org>) ha riferito che la produzione di elettricità da fonti rinnovabili dovrebbe aumentare del 60% dal 2024 al 2030 – da 9.900 a 16.200 TWh.

- *Il numero di veicoli elettrici venduti nel 2025 ha raggiunto i 20 milioni, circa il 25% del mercato globale* – Questo è stato riportato da Ember Energy e dall'IAE alla fine del 2025, con proiezioni per il 2026 che la percentuale di vendite continua a crescere. E Our World in Data riporta che nel 2024 la percentuale di veicoli elettrici in uso ha raggiunto il 32% in Norvegia, il 13% in Norvegia e l'11% in Cina, con una media globale del 4,5%.
- *La COP30, tenutasi in Brasile nel novembre 2025 ha ottenuto risultati contrastanti* – il Segretario Generale delle Nazioni Unite, My Gutierrez, ha dichiarato: *'Non posso fingere che la COP30 abbia fornito tutto ciò che è necessario. Il divario tra dove siamo e ciò che la scienza richiede rimane pericolosamente ampio. Capisco che molti possano sentirsi delusi – soprattutto i giovani, i Popoli Indigeni e chi vive il caos climatico. La realtà del superamento è un avvertimento netto: ci stiamo avvicinando a punti di svolta pericolosi e irreversibili.'*
- *Un numero crescente di persone è colpito da guerre e conflitti* – Le statistiche di Our World in Data mostrano che, a livello globale, il numero annuo di morti nei conflitti armati è passato da meno di 50.000 tra il 2001 e il 2010 a oltre 150.000 tra il 2021 e il 2024.

In sostanza, malgrado i continui rapporti di IPCC e le riunioni della COP, il mondo ha, per ora, scelto di rallentare la decarbonizzazione, diminuendo quindi la probabilità di limitare il riscaldamento globale nel 2100 sotto i 2,0°C. Purtroppo, anche i progressi verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite sono troppo lenti.

Il cambiamento climatico accelera: per limitarlo, dobbiamo decarbonizzare drasticamente e rapidamente

Dal punto di vista positivo, c'è una maggiore consapevolezza della necessità di affrontare il cambiamento climatico, e si possono rilevare progressi in qualche Paese ed in qualche ambito (ad esempio nella produzione di energia rinnovabile e nella mobilità elettrica). Occorre costruire su questa consapevolezza, ed affinare tutti gli strumenti a nostra disposizione per riuscire a realizzare la transizione verso un mondo più giusto, sostenibile, e decarbonizzato.

MICHELE CARDUCCI
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

*La questione dello «scollamento» delle imprese dall'Accordo di Parigi
nel sistema costituzionale italiano*

*The Issue of Corporate «Disengagement» from the Paris Agreement
in the Italian Constitutional System*

Abstract: Il presente lavoro prova a interrogarsi su quali siano le implicazioni di natura giuridico-costituzionale, nel contesto italiano, dell'accertato "scollamento" delle politiche climatiche nazionali dagli obiettivi e dai fini dell'Accordo di Parigi, alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e nella cornice delle novità giurisprudenziali, emerse a livello internazionale, europeo e nazionale in questi ultimi due anni. Questo "scollamento", infatti, prelude a uno scenario giuridico inedito anche per le imprese italiane (e non solo per lo Stato), carico di incognite e implicazioni problematiche, difficilmente sottovalutabili, proprio in ragione della riformata Costituzione italiana e della sua interpretazione giurisprudenziale.

Abstract: The present article seeks to examine the legal and constitutional implications, within the Italian context, of the ascertained "disengagement" between national climate policies and the objectives and purposes of the Paris Agreement, in light of the reform of Articles 9 and 41 of the Italian Constitution and within the framework of recent jurisprudential developments at the international, European, and national levels over the past two years. This "disengagement", indeed, foreshadows an unprecedented legal scenario also for Italian companies (and not only for the State), fraught with uncertainties and problematic implications that are difficult to underestimate, given the reformed Italian Constitution and its judicial interpretation.

Keywords: Costituzione italiana; Scollamento dall'Accordo di Parigi; Libertà d'impresa; *Favor* del danneggiato.

Keywords: Italian Constitution; Disengagement from the Paris Agreement; Freedom of enterprise; *Favor* of the injured party.

1. Che cos'è lo «scollamento» dall'Accordo di Parigi

Che le azioni degli Stati nel rispettare gli impegni presi con l'Accordo di Parigi del 2015 siano insufficienti, è fatto ormai notorio e non confutabile¹. Il primo «*Global Stocktake*» del 2023, effettuato in applicazione dell'art. 14, primo comma, dell'Accordo di Parigi, è stato inesorabile². A rischio non sono solo gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale tra +1,5°C/+2°C rispetto ai livelli preindustriali³, fissati dall'art. 2, ma anche le finalità di «evitare o ridurre al minimo» le perdite e i danni, di breve e lungo periodo, per come riconosciuti e classificati dal combinato disposto dell'art. 2, lett. a), e dell'art. 8, primo comma, del medesimo Accordo.

Siamo, in pratica, dentro una scena di cognizione piena (e certificata dal *consensus* degli Stati in sede COP e di «*Global Stocktake*») non solo dell'evidente violazione (fallimento) dell'Accordo di Parigi, ma soprattutto degli effetti di danno e perdite, presenti e futuri, che tale violazione comporta e comporterà⁴.

In una cornice di categorie generali dell'illecito, si dovrebbe onestamente concludere di trovarci di fronte a un fatto illecito omissivo, nel significato, per esempio, reso nel sistema giuridico italiano dall'art. 40, secondo comma, del Codice penale («non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»), pacificamente applicabile alla responsabilità civile extracontrattuale in presenza di fatti ingiusti antropogenici⁵: si sa di (concorrere a) cagionare un danno antropogenico,

¹ Cfr. A. OLHOFF (Chief Editor), *Emissions Gap Report 2025: Off Target. Continued collective inaction puts global temperature goal at risk*, Nairobi, UNEP, 2025, e UNEP, *Global Methane Status Report 2025*, Paris, 2025.

² Il «*Global Stocktake*» serve a valutare periodicamente i progressi collettivi verso gli obiettivi dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi. Il primo, adottato nel corso della COP28, ha certificato l'insufficienza di questi progressi al 2023.

³ L'attuale traiettoria delle politiche climatiche globali porta verso un aumento medio della temperatura terrestre di circa +2,8°C; un livello definito dalla comunità scientifica «catastrofico» per la stabilità del sistema climatico. L'AR6 dell'IPCC, per spiegare tale prospettiva negativa, utilizza i termini «*high risk*», «*very high risk*» e «*severe and irreversible impacts*».

⁴ Lo si desume anche dal *Synthesis Report* dell'AR6 *Climate Change 2023* dell'IPCC, a p. V.

⁵ Infatti, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza (cfr., per esempio, Corte cass. Sez. Lav. n. 5539/2003), in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 Cod. pen., qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali, che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile all'azione umana, siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione od omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente

disattendendo fonti giuridiche mirate a impedirlo, ma ... si fa poco o nulla di risolutivo per evitarlo.

Questa constatazione di dismissione di responsabilità viene descritta, nella letteratura scientifica, con il termine di “scollamento”/“disimpegno” (*disengagement*) o “disallineamento” (*misalignment*), ed è riferita non solo agli Stati ma anche alle imprese⁶, soprattutto se di estrazione, produzione o utilizzo dell’energia fossile⁷.

Il presente lavoro prova a interrogarsi su quali siano le implicazioni di natura giuridico-costituzionale di siffatta situazione nel contesto italiano, alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e nella cornice delle numerose ed eclatanti novità giurisprudenziali, emerse a livello internazionale, europeo e nazionale in questi ultimi due anni.

Il primo passaggio è dedicato a sintetizzare i contenuti della famosa decisione della Corte europea dei diritti umani nel caso “*Verein KlimaSeniorinnen*” del 9 aprile 2024, evidentemente applicabile all’Italia con riferimento tanto all’identificazione degli elementi sintomatici di “scollamento” delle azioni nazionali di mitigazione climatica quanto all’inutilizzabilità del c.d. “*Drop in the Ocean Argument*”, costantemente evocato da Stati e imprese nei contenziosi climatici, per ridimensionare o negare proprie responsabilità nel fallimento dell’Accordo di Parigi.

dotato in concreto di efficienza causale. Qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità. In tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile.

⁶ Fra i tanti riferimenti, si v. D. GENG, J. SARKIS, Q. ZHU, *Corporate sustainable operations management for carbon emissions reduction. An evolutionary perspective*, in «Fundamental Research», 5, 2025, pp. 1750 ss.; C. WRIGHT, D. NYBERG, *Corporations and climate change. An overview*, in «WIREs Climate Change», 15, 2024, e919; S. CENCI, M. BURATO, M. REI *et al.*, *The alignment of companies’ sustainability behavior and emissions with global climate targets*, in «Nature Communication», 14, 2023, p. 7831; S. REKKER, M.C. IVES, B. WADE *et al.*, *Measuring corporate Paris Compliance using a strict science-based approach*, in «Nature Communication», 13, 2022, p. 4441.

⁷ Cfr. P. NEWELL, F. DALEY, *Supply-side climate policy. A new frontier in climate governance*, in «WIREs Climate Change», 15, 2024, e909; A. JANZWOOD, K. HARRISON, *The political economy of fossil fuel production in the Post-Paris Era. Critically evaluating Nationally Determined Contributions*, in «Energy Research & Social Science», 102, 2023, p. 103095.

Il secondo si concentra sulle novità del riformato art. 41 Cost., in merito anche alla qualificazione della “utilità sociale” delle imprese nel riscontrato scenario di “scollamento”.

Il terzo riassume gli impatti della giurisprudenza internazionale in tema di responsabilità di Stati e imprese nella lotta al cambiamento climatico, in funzione anche dell'evoluzione incessante della c.d. “*attribution science*”, accettata ora in Italia dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 20381/2025 per la delimitazione concreta della responsabilità extracontrattuale.

Il quarto richiama gli strumenti giuridici europei finalizzati ad allineare le attività d'impresa agli obiettivi e fini dell'Accordo di Parigi, in funzione anti-“scollamento”.

Il quinto è dedicato agli arresti della giurisprudenza costituzionale italiana sulla tutela del danneggiato, confermati e rafforzati dalla riforma degli artt. 9 e 41.

L'ultimo è rivolto all'ipotesi dell'applicabilità dell'art. 2055 Cod. civ. (sulla responsabilità solidale extracontrattuale), di fronte al rilevabile concorso di omissioni statali e d'impresa nell'esistente “scollamento” dall'Accordo di Parigi.

La rassegna consentirà di prendere atto che lo “scollamento” prelude a uno scenario giuridico inedito per le imprese italiane (e non solo per lo Stato), carico di incognite e implicazioni problematiche, difficilmente sottovalutabili anche in Italia, in ragione della riformata Costituzione e della sua applicazione giurisprudenziale.

2. La fine del «Drop in the Ocean Argument»

Per lungo tempo si è sostenuto che il fallimento di un accordo internazionale fosse la conseguenza di un'imputazione plurima di responsabilità, non distinguibile e differenziabile fra gli Stati, soprattutto in presenza di singole azioni produttive di effetti materiali essi stessi globalmente indistinti, come le emissioni di gas serra in atmosfera.

Questo approccio logico è stato sintetizzato dal c.d. “*Drop in the Ocean Argument*” riferito proprio all'Accordo di Parigi. Con tale formula, infatti, si è voluto sostenere che la contribuzione (o mancata contribuzione) di un singolo Stato all'attuazione dell'art. 2 di quell'Accordo rileverebbe troppo poco nel quadro globale delle interferenze

antropogeniche sul sistema climatico (come una goccia nell'oceano), sicché essa non potrebbe mai costituire base d'imputazione individuale di responsabilità o di nesso causale diretto fra effetti dannosi del cambiamento climatico e condotta singola statale⁸. Lo stratagemma è riemerso anche di recente, a seguito della presa di posizione degli Stati Uniti della Presidenza Trump, ostentatamente negazionista. Se gli USA escono dall'Accordo di Parigi, ci si è chiesti, come si fa a pretendere, da parte degli altri Stati, la realizzazione degli obiettivi e delle finalità, in quell'Accordo concordati?⁹

Per i paesi del Consiglio d'Europa, e quindi anche per l'Italia, la risposta al quesito è arrivata prima ancora degli enigmi provocati dalla Presidenza Trump, ed è foriera di implicazioni costituzionali relevantissime per tutti i soggetti dell'ordinamento italiano, imprese incluse.

Ci si riferisce all'ormai famosa sentenza della Corte europea dei diritti umani sul caso “*Verein KlimaSeniorinnen*” del 9 aprile 2024 (ricorso n. 53600/20). Il paragrafo 444 di questa decisione è specificamente dedicato al “*Drop in the Ocean Argument*”. In merito, così si esprime il giudice CEDU:

«va osservato che, nel contesto degli obblighi positivi di uno Stato ai sensi della Convenzione, la Corte ha costantemente affermato che non è necessario determinare con certezza se gli esiti sarebbero stati diversi, ove le autorità avessero agito altrimenti. Il criterio pertinente non richiede di dimostrare che, “in assenza” del mancato adempimento o dell'omissione delle autorità, il danno non si sarebbe verificato. Quello che rileva, ed è sufficiente per far valere la responsabilità dello Stato, è che misure possibili e ragionevoli, dalle autorità interne non adottate, avrebbero potuto garantire concreta prospettiva di mitigare il danno [...]. Nel contesto dei cambiamenti climatici, tale principio deve essere interpretato anche alla luce dell'art. 3 n. 3 dell'UNFCCC,

⁸ Cfr., per una rassegna sull'impiego del suddetto argomento, si v. C. MARTIN, *Drops in the Ocean. The Hidden Power of Rights-Based Climate Change Litigation*, in «Case Western Reserve Journal of International Law», 56, 2024, p. 151.

⁹ Su questo interrogativo, si v. S. BIGERNA, S. MICHELI, *Global costs of US withdrawal: Quantifying the impact on Paris Agreement cooperation*, in «Journal of Environmental Management», 392, 2025, p. 126733.

secondo cui gli Stati devono adottare misure volte ad anticipare, prevenire o ridurre le cause del cambiamento climatico e a mitigare i suoi effetti negativi» (trad. nostra).

Gli Stati, per non essere corresponsabili dello “scollamento” dall’Accordo di Parigi, devono adottare le misure necessarie e ragionevoli a mitigare il danno, ai sensi dell’art. 3 n. 3 dell’UNFCCC. Se non lo fanno, essi versano in una condizione di “lacuna critica”, ancor più grave se le inadeguatezze delle misure già adottate permangono e sono note (così nel paragrafo 573); ovvero se lo “scollamento” già esiste.

Si deve allora convenire che, nella lotta al cambiamento climatico, non c’è spazio per “esimenti”, a maggior ragione in presenza di inadeguatezze oltremodo accertate in capo a chi vorrebbe defilarsi.

Per l’Italia, purtroppo le inadeguatezze persistono e sono documentate¹⁰. Dunque, le misure coerenti con l’art. 3 n. 3 dell’UNFCCC non possono essere eluse. Quali esse siano, per qualsiasi Stato membro del Consiglio d’Europa, è elencato dal paragrafo 550 della decisione del 9 aprile della Corte. Si tratta di cinque “requisiti necessari”, la cui adozione, spiega sempre la Corte (ai paragrafi 441 e 444), deve essere realizzata nella considerazione della “quota di responsabilità storica” emissiva di ciascun singolo Stato. La *ratio* e la finalità di questa combinazione sono, da un lato, quella di garantire che la mitigazione climatica statale operi nei limiti del margine di apprezzamento di ciascuno Stato, dunque secondo buona fede e dovuta diligenza rispetto agli obiettivi dell’art. 2 dell’Accordo di Parigi (contribuire lealmente a contenere l’aumento della temperatura media globale dentro le soglie stabilite di +1,5°C/+2°C), dall’altro, quella di far sì che la mitigazione climatica del singolo Stato risulti non dannosa nel senso di concorrere a «evitare o ridurre al minimo» le perdite e danni, di cui all’art. 8, primo comma, dell’Accordo di Parigi, perdite e danni già imputabili *pro quota* a quello Stato per il passato e non più imputabili al futuro, una volta data applicazione, per l’appunto, all’art. 3 n. 3 dell’UNFCCC e ai citati cinque “requisiti necessari”.

¹⁰ Cfr. di L. CARDELLI: *Le conseguenze dell’Overshoot climatico del 2024 nel quadro dei riformati artt. 9 e 41 della Costituzione*, in «Osservatorio del Costituzionalismo Ambientale», 9.05.2025; e *La doppia inadeguatezza della mitigazione climatica italiana nei dati ISPRA e i suoi effetti di costo e di danno*, in «giustiziainsieme.it», 29.05.2025.

Come si vede, la sentenza CEDU è stata la prima, a livello internazionale, a definire un metodo di non “scollamento” coerente con gli impegni internazionali degli Stati, a partire dall’art. 3 n. 3 dell’UNFCCC, utile a sottrarli a responsabilità senza artifici retorici.

Per uno Stato come l’Italia, che in quella condizione di “scollamento”, come accennato, versa, si tratta di un esito rilevante anche dal punto di vista costituzionale, perché serve a dare concretezza ai contenuti dei riformati artt. 9 e 41 Cost., rendendo evidente, da una parte, a quali condizioni (quelle dei “requisiti necessari” CEDU) l’azione statale operi effettivamente a tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nell’interesse anche delle generazioni future (art. 9 Cost.), e, dall’altra parte, se la libera iniziativa economica privata possa verosimilmente agire senza “recare danno” all’ambiente e alla salute (art. 41 Cost.), rispetto allo “scollamento” di responsabilità dello Stato. Infatti, l’interrogativo rilevante, che la decisione “*Verein KlimaSeniorinnen*” sollecita, diventa il seguente: se lo Stato risulta “scollato” dall’Accordo di Parigi, versando nella “lacuna critica” sui “requisiti necessari” di cui al paragrafo 550 della decisione CEDU, com’è possibile che non lo siano anche le imprese operanti all’interno di quello Stato? Com’è possibile predicare il loro “non recare” danno ad ambiente e salute, se lo Stato non agisce per «evitare e ridurre al minimo perdite e danni»?

Evidentemente la risposta a questa domanda richiede una rapida valutazione dell’effettiva portata del riformato art. 41 Cost.

3. *Dall’utilità sociale all’utilità ambientale d’impresa nella riforma dell’art. 41 Cost.* Invero, la riforma dell’art. 41 della Costituzione italiana inaugura, per le imprese italiane, inedite implicazioni non ancora pienamente scandagliate dalla dottrina¹¹, ancorché già intraviste dalla giurisprudenza.

¹¹ Fatte salve importanti eccezioni di acuta lettura delle disposizioni riformate, tra cui, in particolare, quella di M. BENVENUTI, *La revisione dell’articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in «Rivista AIC», 2, 2023, pp. 69 ss. In generale, per il quadro complessivo del dibattito italiano sulla riforma dell’art. 41 Cost., si v. A. GUSMAI, *Il «governo del territorio»*, Bari, Cacucci, 2024, pp. 325 ss., G. MARCHETTI, *Il “principio fondamentale ambientalista” nella prospettiva multilivello e il suo impatto sull’assetto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2024, O.M. PALLOTTA, *L’ambiente come limite alla libertà di iniziativa economica*, Milano, Giuffrè, 2024.

In giurisprudenza, quell'articolo ha già dato luogo ad alcuni non trascurabili esiti ermeneutici, imperniati su due assunti.

Per un verso, si tende a riconoscere nelle riformate disposizioni costituzionali (tanto l'art. 9 quanto l'art. 41 Cost.) nuovi parametri di un'interpretazione “ambientalmente orientata”¹², che superi il bilanciamento indeterminato del passato, ridondantemente ispirato alla famosa decisione della Corte costituzionale n. 85/2013 sulla vicenda “*ex Ilva*” di Taranto, condizionandolo, adesso, non solo a più rigorosi limiti temporali nel *favor* verso le esigenze di continuità produttiva dell'impresa rispetto alla tutela di salute e ambiente¹³, ma soprattutto all'inclusione dell'interesse delle generazioni future «nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano»¹⁴, in linea, tra l'altro, proprio con gli esiti della citata giurisprudenza CEDU in tema di lotta al cambiamento climatico¹⁵.

Per l'altro verso, si sta procedendo, sulla scia di quanto già anticipato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 126/2016¹⁶, alla puntualizzazione del concetto di “danno alla salute e all'ambiente”, introdotto nel nuovo testo dell'art. 41, attraverso la chiarificazione che le due categorie di danno non si pongono fra loro in antinomia reale, dato che il danno “ambientale”, disciplinato dal Codice dell'ambiente, non esaurisce il

¹² Cfr. M. MILANESI, *Il nuovo art. 9, co. 3 Cost. nell'interpretazione conforme del Consiglio di Stato*, in «Forum di Amministrazione in cammino», 8.04.2024.

¹³ Lo si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 105/2024, in particolare nel seguente passaggio (n. 5.4.1 del *Considerato in diritto*): «Resta fermo tuttavia che il nuovo testo dell'art. 41, secondo comma, Cost. vieta che l'iniziativa economica privata si svolga “in modo da recare danno” alla salute o all'ambiente: e nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un'azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività in contrasto con tale divieto». In dottrina, cfr. soprattutto G. VIVOLI, *L'eterna provvisorietà di misure straordinarie è (ed era) incostituzionale: la doppia chiave di lettura della sentenza n. 105/2024 sul c.d. “decreto Priolo” alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in «AmbienteDiritto», 4, 2024.

¹⁴ Lo si cita sempre dalla sentenza costituzionale n. 105/2024, al n. 5.1.2 del *Considerato in diritto*.

¹⁵ Dato che la decisione sul caso “*Verein KlimaSeniorinnen*” del 9 aprile 2024 si proietta sulla necessità di garantire anche gli interessi delle generazioni future. Su tali intrecci, si v. ora ampiamente M. PENNASILICO, *Lo “sviluppo sostenibile” alla prova del contenzioso climatico*, in «AmbienteDiritto», 4, 2025.

¹⁶ Già in quella decisione, infatti, la Consulta ebbe a precisare che fra disciplina “speciale” del danno ambientale e disciplina comune del *neminem laedere* non sussiste alcuna “antinomia reale”, sicché ambiente e salute umana non costituiscono mai beni a separata copertura normativa e altrettanto separata tutela anche giurisdizionale.

campo di applicazione del principio del *neminem laedere*, lasciando così aperta la strada alla tutela della persona umana contro qualsiasi forma di minaccia o lesione proveniente dalle attività d'impresa, incluse quelle inquinanti¹⁷ e climalteranti¹⁸, pure in questo caso in linea con la giurisprudenza CEDU¹⁹.

In sostanza, le applicazioni giurisprudenziali dei riformati artt. 9 e 41 Cost. operano in sintonia con il quadro offerto dalla Corte CEDU.

Sembra, allora, corretto concludere che lo “scollamento” dello Stato non può non riverberarsi sulle imprese del suo territorio, non potendo essere neutralizzato né da bilanciamenti, appiattiti sulla sola esigenza della continuità produttiva di queste ultime, né da qualificazioni del danno, che sottraggano la responsabilità d'impresa al generale principio del *neminem laedere*, applicabile anche (come ammesso dalla cit. ordinanza delle SS.UU. n. 20381/2025) alle questioni climatiche.

Del resto, se lo Stato “scollato” viola l'art. 8 CEDU, è impossibile escludere *a priori* che la medesima imputazione non sia ascrivibile anche all'impresa, operante dentro quel territorio “scollato”.

Con questa cornice, lo stesso lemma della “utilità sociale”, rimasto intaccato dalla riforma costituzionale, sembra destinato ad arricchirsi di contorni più incisivi. Da mero enunciato di una libertà di “ispirazione liberista”, come pur affermato dalla Corte

¹⁷ Ci si riferisce all'ordinanza n. 5668 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 23 febbraio 2023, su cui cfr. V. VAIRA, *Il danno alla salute da inquinamento atmosferico e l'omessa adozione di provvedimenti da parte della p.a. per la tutela dell'ambiente: le Sezioni Unite civili devolvono la causa al giudice ordinario*, in «Corti Supreme e Salute», 3, 2023, pp. 2 ss.

¹⁸ È quanto si deduce dall'ordinanza n. 20381 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione civile, depositata il 21 luglio 2025, con cui è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice civile per il contenzioso climatico nei confronti delle imprese, per l'appunto grazie alla distinzione fra danno “ambientale” e danno da lesione del *neminem laedere*, al cui interno rubricare gli effetti negativi del riscaldamento globale imputabile alle emissioni industriali. In merito, si v., con richiami a ulteriori commenti, A.S. BRUNO, *Contenzioso climatico italiano e sistema delle fonti*, in «giustiziainsieme.it», 26.09.2025; S. VALAGUZZA, *Attività di impresa e contenzioso climatico. Dal diritto al clima al diritto alla salute passando per gli artt. 9 e 41 della Costituzione*, in «giustiziainsieme.it», 26.11.2025; M. CARDUCCI, *La Cassazione disegna la cornice del contenzioso climatico italiano: non c'è più margine per tutele “a metà”*, in «Diritto e Clima», 3, 2025.

¹⁹ Sempre nel citato caso “Verein KlimaSeniorinnen”, dove si chiariscono nitidamente le differenze contenutistiche ed eziologiche tra danno “ambientale” e danno da lesione del *neminem laedere*, nello specifico della qualità della vita *ex art. 8 CEDU*, prodotta dal cambiamento climatico antropogenico.

costituzionale nella sentenza n. 113/ 2022²⁰, esso si riverbera con forza in quegli ulteriori requisiti, dalla stessa giurisprudenza costituzionale²¹ indicati come costitutivi del suo significato²² e che vanno dalla “legalità” dei limiti a tale libertà, da rintracciare ora tanto in Costituzione quanto nelle fonti del diritto europeo e internazionale²³, alla funzionalizzazione “ambientale” del suo contenuto “sociale”, in coerenza col riformulato ultimo comma dell’art. 41 Cost.²⁴.

Per le imprese, il descritto intreccio attiva una ricaduta importante: conduce a una responsabilizzazione ancora più marcata in termini di prevenzione del danno, prima ancora che di precauzione, nella gestione imprenditoriale del rischio, per far sì che le proprie condotte, in un contesto nazionale “scollato” dall’Accordo di Parigi, a quello stesso “scollamento” non partecipino²⁵.

Come farlo, è tutto da imbastire nelle strategie di *business* delle singole realtà aziendali. Ma che sia da fare, non sembra più contestabile, se non ridondando in retoriche analoghe al dismesso “*Drop in the Ocean Argument*”²⁶.

4. *La centralità della prevenzione dal rischio di “scollamento”*

D’altra parte, che la prevenzione, e non solo la precauzione, rientri sicuramente tra gli obblighi indefettibili della condotta d’impresa in un contesto di “scollamento”

²⁰ Su cui, si v. M. BENVENUTI, *La Corte enuncia il “principio generale di ispirazione liberista” e la Costituzione si ferma ai cancelli delle cliniche private*, in «Giurisprudenza costituzionale», 3, 2022, pp. 1279 ss.

²¹ Si pensi alle decisioni nn. 105/2024, 85/ 2020, 151 e 47/ 2018, 16/2017, 203/2016, 56/2015, 247 e 152/ 2010 e 167/2009.

²² Cfr. A. VACCARI, *Utilità sociale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, VIII aggiornamento, Milano, Utet giuridica, 2021, pp. 475 ss.

²³ In tal senso, sempre Corte cost. n. 105/2024, n. 5.1.2 del *Considerato in diritto*.

²⁴ In senso opposto, ma con argomenti che escludono il quadro delle novità europee e internazionali di cui si dirà a breve, E. JONA, *La libertà di iniziativa economica e la protezione dell’ambiente e della salute*, in «federalismi.it», 2, 2023, pp. 104 ss.

²⁵ La conclusione sembra confermata dai dibattiti parlamentari sulla riforma degli artt. 9 e 41 Cost. (cfr. *Dossier Camera dei deputati-Senato della Repubblica* del 7 febbraio 2022), da cui emerge il convinto abbandono della costituzionalizzazione del principio dello sviluppo sostenibile, in nome per l’appunto di una responsabilizzazione diretta, a livello costituzionale, dei poteri pubblici e privati nella tutela dell’ambiente, come poi correttamente asserito dalla Corte costituzionale con la cit. sentenza n. 105/2024.

²⁶ Sulla persistenza delle retoriche argomentative fallaci nell’attuale condizione di già accertato “scollamento”, cfr. B.K. HASSANI, Y. BAHINI, R. MUSHTAQ, *Discourse vs emissions. Analysis of corporate narratives, symbolic practices, and mimicry through LLMs*, in «arXiv», 22.09.2025.

dall'Accordo di Parigi, risulta confermato dalla recentissima giurisprudenza internazionale, che si è occupata della qualificazione della responsabilità giuridica nella lotta al cambiamento climatico.

Com'è noto, la prevenzione affronta un rischio certo per evitarlo, lì dove la precauzione, invece, opera quando non c'è certezza del rischio. Tra prevenzione e precauzione, poi, corre una linea di confine, rappresentata da quelle insorgenze di danno, verificatesi nonostante l'osservanza delle prescrizioni normative, ma, alla prova dei fatti, inefficaci nella tutela effettiva di ambiente e salute²⁷.

Ora, che lo "scollamento" dall'Accordo di Parigi sussista, nonostante il rispetto formale della legalità interna dei singoli Stati, è stato certificato dal citato «*Global Stocktake*» del 2023: la legalità climatica dei singoli Stati non si è tradotta in conformità delle loro azioni con gli artt. 2 e 8, primo comma, dell'Accordo di Parigi; l'insorgenza di danno è avvenuta e avviene malgrado l'ossequio di leggi, politiche e strategie interne agli Stati. Di riflesso, quella legalità "scollata" non garantisce più nulla neppure per le imprese, che da essa attingono per agire dentro lo Stato, né il "*Drop in the Ocean Argument*", quanto meno per i paesi membri del Consiglio d'Europa, è più evocabile per sottrarsi all'inesorabile conclusione. In uno scenario di "scollamento", le coperture legali nazionali dell'iniziativa economica non contano nulla; anzi, esse possono tradursi in ostacoli, non in meriti, per la sua utilità²⁸.

Proprio per tale ragione, la COP28, per la prima volta nella storia del diritto climatico internazionale, ha fissato l'impegno degli Stati al progressivo abbandono dei combustibili fossili («*transition away from fossil fuel*») nei settori economici dei corrispondenti territori. Lo scopo è per l'appunto quello di far sì che economia (a base energetica fossile) e Stato concorrano a prevenire il rischio di totale fallimento dell'Accordo di Parigi²⁹.

²⁷ Su queste problematiche, cfr. R. MONTINARO, *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2012.

²⁸ Cfr. D. KOULOUKOU, N. DEMARCELLIS-WARIN, T. WARIN, *Barriers, Opportunities, and Best Practices for Corporate Climate Transition Plans: A Literature Review*, in «Climate», 13, 2025, pp. 1 ss.

²⁹ Sulla portata innovativa della COP28, si rinvia a M. CARDUCCI, *La buona fede "climatica" dopo la COP28*, in «Eunomia», 2, 2023, pp. 127 ss.

Ecco allora che la prevenzione assurge a *trait d'union* di Stati e imprese nella lotta al cambiamento climatico.

Se il citato paragrafo 550 di “*Verein KlimaSeniorinnen*” ha scandito i “requisiti necessari” di prevenzione per ciascuno Stato, sono state due decisioni di Corti internazionali a gettare definitivamente luce sulla declinazione della prevenzione per le imprese in contesti di “scollamento”: ci si riferisce all’Opinione consultiva della Corte Internazionale di Giustizia, nel caso n. 187/2025, e a quella della Corte Interamericana dei Diritti Umani, denominata OC 32/25. In entrambe, il ruolo delle imprese e, nello specifico, la loro funzione di utilizzo dell’energia fossile sono evocati per sollecitarne la responsabilizzazione esattamente sul fronte della prevenzione.

La Corte Internazionale di Giustizia ha puntualizzato che «gli obblighi relativi alla protezione del sistema climatico ... includono anche attività come la produzione in corso, la concessione di licenze e il sovvenzionamento dei combustibili fossili» (paragrafo 94). Di conseguenza, la continuità di queste iniziative economiche dev’essere costantemente valutata nella sua potenziale conflittualità con gli obiettivi di mitigazione climatica, sia per «evitare o ridurre al minimo» le perdite e i danni, specificamente indicati dall’art. 8 dell’Accordo di Parigi nella lotta contro il cambiamento climatico (paragrafi 254, 296, 298, 415, 427), sia per rispettare l’obbligo generale di non recare danni significativi, presenti, futuri o reiterati, all’ambiente (paragrafo 274). Ne deriva che persino la valutazione di legalità domestica dell’attività d’impresa deve raccordarsi tanto col diritto climatico internazionale convenzionale, e *in primis* con l’Accordo di Parigi, quanto con il diritto internazionale consuetudinario del “*no Harm*”, e questo non perché il diritto internazionale vincoli direttamente il soggetto imprenditoriale, bensì per il fine perseguito da quelle fonti: il non recare danno attraverso le emissioni climalteranti di combustione fossile³⁰.

Analogamente la Corte Interamericana ha coniugato la lotta al cambiamento climatico con l’obbligo di adottare «misure per prevenire le violazioni dei diritti umani da parte di

³⁰ Cfr. H. VAN ASSELT, *The Private Life of the ICJ Advisory Opinion on Climate Change*, in «Völkerrechtsblog», 15.08.2025.

imprese pubbliche e private» (paragrafi 49-51), considerando la «responsabilità differenziata di alcune aziende in base alle loro emissioni attuali e accumulate di gas serra» (paragrafo 353)³¹.

Insomma, la legalità dell'impresa ingloba le fonti esterne al proprio ordinamento statale di riferimento.

Per un assetto ordinamentale come quello italiano, aperto al diritto internazionale pattizio e generale in forza degli artt. 10, primo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, si tratta di una conclusione importante, per di più difficilmente confutabile dopo la richiamata pronuncia della Corte costituzionale sulla riforma del 2022 (la n. 105/2024), la quale nella cornice del diritto internazionale, e non solo europeo, colloca la lettura dei riformulati artt. 9 e 41 Cost., e i chiarimenti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 20381/2025), le quali sulla certezza della matrice antropogenica del cambiamento climatico fondano l'applicazione del *neminem laedere* per la responsabilità climatica d'impresa³².

Insomma, piaccia o meno, la valutazione della condotta economica non dannosa supera i confini del solo diritto domestico³³. La legalità nazionale non è più sufficiente a conferire legittimità alla libertà d'impresa: se già essa era insufficiente nel passato, consentendo chiamate di responsabilità per danni anche in presenza di attività lecite (come dimostra l'evoluzione di tutta la giurisprudenza sull'art. 844 Cod. civ.³⁴ sulla scia della storica sentenza della Corte costituzionale n. 127/1990³⁵), nel presente del

³¹ Cfr. E. JACKSON, *Advancing Corporate Climate Accountability Post the Inter-American Court Advisory Opinion on Human Rights and the Climate Emergency*, in «Blog of the European Journal of International Law», 21.07.2025.

³² Cfr. A.S. BRUNO, *Contenzioso climatico italiano e sistema delle fonti*, cit., con riguardo specifico all'incidenza della richiamata giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto italiano.

³³ P. GAILHOFFER, D. KREBS, A. PROELSS, K. SCHMALENBACH, R. VERHEYEN (eds.), *Corporate Liability for Transboundary Environmental Harm*, Cham, Springer, 2023.

³⁴ Cfr. C. LAZZARO, *Le immissioni nelle rinnovate logiche della responsabilità civile*, Torino, Giappichelli, 2021.

³⁵ In quella sentenza, infatti, la Corte costituzionale, sul presupposto che «nessuna norma ordinaria ... può sottrarsi all'ossequio della legge fondamentale» (ovvero della Costituzione), ebbe a concludere che la presunzione di corrispondenza fra limiti «massimi» di emissioni e loro «tollerabilità per la salute dell'uomo e per l'ambiente» ben possa essere superata dal giudice, «particolarmente in relazione al verificarsi nella zona di manifestazioni morbose attribuibili all'inquinamento atmosferico», attraverso «indagini scientifiche atte a stabilire la compatibilità del limite massimo delle emissioni con la loro tollerabilità».

cambiamento climatico antropogenico essa non può più ergersi a controlimite del necessario abbandono della combustione fossile (come attesta il noto caso dell'agricoltore peruviano, Saúl Lliyuya, che ha intentato un'azione civile contro la società energetica tedesca RWE A.G. per danni da cambiamento climatico³⁶).

Del resto, siffatta virata verso la valutazione “qualitativa”, e non solo formale, dei processi produttivi³⁷ sembra ricevere ulteriore sponda dalla citata ordinanza n. 20381 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione civile del 2025, lì dove si ammette che l'azione risarcitoria climatica verso le imprese possa essere fondata sull'allegazione di un danno, presente o futuro, da lesione di un diritto fondamentale (inclusi quelli alla vita o al rispetto della vita privata, desumibili dagli artt. 2 e 8 CEDU), riconducibile alla condotta emissiva nei termini degli artt. 2043, 2050 o 2051 Cod. civ., grazie al ricorso alla scienza di attribuzione (c.d. “*attribution science*”). Con questo ordito, nulla impedirebbe di imputare alle imprese lo stesso “scollamento” nazionale dall'Accordo di Parigi³⁸, anche perché proprio le crescenti acquisizioni scientifiche in tema di “*attribution science*” suffragano il legame³⁹. Si pensi agli studi capaci di connettere, in base al criterio causale definito “*but for*” (“*ma se*”)⁴⁰, le pregresse attività delle singole aziende fossili con le pregresse ondate di calore oppure con i pregressi danni economici conseguenti a eventi climatici estremi, rubricabili nelle categorie elencate dall'art. 8, primo comma,

Sull'attualità di tale decisione, si v. A. MORRONE, *La Corte costituzionale come giudice dell'esperienza giuridica*, in «Quaderni Costituzionali», 1, 2021, p. 144.

³⁶ Cfr. Luciano Lliyuya v. RWE AG - *The Climate Litigation Database*. In tale contenzioso, il Tribunale tedesco ha collocato la responsabilità d'impresa non semplicemente nella sua conformità alla legalità domestica, bensì nella sua adeguatezza agli obiettivi internazionali di lotta al cambiamento climatico. Sulla vicenda, cfr. C. BENINI, *Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. global carbon majors: riflessioni internazionalprivatistiche a margine della climate change litigation*, in «Jus-Online», 2, 2024, pp. 183 ss., e J. RODENHISER, *Saúl v. RWE: A Legal Milestone in the Fight for Climate Accountability*, in «just-acces.de», 2.06.2025.

³⁷ In tal senso, C. BUZZACCHI, *Attività economiche e ambiente nel prisma (o mantra?) della sostenibilità*, in «Rivista AIC», 4, 2023, p. 208.

³⁸ Cfr. A. HAILEMARIAM, K. IVANOVSKI, *Greener horizons: Economic freedom as a catalyst for the global energy transition*, in «Energy Research & Social Science», 124, 2025, p. 104058.

³⁹ Si v., per tutti, il sito del Sabin Center della Columbia University climateattribution.org, nonché R.F. STUART-SMITH *et al.*, *Attribution science and litigation: facilitating effective legal arguments and strategies to manage climate change damages*, Summary report for FILE Foundation, 2021.

⁴⁰ Il criterio “*but for*” statuisce che un evento climatico estremo non si sarebbe verificato “*se non fosse stato per*” le emissioni di una determinata azienda. Cfr. L. BUTTI, *Attribution science*, in «RGA online», 1.06.2022.

dell'Accordo di Parigi⁴¹. Oppure si considerino le prognosi scientifiche sulle c.d. “*Carbon Bombs*” (“*bombe climatiche*”)⁴², ossia sulle produzioni aziendali future a base energetica fossile, incompatibili con gli obiettivi dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi e, dunque, sicuramente foriere di uno “scollamento” causativo di perdite e danni, nei termini sempre dell'art. 8 del medesimo Accordo⁴³, a partire dalle c.d. “morti premature da carbonio”⁴⁴.

Sembra, in conclusione, inevitabile poter dedurre che, nel sistema costituzionale italiano, incomba pure sull'iniziativa economica l'obbligo, alla luce dell'art. 8, primo comma, dell'Accordo di Parigi quale fonte combinabile con l'art. 41 Cost., allo scopo di scongiurare lo “scollamento” delle proprie emissioni rispetto agli obiettivi internazionali di lotta al cambiamento climatico.

5. *Lo «scollamento» nel diritto europeo e i Planetary Boundaries*

D'altronde, pure il diritto europeo del *Green Deal* milita per scongiurare siffatto “scollamento”. Anch'esso, in altre parole, contribuisce a integrare il contenuto del “non recare danno” ad ambiente e salute da parte nelle iniziative economiche⁴⁵.

Com'è noto, l'intero *Green Deal* opera quale esplicita attuazione dell'Accordo di Parigi. Tutti i Regolamenti che lo concretizzano evocano tanto gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura, di cui all'art. 2 dell'Accordo di Parigi,

⁴¹ Cfr. Y. QUILCAILLE, L. GUDMUNDSSON, D.L. SCHUMACHER *et al.*, *Systematic attribution of heatwaves to the emissions of carbon majors*, in «Nature», 645, 2025, pp. 392 ss.; W. CHRISTOPHER, J.S. MANKIN, *Carbon majors and the scientific case for climate liability*, in «Nature», 640, 2025, pp. 893 ss.

⁴² K. KÜHNE, N. BARTSCH, R. DRISKELL TATE, J. HIGSON, A. HABET, “*Carbon Bombs*”. *Mapping key fossil fuel projects*, in «Energy policy», 166, 2022, p. 112950, nonché www.carbonbombs.org e www.carbonmajors.org.

⁴³ D. WELSBY, J. PRICE, S. PYE, P. EKINS, *Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world*, in «Nature», 597, 2021, pp. 230 ss., nonché CARBON TRACKER INITIATIVE, *Paris Maligned III*, 2025.

⁴⁴ Le “morti premature da carbonio” indicano il numero di morti imputabili a una determinata fonte di emissioni di gas serra. Esse sono calcolate attraverso la c.d. “regola delle 1000 tonnellate”, secondo cui 1000 tonnellate di carbonio bruciato causano un decesso prematuro all'interno dell'arco temporale scandito dagli obiettivi dell'Accordo di Parigi (ovvero entro la fine del 2100). Si tratta di una “regola” di imputazione a quantificazione del danno ampiamente sottostimato, dato che essa conteggia esclusivamente i decessi prematuri legati solo all'aumento della temperatura media globale, ignorando, di conseguenza, le specificità locali e gli altri tipi di perdite e danno, conseguenti pur sempre al cambiamento climatico antropogenico e riconosciuti dal cit. art. 8 dell'Accordo di Parigi. Cfr., in proposito, UNDRR, *COP29: World leaders must work to limit climate change fatalities*, in «PreventionWeb», 26.11.2024.

⁴⁵ Cfr. M. CARDUCCI, *La riforma costituzionale sull'ambiente e le sue ricadute epistemiche*, in M. CANCIO MELÍA, L. CORNACCHIA (a cura), *Ecomafie*, Milano, Franco Angeli, 2024, pp. 31 ss.

quanto il non nuocere al fine di «evitare o ridurre al minimo» le perdite e i danni, in sintonia con l'art. 8 del medesimo strumento internazionale.

Questo vale pure per il Regolamento UE n. 2020/852, relativo alla qualificazione dell'ecosostenibilità delle attività economiche e costitutivo del principio del “*Do No Significant Harm*” (*DNSH*) (non recare danno significativo). Esso, infatti, punta, come si legge nel *Considerando* n. 24, ad assicurare «coerenza» tra obiettivi d'impresa e obiettivi climatici di Parigi, imperniando il cardine di questa convergenza sugli artt. 3, 9, 17 e 18. L'art. 3 chiarisce che un'attività economica è “ecosostenibile”, nell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti, se soddisfa contestualmente tre modi di non recare danno alla salute e all'ambiente. Prima di tutto, essa deve contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei sei obiettivi ambientali previsti dall'art. 9: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. In secondo luogo, essa non deve comunque arrecare danno significativo (*DNSH*) ad alcuno degli altri obiettivi ambientali non direttamente perseguiti, in base all'art. 17 e ai criteri successivamente dettagliati dai Regolamenti delegati UE n. 2021/2139, n. 2021/2178, n. 2022/1214, n. 2023/2485, n. 2023/2486. Infine, essa deve soddisfare le c.d. “garanzie minime di salvaguardia” rappresentate, ai sensi dell'art. 18, dalle *Linee guida* OCSE destinate alle imprese multinazionali per la *Due Diligence* d'impresa, dai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle Otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo, che racchiude le Dichiarazioni e i Patti ONU sui diritti umani. Tra l'altro, tale ultima condizione, come specificato dalla successiva Comunicazione della Commissione europea del 16 giugno 2023 (2023/C 211/01), funziona da elemento aggiuntivo rispetto agli obiettivi ambientali elencati, proprio per far sì che tutela dell'ambiente e tutela dei diritti si corrispondano.

Com'è evidente, l'iniziativa economica del *Green Deal* non appare più incondizionatamente libera nei fini e nei modi, pur di perseguire qualsivoglia utilità sociale. Essa deve assicurare “coerenza” con obiettivi e fini dell'Accordo di Parigi. Per far questo e, quindi, per evitare «che le attività economiche danneggino l'ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale», come precisa il successivo n. 34 dei *Considerando* del Regolamento n. 852, l'imposizione di almeno uno dei sei obiettivi ambientali elencati, col contestuale rispetto del principio del *DNSH* per tutti gli altri, funge da limite esterno all'autonomia imprenditoriale⁴⁶.

L'ambiente, da oggetto o mero contesto dell'iniziativa economica, si erge a parametro di limite e valutazione qualitativa della stessa, ai fini della verifica dell'assenza o meno del danno significativo.

Si tratta di uno sbocco evolutivo importantissimo, che di fatto riflette il quadro di scoperta scientifica dell'ambiente come insieme di confini planetari (i c.d. *Planetary Boundaries*), da cui l'azione umana non può “scollarsi”. Non a caso, questa corrispondenza può essere facilmente riscontrata, riversando i sei obiettivi europei nei nove confini planetari, elaborati dalla conoscenza scientifica per qualificare la sostenibilità delle interferenze antropogeniche sul pianeta⁴⁷. E questo conferma che, se le attività economiche non si allineano agli obiettivi ambientali nella logica del *DNSH* del diritto europeo, esse diventeranno inesorabilmente “scollate” dall'Accordo di Parigi,

⁴⁶ Cfr. F. DE LEONARDIS, *La rivoluzione silenziosa del principio Do No Significant Harm (DNSH)*, in «Rivista Quadrimestrale di Diritto Ambientale», 2, 2024, pp. 104 ss.

⁴⁷ I confini planetari (*Planetary Boundaries*) identificano nove limiti biofisici, riconosciuti dalla comunità scientifica (a partire dallo Stockholm Resilience Centre) per tracciare lo spazio operativo sicuro delle azioni umane. Il loro superamento implica il rischio di cambiamenti irreversibili sulla stabilità dell'intero sistema terrestre. I nove confini sono i seguenti: cambiamento climatico; integrità della biosfera (biodiversità); cambiamenti nell'uso del suolo per deforestazione e conversione di ecosistemi naturali in aree agricole o urbane; ciclo dell'azoto alterato dall'uso di fertilizzanti e da attività industriali che immettono azoto reattivo nell'ambiente; ciclo del fosforo, per aumento nei suoli e nelle acque, responsabile di fenomeni come l'eutrofizzazione; uso delle risorse di acqua dolce di superficie e sotterranea; acidificazione degli oceani causata dall'assorbimento di CO₂ da parte degli oceani, che altera la chimica marina e danneggia gli organismi; assottigliamento dello strato di ozono stratosferico con connessa riduzione della protezione della Terra dalle radiazioni ultraviolette; introduzione di nuove entità inquinanti (sostanze chimiche sintetiche, plastica, pesticidi, metalli pesanti e altri contaminanti persistenti). Secondo gli aggiornamenti scientifici più recenti, diversi di questi confini risultano già superati: cfr. *Planetary Health Check 2025* (www.planetaryhealthcheck.org).

concorrendo allo sfioramento dei confini planetari e, di conseguenza, alle perdite e danni, indicati dall'art. 8 di quella fonte internazionale⁴⁸. La conclusione è così di seguito schematizzabile (il contorno rosso evidenzia i confini già superati).

| Obiettivi ambientali di eco-sostenibilità | Confini planetari di eco-sostenibilità | | |
|---|--|-------------------|------------------|
| Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici | Climate | | |
| Protezione e ripristino della biodiversità | Biosphere | Land use | |
| Prevenzione e riduzione dell'inquinamento | Aerosols | Ozone | Pollution |
| Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine | Ocean pH | Freshwater | |
| Transizione verso un'economia circolare | Pollution | Nutrients | |

6. Tutela del danneggiato e tempo futuro nella giurisprudenza costituzionale

Il “non recare” danno ad ambiente e salute è limite di prevenzione, non mero obiettivo di precauzione, dell'azione economica. E la sua *ratio* affonda nel primato della tutela del danneggiato, come già dedotto dalla citata decisione “*Verein KlimaSeniorinnen*”, dove politiche “scollate” dall'Accordo di Parigi sono state rubricate lesive, nel presente e nel futuro, della qualità della vita, garantita dall'art. 8 CEDU.

Per l'Italia, si tratta di un epilogo ampiamente anticipato da una lunga e costante giurisprudenza costituzionale precedente la riforma degli artt. 9 e 41 e quasi esclusivamente proiettata sulla lettura dell'art. 32 Cost. quale “*norma primaria*” di individuazione concreta della figura del danneggiato. Articolatasi nel corso di diversi decenni, essa si è consolidata in una serie di costrutti, che la stessa giurisprudenza

⁴⁸ B. CRONA, E. WASSÉNIUS, G. PARLATO, S. KASHYAP, *Doing Business Within Planetary Boundaries. Research brief*, Stockholm, Stockholm Resilience Centre, 2024.

successiva alla riforma del 2022, a partire dalla più volte citata sentenza n. 105/2024, non ha fatto altro che confermare, facendo sì che i nuovi enunciati, in particolare quelli del “non recare danno” ad ambiente e salute e dell’agire nell’ “interesse delle generazioni future”, ne rappresentino integrazioni rafforzative sul fronte sempre della limitazione del potere, pubblico e privato. I tratti fondamentali di questa evoluzione possono essere sintetizzati nei seguenti passaggi.

Il primo riguarda la definizione del diritto alla salute come indefettibile e inabrogabile oggetto di tutela contro i danni a salute e ambiente. Esso, ha spiegato la Corte costituzionale, non descrive semplicemente la “condizione” psico-fisica del singolo individuo, bensì la sua “interazione naturale” con l’ambiente, incidente sulla “qualità” dell’esistenza e, in quanto tale, oggetto di godimento e tutela non solo collettiva ma anche individuale, di cui qualsiasi soggetto, pubblico o privato, deve tener conto (Corte cost. nn. 247/1974, 88/1979, 184/1986, 557/1987, 641/1987, 202/1991, 356/1991, 107/2012).

Il secondo investe le modalità di tutela di questo diritto da parte del potere pubblico e privato. Esse sono in tutto sei e si manifestano in termini di: “*astensione*” da qualsiasi comportamento che possa “*ledere*” o “*mettere a rischio*” l’integrità “*di pari grado*” fisica, psichica e di benessere dell’individuo (Corte cost. nn. 455/1990, 167/1999); “*prevenzione*” da qualsiasi conseguenza dannosa (Corte cost. n. 641/1987); “*preservazione*” delle condizioni collettive di salute (Corte cost. nn. 199/2025 e 14/2023); “*eliminazione*” delle situazioni di sottoposizione passiva a un pericolo di danno (Corte cost. n. 59/2006); “*rimozione*” dei fattori di pericolo o rischi per la salute (Corte cost. nn. 202/1991, 418/1992, 218/1994, 127/1995, 399/1996, 361/2003, 59/2006, 58/2018); “*mantenimento*” nel tempo dell’integrità di tutti i patrimoni ambientali interagenti con la salute (Corte cost. nn. 210/1987, 641/1987, 126/ 2016, 105/2024). Infatti, ha sempre specificato la Corte, in un ordinamento come quello italiano, che funziona «quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita» (Corte cost. n. 223/1996) e su principi «attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona» (Corte cost. n. 58/2018), la logica di queste tutele non può che essere incrementale, per rendere effettiva la condizione di benessere della persona (Corte cost. nn. 561/1987, 63/1990,

35/1997, 41/2000, 45/2000, 50/2022, 135/2022, 19/2023, 115/2023) e non attivare nuovi rischi (Corte cost. n. 218/1994), fondandosi sullo stato delle conoscenze scientifiche, accessibili da istituzioni e organismi – di norma nazionali e internazionali – a ciò deputati (Corte cost. n. 127/1990, 185/1998, 121/1999, 282/2002, 383/2003, 151/2009), e su rilevazioni statistiche, in grado di prognosticare i contenuti di rischio o pericolo (Corte cost. n. 180/1994) e indurre ad agire secondo «dati certi» e «regole di sicura conoscibilità» (Corte Cost. n. 641/1987).

Di qui discendono gli elementi indefettibili della risarcibilità del danno alla salute.

Il danno alla salute è sempre ingiusto perché compromette «attività realizzatrici della persona umana» (Corte cost. nn. 356/1991, 485/1991); per cui esso è sempre risarcibile (Corte cost. n. 356/1991) e «non consente diversità di trattamento della condotta dell'amministrazione rispetto a quella del privato» (Corte cost. nn. 15/1973, 444/1988, 64/1992, 156/1999), abilitando sempre l'accesso al giudice (Corte cost. nn. 238/2014 e 26/1999).

La risarcibilità ha per oggetto la “perdita” subita dalla “persona offesa” (Corte cost. n. 372/1994), ma anche il «non porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui» (Corte cost. n. 218/1994), per cui, sia in caso di “perdite” che di “rischi di perdite”, la risarcibilità del diritto alla salute costituisce comunque un “*prius*” rispetto a eventuali ulteriori conseguenze del fatto illecito e altre esigenze.

Del resto, la Corte ha precisato, a partire dalla sentenza n. 184 del 1986, che la pretesa del risarcimento del diritto alla salute non trova fondamento nell'art. 2059 Cod. civ. né nell'art. 2043 Cod. civ. in sé, bensì direttamente in Costituzione ovvero nell'art. 32 Cost. Da questo dato consegue che l'ingiustizia dell'illecito è determinata dalla violazione stessa dell'art. 32 Cost., a prescindere dalle conseguenze che da essa potranno o meno derivare, le quali semplicemente si aggiungeranno come elementi ulteriori di lesione (Corte cost. nn. 247/1974, 184/1986, 641/1987). Di conseguenza, se l' “ingiustizia” del danno è previamente e costituzionalmente identificata ed è di per sé risarcibile, la gamma delle conseguenze dannose è aperta e non precostituita (Corte cost. n. 372/1994),

comportando altresì che la risarcibilità non sia sottoposta a riserva di legge, ai fini della sua attivazione.

La giurisprudenza della Corte costituzionale è infatti «fermissima nel ritenere che ogni menomazione della salute, definita espressamente come (contenuto di un) diritto fondamentale dell'uomo, implichi la tutela risarcitoria *ex* art. 2043 Cod. civ.», chiarendo come tale tutela prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale, dato che incide su un diritto fondamentale (Corte cost. nn. 88/1979, 184/1986, 307/1990, 118/1996, 399/1996). Non a caso, la riserva di legge interviene, nell'art. 32 Cost., solo in tema di trattamento sanitario obbligatorio nell'interesse della collettività, senza con ciò escludere la risarcibilità di eventuali lesioni alla salute, conseguenti a quel trattamento (Corte cost. nn. 14/2023, 118/2020, 5/2018, 268/2017, 118/1996, 258/1994, 455 e 307/1990, 1011/1988, 342/1985, 212 e 226/1983, 104, 142 e 175/1982, 112/1975, 81/1966). Qualsiasi altra legge, diversa da quella dell'imposizione del trattamento sanitario, è costituzionalmente legittima, solo se assume il compito di evitare o comunque ridurre qualsiasi forma di sottoposizione passiva al danno o al rischio di danno alla salute, non certo per escluderla (Corte cost. nn. 59/2006, 361/2003, 399/1996, 202/1991, 641/1987).

Dunque, il limite alla tutela risarcitoria non può in ogni caso riguardare il diritto alla salute (Corte cost. n. 561/1997). La stessa disciplina dell'obbligazione riparatoria esula dal campo della discrezionalità insindacabile del legislatore ed è “*inabrogabile*”, potendo, il legislatore, limitarsi a disciplinare le modalità della riparazione (dal risarcimento per equivalente al solo indennizzo), ma non a eliminarla.

In conclusione, non sono il Codice civile e la discrezionalità del legislatore a dettare che cosa sia riparabile o meno. È la Costituzione a imporre l'obbligo della riparazione, in virtù del suo art. 32. La salute assume il rango di norma “*primaria*” della riparazione del danno e su di essa si basa l'operatività dell'art. 2043 Cod. civ., non viceversa (Corte cost. nn. 87/1979; 88/1979; 184/1986; 14/2023). Più precisamente, per la Corte costituzionale, l'art. 2043 Cod. civ. è una sorta di “*norma in bianco*” in cui, mentre vi è espressamente e chiaramente indicata l'obbligazione risarcitoria, che consegue al fatto doloso o colposo, non sono individuati i beni giuridici la cui lesione è vietata, essendo l'illiceità oggettiva

del fatto, che condiziona il sorgere della detta obbligazione, indicata unicamente attraverso l' "ingiustizia" del danno prodotto dall'illecito. La disposizione codicistica, quindi, «contiene una norma giuridica secondaria», la cui applicazione «presuppone l'esistenza di una norma giuridica primaria», perché non fa che statuire le conseguenze dell'*iniuria* dell'atto *contra ius*, ossia, in altri termini, della violazione di una norma di diritto obiettivo, integrativa del precetto non espresso. Ecco allora che il riconoscimento del diritto alla salute, come fondamentale diritto alla persona umana, comporta «il riconoscimento che l'art. 32, primo comma, Cost. integri l'art. 2043 cit., completandone il precetto primario» (Corte cost. n. 184/1986); ed ecco anche che il *neminem laedere*, con la connessa "inabrogabilità" dell'obbligazione riparatoria, assurge a elemento costitutivo dello Stato di diritto italiano (Corte cost. nn. 184/1986, 641/1987, 307/1990, 202/1991, 16/1992, 71/1993, 561/1997, 156/1999).

Dal *neminem laedere* non sfugge nessuno, per vincolo costituzionale e non meramente codicistico; e non sfugge né in presenza di un danno già consumato né al cospetto di qualsiasi conseguenza dannosa a venire (Corte cost. n. 641/1987), incluse le omissioni produttive di successive "perdite" per la salute umana (Corte cost. nn. 184/1986, 307/1990, 202/1991).

Con questi antecedenti, la formula introdotta nel riformato art. 41 Cost., sul "non recare danno" alla salute e all'ambiente, risulta tutt'altro che "da definire". Essa ha già una storia; ed è una storia "inabrogabile".

Non a caso, come accennato, questo cammino della Corte ha trovato ora ulteriore conferma e rafforzamento con la già citata sentenza n. 105/2024, la prima organicamente dedicata alla riforma costituzionale del 2022. In questa decisione, il dovere costituzionale positivo del *facere* non dannoso, già cristallizzato dai precedenti arresti giurisprudenziali, non solo è integrato su tre nuovi fronti, riferiti all'ambiente come interazione con la salute umana (il "miglioramento" delle sue condizioni naturali, la sua "preservazione" nel tempo, la sua "difesa efficace" come "naturale connessione" fra ecosistemi, biodiversità e salute umana), ma è collocato in una prospettiva di tutela «che ... si estende anche ...

agli interessi delle future generazioni». L' "inabrogabile" risarcibilità della lesione del *neminem laedere* si staglia sul futuro.

A questo punto, poiché lo "scollamento" dall'Accordo di Parigi è un fatto lesivo del *neminem laedere* riferibile al futuro, investendo non solo gli obiettivi dell'art. 2 ma anche le finalità di «evitare e ridurre al minimo» perdite e danni, la sua accertata esistenza non può che tradursi in un fatto dannoso, costituzionalmente illegittimo perché contrario all'art. 32 Cost. e ai riformati artt. 9 e 41 Cost.

7. «Scollamento» e art. 2055 del Codice civile

Non si intravedono possibilità di contestazione della rassegnata conclusione. Al contrario: ulteriori implicazioni sono destinate a maturare.

Per esempio, il rinnovato e rinforzato scenario multilivello (costituzionale, europeo e internazionale) è destinato a incidere pure sul lato della responsabilità solidale delle imprese di fronte alla "unicità" del fatto dannoso dello "scollamento".

È noto, infatti, che anche il primo comma dell'art. 2055 Cod. civ. opera in nome del *favor* del danneggiato⁴⁹. Questo comporta che, nel campo della responsabilità extracontrattuale, appare costituzionalmente ammissibile il ricorso all'art. 2055 Cod. civ. per agire contro imprese che, con la loro condotta di "scollamento", danneggino ambiente e salute a discapito della presente e delle future generazioni. Le crescenti acquisizioni di "*attribution science*" facilitano questo possibile sbocco⁵⁰.

Ancora una volta, è stata la stessa Corte costituzionale, in una risalente, e unica, decisione riguardante proprio l'art. 2055 Cod. civ. (la n. 79/1992), ad aprire lo spiraglio, lì dove ha precisato che, in presenza di attività pericolose frutto di condotte simultanee e uniformi, il ricorso alla responsabilità solidale non è mai escluso, a meno che non sussista un apposito intervento del legislatore, volto, però, non ad abrogare qualsiasi titolo di

⁴⁹ Sulla specificità del regime italiano di responsabilità solidale nel panorama comparato, si v. R.E. CERCHIA, *Uno per tutti, tutti per uno. Itinerari della responsabilità solidale nel diritto comparato*, Milano, Giuffrè, 2009.

⁵⁰ Superando, tra l'altro, il solo richiamo al costrutto della "responsabilità per quote di mercato" (*Marked Share Liability*), su cui M.C. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, ESI, 2022, pp. 206 ss.

imputazione del fatto illecito, data la riscontrata “*inabrogabilità*” della risarcibilità del danno alla salute, coperta dall’art. 32 Cost., bensì a strutturarla su criteri diversi dal nesso di causalità⁵¹.

E il medesimo spiraglio è stato di recente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 27 aprile 2022 n. 13143.

Rispetto a un dibattito, giurisprudenziale e dottrinale, che si interrogava da tempo su come indentificare il fatto dannoso rispetto ai soggetti concorrenti, se in termini di unicità delle norme giuridiche violate da quei concorrenti oppure di unicità del fatto lesivo subito dal danneggiato, indipendentemente dall’identità di quei concorrenti, la giurisprudenza di legittimità ha optato per quest’ultima prospettiva⁵²: “*fatto unico*” con più concorrenti implica accesso al giudice per la responsabilità civile, anche extracontrattuale, solidale.

L’unitaria tutela del danneggiato nell’occorrenza del medesimo fatto dannoso, “avvenuto” o “a venire”, non trova alcun ostacolo nell’ordinamento italiano: non nell’identità dei soggetti (Stato e imprese o più imprese), che al medesimo fatto hanno concorso o concorrono; neppure nella natura delle norme o degli atti che a loro singolarmente appartengano (a partire dalla Costituzione riformata che impone un *facere* intergenerazionale sia pubblico che privato); men che mai all’unicità o pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici, in conseguenza dei quali è nato l’obbligo ad adempiere la medesima prestazione, rendendo la previsione di tutela, come già anticipato dalla dottrina⁵³, «*afona*» rispetto a tutte queste variabili e concentrata solo sul merito della causalità materiale per la salvaguardia della persona.

Nella situazione fattuale dello “scollamento” dall’Accordo di Parigi, Stato e imprese si ritrovano dalla stessa identica parte: unicità delle norme giuridiche violate (Costituzione, CEDU, diritto internazionale convenzionale e consuetudinario, Codice civile ecc...), nella condivisione del medesimo titolo di responsabilità (extracontrattuale

⁵¹ Cfr., in merito alla citata pronuncia costituzionale, G. Ponzanelli, “*Pallino anonimo*”, ovvero attività pericolosa con responsabile ignoto e problemi di “*Welfare State*”, in «Il Foro italiano», 5, 1992, pp. 1348 ss.

⁵² Cfr., per la sintesi del dibattito, C. SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 24 ss.

⁵³ S. CHERTI, *Risarcimento del danno aquiliano e responsabilità solidale*, in «Responsabilità civile», 3, 2010, pp. 201 ss.

a fondamento costituzionale), a fronte dell'unicità del fatto dannoso cui concorrono con le proprie decisioni o negligenze emissive: precisamente lo "scollamento".

Stando così le cose, inedite e importanti implicazioni problematiche, difficilmente sottovalutabili proprio in ragione della riformata Costituzione italiana, si affacciano inesorabilmente all'attenzione delle imprese, e non solo dello Stato, nel persistente (e invero sempre più grave) "scollamento" dall'Accordo di Parigi.

FRANCESCO MARIA MAFFEZZONI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECAMPUS*

“Una (?)” Due diligence per il cambiamento climatico

“A (?)” Due diligence for climate change

Abstract: La Direttiva (UE) 2024/1760 stabilisce un obbligo legale vincolante per le grandi aziende di attuare processi di due diligence volti a identificare, prevenire, mitigare e affrontare impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla governance lungo tutta la loro catena del valore. Si applica alle aziende con sede nell'UE e ad alcune aziende di paesi terzi, introducendo la pianificazione della transizione climatica, il coinvolgimento degli stakeholder e la bonifica obbligatoria. La Direttiva adotta un modello di responsabilità quasi oggettiva, che allenta l'onere della prova per le vittime e consente ai tribunali di obbligare la divulgazione delle prove. Segna un passaggio dalla RSC volontaria a obblighi applicabili, integrando la sostenibilità nella governance aziendale e allineandosi all'Articolo 3 TUE. La Direttiva integra l'applicazione dell'applicazione pubblica con i rimedi privati, stabilendo un nuovo standard giuridico per una condotta commerciale responsabile nell'UE.

Abstract: Directive (EU) 2024/1760 establishes a binding legal obligation for large companies to implement due diligence processes aimed at identifying, preventing, mitigating, and addressing adverse human rights, environmental, and governance impacts throughout their value chains. It applies to EU-based and certain third-country companies, introducing climate transition planning, stakeholder engagement, and mandatory remediation. The Directive adopts a quasi-objective liability model, easing the burden of proof for victims and enabling courts to compel evidence disclosure. It marks a shift from voluntary CSR to enforceable obligations, embedding sustainability within corporate governance and aligning with Article 3 TEU. The Directive integrates public enforcement with private remedies, setting a new legal standard for responsible business conduct in the EU.

Keywords: Green Deal; due diligence; stakeholder; ambiente; responsabilità sociale d'impresa; Unione Europea; Risoluzione Parlamento UE; Direttiva della Commissione UE; società, diritti umani.

Keywords: Green Deal; due diligence; stakeholders; environment; corporate social responsibility; European Union; Resolution UE Parliament; Eu Commission Directive; corporation; human rights.

* Professore a contratto di diritto del Motorsport presso l'Università del Salento e Ricercatore a tempo determinato RTT (L. 79/2022), in Diritto Commerciale, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi eCampus.

1. *Corporate Sustainability Due Diligence, cenni introduttivi*

I “tortuosi e prolungati” lavori del progetto *Due diligence* hanno avuto inizio nel marzo 2021 allorché il Parlamento Europeo¹ con l’approvazione della risoluzione “Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese” richiese alla Commissione di intervenire in materia di *Due diligence* e di *governance* societaria sostenibile² come suggerito dal commissario Didier Reynders nel novembre 2020³.

L’intento della risoluzione era di attuare un quadro giuridico cogente unionale che prevedesse per le imprese l’obbligo di *Due diligence* lungo l’intera catena del valore, in tema di diritti umani, ambiente e buona governance.

Era ormai non più rinviabile l’approvazione da parte della Commissione Europea di una proposta legislativa che definisse standard minimi armonizzati a livello comunitario, al fine di prevenire, mitigare e rimediare agli impatti negativi derivanti dalle attività aziendali, operando su una maggiore responsabilità delle imprese e garantendo un elevato livello di protezione ai soggetti interessati⁴.

¹ Cfr. M. DI SARLI, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese: una risoluzione del Parlamento europeo*, *Il Nuovo Diritto delle Società*, 9, 2021, p. 1555.

² Cfr. E. LOFFREDO, *Sostenibilità ed economicità dell’impresa: prime riflessioni*, M. CALLEGARI, S. CERRATO, E. DESANA (a cura di), *Governance e mercati, Studi in onore Paolo Montalenti*, Torino, 2022, p. 212.

³ Nella sua risposta, Didier Reynders, a nome della Commissione europea (6.11.2020), ha ribadito che nel Green Deal europeo la sostenibilità «dovrebbe essere integrata in modo più sistematico nella *governance* societaria. Il programma di lavoro della Commissione 2021 ha annunciato per il secondo trimestre del 2021 un’iniziativa legislativa in materia di *governance* societaria sostenibile per promuovere un comportamento delle imprese responsabile e sostenibile. L’iniziativa si concentrerà sui doveri delle imprese e dei consigli di amministrazione, inclusi i doveri di diligenza in materia di diritti umani e ambiente in tutte le catene del valore. Utilizzerà come input, tra le altre cose, i risultati di due studi sugli obblighi di dovuta diligenza lungo la catena di approvvigionamento, e sui doveri degli amministratori e sulla *governance* societaria sostenibile, che sostengono la necessità di norme vincolanti in materia di *governance* societaria sostenibile per garantire condizioni di parità. In linea con il quadro “Legiferare meglio”, sarà preparata una valutazione d’impatto per orientare la decisione della Commissione. Tale valutazione terrà debitamente conto dell’impatto comparativo delle possibili opzioni strategiche. Inoltre, terrà da conto il principio di proporzionalità per evitare inutili oneri burocratici, in particolare per le piccole e medie imprese, e dell’impatto sulle condizioni di parità, come indicato dall’onorevole deputato. Per garantire coerenza si terrà conto anche delle attuali norme dell’UE in materia di dovere di diligenza, come il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio».

⁴ Cfr. P. MARCHETTI, *Il bicchiere mezzo pieno*, *Rivista delle Società*, 2-3, 2021, p. 336 e M. VENTORUZZO, *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence*, *Rivista delle Società*, 2-3, 2021, p. 382.

Nel 2021 il Parlamento Europeo aveva già denunciato il perpetrarsi di sistematiche violazioni dei diritti umani e delle norme a tutela dell'ambiente da parte delle imprese, contribuendo ad accrescere le preoccupazioni nelle istituzioni europee, in particolare nel Consiglio d'Europa, nell'OCSE e nell'OIL⁵, già allertate dalla crisi da Covid-19⁶, criticità dall'altra parte notorie al dibattito internazionale, che la Nazioni Unite avevano già discusso nei Principi Guida su Impresa e Diritti Umani⁷.

La risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021 ha condiviso e proposto una disciplina adeguata e raccomandata per le imprese al fine di individuare, valutare, prevenire, attenuare, monitorare, comunicare, contabilizzare e correggere gli impatti negativi potenziali e/o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona *governance* nella catena del valore⁸, considerato che il modello di *Due diligence*, non vincolante non era riuscito a garantire giustizia alle vittime, sprovvisto come era di specifiche sanzioni nei confronti delle società responsabili dei danni causati direttamente o lungo le catene del valore⁹.

Secondo il Parlamento Europeo la disciplina da introdurre doveva essere completa, coordinata, ma soprattutto vincolante e obbligare l'impresa ad «adottare tutte le misure proporzionate e commisurate e di compiere sforzi, entro i mezzi a sua disposizione, per

⁵ Considerando n. 3 Strategia di dovuta diligenza, Parlamento Europeo, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese*, Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, (2020/2129(INL)).

⁶ M. LIBERTINI, *Sulla proposta di direttiva UE su "Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese"*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, p. 328, afferma che «la pandemia ha contribuito a rafforzare queste posizioni, perché obbliga a pensare in prospettiva di lungo periodo e mette a nudo l'insufficienza dei meccanismi di mercato ad affrontare la crisi generale».

⁷ Anche il principio della *Due diligence* non è nuovo al dibattito internazionale essendo già stato oggetto di discussione nel più ampio tema di CSR nel 2011 nei Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (i cosiddetti "UNGPs") come *human rights due diligence*, inteso quale principio di responsabilità delle imprese nei confronti dei diritti umani.

⁸ Considerando n. 1, Strategia di dovuta diligenza, Parlamento Europeo, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese*, Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, (2020/2129(INL)).

⁹ Considerando n.ri 5 e 26 Strategia di dovuta diligenza, Parlamento Europeo, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese*, Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, (2020/2129(INL)).

scongiurare impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona *governance* lungo le sue catene del valore e per far fronte a tali impatti»¹⁰.

Nella prassi, la dovuta diligenza si realizza nel processo predisposto dall'impresa al fine di individuare, valutare, prevenire, attenuare, far cessare, monitorare, comunicare, riferire, affrontare e correggere gli effettivi e/o potenziali impatti negativi sui diritti umani, i diritti sociali, sindacali e del lavoro, sull'ambiente, ivi compreso il contributo al cambiamento climatico e sulla buona *governance*, nelle operazioni e nei rapporti d'affari lungo la catena del valore¹¹.

2. L'impianto originario della direttiva Due Diligence

Dopo quasi tre anni¹² dalla risoluzione del Parlamento Europeo e una proposta di direttiva del 23 febbraio 2022¹³, il 24 maggio 2024 il Consiglio europeo ha approvato la Direttiva

¹⁰ M. DI SARLI, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese: una risoluzione del Parlamento europeo*, Il Nuovo Diritto delle Società, 9, 2021, p. 1557, afferma che « il Parlamento, in allegato alla risoluzione, ha presentato alla Commissione anche il testo di una proposta di direttiva volta a introdurre una disciplina completa e uniforme in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese, capace di porsi in complementarietà con la direttiva 2014/95/EU che invece, come noto, prevede l'obbligo di comunicazione da parte delle di informazioni non finanziarie circa il loro impatto ambientale e sociale (peraltro, con riferimento a tale direttiva, lo scorso 21 aprile, è stata approvata una proposta di modifica, attualmente in fase di consultazione v. Proposta di direttiva che modifica le direttive 2013/34/UE, 2004/109/CE, 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (COM (2021) 189)».

¹¹ Considerando n. 20, Strategia di dovuta diligenza, Parlamento Europeo, *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese*, Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese, (2020/2129(INL)).

¹² Sul punto si veda P. MONTALENTI, *La “rivoluzione” ESG*, P. MARCHETTI, S. PIETRA ROSSI, G. STRAMPELLI, F. URBANI, M. VENTORUZZO, *Atti del convegno internazionale di studi di Venezia*, 10-11 novembre 2023, 2, 2024, p. 757.

¹³ Cfr. Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, Relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, Bruxelles, 23.2.2022, COM(2022) 71 final, 2022/0051(COD) e ex multis: M. STELLA RICHTER JR. *Corporate sustainability due diligence: noterelle semiserie su problemi serissimi*, Rivista delle società, 4, 2022, pp. 714 ss., A. STABILINI, *La futura direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence: profili di diritto societario*, Diritti umani e diritto internazionale, 3, 2023, pp. 731 ss., G.C. CORVESE, *La proposta di direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence e i suoi (presumibili) effetti sul diritto societario italiano*, XIV Convegno annuale ODC “Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale”, 26 e 27 maggio 2023, Università degli Studi Roma Tre, Atti del Convegno 2023, p.1 ss., P. MONTALENTI, *Impresa e fattori ESG: lo stato dell'arte*, P. MONTALENTI e M. NOTARI (a cura di), *Banche, contratti di finanziamento alle imprese e sostenibilità*, Milano, 2024, p. 31 e M. SIRI, *Finanza sostenibile e greenwashing*, P. MARCHETTI, S. PIETRA ROSSI, G. STRAMPELLI, F. URBANI, M. VENTORUZZO, *Atti del convegno internazionale di studi di Venezia*, 10-11 novembre 2023, 2, 2024, pp. 761 ss.

(UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese (Corporate Sustainability Due Diligence Directive– CS3D o CSDDD) sancendo all’art 2 l’obbligo di rendere effettivo il dovere di diligenza¹⁴ «che le imprese dovrebbero attuare individuando, prevenendo, mitigando e rendendo conto di come affrontano gli impatti negativi, effettivi e potenziali, nelle rispettive attività, nella catena di fornitura e nelle altre relazioni commerciali”. E ciò sulla pregiudiziale “che le attività imprenditoriali possono dare luogo a impatti negativi per il governo societario, l’occupazione, i diritti umani, l’ambiente, la corruzione e i consumatori»¹⁵.

L’art. 1 della Direttiva (UE) 2024/1760 introduce obblighi e responsabilità in relazione agli impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente, individuando gli obblighi che gravano sulle società con riferimento alla loro attività, a quelle delle controllate e a quelle dei partner commerciali all’interno delle catene di attività, tra i quali spiccano l’adozione e l’attuazione di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, finalizzato a garantire la compatibilità del modello imprenditoriale e delle relative strategie per un’economia sostenibile e una limitazione del riscaldamento globale secondo l’Accordo di Parigi¹⁶.

L’art. 2 della Direttiva (UE) 2024/1760 precisa l’ambito soggettivo, individuandolo nelle società con più di 1000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro nell’ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio, innalzando significativamente la soglia precedentemente fissata. La direttiva si applica anche alla società controllante di un gruppo che raggiunga, anche cumulativamente, le suddette soglie quantitative nell’ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio consolidato. Già nel testo precedente era prevista norma

¹⁴ Cfr. M. COSSU, *Stakeholders Theory, obiettivi ESG e interesse sociale*, Orizzonti del Diritto Commerciale, 3, 2023, pp. 784 ss. e S. ADDAMO, *Le novità del testo finale della corporate sustainability due diligence directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell’ue?*, Le nuove leggi civili commentate, 5, 2024, pp. 1259 ss.

¹⁵ G. MOLLO, *Il principio di sostenibilità nella sua concreta declinazione da parte del legislatore europeo*, A. BASSI, M. LAMANDINI, G. MOLLO, A. TROISI, F. VELLA, *Greenwashing e tutela del consumatore per un’economia sostenibile*, Quaderni giuridici Consob, 33, febbraio 2025, p. 22.

¹⁶ Cfr. M. BIANCHINI, *Doveri fiduciari degli amministratori e climate change*, P. MARCHETTI, S. PIETRA ROSSI, G. STRAMPELLI, F. URBANI, M. VENTORUZZO, *Atti del convegno internazionale di studi di Venezia*, 10-11 novembre 2023, 2, 2024, p. 795.

della *Due diligence* di sostenibilità a livello di gruppo, con la società madre tenuta ad adempiere agli obblighi anche per le controllate, subordinatamente a condizioni di effettività, cooperazione, condivisione informativa e rispetto delle politiche del gruppo¹⁷.

Soggetti a cui va applicata la direttiva sono anche alle società che hanno stipulato accordi di franchising o licenza nell'UE con terzi indipendenti, garantendo un'identità comune, un *business concept* comune e metodi aziendali uniformi, in cambio di *royalties* di almeno 22,5 milioni di euro e con un fatturato netto mondiale superiore a 80 milioni di euro nell'ultimo esercizio finanziario¹⁸.

La direttiva dovrebbe dare risposta ai vari quesiti connessi allo sviluppo economico sostenibile¹⁹, fra tutti la definizione di impatto negativo sull'ambiente e sui diritti umani, l'individuazione della figura degli *stakeholder* definiti come soggetti, individui o gruppi i cui diritti o interessi possono essere lesi dall'impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona *governance*, le organizzazioni il cui fine statutario è rappresentato dalla difesa dei diritti umani, dei diritti sociali e del lavoro, dell'ambiente e della buona *governance*. Inoltre è da includere nella categoria anche la previsione dell'efficacia extraterritoriale per le società costituite in paesi terzi che generano individualmente o come controllanti di un gruppo un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro nell'Unione nell'esercizio precedente, con applicazione anche alle

¹⁷ Cfr. M. BIANCHINI, *Doveri fiduciari degli amministratori e climate change*, P. MARCHETTI, S. PIETRA ROSSI, G. STRAMPELLI, F. URBANI, M. VENTORUZZO, *Atti del convegno internazionale di studi di Venezia*, 10-11 novembre 2023, 2, 2024, pp.794 ss.

¹⁸ S. ADDAMO, *Le novità del testo finale della corporate sustainability due diligence directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'ue?*, *Le nuove leggi civili commentate*, 5, 2024, p. 1263

¹⁹ «La presente direttiva mira ad assicurare che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, e, ove necessario, l'attribuzione di priorità, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto, la minimizzazione e la riparazione degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, nonché alle attività delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui le società partecipano, e garantendo che le persone colpite dal mancato rispetto di tale obbligo abbiano accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso. La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di rispettare e tutelare i diritti umani e l'ambiente ai sensi del diritto internazionale», cfr. Considerando n. 14 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

società estere parti di contratti di franchising o licenza che soddisfano i requisiti precedentemente menzionati²⁰.

Si può ritenere correttamente incrementato anche l'elenco dei terzi includendovi i lavoratori e i loro rappresentanti, le comunità locali, i minori, le popolazioni indigene, le associazioni civiche, i sindacati, le organizzazioni della società civile e gli azionisti delle imprese²¹, così il confronto e il dialogo agevolerà l'elaborazione di una strategia di *Due diligence* sempre più efficace²² e incisiva.

La direttiva riconosce l'importanza fondamentale della discussione/confronto con i portatori di interessi coinvolti in tutte le fasi del processo di *Due diligence*, la loro inclusione diventa lo strumento più adeguato a “dare voce” ai portatori di interesse per la sostenibilità a lungo termine dall'impresa contribuendo a migliorare la performance e la redditività, giacché più sostenibilità fornisce maggiori effetti economici aggregati positivi.

La direttiva nel formulare le possibili *best practices*, introduce una serie di dispositivi per evitare che le richieste degli *stakeholders* risultino inascoltate o relegate nel processo di dovuta diligenza, un esempio è il coinvolgimento dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori²³.

Il modello di *governance* adottato individua nel reclamo degli *stakeholders*²⁴ l'istituto per garantire il dialogo tra società e soggetti “esterni” per fronteggiare gli impatti negativi,

²⁰ S. ADDAMO, *Le novità del testo finale della corporate sustainability due diligence directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'ue?*, Le nuove leggi civili commentate, 5, 2024, p. 1263

²¹ Cfr. G. STRAMPELLI, *La strategia dell'Unione europea per il capitalismo sostenibile: l'oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholder*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, pp. 369 ss.

²² Cfr. H. ALFORD, *Teoria degli stakeholder e gestione strategica*, L. SACCONI (a cura di), *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005, p. 172 e R. MITCHELL, B. AGLE, D. WOOD, *Verso una teoria dell'identificazione e della rilevanza degli stakeholder: definizione del principio di chi e cosa veramente conta*, E. R. FREEMAN, G. RUSCONI, M. DORIGATTI (a cura di), *Teoria degli stakeholder*, Milano, 2007, p. 112.

²³ Cfr. art. 13 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 e U. TOMBARI, *La proposta di Direttiva sulla Corporate Due Diligence e sulla Corporate Accountability: prove (incerte) di un “capitalismo sostenibile”*, Rivista delle Società, cit., p. 376.

²⁴ Cfr. art. 14 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 e G. STRAMPELLI, *La strategia dell'Unione europea per il*

potenziali ed effettivi dell’attività imprenditoriale²⁵. Per il legislatore europeo il reclamo deve essere accessibile, prevedibile, equo, trasparente e compatibile con i diritti umani, in qualità di procedimento extraprocessuale deve necessariamente essere adeguato, articolato e raccordato con i meccanismi giudiziari esistenti nei paesi dell’Unione Europea, per garantire massima protezione ai diritti fondamentali (incluso il diritto della vittima ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie)²⁶.

Attraverso la CS3D si chiede agli Stati membri di provvedere alla designazione di una o più autorità nazionali incaricate di svolgere l’azione di controllo sulla corretta attuazione degli obblighi di *Due diligence* da parte delle imprese²⁷, che dovrà essere dotata di poteri e risorse per espletare i compiti assegnati, quali controlli autonomi e/o sulla base di indicazioni provenienti da terzi²⁸ e l’imposizione di sanzioni amministrative efficaci e/o dissuasive, specifiche per la gravità e la reiterazione delle violazioni²⁹.

La *Due diligence* impone alle società e alle imprese di predisporre politiche volte ad attenuare gli impatti negativi su diritti umani e sull’ambiente anche all’interno delle

capitalismo sostenibile: l’oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholder, Rivista delle Società, 2-3, 2021, p. 370.

²⁵ Cfr. P. MARCHETTI, *Il bicchiere mezzo pieno*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, pp. 345 ss. e M. LIBERTINI, *Sulla proposta di direttiva UE su “Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese”*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, p. 332, secondo cui i diritti dei portatori di interesse «non si fermano al dovere di consultazione imposto all’impresa, ma sono rafforzati dalla previsione di un diritto di reclamo», che costituisce «uno strumento nuovo, che imporrà alla società di tener conto di pretese e proposte provenienti dagli *stakeholders* e di fornire ai reclami una risposta appropriata».

²⁶ Cfr. l’art. 29 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

²⁷ Cfr. l’art. 24 e ss. della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

²⁸ Art. 25 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859; cfr. M. STELLA RICHTER JR, M. L. PASSADOR, *Corporate Sustainability Due Diligence: Supernatural Superserious*, Osservatorio del diritto civile e commerciale, 1, 2024, p. 255.

²⁹ Art. 27 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859; cfr. M. STELLA RICHTER JR, M. L. PASSADOR, *Corporate Sustainability Due Diligence: Supernatural Superserious*, Osservatorio del diritto civile e commerciale, cit., p. 255.

catene del valore con il potenziamento delle pratiche di sostenibilità nei sistemi di governo e gestione, con decisioni imprenditoriali che includano le valutazioni in termini di impatto climatico e ambientale³⁰.

In ordine alla responsabilità la nuova disciplina agevola il soggetto danneggiato riguarda l'onere della prova, richiedendo alla società di dimostrare il proprio *duty of care*³¹, di avere cioè agito con la dovuta diligenza per evitare il danno e che lo stesso si sarebbe comunque prodotto anche qualora fossero state adottate tutte le precauzioni. Il sistema di *enforceability* non prevede solo la responsabilità e il reclamo, ma stabilisce che ciascuna persona fisica o giuridica purché informata può trasmettere segnalazioni, anche in assenza di una specifica voce di danno, quando si verifica una violazione delle disposizioni contenute nella direttiva³², dopodiché l'Autorità di controllo, opportunamente individuata a livello nazionale, provvederà ad adottare le necessarie sanzioni «proporzionate e dissuasive»³³.

Nell'attuazione del programma il legislatore europeo ha apportato modifiche sostanziali alla responsabilità civile prevedendo un regime di responsabilità in forza del quale le imprese in conformità al diritto nazionale devono essere ritenute responsabili e offrire riparazione ai danni derivanti da impatti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona *governance* causati da esse o da imprese collegate.

³⁰ Cfr. art. 5 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

³¹ Il *duty of care* presuppone uno standard oggettivo di condotta che garantisca la mediazione tra esigenze di sicurezza individuale e libertà di svolgimento delle attività produttive. «Si opera in tal modo, fra classi sociali (i.e. imprenditori e non imprenditori), una precisa ripartizione dei costi dello sviluppo industriale: i danni a vita, salute e proprietà possono essere risarciti, purché siano stati cagionati da comportamenti (intenzionali o) “oggettivamente” negligenti (e, in common law, previo riconoscimento dell'esistenza di un *duty of care* in capo al convenuto nei confronti dell'attore)»; cfr. M. BUSSANI, *Le funzioni delle funzioni della responsabilità civile*, Rivista di diritto civile, 2, 2022, pp. 265 ss.

³² Cfr. art 26 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

³³ Cfr. art 27 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

L'articolo 11 della Direttiva (UE) 2024/1760 prescrive per le società l'obbligo di adottare le misure adeguate ai sensi dell'art. 9 della suddetta direttiva per arrestare gli impatti negativi attraverso l'implementazione di misure adeguate che coinvolgano la società, le sue controllate e i partner commerciali inseriti nella catena di attività.

Il piano d'azione in caso di impatto negativo effettivo, qualora non possa essere adeguatamente prevenuto o mitigato ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva (UE) 2024/1760, o arrestato o minimizzato ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva (UE) 2024/1760, impone alla società di astenersi dall'instaurare nuove relazioni commerciali o dal prorogare rapporti esistenti con un partner commerciale nella cui sfera operativa o catena di attività sia emerso l'impatto negativo³⁴.

La società deve in *extrema ratio* adottare e attuare senza ingiustificato ritardo un piano d'azione di prevenzione rafforzato, volto a fronteggiare lo specifico impatto negativo esercitando o incrementando la propria influenza mediante la sospensione temporanea dei rapporti commerciali e, qualora non sussista una ragionevole aspettativa di successo di tali sforzi o l'attuazione del piano d'azione rafforzato non riesca a prevenire o mitigare (ovvero arrestare o minimizzare) l'impatto negativo, la società sarà tenuta ad interrompere il rapporto commerciale³⁵ nel caso di impatto negativo di particolare gravità³⁶.

³⁴ Cfr. S. ADDAMO, *Le novità del testo finale della corporate sustainability due diligence directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'ue?*, Le nuove leggi civili commentate, 5, 2024, pp. 1274 ss.

³⁵ Tuttavia, antecedente alla sospensione temporanea o alla cessazione del rapporto commerciale, la società sarà tenuta a valutare se gli effetti pregiudizievoli di tale azione siano ragionevolmente ritenuti manifestamente più gravi dell'impatto negativo che si intendeva contrastare. In tale evenienza, la società non sarà obbligata a sospendere o cessare il rapporto d'affari, ma dovrà notificare all'autorità di controllo competente le ragioni giustificative di tale decisione. Qualora la società opti per la non sospensione o cessazione del rapporto commerciale, dovrà monitorare l'impatto negativo, rivalutare periodicamente la propria decisione e verificare la disponibilità di ulteriori misure adeguate. Diversamente, in caso di sospensione o risoluzione contrattuale, la società dovrà adottare misure atte a prevenire, mitigare o arrestare gli effetti di tale decisione, la quale dovrà essere oggetto di controllo ed eventuale rivalutazione, e dovrà fornire un congruo preavviso al partner commerciale.

Qualora l'impatto negativo non possa essere immediatamente neutralizzato o minimizzato nella sua estensione, il piano d'azione non avrà natura preventiva, bensì correttiva e le misure adeguate da adottarsi possono consistere nella richiesta di garanzie contrattuali ai partner commerciali diretti e indiretti, investimenti finanziari e non finanziari, modifiche o miglioramenti al *business plan* o alle strategie aziendali, supporto alle PMI, e dovranno essere proporzionate alla gravità dell'impatto negativo e al grado di coinvolgimento della società nella sua verifica.

³⁶ Cfr. S. ADDAMO, *Le novità del testo finale della corporate sustainability due diligence directive: un cambio di passo per la politica di sostenibilità dell'ue?*, Le nuove leggi civili commentate, 5, 2024, p. 1275.

Le difficoltà riscontrate per lungo tempo nel determinare quali danni siano virtualmente risarcibili e l'individuazione dei beni e interessi lesi³⁷ hanno portato all'introduzione nella recente Direttiva CS3D con l'art. 12 della Direttiva (UE) 2024/1760 l'obbligo di riparazione per la società che ha causato da sola o congiuntamente un impatto negativo.

Nello specifico l'art. 2 della Direttiva (UE) 2024/1760 delimita l'ambito della riparazione con il ripristino per la persona colpita, per le comunità o per l'ambiente di una situazione equivalente o più prossima a quella in cui si troverebbero se non si fosse verificato l'impatto negativo effettivo, ripristino che deve essere proporzionato all'implicazione della società nell'impatto negativo, anche mediante risarcimento finanziario o non finanziario fornito dalla società alla persona o alle persone colpite dall'impatto negativo effettivo e, se del caso, il rimborso dei costi sostenuti dalle autorità pubbliche per le misure correttive eventualmente necessarie.

Le vittime da impatto negativo effettivo o potenziale causato da attività imprenditoriale quando agiscono ex art. 29 della Direttiva (UE) 2024/1760 per la riparazione del danno per violazione diretta dei diritti umani, dell'ambiente o della buona *governance*, convertono lo *stakeholder*³⁸ in una sorta di "creditore involontario"³⁹ che

³⁷ M. BARCELLONA, *La responsabilità civile*, S. MAZZAMUTO, *Trattato di diritto privato*, VI, *Le fonti dell'obbligazione diverse dal contratto*, I, Torino, 2021, 13.

³⁸ Sulla figura dello *stakeholder* cfr. E. BARCELLONA, *A che serve il corporate purpose*, P. MARCHETTI, S. PIETRA ROSSI, G. STRAMPELLI, F. URBANI, M. VENTORUZZO, *Atti del convegno internazionale di studi di Venezia*, 10-11 novembre 2023, 2, 2024, pp. 829 ss.

³⁹ M.V. ZAMMITTI, *La responsabilità della capogruppo per violazione del duty of care: note a margine di Okpabi v. Royal Dutch Shell Plc*, *Rivista di diritto societario*, 3, 2021, p. 539, definisce il creditore involontario come quel creditore che «non ha gli strumenti idonei a valutare le condizioni di un affare e che non può che subire le esternalità negative prodotte dalle imprese. Questi soggetti, infatti, vengono travolti dall'esercizio dell'impresa altrui e saranno parte, appunto, involontaria di un rapporto giuridico non negoziato. Diventano cioè creditori della società involontariamente e non sono in grado di informarsi sulla solidità della società che figura come controparte». A titolo esemplificativo si vedano A. PERRONE (a cura di), *Lo Statement della Business Roundtable, sugli scopi della società*, *Orizzonti del diritto commerciale*, 3, 2019, p. 589; V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, *Giurisprudenza Commerciale*, 2011, I, p. 542; A. KEAY, *Section 172(1) of the Companies Act 2006: An Interpretation and Assessment*, *Company Lawyer*, 28, 2007, p. 108 e M.V. ZAMMITTI, *La responsabilità della capogruppo per la condotta socialmente irresponsabile delle società subordinate*, Milano, 2020, pp. 286 ss. nella parte in cui affronta le problematiche e i limiti relativi alla legittimazione attiva degli *stakeholders* e dei creditori involontari in tema di azioni individuali e di *class action*.

godrà di un “l’alleggerimento” dell’onere probatorio⁴⁰ relativo al mancato esercizio o attuazione delle *best practice* o al mancato controllo sulle entità commerciali collegate⁴¹. Questa forma di responsabilità, oltre ad essere caratterizzata da una modifica dei termini della prescrizione per non comprimere il diritto del danneggiato⁴², dovrebbe alleggerire l’onere probatorio con la previsione della possibilità da parte del giudice di ordinare l’esibizione degli elementi di prova supplementari rientranti nel controllo della società, graverà così sulla stessa l’obbligo di dimostrare il proprio *duty of care*⁴³ e di aver agito con tutta la dovuta diligenza per evitare il danno, o che lo stesso si sarebbe comunque verificato anche in presenza di tutte le precauzioni necessarie⁴⁴.

Gli stati membri sono incaricati di recepire e conformare la legislazione nazionale e l’obiettivo della riforma sarà raggiunto se e quando verranno emanate norme nazionali

⁴⁰ «Qualora il ricorrente presenti una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno e indichi che elementi di prova supplementari rientrano nel controllo della società, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i giudici possano ordinare che tali elementi probatori siano divulgati dalla società conformemente al diritto procedurale nazionale, limitando nel contempo tale divulgazione a quanto necessario e proporzionato. A tal fine, i giudici nazionali dovrebbero esaminare in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione, la portata e i costi della divulgazione nonché i legittimi interessi di tutte le parti in causa, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento. Qualora tali prove contengano informazioni riservate, i giudici nazionali dovrebbero poter ordinarne la divulgazione solo ove le ritengano rilevanti ai fini dell’azione per il risarcimento del danno e dovrebbero porre in essere misure efficaci per tutelare tali informazioni», cfr. Considerando N. 83 della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

⁴¹ Cfr. M. VENTORUZZO, *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, pp. 383 ss.

⁴² Art. 29 lett. A della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 e il Considerando N. 85 secondo cui « I termini di prescrizione per intentare azioni di responsabilità civile per danni dovrebbero essere di almeno cinque anni e, in ogni caso, non inferiori al termine di prescrizione stabilito dai regimi nazionali di responsabilità civile generale. Le norme nazionali riguardanti l’inizio, la durata, la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare indebitamente l’avvio di procedimenti per il risarcimento del danno e, in ogni caso, non dovrebbero essere più restrittive delle norme sui regimi nazionali di responsabilità civile generale».

⁴³ In tema di *duty of care* cfr. U. TOMBARI, *Lo «scopo della società»: significati e problemi di una categoria giuridica*, U. TOMBARI (a cura di), *Sostenibilità e corporate governance nel contesto geopolitico*, Bologna, 2024, p. 46.

⁴⁴ Art. 29 lett. E della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

che prevedono indici e/o standard qualitativi (almeno minimi), che determinino il modello di società la cui attività sia socialmente responsabile⁴⁵, in altri termini si dovrà procedere ad una tracciatura possibilmente condivisa degli elementi fondamentali dell'istituto per giudicare l'attività dell'impresa e dell'imprenditore⁴⁶ in ottemperanza agli indici di comportamento previsti quali, la trasparenza⁴⁷, l'idoneità del sistema informativo, l'adeguatezza degli assetti, la tutela ambientale, l'adozione di scelte volte alla sostenibilità e comportamenti caratterizzati dal principio di precauzione⁴⁸. Con la disciplina della CS3D potrà essere garantito non solo il risarcimento del danno da comportamento illegittimo dell'impresa, ma anche in assenza di una specifica voce di danno, si potrà individuare la responsabilità per violazione delle regole di concorrenza da parte dell'impresa sanzionabile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato⁴⁹.

In attesa di un adeguamento della disciplina della responsabilità civile si può ipotizzare applicando l'art. 29 della Direttiva (UE) 2024/1760 un superamento del modello della responsabilità aquiliana nel caso di eventi dannosi derivanti dall'attività delle

⁴⁵ Sul punto è stato osservato che la doverosità di comportamenti imposti dalla normativa in vigore «pare contraddire *in nuce* il riferimento alla responsabilità sociale di impresa che, invece, presuppone la discrezionalità degli amministratori nel perseguire obiettivi socialmente od eticamente appaganti»; cfr. G. GIANNELLI, *Investimento reputazionale e rating di legalità*, M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, p. 138.

⁴⁶ Cfr. sul tema V. BUONOCORE, *Responsabilità dell'impresa fra libertà e vincoli*, AA.VV., *La responsabilità dell'impresa, convegno per i trent'anni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2006, pp. 50 ss. ed in particolare nella parte in cui ricava come clausole generali per la definizione della responsabilità dell'impresa nell'ordine: 1) la trasparenza e la correttezza nella gestione; 2) il giudizio di comparazione degli interessi all'atto delle scelte d'impresa al fine di giungere all'interesse più meritevole in relazione ai limiti dell'utilità sociale, della sicurezza, dignità e libertà della persona umana; 3) applicazione del canone di precauzione e 4) adeguatezza dell'organizzazione amministrativa, organizzativa, contabile e tecnica dell'impresa.

⁴⁷ «L'evoluzione sia delle normative di trasparenza sia del complesso delle regole aventi a epicentro la clausola di buona fede, poste a presidio della formazione del consenso nei differenti mercati, ha espresso costantemente la finalità di delineare meccanismi di funzionamento dei mercati incidendo sulla fisiologia delle condotte degli operatori professionali», cfr. R. DIRAIMO, *La trasparenza trent'anni dopo*, M. PERASSI, M. RABITTI, F. SARTORI, V. TROIANO, *A 30 anni dal Testo unico bancario (1993-2023): The Test of Time, Atti del convegno, Banca d'Italia – ADDE, Roma, 11-12 dicembre 2023*, 100, 2024, p. 210.

⁴⁸ Si tratterebbe dunque di delineare principi generali volti a definire un obbligo di conformare i comportamenti imprenditoriali ai criteri di responsabilità sociale, cfr. F. DENOZZA, *Responsabilità dell'impresa e diritto antitrust*, AA.VV., *La responsabilità dell'impresa, convegno per i trent'anni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2006, p. 123.

⁴⁹ Sul tema CSR e pratiche commerciali scorrette cfr. G. BEVIVINO, *La responsabilità sociale delle imprese. Strumenti attuativi e rimedi*, Napoli, 2018, p. 156.

società/imprese, inscrevendo l'azione della società, per determinate voci di danno, nell'area della responsabilità «(quasi) oggettiva»⁵⁰ a garanzia della difesa della vittima con la possibile inversione e/o alleggerimento dell'onere probatorio⁵¹ e la modifica dei termini di prescrizione per non comprimere il diritto al risarcimento.

⁵⁰ Per la citazione e i relativi problemi applicativi della forma di responsabilità (quasi) oggettiva si veda M. VENTORUZZO, *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, p. 383 e «qualora sia avanzata una domanda di risarcimento e il ricorrente presenti una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno e abbia indicato che elementi di prova supplementari rientrano nel controllo della società, i giudici possano ordinare che tali elementi probatori siano divulgati dalla società conformemente al diritto procedurale nazionale», cfr. art. 29 lett. E della Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

⁵¹ A titolo esemplificativo si vedano *ex multis*: Cass. 04/02/2014, n. 2422 che sottolinea come «gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza la necessità di accertare la sussistenza degli altri»; Cass. 08/06/2007, n. 13390, Giustizia Civile Massimario annotato dalla Cassazione, 2007, 6, secondo la quale «ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi»; Corte Appello Catanzaro 19/02/2018, n. 343 secondo la quale «in presenza di una fattispecie qualificata dall'attore-danneggiato come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata medesima l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto e, segnatamente, del nesso di causalità tra la condotta del soggetto che si assume danneggiante e l'evento dannoso, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva»; Tribunale Roma 20/01/2017, n. 999 secondo il quale «in virtù del generale principio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., grava sull'attore dare rigorosa dimostrazione di tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c.. Con riguardo al nesso di causalità, lo stesso è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della condicio sine qua non)» e Tribunale Rieti 06/02/2008, n. 1754 secondo il quale «in tema di responsabilità [...], quale che debba essere la norma codicistica da applicare al caso di specie (art. 2051 c.c. o 2043 c.c., secondo la diversa impostazione prescelta), deve ritenersi onere prioritario dell'attore fornire la prova rigorosa della dinamica del fatto dannoso, descrivendo, nel primo caso, con precisione le modalità del sinistro, con il chiarire se il documento è stato causato dal dinamismo connesso alla cosa o se in esso è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; analogamente, nel caso prospetti un illecito aquiliano, l'attore è tenuto a dedurre e provare specificamente la anomalia del bene, la quale – indipendentemente dalla sua assimilazione al concetto di insidia secondo i noti criteri della imprevedibilità soggettiva e non visibilità oggettiva - vale da sola a costituire il fatto colposo dell'ente proprietario. Siffatta direttiva di indagine va doverosamente osservata in quanto rispettosa dei fondamentali principi ordinamentali in tema di onere di allegazione e prova, poiché i dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano proprio il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra tutto il giudizio, dato che in esso si esaurisce il tema di prova che condiziona l'impostazione difensiva dell'avversario, sì che di esso non è dunque consentita alcuna modifica nel corso del giudizio. La mancata osservanza di tale onere probatorio determina inevitabilmente il rigetto della pretesa risarcitoria».

Riepilogando la scelta Europea di adottare il principio della dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese ha attuato un intervento incisivo a sostegno dei valori e principi contenuti nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea, per garantire un commercio libero, equo, rispettoso, che tuteli i diritti dell'uomo, dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, capace di far valere in giudizio da parte degli *stakeholder* le violazioni delle norme in tema di *corporate social responsibility*⁵². Il lungo dibattito teorico sul futuro dell'azione imprenditoriale ha stimolato e consigliato un intervento normativo con «disposizioni di principio che impongono alle imprese doveri comportamentali, con norme a maglie larghe destinate ad essere progressivamente riempite di contenuto con l'apporto giurisprudenziale e dottrinale [e] un apparato rimediale molto incisivo, fondato sull'operare sinergico di *public e private enforcement*»⁵³.

3. *Una (possibile) conclusione: dal pacchetto omnibus all'Accordo di Consiglio e Parlamento sulla semplificazione degli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e al dovere di diligenza per rafforzare la competitività dell'UE*

La direttiva *Due diligence* rientra a pieno titolo nelle politiche comunitarie in tema di CSR⁵⁴ nonché tema del dibattito socio, economico, giuridico⁵⁵ soprattutto riguardo alle

⁵² A titolo esemplificativo si vedano A. PERRONE (a cura di), *Lo Statement della Business Roundtable, sugli scopi della società*, Orizzonti del Diritto Commerciale, 3, 2019, p. 589; V. CALANDRA BUONAURO, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, Giurisprudenza Commerciale, 1, 2011, p. 542; A. KEAY, *Section 172(1) of the Companies Act 2006: An Interpretation and Assessment*, Company Lawyer, 28, 2007, p. 108 e M.V. ZAMMITTI, *La responsabilità della capogruppo per la condotta socialmente irresponsabile delle società subordinate*, Milano, 2020, p. 286 ss. nella parte in cui affronta le problematiche e i limiti relativi alla legittimazione attiva degli *stakeholders* e dei creditori involontari in tema di azioni individuali e di *class action*.

⁵³ Per la citazione si veda M. LIBERTINI, *Sulla proposta di direttiva UE su "Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese"*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, p. 333.

⁵⁴ Cfr. S. BRUNO, *ESG come fattore di rischio e articolazione del c.d.a.*, P. MARCHETTI, S. PIETRA ROSSI, G. STRAMPELLI, F. URBANI, M. VENTORUZZO, *Atti del convegno internazionale di studi di Venezia*, 10-11 novembre 2023, 2, 2024, p. 826.

⁵⁵ M. LIBERTINI, *Sulla proposta di direttiva UE su "Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese"*, Rivista delle Società, 2-3, 2021, p. 329; G. STRAMPELLI, *La strategia dell'Unione europea per il capitalismo sostenibile: l'oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholder*, Rivista delle Società, cit., p. 367 e ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità*, Rapporto Assonime, Note e Studi 6/2021, Rivista delle Società, cit., p. 393.

modalità di intervento del legislatore ed in particolare se siano preferibili disposizioni vincolanti di *hard law* (preferibili dato il contesto e gli argomenti già oggetto di precedenti direttive) o non vincolanti di *soft law*⁵⁶.

Purtroppo, nel processo di riforma europeo si è avuta una brusca frenata con la Direttiva (Ue) 2025/794 del Parlamento Europeo del Consiglio del 14 aprile 2025, che modificando le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 ha procrastinato i tempi di decorrenza assegnati agli Stati membri per rendere operativi gli obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

La Direttiva (UE) 2025/794, soprannominata “Direttiva Stop of the clock” per via del differimento di molti obblighi in tema di sostenibilità, si è inserita nel processo di rimodulazione del quadro normativo europeo in materia di sostenibilità d’impresa, configurandosi come intervento di natura essenzialmente temporale e correttiva nel contesto delle iniziative di semplificazione regolatoria promosse dalla Commissione europea, incidendo sulle tempistiche di applicazione degli obblighi previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive e dalla Corporate Sustainability Due Diligence Directive, lasciando però inalterato l’impianto sostanziale. Infatti ha introdotto un differimento selettivo dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione di

⁵⁶ Si legge nello studio che sono state individuate «one or more high-level options linked to the issues underlying the driver. [...] High-level options were then operationalized into realistic measures ranging from non-legislative measures/soft measures (including encouraging the spread of new principles or the transparency on sustainable corporate governance practices by means of communications or recommendations by the European Commission), to legislative measures/hard measures (including amending existing legislation and proposing new binding rules). The effort to identify the list of measures has been based on the analysis of existing legislation, the work undertaken by the European Commission and by academics on the matter, and the elements provided by the analysis of the problem. Depending on their nature, measures were grouped into three options characterised by an increasing level of regulatory intervention compared to the baseline which identifies a status quo scenario in which no policy intervention occurs, and it is assumed that the current legislative framework remains in force», cfr. EUROPEAN COMMISSION. Study on directors’ duties and sustainable corporate governance, Final report, Bruxelles, 20 luglio 2020, pp. 50 ss.; E. BARCELLONA, *La sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism*, Rivista delle società, 1, 2022, p. 8; L. CALVOSA, *Capitalismo sostenibile e soft law*, U. TOMBARI (a cura di), *Sostenibilità e corporate governance nel contesto geopolitico*, Bologna, 2024, p. 171 e E.R. DESANA, *Una nuova stagione di hard e soft law per le RSI*, E.R. DESANA, S. SCAMUZZI, M. CALLEGARI (a cura di), *L’engagement nelle responsabilità sociali di imprese e enti, nuove norme cogenti, soft law, metriche e pratiche per la sostenibilità*, Napoli, 2025, p. 21.

sostenibilità per talune categorie di imprese ed un rinvio dei termini di recepimento e di prima applicazione della disciplina sul dovere di diligenza, motivato dalla necessità di preservare la coerenza complessiva del diritto dell'Unione in materia di sostenibilità d'impresa, con una riflessione su un approccio regolatorio improntato al principio di proporzionalità e alla sostenibilità degli oneri normativi, confermando comunque la centralità degli obiettivi di trasparenza, responsabilità e gestione degli impatti ambientali e sociali nel medio-lungo periodo nonché l'esigenza di garantire una maggiore gradualità nell'attuazione delle nuove prescrizioni ESG, alla luce delle criticità operative emerse nella fase iniziale di implementazione e del rischio di un eccessivo aggravio amministrativo per gli operatori economici.

Di natura più invasiva è l'intervento comunitario del 9 dicembre 2025 che con l'accordo del Consiglio e del Parlamento Europeo in tema di semplificazione degli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e al dovere di diligenza introduce significative modifiche alle proposte originarie della Commissione, incidendo sull'equilibrio tra ambizione regolatoria e sostenibilità. Infatti, se da un lato l'accordo provvisorio innalza significativamente i criteri soggettivi di applicabilità della CS3D, fissandoli ad una soglia di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di ricavi netti, dall'altro introduce la revisione del modello di individuazione e valutazione degli impatti negativi, in base al quale le imprese saranno tenute ad adottare un approccio basato sul rischio, concentrando gli sforzi analitici sui segmenti della catena di attività nei quali è più probabile il verificarsi di impatti negativi effettivi o potenziali, superando l'obbligo di mappatura completa della catena del valore, che viene sostituito da un esercizio esplorativo generale fondato sulle informazioni ragionevolmente disponibili in virtù della necessità di ridurre le ricadute a cascata delle richieste informative, in particolare nei confronti delle imprese di minori dimensioni.

Un secondo e altrettanto incisivo intervento riguarda l'alleggerimento degli oneri regolatori, l'accordo elimina infatti l'obbligo per le imprese di adottare un piano di transizione climatica finalizzato alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Questa scelta segna un ridimensionamento dell'approccio prescrittivo originariamente delineato dalla

Commissione e solleva interrogativi circa l’effettiva capacità della normativa di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici che l’Unione si era prefigurata.

L’accordo interviene anche sul piano riparatorio in tema di responsabilità, sopprimendo il previsto regime armonizzato a livello dell’Unione dell’obbligo per gli Stati membri di garantire l’applicazione necessaria delle norme di responsabilità anche nel caso di diversità da quella del diritto nazionale ed anche la disciplina sanzionatoria fissa un tetto massimo pari al 3% del fatturato netto mondiale dell’impresa, demandando alla Commissione l’elaborazione di orientamenti applicativi. Tale scelta è giustificata dall’esigenza di assicurare un’applicazione uniforme e proporzionata delle sanzioni. Infine, interviene sulle tempistiche CS3D disponendo che il termine di recepimento sia differito al 26 luglio 2028, con obbligo di conformità per le imprese a partire da luglio 2029.

Questi continui e bruschi cambiamenti di rotta intervenuti sul programma di disciplina della sostenibilità riflettono la crescente indecisione in seno alle istituzioni europee riguardo all’importanza delle pratiche integrate sostenibili nell’attività aziendale, non solo come valore etico ma come obbligo legale e potrebbero essere imputabili ai cambiamenti geopolitici verificatosi nell’anno 2025, che hanno imposto alla politica economica europea un alleggerimento di oneri e regole per rimanere competitiva nei mercati ed affrontare le nuove sfide⁵⁷.

In questo contesto, la sostenibilità ed in particolare la tutela ambientale al posto di integrarsi con le politiche di sostenibilità aziendale si rispecchiano in un accordo provvisorio che evidenzia una chiara tensione tra l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità d’impresa e la necessità di contenere l’impatto regolatorio sulle imprese, dove la revisione delle soglie dimensionali, l’adozione di un approccio basato sul rischio e il ridimensionamento degli obblighi più onerosi delineano un modello di regolazione meno selettivo e più flessibile, destinato ad incidere in modo significativo sull’evoluzione del diritto europeo della sostenibilità, con la speranza che le imprese continuino ad adottare

⁵⁷ Cfr. F. CAPRIGLIONE, *Il declino delle democrazie liberali*, Milano, 2025

modelli di business che non solo ottimizzano il profitto, ma rispettano standard ambientali e sociali⁵⁸.

⁵⁸ Cfr. V. DI CATALDO, P. MONTALENTI, R. SACCHI, *Spunti per ricerche future in tema di sostenibilità*, *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 1, 2025, pp. 2 ss.

MARTINA MENEGAT¹

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, CENTRE FOR THE ECONOMIC TRANSITION EXPERTISE (CETEX)

Contenzioso climatico: nuovi temi e nuove domande per le banche europee

Climate litigation: new issues and new questions for European banks

Abstract: In un contesto in cui i *climate litigants* ricorrono sempre più spesso allo strumento del contenzioso per influenzare le politiche climatiche e accelerare la transizione ecologica, diviene essenziale interrogarsi sulle potenziali ricadute di tali dinamiche per gli enti creditizi. Il presente contributo analizza criticamente l'evoluzione del contenzioso climatico (*climate litigation*) e la sua crescente rilevanza per il settore bancario europeo, con particolare riferimento ai *climate legal risks* (CLR) e alla loro interazione con il quadro normativo e prudenziale dell'Unione Europea. Nell'articolo si distinguono due principali canali di esposizione delle istituzioni finanziarie ai CLR: l'esposizione diretta, che si realizza quando la banca è parte convenuta in un procedimento giudiziario; e l'esposizione indiretta, che deriva dal coinvolgimento di controparti, clienti o Stati in casi di contenzioso climatico. L'analisi di casi paradigmatici come *Notre Affaire à Tous v. BNP Paribas* e *Milieudefensie v. ING* evidenzia come il dovere di diligenza in ambito climatico si stia espandendo verso il perimetro di responsabilità delle istituzioni bancarie, imponendo una crescente attenzione alla coerenza delle strategie di finanziamento rispetto agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Il contributo dedica ampio spazio all'analisi del quadro normativo europeo, soffermandosi in particolare sulle disposizioni contenute in CRR3/CRD6, nella CSRD e nella CSDDD, nonché sulle misure di supervisione adottate dalle autorità di vigilanza bancaria. Viene evidenziato come tali strumenti, pur mirando a rafforzare la trasparenza e la responsabilizzazione degli operatori finanziari in materia ESG, si inseriscano in un contesto regolatorio dinamico e talvolta contraddittorio, come dimostra il recente "Pacchetto Omnibus I". Quest'ultimo, nel tentativo di semplificare gli obblighi a carico delle imprese, rischia di rimuovere *tout court* o indebolire i presidi giuridici volti a prevenire e gestire i CLR, riducendo la certezza del diritto e aumentando l'eterogeneità interpretativa tra ordinamenti. In prospettiva, l'articolo sostiene la necessità di una strategia integrata per la mitigazione dei CLR, fondata su un duplice livello di intervento: da un lato, un rafforzamento del ruolo delle autorità di vigilanza nel monitoraggio giurisdizionale e settoriale del contenzioso climatico; dall'altro, l'adozione, da parte degli istituti bancari, di strumenti di valutazione del rischio, sensibili rispetto al rispetto contesto giurisdizionale e alla propria tradizione giuridica. Il carattere strategico e differito del contenzioso climatico impone una lettura sistemica e proattiva degli strumenti offerti dal *Green Deal* europeo e dal *Sustainable Finance Framework*, dalla normativa prudenziale UE, e del quadro regolatorio e processuale a livello nazionale. Attraverso tale ricostruzione, il presente contributo intende offrire una chiave di lettura aggiornata del fenomeno della *climate litigation* in ambito bancario, evidenziando come una gestione consapevole di tali rischi possa trasformarsi non solo in uno strumento di resilienza, ma anche in un vantaggio competitivo e reputazionale per gli operatori economici coinvolti.

¹ L'autrice desidera ringraziare Marguerite O'Connell, Riccardo Sallustio e Chiara Zilioli per i preziosi commenti. Eventuali errori rimangono a esclusivo carico dell'autrice.

Abstract: In a context where climate litigants increasingly resort to litigation as a means to influence climate policy and accelerate the ecological transition, it becomes essential to examine the potential implications of such dynamics for banking institutions. This contribution critically analyses the evolution of climate litigation and its growing significance for the European banking sector, with particular reference to climate legal risks (CLR) and their interaction with the regulatory and prudential framework of the European Union.

The article identifies two principal channels through which financial institutions are exposed to CLR: direct exposure, which arises when the bank is a defendant in judicial proceedings; and indirect exposure, which stems from the involvement of counterparties, clients or States in climate litigation cases. The analysis of landmark cases such as *Notre Affaire à Tous v. BNP Paribas* and *Milieudefensie v. ING* demonstrates how the duty of care in the climate context is expanding within the scope of banks' responsibilities, imposing increased scrutiny on the coherence of financing strategies with the objectives of the Paris Agreement.

Considerable attention is devoted to the examination of the European regulatory framework, with particular focus on the provisions contained in CRR3/CRD6, the CSRD and the CSDDD, as well as on the supervisory expectations developed by banking supervisory authorities. It is noted that while these instruments seek to enhance transparency and accountability of financial actors in ESG matters, they operate within a dynamic and at times contradictory regulatory environment, as exemplified by the recent "Omnibus I Package." This package, in its attempt to simplify the obligations incumbent upon businesses, risks removing altogether or undermining the legal instruments designed to prevent and manage CLR, thereby reducing legal certainty and increasing interpretative divergence among jurisdictions. Looking forward, the article advocates for an integrated strategy to mitigate CLR founded on a twofold approach: on the one hand, strengthening the role of supervisory authorities in the judicial and sectoral monitoring of climate litigation; on the other, the adoption by banking institutions of risk assessment tools tailored to the relevant legal context and their own domestic legal traditions.. The strategic and deferred nature of climate litigation suggests that a purely quantitative approach to the measurement of CLR is inadequate, necessitating a systemic and proactive interpretation of the regulatory instruments provided by the EU Green Deal and the Sustainable Finance Framework, EU prudential regulation, and the national regulatory and procedural landscape. Through this analysis, the present contribution aims to offer an updated reading of the phenomenon of climate litigation within the banking sector, highlighting how a proactive management of such risks may become not only a tool of resilience but also a source of competitive and reputational advantage for the economic operators involved.

Keywords: Contenzioso climatico; Climate litigation risks; Normativa europea; Istituzioni bancarie; Finanza sostenibile.

Keywords: Climate litigation; Climate litigation risks; European legislation; Banking institutions; Sustainable finance.

1. *Introduzione*

1.1 *La "tragedia dell'orizzonte" e l'Accordo di Parigi*

Nel corso dell'ultimo decennio si è registrata un'evoluzione significativa nel mondo della regolamentazione e della vigilanza bancaria, nonché nel diritto delle banche centrali a livello dell'Unione Europea (UE). Il cambiamento climatico, un tempo pressoché estraneo alle competenze delle banche centrali, ha progressivamente assunto una

posizione centrale, configurandosi come un profilo di crescente rilevanza giuridica ed operativa.

Tale percorso ha avuto avvio nel 2015, anno in cui si sono registrate due tappe fondamentali per l'integrazione della dimensione climatica nelle politiche finanziarie. Nel mese di settembre, l'allora Governatore della *Bank of England* Mark Carney ha pronunciato il celebre discorso sulla cosiddetta "tragedia dell'orizzonte", segnando un momento di svolta per il settore finanziario globale². In tale occasione, Carney ha introdotto per la prima volta il concetto di *climate-related financial risks*, ovvero i rischi finanziari connessi al cambiamento climatico.

Tali rischi si distinguono in due macro-categorie: i rischi fisici e i rischi di transizione³. I primi concernono la manifestazione di eventi climatici estremi (quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, siccità, incendi) e di impatti gradualmente del cambiamento climatico (come l'innalzamento delle temperature medie), i quali possono compromettere l'integrità delle attività e delle infrastrutture critiche del tessuto economico e sociale, incidendo sulla stabilità del sistema finanziario. I rischi di transizione, invece, attengono agli effetti derivanti dall'adozione di politiche pubbliche e dall'evoluzione tecnologica connesse al processo di transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio. I rischi climatici sono spesso sottovalutati dagli investitori e dagli operatori del sistema finanziario, a causa del persistente disallineamento tra gli incentivi di breve periodo propri degli intermediari finanziari e l'orizzonte temporale di lungo termine che caratterizza gli effetti del cambiamento climatico⁴.

Sia i rischi fisici che quelli di transizione possono comportare una significativa esposizione degli enti finanziari non solo a rischi di natura economica e reputazionale,

² M. CARNEY, *Breaking the Tragedy of the Horizon – Climate change and financial stability*, 2015, disponibile al seguente link: <https://www.bankofengland.co.uk/speech/2015/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-and-financial-stability>

³ IPCC, *Climate Change 2023 Synthesis Report Summary for policymakers*, 2023, disponibile al seguente link: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

⁴ M. CARNEY, *op. cit.*

ma anche di natura legale (*liability risks*)⁵. Nel discorso di Carney, tali rischi si riferiscono agli impatti potenzialmente derivanti da azioni risarcitorie promosse da soggetti che abbiano subito perdite e/o danni riconducibili agli effetti del cambiamento climatico, ovvero al disallineamento tra l'economia reale e finanziaria e le politiche di transizione. In particolare, la rapidità con cui un riprezzamento degli attivi potrebbe verificarsi rimane incerta e potrebbe comportare rilevanti ripercussioni sulla stabilità finanziaria.

Nel dicembre dello stesso anno, in occasione della sedicesima Conferenza delle Parti (COP16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), i 195 Stati partecipanti, unitamente all'UE, hanno sottoscritto l'Accordo di Parigi. L'Accordo di Parigi si fonda su tre pilastri : la mitigazione, l'adattamento e la finanza climatica. Con tale intesa, le Parti si sono impegnate a perseguire l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, e a compiere sforzi volti a limitarlo a 1,5°C, nonché ad adottare misure ambiziose in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. L'articolo 2, para. 1, lettera c), dispone che le Parti si adoperino per rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

Tale previsione si fonda sul riconoscimento della necessità di una mobilitazione significativa dei capitali privati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi climatici assunti a livello globale⁶. In assenza di un allineamento del sistema finanziario con tali finalità, risulterebbe infatti compromessa la concreta attuazione delle politiche di mitigazione e adattamento previste dall'Accordo.

⁵ Il dibattito sull'esatto rapporto tra *CLR* e rischi fisici e di transizione è ancora aperto, cfr. FINANCIAL STABILITY BOARD, *Supervisory and Regulatory Approaches to Climate-related Risks*, 2022, disponibile al seguente link: <https://www.fsb.org/2022/10/supervisory-and-regulatory-approaches-to-climate-related-risks-final-report/>; NGFS, *Climate-related litigation: raising awareness about a growing source of risk*, 2021, disponibile al seguente link: <https://www.ngfs.net/en/publications-and-statistics/publications/climate-related-litigation-raising-awareness-about-growing-source-risk>; IDEM, *Report on climate-related litigation: recent trends and developments*, 2023a, disponibile al seguente link: https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_report-on-climate-related-litigation-recent-trends-and-developments.pdf

⁶ M. BOWMAN, *Turning Promises into Action: 'Legal Readiness for Climate Finance' and Implementing the Paris Agreement*, in *Carbon & Climate Law Review*, vol. 16, n. 1, 2022, pp. 41 – 55.

1.2 *Il Network for Greening the Financial System*

A fine 2017, un gruppo iniziale composto da otto banche centrali e autorità di vigilanza istituì il *Network for Greening the Financial System (NGFS)*, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale in materia di finanza sostenibile⁷. Le finalità principali dell'*NGFS* consistono: (i) nella mobilitazione dei flussi finanziari a supporto dell'azione climatica; e (ii) nel rafforzamento della capacità del sistema finanziario di identificare, valutare e gestire *climate and environmental (C&E) risks*. Ad oggi, l'*NGFS* conta 145 membri e 22 osservatori, tra banche centrali, autorità di vigilanza e organizzazioni internazionali⁸.

L'organizzazione opera attraverso diversi *Workstreams* ed *Experts' Networks*, tra cui si segnala, in particolare, l'*Expert Network on Legal Issues (EN Legal)*, istituito nel 2022 e presieduto dalla BCE⁹. Quest'ultimo si occupa di approfondire le questioni giuridiche connesse ai rischi finanziari legati al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità di interesse per banche centrali e autorità di vigilanza, tra cui rientra il crescente fenomeno del contenzioso climatico¹⁰.

Nel 2021, il predecessore dell'*EN Legal* – la *NGFS Legal Task Force* – ha pubblicato un primo rapporto volto a sensibilizzare banche centrali, autorità di vigilanza, e istituzioni finanziarie in merito ai *climate litigation risks (CLR)*¹¹. Tale pubblicazione è stata seguita da un aggiornamento dell'*EN Legal* nel 2023, che ha offerto un'analisi più approfondita dell'evoluzione giurisprudenziale e delle principali tendenze in materia¹². Parallelamente, anche il *Workstream on Supervision* del *NGFS* ha esaminato i profili di *CLR* da una

⁷ Per maggiori informazioni sulla fondazione e lo sviluppo del *NGFS*, si veda E. HELLEINER ET AL., *Financial technocrats as competitive regime creators: The founding and design of the Network for Greening the Financial System*, in *Regulation & Governance*, 2024.

⁸ *NGFS, Membership*: <https://www.ngfs.net/en/about-us/membership>, ultimo accesso 12/06/25.

⁹ *Ibidem*, *Legal Issues*:

<https://www.ngfs.net/en/what-we-do/legal-issues#:~:text=The%20objective%20of%20the%20Experts, and%20legislation%20across%20the%20Membership>, ultimo accesso 12/06/25.

¹⁰ Cfr.: J. SETZER ET AL., *Climate change litigation and central banks*, in *ECB Legal Working Paper Series*, n. 21, 2021, disponibile al seguente link:

<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scplps/ecb.lwp21~f7a250787a.en.pdf>

¹¹ *NGFS, op. cit.*, 2021.

¹² *Ibidem*, *op. cit.*, 2023a. Si veda anche F. ELDERSON, “*Come hell or high water*”: *addressing the risks of climate and environment-related litigation for the banking sector*, 2023, disponibile al seguente link: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230904_1~9d14ab8648.en.html

prospettiva microprudenziale, concentrandosi sull'impatto di tali azioni legali sulla solidità patrimoniale e sulla stabilità operativa delle istituzioni finanziarie soggette a vigilanza¹³. Nel 2024, l'*EN Legal* ha ulteriormente ampliato il proprio ambito di indagine pubblicando un nuovo rapporto volto a richiamare l'attenzione sui casi di contenzioso legati alla perdita di biodiversità e al degrado degli ecosistemi naturali, nonché sulle relative implicazioni per le banche centrali, le autorità di vigilanza e gli operatori del settore finanziario¹⁴.

Alla luce di questi sviluppi, si impongono alcune riflessioni di particolare rilievo per il sistema finanziario. Per quali motivi il contenzioso climatico assume rilevanza per le banche e, più in generale, per gli operatori finanziari? Quale relazione intercorre tra l'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di sostenibilità e la progressiva affermazione del contenzioso climatico? E, infine, quali misure – di natura giuridica, organizzativa e operativa – possono essere adottate per prevenire o attenuare l'esposizione a tali rischi?

2. *Il contenzioso climatico e le banche*

2.1 *L'evoluzione dei liability risks*

Riferendosi ai *liability risks*, Carney intendeva porre l'attenzione sull'eventualità che vengano promosse azioni legali nei confronti di soggetti operanti nell'estrazione e nell'emissione di carbonio, nonché, indirettamente, verso i loro assicuratori. Analogamente a quanto accaduto nel contesto del contenzioso sull'amianto negli Stati Uniti tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila¹⁵, tali azioni potrebbero riguardare ambiti quali la responsabilità civile generale, quella degli amministratori e dirigenti (*D&O liability*) e la responsabilità professionale, laddove sia dimostrata l'omissione, da parte

¹³ NGFS, *Report on micro-prudential supervision of climate-related litigation risks*, 2023b, disponibile al seguente link: https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_report-on-microprudential-supervision-of-climate-related-litigation-risks.pdf

¹⁴ *Ibidem*, *Nature-related litigation: emerging trends and lessons learned from climate-related litigation*, 2024, disponibile al seguente link: <https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/report-nature-related-litigation-emerging-trends-lessons-climate.pdf>. Si noti che i profili contenziosi connessi ai *nature-related risks* non saranno oggetto di trattazione nel presente contributo.

¹⁵ *Ex multis*: S. J. CARROLL ET AL., *Asbestos Litigation*, 1^a ed., RAND Corporation, 2005.

degli assicurati, di misure adeguate alla mitigazione dei rischi climatici, alla prevenzione dei danni ambientali o al rispetto della normativa vigente. Per il settore assicurativo, ciò può comportare la possibile escussione delle garanzie previste da contratti di assicurazione per la responsabilità civile per danni derivanti da condotte legate al cambiamento climatico¹⁶. L'incremento di tali richieste, anche a distanza di decenni, comporta un rischio rilevante in termini di esposizione finanziaria, con possibili ripercussioni sulla solvibilità delle imprese assicurative e, più in generale, sulla stabilità del sistema finanziario¹⁷.

Carney faceva riferimento, in tale contesto, a fattispecie tipicamente risarcitorie, che avrebbero coinvolto il settore bancario e finanziario soltanto in via indiretta. A distanza di un decennio, tuttavia, il panorama del contenzioso climatico ha subito un'evoluzione rapida e profonda, caratterizzata dall'emersione di strategie legali diversificate e da implicazioni sempre più dirette e significative per gli operatori del settore finanziario, non prevedibili all'epoca del suo intervento nel 2015.

La natura strategica di tali contenziosi implica che l'obiettivo dei promotori non sia necessariamente quello di ottenere un esito favorevole nel singolo procedimento, bensì di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica, dei media o del decisore politico¹⁸. In tale prospettiva, è essenziale considerare la dimensione temporale della giustizia e l'effetto differito che tali azioni legali possono produrre: la loro rilevanza può emergere anche a distanza di anni, indipendentemente dal contesto politico prevalente al momento della loro introduzione. Alcuni studi mostrano come, durante amministrazioni ostili alle politiche climatiche – come le presidenze *Trump* o *Bolsonaro* – il numero dei casi di contenzioso climatico sia aumentato, e come gli effetti di tali casi si siano manifestati in

¹⁶ J.M. SYLVESTER ET AL., *Insurance coverage for asbestos liabilities: a review for UK policyholders*, in *Environmental law and management*, vol. 18, n. 1, 2006, pp. 221-231.

¹⁷ M. CARNEY, *op. cit.*

¹⁸ G. GANGULY ET AL., *op. cit.*

modo più evidente sotto le amministrazioni successive¹⁹. Non può escludersi che anche un istituto bancario di rilevanza sistemica, pur non presentando criticità manifeste in materia di strategie climatiche, possa essere coinvolto in procedimenti giudiziari aventi funzione esemplare o mediatica, proprio al fine di conferire maggiore visibilità al caso e sollecitare un intervento politico.

Ad oggi, le istituzioni bancarie possono risultare esposte ai *CLR* sia in via diretta che indiretta²⁰.

2.2 Azioni legali in materia climatica promosse contro soggetti bancari

Innanzitutto, si registra una crescente attenzione da parte della società civile, del mondo accademico e degli organi giudiziari verso il nesso tra attività finanziarie — in particolare, finanziamenti e investimenti — e crisi climatica.

Secondo quanto rilevato dal *Grantham Research Institute* della *London School of Economics*, alcuni tra i casi di contenzioso climatico più innovativi e rilevanti degli ultimi anni hanno avuto come destinatari proprio soggetti finanziari, con l'obiettivo di ostacolare o mettere in discussione il finanziamento di iniziative e operazioni economiche non coerenti con gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico e con gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi²¹. Attraverso il coinvolgimento diretto delle banche, i ricorrenti mirano a: (i) rafforzare la rilevanza del rischio climatico all'interno dei processi decisionali finanziari; e (ii) incrementare il costo del capitale per le società

¹⁹ M. B. GERRARD e E. MCTIERNAN, *Patterns of Climate Change Litigation During Trump Era*, in *New York Law Journal*, vol. 259, n. 45, 2018; J. SETZER e M. A. TIGRE, *Human Rights And Climate Change For Climate Litigation In Brazil And Beyond: An Analysis Of The Climate Fund Decision*, in *GJIL Blog*, 2023, disponibile al seguente link: <https://www.law.georgetown.edu/international-law-journal/blog/human-rights-and-climate-change-for-climate-litigation-in-brazil-and-beyond-an-analysis-of-the-climate-fund-decision/>

²⁰ J. SOLANA, *Climate change litigation as financial risk*, in *Green Finance*, vol. 2, n. 4, 2020, pp. 344-372.

²¹ J. SETZER e C. HIGHAM, *Global trends in Climate Change Litigation: 2025 snapshot*, *LSE Grantham Institute on Climate Change and Environment*, 2024, disponibile al seguente link: <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2025-snapshot/>.

ad alte emissioni, fino a disincentivarne la prosecuzione di modelli di business incompatibili con la transizione ecologica.

Questa strategia è stata definita “*turning off the taps*”²², in quanto mira a colpire l’accesso ai capitali delle imprese maggiormente responsabili delle emissioni climalteranti²³. A partire dal 2015 sono stati registrati trentatré casi riconducibili a questa tipologia di contenzioso²⁴. La maggior parte di essi è stata promossa nei confronti di istituzioni finanziarie pubbliche, quali le agenzie per il finanziamento all’export e le banche nazionali di sviluppo. Negli ultimi anni, tuttavia, si è osservata una progressiva estensione anche a soggetti privati, compresi alcuni soggetti bancari europei. A tale riguardo, si segnalano due casi giurisprudenziali di particolare rilievo.

Il primo, avviato nel febbraio 2023 e attualmente pendente, è *Notre Affaire à Tous e altri c. BNP Paribas*²⁵. Delle organizzazioni non governative (ONG) francesi sostengono che *BNP Paribas* abbia violato le disposizioni della legge francese sul dovere di vigilanza, la quale impone alle imprese di grandi dimensioni l’obbligo di adottare e implementare un piano di vigilanza volto a prevenire gravi violazioni dei diritti umani, nonché danni ambientali derivanti dalle proprie attività, da quelle delle proprie filiazioni, partner commerciali e soggetti appartenenti alla *supply chain*²⁶. Secondo le ONG ricorrenti, il piano di vigilanza adottato dall’istituto bancario risulterebbe gravemente carente sotto il profilo della gestione dei rischi climatici. In particolare, esso si fonderebbe su

²² *Ibidem*.

²³ Tale strategia può altresì essere combinata con altre tipologie di azioni legali, tradizionalmente rivolte ad attori non finanziari, quali i cd. “*corporate framework cases*”, che riguardano il disallineamento tra le attività di un’impresa e gli obiettivi dell’Accordo di Parigi (cfr., *Milieudefensie v. Shell*), nonché i casi di integrazione delle considerazioni climatiche (“*integrating climate considerations cases*”), finalizzati a impedire l’attuazione di progetti e politiche che aggravano le emissioni di gas serra, come nel caso del finanziamento di nuove centrali a carbone (cfr., *ClientEarth v. Polska Grupa Energetyczna*). Si veda J. SETZER E C. HIGHAM, *op. cit.*, e A. SMOLEŃSKA ET AL., *Banks and climate litigation risk: navigating the low-carbon transition*, CETEx, 2025, disponibile al seguente link: https://cetex.org/wp-content/uploads/2025/06/Banks-and-climate-litigation-risk_navigating-the-low-carbon-transition.pdf

²⁴ J. SETZER E C. HIGHAM, *op. cit.*

²⁵ Per la consultazione dei singoli casi di contenzioso climatico, si rimanda al *database* del *Sabin Center for Climate Change Law* presso la *Columbia Law School*, accessibile al seguente link: <https://climatecasechart.com/>

²⁶ *LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre*.

documentazione priva di efficacia vincolante, nonché su un'analisi insufficiente e non dettagliata dei rischi connessi sia al finanziamento di nuovi progetti relativi ai combustibili fossili, sia al sostegno accordato ad imprese ad elevato impatto emissivo. Il piano presenterebbe, altresì, un deficit di trasparenza in ordine alle emissioni *Scope 3*, riconducibili all'intera *supply chain*, con specifico riferimento alle attività finanziate dalla banca. Da ultimo, mancherebbe un impegno esplicito e vincolante alla cessazione del supporto finanziario e degli investimenti in iniziative volte all'espansione del settore dei combustibili fossili.

Il secondo procedimento concerne la causa *Milieudefensie c. ING Bank*. L'ONG *Milieudefensie* – già attrice nel noto caso contro *Shell* dinanzi al Tribunale distrettuale dell'Aja – afferma che *ING* sia titolare di un dovere di diligenza (*duty of care*) nei confronti dei diritti fondamentali dei cittadini dei Paesi Bassi e, pertanto, sia tenuta a predisporre un piano realistico, credibile e scientificamente fondato, volto a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, in conformità con gli obiettivi climatici internazionali. Inoltre, *ING* dovrebbe astenersi dal finanziare nuove attività di esplorazione e sviluppo di fonti fossili.

Secondo quanto evidenziato dall'*NGFS*, un'istituzione bancaria coinvolta direttamente in un procedimento di contenzioso climatico può risultare esposta a una pluralità di rischi finanziari. Tra questi si annoverano: i costi legali e le eventuali condanne risarcitorie; l'irrogazione di sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti; effetti negativi sul prezzo delle azioni, sul merito creditizio o sui costi di finanziamento; danni alla reputazione; e l'incremento dei premi assicurativi richiesti per la copertura dei rischi operativi o di responsabilità civile²⁷.

Tali oneri possono insorgere anche indipendentemente dall'esito della controversia giudiziaria. In altri termini, determinati profili di rischio — in particolare quelli di natura reputazionale e strategica — possono concretizzarsi anche qualora l'azione legale venga ritirata o non si concluda con una sentenza di condanna. Ciò si spiega considerando il valore strategico di molte iniziative giudiziarie in materia climatica, le quali mirano a

²⁷ NGFS, *op. cit.*, 2023a e 2023b.; J. SOLANA, *op. cit.*

generare un impatto nell'opinione pubblica, nel mercato e nei processi decisionali degli operatori finanziari, così come sul piano politico e regolatorio, a prescindere dall'effettivo accoglimento delle pretese giuridiche avanzate in giudizio²⁸.

2.3 Esposizione indiretta di soggetti bancari a casi di contenzioso climatico

In secondo luogo, le banche possono essere esposte a tali rischi anche in via indiretta. Da una parte, casi diretti contro lo Stato o enti pubblici possono avere implicazioni per i soggetti bancari, aumentando i rischi di transizione a cui questi ultimi sono esposti²⁹. Per esempio, alcuni ricorsi contestano le decisioni statali che autorizzano, sovvenzionano o incentivano attività svolte da soggetti terzi, come l'esplorazione ed estrazione di combustibili fossili, sulla base di obblighi derivanti dall'Accordo di Parigi, dal diritto UE, o dalla tutela di diritti fondamentali. Questi casi di contenzioso climatico possono comportare un rischio concreto per gli operatori finanziari titolari di interessi economici in tali progetti, poiché possono determinare un ritardo nella loro esecuzione, un aumento dei costi, o addirittura l'interruzione definitiva delle attività programmate, con conseguenti perdite economiche e la possibile trasformazione degli investimenti in assets non recuperabili (*stranded assets*³⁰)³¹.

Dall'altra parte, gli istituti bancari possono risultare esposti indirettamente quando il contenzioso climatico coinvolga imprese clienti ovvero controparti finanziarie. In particolare, si registra un numero crescente di controversie che non hanno ad oggetto richieste risarcitorie, bensì si focalizzano sull'obbligo di *fair share*, inteso quale dovere in capo a determinati soggetti di ridurre in misura proporzionale il proprio contributo alle emissioni globali, in conformità all'Accordo di Parigi e alla normativa nazionale attuativa

²⁸ G. GANGULY ET AL., *If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 38., n. 4., 2018, pp. 841-868.

²⁹ NGFS, *op. cit.*, 2021 e 2023a.

³⁰ Gli *stranded assets* si riferiscono ad investimenti legati ai combustibili fossili destinati a perdere valore nei prossimi anni a causa delle politiche di transizione, la cd. bolla di carbonio. Cfr: S. MATIKAINEN E E. SOUBEYRAN, *What are stranded assets?*, *LSE Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, 2022, disponibile al seguente link: <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-are-stranded-assets/>

³¹ NGFS, *op. cit.*, 2023a. Si rinvia a titolo esemplificativo al caso *Greenpeace Nordic Ass'n v. Ministry of Petroleum and Energy (People v Arctic Oil)*.

dello stesso. Tali controversie possono essere promosse nei confronti di imprese, in particolare dei cosiddetti *Carbon Majors*³², come nel caso *Milieudefensie v. Shell*, ovvero congiuntamente alle entità governative che ne sostengono l'operato o ne favoriscono le attività, come in *Greenpeace Italia et al. v. ENI, Ministero delle Finanze, e Cassa Depositi e Prestiti*. Contenziosi di tal genere possono comportare rilevanti costi di conformità normativa e adeguamento strutturale per l'impresa coinvolta, esponendo i soggetti finanziatori – ove non adeguatamente preparati – a significativi rischi di natura finanziaria.

L'NGFS evidenzia che i *CLR* assumono natura trasversale, incidendo sulla stabilità patrimoniale delle banche attraverso molteplici canali di rischio, comunemente definiti, nell'ambito della vigilanza bancaria, "prudenziali"³³. In particolare, l'aumento dei costi legati al contenzioso climatico può compromettere la capacità di rimborso delle imprese, accrescendo per le banche il rischio di credito³⁴. Un esito sfavorevole del giudizio può determinare la svalutazione degli attivi, l'indebolimento delle garanzie e il deterioramento del merito creditizio³⁵. Un rapporto pubblicato dallo staff della BCE ha stimato che l'impatto dei *CLR* sui costi dei prestiti bancari per le imprese si traduce, in media, in tassi d'interesse superiori di circa il 4% rispetto a quelli applicati alle imprese prive di tale esposizione legale. Tali imprese tendono ad ottenere finanziamenti di importo inferiore e con scadenze più brevi, evidenziando un più ampio atteggiamento di avversione al rischio da parte degli istituti eroganti³⁶. Inoltre, le ricadute sulle *supply*

³² Un rapporto pubblicato nel 2017 ha rilevato che cento imprese attive nella produzione di combustibili fossili (i cd. *Carbon Majors*) – tra cui *ExxonMobil*, *Shell*, *BHP Billiton* e *Gazprom* – risultano riconducibili, in termini di responsabilità industriale, al 71% delle emissioni globali di gas a effetto serra generate a partire dal 1988. Cfr: CDP, *The Carbon Majors Database: Methodology Report 2017*, disponibile al seguente link: <https://climateaccountability.org/pdf/CarbonMajorsMethodsRpt%20Jul17.pdf>

³³ Con riferimento alle ulteriori categorie di rischio, diverse dal rischio di credito – in particolare il rischio operativo, di mercato, di liquidità, di sottoscrizione assicurativa e il rischio reputazionale – si rinvia alle definizioni contenute in BCBS, *Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework*, 2004, Banca dei Regolamenti Internazionali, disponibile al seguente link: <https://www.bis.org/publ/bcbs107.htm>; e a NGFS, *op. cit.*, 2023b.

³⁴ NGFS, *op. cit.*, 2023a.

³⁵ NGFS, *op. cit.*, 2023b; M. SATO ET AL., *Impacts of climate litigation on firm value*, in *Nature Sustainability*, vol. 7., 2024, pp. 1461-1468.

³⁶ A. BEYER E L. NOBILE, *The impact of climate litigation risk on firms' cost of bank loans*, 2025, ECB Working Paper Series No. 387.

chains possono compromettere la continuità operativa e la redditività di tali imprese, con effetti negativi sulla solvibilità³⁷.

3. *Il quadro europeo in materia prudenziale ed il contenzioso climatico*

Attualmente, le banche significative dell'UE sono tenute a conformarsi al quadro prudenziale delineato dalla CRR3/CRD6³⁸, come ulteriormente specificato a livello 2 dalle linee guida della Autorità Bancaria Europea (ABE) e dalle aspettative di vigilanza della Banca Centrale Europea (BCE) in materia di gestione di rischi climatici ed ambientali (C&E).

3.1 *Le aspettative di vigilanza della BCE per le banche significative*

Alla BCE, la comprensione degli impatti derivanti dal contenzioso climatico è in continua evoluzione. Nell'ambito delle priorità di vigilanza, la BCE ha delineato una tabella di marcia per le banche chiamate a gestire i rischi C&E. Nel 2020, con la pubblicazione della Guida del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) sui rischi C&E, la BCE ha definito 13 punti essenziali indicanti le azioni che le banche devono intraprendere nell'ambito della gestione del rischio, della governance e dell'informativa³⁹.

L'integrazione dei rischi climatici nel quadro di vigilanza dell'MVU si fonda sul quadro prudenziale europeo costituito dalla CRD6/CRR3, che prescrive una gestione efficace e completa di tutti i rischi finanziari, compresi dunque i rischi climatici⁴⁰. In

³⁷ NGFS, *op. cit.*, 2023b.

³⁸ Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (cd. CRD6) e Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (cd. CRR3)

³⁹ BCE, *Guide on climate-related and environmental risks: Supervisory expectations relating to risk management and disclosure*, ECB Banking Supervision, 2020.

⁴⁰ L'articolo 73 della CRD6 impone agli istituti bancari di disporre di strategie e processi solidi, efficaci e completi per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, i tipi e la distribuzione del capitale interno che ritengono adeguati a coprire la natura e il livello dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti. L'articolo 74 della CRD6 impone agli istituti bancari di dotarsi di solidi dispositivi di governance per assicurare una gestione sana ed efficace del rischio.

conformità a tali aspettative, le banche significative dell'UE, sottoposte a vigilanza diretta da parte della BCE⁴¹, sono tenute a valutare la misura in cui la natura delle attività da esse svolte possa incrementare il rischio di un impatto finanziario negativo derivante da episodi di contenzioso climatico⁴².

La BCE ha avviato diversi esercizi di vigilanza volti a monitorare i rischi C&E. Tali iniziative includono una revisione tematica, che ha coinvolto la valutazione di 107 istituzioni significative⁴³ e un *bottom-up stress test* dedicato al rischio climatico⁴⁴. I rischi C&E sono inclusi nelle valutazioni e nei punteggi attribuiti annualmente nell'ambito del *Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)*. Attraverso lo *SREP*, la BCE valuta in modo approfondito la qualità complessiva della governance e del sistema di controllo interno delle banche, includendo anche la capacità di gestire rischi emergenti; analizza la sostenibilità finanziaria, verificando che gli istituti soggetti a supervisione dispongano di adeguate risorse patrimoniali e liquidità per far fronte ai rischi identificati; e monitora l'efficacia delle politiche e delle procedure di gestione dei rischi⁴⁵.

3.2 Aggiornamenti relativi al 2024

Nel 2024, il quadro normativo europeo relativo alla CRD6/CRR3 è stato modificato, con un rafforzamento significativo dell'inclusione dei rischi *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. In particolare, il para. 2 dell'Articolo 76 della CRD6 impone alle

⁴¹ Una banca è considerata significativa se soddisfa almeno uno dei criteri stabiliti all'Articolo 6, para. 4 del Regolamento (UE) 1024/2013.

⁴² BCE, *op. cit.*

⁴³ *Idem*, *Walking the talk: Banks gearing up to manage risks from climate change and environmental degradation*, ECB Banking Supervision, 2022, disponibile al seguente link: <https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcerreport112022~2eb322a79c.en.pdf>

⁴⁴ *Idem*, *2022 climate risk stress test*, ECB Banking Supervision, 2022. I *climate stress tests* sono esercizi di simulazione condotti da autorità di vigilanza o da istituzioni finanziarie con l'obiettivo di valutare la resilienza di intermediari, mercati e sistemi finanziari agli impatti fisici e/o di transizione derivanti dai cambiamenti climatici. Tali test si fondano su scenari ipotetici a medio-lungo termine, volti a misurare gli effetti di shock climatici su variabili finanziarie rilevanti, come la solvibilità, la liquidità e la redditività degli operatori.

⁴⁵ Si rinvia a *Idem*, <https://www.bankingsupervision.europa.eu/activities/srep/html/index.it.html>, ultimo accesso 12/06/25.

banche l'obbligo di adottare un piano di transizione volto a gestire i rischi connessi alle esposizioni *ESG* su orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine.

In conformità alle disposizioni introdotte da CRR3 e CRD6, l'ABE richiede alle banche di implementare processi specifici per l'identificazione, la valutazione e la mitigazione dei *CLR*, che possano coinvolgere tanto le banche stesse quanto i loro clienti. Le Linee Guida ABE del 2025 dedicano particolare attenzione al rischio operativo, sottolineando che le banche debbano sviluppare processi dedicati volti a “valutare e gestire la probabilità e l'impatto dei rischi di contenzioso connessi all'ambiente”, con un focus specifico sui rischi legali e reputazionali, specialmente nel contesto delle pratiche di *greenwashing*⁴⁶. Nell'ambito di tale analisi, le banche devono considerare informazioni rilevanti quali le evoluzioni normative e politiche in corso e future, nonché il grado di allineamento o disallineamento dei portafogli di investimento rispetto agli obiettivi regolatori vigenti nelle giurisdizioni di riferimento.

Inoltre, la BCE ha stabilito scadenze precise affinché le banche raggiungano il pieno allineamento con le sue aspettative entro la fine del 2024, inclusi gli aspetti riguardanti l'adeguatezza del capitale interno e gli *stress tests*.

In caso di mancato rispetto dei requisiti di governance relativi al rischio climatico, l'MVU può adottare strumenti di vigilanza sanzionatori, tra cui i *Periodic Penalty Payments (PPPs)*, misure di escalation che impongono alla banca il pagamento di una sanzione pari a un massimo del 6% del fatturato giornaliero per un periodo continuativo di sei mesi.⁴⁷ La BCE ha adottato provvedimenti di vigilanza vincolanti nei confronti di 28 istituti bancari, comunicando a 22 di essi che, qualora non provvedessero a sanare le carenze rilevate entro un termine specificato, sarebbero stati soggetti all'irrogazione di

⁴⁶ ABE, *Final Report: Guidelines on the management of environmental, social and governance (ESG) risks*, EBA/GL/2025/01, 2025.

⁴⁷ M. MENEGAT, *Climate-Related Periodic Penalty Payments: Strengthening Supervisors' Legitimacy in a Hotter World*, EU Law Live, 2025, disponibile al seguente link: <https://eulawlive.com/op-ed-climate-related-periodic-penalty-payments-strengthening-supervisors-legitimacy-in-a-hotter-world/>

PPPs⁴⁸. In Novembre 2025, la BCE ha imposto il primo PPP nei confronti di una banca spagnola⁴⁹.

4. *Il rapporto tra normativa europea e contenzioso climatico contro banche e imprese*

4.1 *Il Sustainable Finance Framework*

I *CLR* risultano strettamente connessi all'evoluzione del quadro normativo europeo in materia climatica e *ESG*.

Nell'*Action Plan on Financing Sustainable Growth*, pubblicato nel 2018, la Commissione europea ha sottolineato come il sistema finanziario, riformato in seguito alla crisi finanziaria del 2008, rappresenti un elemento cruciale per la transizione verso un modello economico maggiormente sostenibile. Tale visione si articola attorno a tre direttrici : (i) il riorientamento dei flussi di capitale verso attività economiche sostenibili; (ii) una più efficace gestione dei rischi finanziari derivanti dal cambiamento climatico, dal degrado ambientale, dalla perdita di biodiversità e da problematiche sociali; (iii) la promozione della trasparenza e dell'orientamento di lungo periodo nelle scelte finanziarie ed economiche⁵⁰.

In linea con tali obiettivi, nel 2019 la Commissione – sotto la presidenza di Ursula von der Leyen – ha lanciato il *Green Deal* europeo, un ambizioso quadro strategico che mira a riconfigurare le politiche dell'Unione in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità, al fine di conseguire una riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990⁵¹. In attuazione di tali indirizzi strategici, nel 2021 la Commissione ha introdotto la *Renewed Sustainable Finance Strategy*, finalizzata a rendere il *Sustainable Finance Framework* dell'Unione coerente con gli obiettivi

⁴⁸ F. ELDERSON, *From concept to delivery: accounting for climate and nature in maintaining price stability and keeping banks safe and sound*, 2025, disponibile al seguente link: <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2025/html/ssm.sp250212~98cec58949.en.html>

⁴⁹ BCE, *ECB imposes periodic penalty payments on ABANCA for failing to sufficiently identify climate risks*, 10 Novembre 2025, disponibile al seguente link: <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ssm.pr251110~3e0b6f579e.en.html>

⁵⁰ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione. Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile*, 2018, COM/2018/097 final/

⁵¹ *Ibidem*, *Comunicazione della Commissione. IL Green Deal europeo*, 2019, COM(2019) 640 final.

ambientali del *Green Deal* e a rafforzare il contributo del settore finanziario alla transizione ecologica⁵².

4.2 *La CSDDD e CSRD*

Ai fini della valutazione dei potenziali profili connessi ai *CLR*, assumono particolare rilevanza due Direttive adottate nel contesto della *Sustainable Finance Strategy*: la CSDDD e la CSRD.⁵³

In primo luogo, l'Articolo 22 della CSDDD, nel testo adottato nel 2024, impone alle grandi imprese, comprese le istituzioni finanziarie, l'obbligo di adottare piani di transizione finalizzati ad assicurare la coerenza del modello di business e della strategia aziendale con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, ossia limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C, e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 nell'Unione. Gli altri articoli chiave della CSDDD disciplinano obblighi di due diligence riferiti agli impatti ambientali e ai diritti umani, sia diretti sia lungo la catena del valore⁵⁴. In relazione a tali obblighi, la CSDDD prevede un regime di responsabilità civile ex para. 1 dell'Articolo 29 nei confronti delle imprese che, non adempiendo con diligenza – intesa quale obbligazione di mezzi da assolvere 'con il massimo impegno possibile' – causino un danno a terzi, persone fisiche o giuridiche.

⁵² *Ibidem*, Comunicazione della Commissione. *Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy*, 2021, COM/2021/390 final.

⁵³ Rispettivamente, Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 13 Giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle Imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva (Ue) 2019/1937 e il Regolamento (Ue) 2023/2859 (in prosieguo CSDDD) e Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (in prosieguo CSRD).

⁵⁴ Si vedano gli Articoli 10 e 11 della CSDDD. L'Allegato alla CSDDD riporta i diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani, e i divieti e obblighi inclusi negli strumenti in materia ambientale, i quali formano oggetto dell'obblighi di due diligence.

Si precisa che l'Articolo 22 – l'unico a trattare aspetti climatici - è espressamente escluso da tale regime di responsabilità civile⁵⁵. Tuttavia, l'evoluzione del contenzioso climatico evidenzia una crescente interconnessione tra impatti climatici, perdita di biodiversità e inquinamento (*climate-nature nexus*),⁵⁶ nonché tra impatti fisici o di transizione e violazioni di diritti fondamentali (*rights-based climate litigation*)⁵⁷. Pertanto, pur in assenza di una responsabilità civile diretta in relazione all' Articolo 22, la CSDDD apre potenzialmente la strada a nuove forme di contenzioso climatico per le imprese inadempienti, qualora venga dimostrato un nesso causale tra l'inosservanza, intenzionalmente o per negligenza, in materia di due diligence e il danno climatico subito.

In secondo luogo, merita particolare attenzione la CSRD, come adottata nel 2022, la quale è diretta ad ampliare i gli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità a carico di un ampio numero di imprese. Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dalla CSRD figura il principio della *double materiality*, secondo cui le imprese sono tenute a comunicare sia le informazioni relative ai rischi *ESG* che possono incidere sulla loro performance finanziaria, sia quelle necessarie a comprendere l'impatto che le attività dell'impresa generano sull'ambiente, sul clima e sulla società⁵⁸.

In prospettiva, la disponibilità di informazioni più dettagliate e strutturate in materia di sostenibilità – accessibili non solo a investitori, azionisti, controparti commerciali, autorità regolatorie e di vigilanza, ma anche alla società civile – può offrire un'importante leva per lo sviluppo del contenzioso climatico. Tali dati possono infatti fornire elementi probatori fondamentali per l'attivazione di procedimenti giudiziari, facilitando

⁵⁵ Articolo 29 para. 1: "Gli Stati membri provvedono a che una società possa essere ritenuta responsabile di un danno causato a una persona fisica o giuridica, a condizione che: a) la società non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 (...); e b) a seguito dell'inosservanza di cui alla lettera a), sia stato causato un danno agli interessi giuridici della persona fisica o giuridica che sono tutelati dal diritto nazionale".

⁵⁶ NGFS, *op. cit.*, 2024.

⁵⁷ *Ex multis*: J. PEEL E H. M. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, vol. 7., n.1, 2018, pp. 37-67. Si rinvia al caso *KlimaSeniorinnen v Switzerland (ECtHR)*.

⁵⁸ Articoli 19a para. 1 e 29a para. 1; 29° Considerando della CSRD. Si rinvia a M. TÄGER, 'Double materiality': *what is it and why does it matter?*, LSE Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2021, disponibile al seguente link: <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/double-materiality-what-is-it-and-why-does-it-matter/>

l'attribuzione di responsabilità in caso di incongruenze tra le dichiarazioni pubbliche e le effettive condotte aziendali, nonché di impatti negativi su clima, ambiente o diritti umani resi noti mediante il principio di *double materiality*.

Le disposizioni normative promulgate a livello dell'UE rappresentano pertanto un primo tentativo strutturato di rafforzare il principio di responsabilità delle imprese (*accountability*) in materia di cambiamento climatico e altri fattori *ESG*. Nondimeno, il *Sustainable Finance Framework* si è trovato ad operare in un contesto geopolitico ed economico caratterizzato da elevata complessità e instabilità, tale da porre significative sfide alla sua implementazione.

Per far fronte alla seconda presidenza Trump, nonché alle pressioni interne dell'elettorato europeo, nel 2025 la seconda Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen ha delineato una nuova strategia orientata alla promozione della competitività dell'Unione (cd. *Competitiveness Compass*)⁵⁹. In tale contesto, è stato presentato un "Pacchetto Omnibus I" con l'obiettivo di ridurre il numero dei dati richiesti e di semplificare gli adempimenti in capo alle imprese ai fini della conformità alle direttive CSDDD e CSRD⁶⁰.

4.3 Implicazioni del Pacchetto Omnibus I per il contenzioso climatico

Ad un primo esame, le innovazioni introdotte dal Pacchetto Omnibus I sembrano preordinate ad attenuare i *CLR*, offrendo una maggiore tutela agli operatori bancari ed economici. Tuttavia, un'analisi più approfondita evidenzia che tali proposte sono suscettibili di accrescere i *CLR*, oltre che ostacolarne l'identificazione e la gestione.

In particolare, gli emendamenti alla CSRD sono volti a determinare una sensibile riduzione del numero di entità soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità,

⁵⁹ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione. La Bussola per la Competitività*, 2025, COM(2025) 30 final.

⁶⁰ Cfr. BCE, *Opinion of the European Central Bank of 8 May 2025 on proposals for amendments to corporate sustainability reporting and due diligence requirements*, 2025, CON/2025/10.

mediante l'esclusione delle imprese con un organico inferiore alle 1.000 unità⁶¹. Per i soggetti bancari, ciò implicherebbe che, quando – al fine di rendicontare i propri rischi ed impatti ESG per fini diversi dalla CSRD, ossia in esecuzione di obblighi regolamentari o prudenziali – richiedano informazioni di sostenibilità alle proprie controparti commerciali escluse dal perimetro della CSRD, debbano affidarsi a disclosure basate su standard volontari, o, in difetto, alla ricerca di informazioni ad-hoc e frammentarie⁶².

La mancata disponibilità di disclosure redatte secondo criteri omogenei e standardizzati per una vasta platea di imprese può generare distorsioni informative, determinando un incremento del rischio che alcune imprese selezionino in modo arbitrario le informazioni da rendicontare. Inoltre, l'eterogeneità di tali dati può portare all'incoerenza tra le informazioni ESG fornite da soggetti interconnessi lungo le *supply chains*. Ciò comporta una potenziale intensificazione dei *CLR* (per esempio, per *greenwashing*⁶³), sia per le imprese in questione, sia per le loro controparti, incluse le istituzioni finanziarie.

Con riferimento alla CSDDD, le modifiche prospettate agli obblighi di due diligence paiono suscettibili di ridurre significativamente l'efficacia e la portata applicativa, nonché di ostacolarne gli effetti in sede giudiziale. Innanzitutto, viene proposto di svolgere la due diligence a cadenza quinquennale, e non annuale. Inoltre, è proposta una modifica dell'Articolo 22, la quale comporta la totale rimozione dell'obbligo di adottare piani di transizione⁶⁴. Infine, viene prevista l'eliminazione del para. 1 dell'Articolo 29,

⁶¹ COMMISSIONE EUROPEA, *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements*, 26 Febbraio 2025, COM(2025) 81 final, Articolo 2 para. 1 comma a.

⁶² Cfr. Articolo 2 para. 4 degli emendamenti proposti alla CSRD.

⁶³ Il *greenwashing* si riferisce alla pratica per cui le “dichiarazioni, affermazioni, azioni o comunicazioni relative alla sostenibilità non riflettono in modo chiaro e veritiero il profilo di sostenibilità sottostante di un soggetto, di un prodotto finanziario o di servizi finanziari”, Cfr: ESMA, *Progress Report on Greenwashing*, 2023, disponibile al seguente link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-06/ESMA30-1668416927-2498_Progress_Report_ESMA_response_to_COM_RfI_on_greenwashing_risks.pdf

⁶⁴ PARLAMENTO EUROPEO, *Sustainability reporting and due diligence: MEPs back simplification changes*, 14 Novembre 2025, disponibile al seguente link: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251106IPR31296/sustainability-reporting-and-due-diligence-meps-back-simplification-changes>

demandando l'individuazione dei meccanismi di responsabilità civile alle discipline dei singoli Stati membri.

Occorre osservare che la CSDDD, nella sua formulazione attuale, costituisce una forma di presidio rispetto ai *CLR*. Essa impone alle imprese l'adozione ed implementazione di piani di transizione climatica, consentendo la definizione di traiettorie progressive, trasparenti e fondate su criteri comparabili. In aggiunta, la previsione di una responsabilità extracontrattuale correlata agli obblighi di due diligence, secondo quanto stabilito dall'Articolo 29, consente di garantire una maggiore certezza del diritto. La soppressione di tali disposizioni rischia di condurre a una frammentazione applicativa e interpretativa, esponendo le imprese a un rischio elevato di divergenze giurisprudenziali tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri, nonché tra quelle di Stati terzi nei quali si sia verificato l'evento dannoso oggetto di azione risarcitoria⁶⁵. La rimozione di obblighi chiari e di meccanismi di responsabilità codificati potrebbe incentivare il ricorso a forme creative di azione giudiziaria da parte degli attori della società civile, rendendo più difficoltosa l'individuazione, la valutazione e la gestione dei *CLR* da parte delle imprese.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le modifiche proposte non siano idonee a incidere in misura significativa sui trend attuali del contenzioso climatico, ed in particolare sulla categoria dei *corporate framework cases*⁶⁶. È significativo osservare che l'assenza di specifici riferimenti normativi, come la CSDDD, non ha impedito la proposizione di azioni giudiziarie contro imprese quali *Shell*, *ENI* e *ING*, fondate su obblighi di diligenza e piani di transizione climatica. Appare dunque verosimile che l'eliminazione di obblighi di disclosure, piani di transizione e meccanismi di responsabilità civile standardizzati – anziché il loro miglioramento e perfezionamento – esponga le imprese a un'intensa attività contenziosa, anche mediante l'inquadramento delle condotte aziendali nell'ambito di istituti giuridici quali la responsabilità civile,

⁶⁵ G. VAN CALSTER, *Legal opinion: how the Omnibus creates uncertainty on civil liability for companies*, 2025, disponibile al seguente *link*:

https://gavclaw.com/wp-content/uploads/2025/06/legal_opinion_gvc.pdf

⁶⁶ Cfr. nota 21.

penale⁶⁷, le pratiche di *greenwashing* o la violazione di diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione e dai singoli ordinamenti nazionali.

5. Strumenti e strategie per la mitigazione dei *climate litigation risks*

5.1 Le raccomandazioni dell'NGFS per le autorità di vigilanza

Le autorità di vigilanza stanno riservando un'attenzione crescente alla gestione e alla quantificazione dei *CLR*. In tale contesto, l'NGFS ha elaborato specifiche raccomandazioni in materia di regolazione e supervisione prudenziale, volte ad un'adequata identificazione, valutazione e gestione dei *CLR*⁶⁸. In particolare, l'NGFS raccomanda alle autorità di vigilanza di avviare un processo strutturato di valutazione del rischio (*exposure analysis*), per determinare la rilevanza dei *CLR* sia a livello giurisdizionale, sia a livello di singola entità vigilata.

Con riferimento al profilo giurisdizionale, le autorità di vigilanza sono sollecitate a monitorare con attenzione le tendenze emergenti in materia di contenzioso climatico con riferimento alle giurisdizioni per esse rilevanti. A tal fine, esse sono chiamate a valutare se la giurisdizione di appartenenza delle entità soggette a vigilanza, ovvero quelle in cui tali entità svolgono una quota rilevante delle proprie attività, possano configurarsi quali *hotspots* per il sorgere o la trattazione di controversie climatiche. Queste giurisdizioni si distinguono per la registrazione di un numero significativo di casi di *climate litigation*, ovvero per l'emersione di un contenzioso ancora limitato nel volume ma dotato di potenziale impatto sistemico. Su scala mondiale, sono considerati *hotspots* per il contenzioso climatico gli Stati Uniti, il Regno Unito, e l'Australia.⁶⁹ Nell'ambito dell'UE, rilevano i Paesi Bassi, con i casi *Urgenda* e *Shell*, insieme alla Germania, con il caso *Neubauer*. Le autorità di vigilanza sono incoraggiate a esaminare i casi noti di contenzioso climatico nella propria giurisdizione, al fine di individuare strategie legali emergenti, in particolare laddove si rilevi una concentrazione delle azioni giudiziarie in specifici settori industriali. È inoltre raccomandato il monitoraggio di procedimenti

⁶⁷ *BLOOM and Others v. TotalEnergies*.

⁶⁸ NGFS, *op. cit.*, 2023b.

⁶⁹ J. SETZER E. C. HIGHAM, *op. cit.*

avviati contro istituzioni finanziarie in altre giurisdizioni, al fine di valutare l'eventuale trasferibilità di tali strategie nel contesto nazionale. Nell'esercizio di tale attività, le autorità possono considerare il grado di maturità e complessità del quadro normativo e politico di riferimento, tenuto conto che gli operatori economici di rilevanza sistemica agiscono tipicamente in contesti giuridici plurimi e con operatività su scala globale.

All'analisi giurisdizionale può seguire, ove ritenuto pertinente, una valutazione dell'esposizione al rischio a livello di singola entità, ad esempio mediante l'identificazione delle entità operanti in *high-emitting sectors* o una concentrazione di attività particolarmente vulnerabile sotto il profilo del rischio climatico.

Completata tale fase valutativa, l'autorità di vigilanza può decidere di attivare specifiche iniziative di supervisione tematica, tra cui attività di sensibilizzazione; definizione e rafforzamento delle aspettative di vigilanza in merito all'integrazione del rischio climatico nei quadri di governance e gestione del rischio delle banche; e promozione della trasparenza e della disclosure in materia climatica. Parallelamente, l'autorità può attuare interventi mirati nei confronti di singole entità vigilate, come l'integrazione dei rischi connessi ai contenziosi climatici nelle revisioni prudenziali, la conduzione di *stress tests*, o la valutazione della credibilità e della solidità delle informazioni pubblicate.

5.2 Le raccomandazioni per gli istituti bancari

Simili raccomandazioni nell'ambito dell'*exposure analysis* – a livello giurisdizionale e di singola entità - si possono estendere anche ai soggetti bancari. In giugno 2025, il *Centre for Economic Transition expertise (CETEx)* della *London School of Economics*, insieme al *Grantham Research Institute*, ha pubblicato un nuovo rapporto sulla gestione dei *CLR* da parte di soggetti bancari⁷⁰. Gli autori formulano specifiche raccomandazioni per gli istituti bancari al fine di avviare processi di identificazione e valutazione del rischio legato a contenziosi climatici e, conseguentemente, prevenire o mitigare eventuali interventi di vigilanza in relazione a tali profili.

⁷⁰ A. SMOLENSKA ET AL., *op. cit.*

In particolare, si segnala un nuovo strumento proposto da CETEx per assistere i soggetti bancari nell'esaminare gli effetti potenziali di azioni legali: le cd. *litigation scenario analyses*⁷¹. Tali strumenti analitici possono consentire di valutare sia gli effetti diretti del contenzioso contro gli istituti bancari sia possibili effetti indiretti derivanti da procedimenti giudiziari instaurati nei confronti di altre istituzioni finanziarie, controparti commerciali, enti pubblici operanti nella medesima giurisdizione, nonché dello Stato. L'impiego di tali analisi può costituire un ausilio concreto nell'adempimento degli obblighi stabiliti dal quadro normativo e regolamentare di vigilanza, agevolando altresì la corretta predisposizione degli obblighi informativi e di trasparenza, quali la redazione del bilancio d'esercizio e delle relazioni di sostenibilità.⁷² Tali strumenti potrebbero dunque agevolare gli enti bancari nella valutazione della propria esposizione ai *CLR*, contribuendo a rafforzare la gestione prudente di tali profili di rischio.

5.3 La quantificazione dei rischi di contenzioso climatico

L'NGFS ha individuato alcuni principi che le autorità di vigilanza possono adottare ai fini della quantificazione del volume e della probabilità dei *CLR*⁷³. In particolare, viene suggerito di definire processi metodologici per l'attribuzione di potenziali danni futuri riconducibili al cambiamento climatico, utilizzando – quale parametro di riferimento per la determinazione della responsabilità in ordine a perdite e danni – i livelli storici di emissioni di gas a effetto serra. L'NGFS rileva che, qualora fossero resi disponibili in maniera diffusa scenari e traiettorie emissive attendibili a livello settoriale o aziendale, la stima dei danni potenziali potrebbe essere condotta con maggiore precisione, mediante una combinazione tra dati storici e proiezioni future delle emissioni.

I principi proposti dall'NGFS rimangono circoscritti alle azioni giudiziarie di natura risarcitoria e non considerano adeguatamente che i costi e le perdite derivanti dai *CLR* tendono ad avere un peso relativamente modesto per gli istituti bancari di grandi dimensioni, il cui *risk appetite framework* è generalmente in grado di assorbirne senza

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *Ibidem*

⁷³ NGFS, *op. cit.*, 2023b.

difficoltà le conseguenze finanziarie immediate e indirette. Tale metodo di quantificazione, sviluppato sulla base della ricerca del *Grantham Research Institute*, si fonda su un modello tipicamente riconducibile alle tradizioni di *common law*.⁷⁴ In tali ordinamenti, le decisioni giudiziarie nei singoli casi assumono un ruolo centrale, poiché contribuiscono alla formazione di precedenti dotati di rilevanza normativa. Di conseguenza, la frequenza dei contenziosi climatici e la loro incisività nell'ambito della *tort law* costituiscono indicatori primari del rischio legale. L'attribuzione di ingenti *economic damages* rappresenta non solo il risultato finale del contenzioso, ma anche un segnale della crescente disponibilità dei tribunali ad ampliare il perimetro della responsabilità civile in materia climatica.

Ciononostante, la reale portata dirompente dei *CLR* non risiede tanto nell'impatto economico diretto dei contenziosi, quanto nella loro capacità di incidere in profondità sulla configurazione del modello di business della banca. Infatti, l'emergere di nuovi obblighi, l'ampliamento dell'esposizione legale o l'evoluzione della giurisprudenza in materia climatica possono richiedere interventi strutturali di revisione delle politiche di credito, dei processi di due diligence, delle strategie di allocazione del capitale e, più in generale, della governance del rischio.

In questa prospettiva, le tradizioni di *civil law* potrebbero trarre maggiore beneficio dall'adozione di un approccio differente alla quantificazione di tali rischi, più flessibile rispetto all'evoluzione delle politiche europee in materia di sostenibilità e maggiormente sensibile al contesto giurisdizionale di riferimento. Tra le possibili metodologie da esplorare rientra una valutazione specifica, su base giurisdizionale, delle diverse traiettorie sostanziali e processuali che potrebbero incidere in modo significativo sui modelli di business delle istituzioni bancarie. Tale analisi dovrebbe includere, ad esempio, profili relativi a *legal standing*, *justiciability*, regole sulla causalità, principi di responsabilità civile, obblighi derivanti dal diritto dell'UE, principi costituzionali e diritti fondamentali, nonché i rimedi giurisdizionali disponibili. Una simile valutazione

⁷⁴ T. WETZER ET AL., *Climate risk assessments must engage with the law*, in *Science*, vol. 383, n. 6679, 2024, pp. 152-154.

consentirebbe di stimare l'esposizione ai *CLR* attraverso la costruzione di un *jurisdictional score*, da integrare con un'analisi del rischio a livello settoriale e di controparte.

Questo strumento potrebbe rappresentare non solo un presidio di prevenzione del rischio contenzioso, ma altresì un'opportunità reputazionale. Esso potrebbe, ad esempio, favorire l'instaurazione di canali di dialogo con i promotori del contenzioso, disincentivando l'azione giudiziaria, ovvero aumentare la probabilità di un esito favorevole in giudizio. In entrambi i casi, la banca interessata potrebbe trarne beneficio in termini di riconoscimento pubblico, rafforzamento della propria reputazione e incremento della propria credibilità come soggetto finanziario solido e capace di gestire i rischi legati ai *CLR* alla luce delle evoluzioni del quadro regolatorio europeo e nazionale.

6. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, alle istituzioni bancarie è richiesta un'attenzione dinamica e proattiva rispetto alla gestione dei rischi climatici, con particolare riferimento al contenzioso climatico, articolata su due direttrici fondamentali.

In primo luogo, le banche sono chiamate a rafforzare l'interlocazione con le proprie controparti commerciali, formulando richieste informative più puntuali e approfondite circa l'impatto climatico delle attività economiche svolte da tali controparti, e delle rispettive politiche di transizione. Tali informazioni risultano essenziali per una più efficace identificazione, valutazione e mitigazione dei *climate-related financial risks*, incluso il rischio di essere coinvolti, anche indirettamente, in contenziosi di natura climatica.

In secondo luogo, il quadro normativo europeo impone alle banche e agli altri operatori finanziari l'obbligo di aggiornare con cadenza regolare – annuale (CSRD) o biennale (CRD6) – le proprie strategie, politiche e decisioni operative in materia di sostenibilità climatica. Tali aggiornamenti devono essere fondati sull'evoluzione "*best available*

scientific evidence"⁷⁵ e riflettersi in maniera coerente nei piani di transizione prudenziali e nella comunicazione esterna rivolta a *stakeholders* e autorità di vigilanza. Questo processo ciclico e incrementale è funzionale a garantire la trasparenza del percorso di transizione, nonché a consentire alle autorità competenti di valutare la progressione effettiva della transizione ecologica e l'efficacia delle misure adottate, anche ai fini dell'adeguamento dell'apparato regolamentare.

In conclusione, la gestione dei *CLR* presuppone l'instaurazione di un dialogo strutturato e multilivello, che coinvolga in modo coordinato banche, imprese, autorità regolatorie e di vigilanza, comunità scientifica e società civile. Solo un'interlocuzione trasparente e continuativa tra tali attori, nel rispetto delle rispettive competenze e limiti istituzionali ed operativi, può assicurare un'efficace risposta collettiva alla sfida climatica.

⁷⁵ Il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (cd. *European Climate Law*) richiede espressamente che le politiche europee in materia climatica siano basate sulla conoscenza scientifica più avanzata a disposizione, inclusi i rapporti dell'IPCC (cfr. Articoli 4(4) e (5), 8, e 11; e 1° Considerando).

PIERA COPPOTELLI
BANCA D'ITALIA¹

Il contenzioso climatico: l'interesse della Banca d'Italia

Climate change litigation: the Bank of Italy's interest

Abstract: L'intervento illustra l'interesse della Banca d'Italia per ambiente, cambiamento climatico e contenzioso climatico, evidenziandone, in particolare, l'impatto sugli obiettivi di politica monetaria e sulla stabilità del sistema finanziario. Descrive l'approccio della Banca alla gestione dei rischi climatici tramite dialogo e cooperazione a livello internazionale, europeo e nazionale, e il ruolo della vigilanza nel promuovere nei soggetti vigilati una piena integrazione di tali rischi nelle strategie e nei modelli di business.

Abstract: The presentation outlines the Bank of Italy's interest in environmental issues, climate change and litigation they may generate, highlighting their impact on monetary policy objectives and on the stability of the financial system. It describes the Bank of Italy's approach to managing climate-related risks through dialogue and cooperation at the international, European and national levels, and the role of supervision in encouraging supervised entities to fully integrate these risks into their strategies and business models.

Keywords: Contenzioso ambientale e climatico; Rischi; Banche centrali e supervisori; Consapevolezza e integrazione dei rischi da parte di banche e intermediari finanziari.

Keywords: Climate- and environment-related litigation; Risks; Central banks and supervisors; Risk awareness and integration by banks and financial intermediaries.

1. *Introduzione*

Il tema dell'incontro, *Le prospettive e l'impatto del contenzioso climatico su imprese e banche*, è ampio e complesso; vi convergono molteplici saperi e vengono offerte diverse prospettive; io guarderò al tema dall'angolo di visuale della Banca d'Italia.

¹ Le opinioni espresse sono attribuibili esclusivamente all'autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell'Istituto di appartenenza.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, in particolare, quelle di banca centrale nazionale e di autorità di supervisione bancaria e finanziaria, la Banca pone da tempo attenzione all'ambiente e al cambiamento climatico, compreso il contenzioso che possono generare, perché hanno effetto sul conseguimento dei propri obiettivi istituzionali.

L'interesse all'ambiente e al cambiamento climatico è condiviso da molte banche centrali e autorità di vigilanza, che hanno dato vita dal 2017 a un forum, il *Network for Greening the Financial System* (NGFS), cui la Banca partecipa, che promuove la condivisione di analisi e metodologie, l'elaborazione di scenari e lo scambio di esperienze e *best practices* in materia di rischi ambientali nel settore finanziario, con uno specifico focus sui rischi climatici.

Perché questa attenzione? Il cambiamento climatico e la transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio incidono sul corso dell'inflazione nonché sui canali di trasmissione della politica monetaria; al contempo, incidono sul valore e sul profilo di rischio delle attività detenute dalle banche centrali. Per questo motivo, la Banca d'Italia, nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, concorre a definire e implementare la politica monetaria secondo una strategia che dal luglio 2021 integra nelle relative valutazioni anche le variabili legate ai fattori climatici.

Come autorità di vigilanza, la Banca d'Italia è parimenti interessata al cambiamento climatico in ragione dei rischi che lo stesso genera per i singoli intermediari e per il sistema finanziario nel suo complesso. Rischi che sono fisici e conseguono al verificarsi di eventi estremi (quali alluvioni e siccità) o cronici (come l'innalzamento delle temperature o del livello del mare, la perdita della biodiversità); ovvero sono rischi di transizione e derivano dal processo di aggiustamento verso un'economia a basse emissioni e più sostenibile sotto il profilo ambientale. I rischi in questione si manifestano nelle forme dei rischi propri dei soggetti vigilati, familiari all'autorità di supervisione, vale a dire il rischio di credito, di mercato, operativo, e di liquidità.

In questo contesto, già dal 2020 la Banca Centrale Europea e le *National Competent Authorities*, inclusa la Banca d'Italia, nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, hanno intrapreso concrete azioni nei confronti dei soggetti vigilati, essenzialmente al fine

di promuovere l'integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle strategie, nei modelli di business, nella *governance* e, ovviamente, nelle politiche e nei sistemi di gestione del rischio.

Le questioni connesse all'ambiente e al cambiamento climatico e, più in generale, alla sostenibilità sono all'attenzione della Banca d'Italia anche per ciò che concerne le funzioni di tutela del cliente e di educazione finanziaria: in questo caso, l'autorità mette in campo specifiche iniziative e realizza programmi con l'obiettivo di accrescere conoscenze e competenze da parte di chi domanda prodotti e servizi finanziari in modo che possa distinguere e, quindi, scegliere quelli che gli vengono proposti come sostenibili.

Sotto altro profilo, la Banca investe secondo criteri di sostenibilità il proprio portafoglio di attività per scopi non legati alla politica monetaria ed è a tale riguardo punto di riferimento per le altre istituzioni.

Più in generale, come soggetto pubblico, la Banca è impegnata a ridurre la propria impronta ambientale con l'obiettivo di azzerare entro il 2050 le emissioni nette di gas a effetto serra.

Le diverse funzioni e attività che la Banca svolge e il suo impegno sociale e ambientale sono illustrati nella Relazione sulla gestione e sulla sostenibilità pubblicata annualmente dall'Istituto; analoga trasparenza viene data all'attività investimento delle risorse non legate alla politica monetaria secondo criteri sostenibili, quali esplicitati in una apposita Carta degli investimenti.

Intensa, infine, è l'attività di ricerca nonché l'organizzazione e la partecipazione a conferenze e seminari dove si discutono tematiche connesse alla tutela ambientale e climatica, tematiche pure trattate negli interventi degli esponenti dell'Istituto.

2. *Il contenzioso climatico.*

Il contenzioso climatico, vale a dire il contenzioso col quale si sollecitano Stati, soggetti pubblici o anche imprese private a un maggior impegno inteso a contrastare la crisi climatica e ridurre la propria impronta carbonica, nonché, di recente, il contenzioso che propone questioni di diritto o di fatto connesse al degrado ambientale e alla perdita della

biodiversità, è oggetto di attenzione da parte di istituzioni internazionali e di importanti centri di ricerca; lo testimoniano il presente incontro e, più in generale, i progetti ad esso connessi curati dal British Institute of International and Comparative Law.

Come anticipato, l'attenzione al contenzioso della specie da parte delle banche centrali e delle autorità di supervisione bancaria e finanziaria si spiega in ragione dei rischi legali che esso genera per i soggetti vigilati e per il sistema finanziario nel suo complesso.

L'attività di analisi e ricerca dei diversi soggetti interessati al tema è agevolata dalle basi dati dedicate che sono state create e implementate negli ultimi anni e che consentono di conoscere il contenuto e la diffusione del contenzioso nelle diverse giurisdizioni, non solo nazionali ma anche internazionali, nelle corti e nelle sedi arbitrali ².

Diversi i rapporti ³ che descrivono il contenzioso climatico come un fenomeno in crescita, specie dopo l'Accordo di Parigi del 2015⁴, anzitutto nei confronti dei Governi e dei soggetti pubblici, in particolare, per non aver rispettato gli obblighi di riduzione delle emissioni assunti a livello internazionale o domestico; anche una banca centrale e una autorità di vigilanza sono state convenute in giudizio⁵.

Cresce pure la complessità del contenzioso: nella prospettiva degli Stati e della conduzione della politica climatica, è degno di rilievo il contenzioso di natura arbitrale promosso dagli investitori, in particolare dagli investitori stranieri, nei confronti degli

² La raccolta più completa è quella gestita dal Sabin Centre for Climate Change Law della Columbia University: <https://climatecasechart.com/>.

³ United Nations Environmental Program, Global climate litigation report, 2023 Status review. J. Setzer e C. Higham, "Global trends in climate change litigation: 2024 snapshot", giugno 2024 e, da ultimo, giugno 2025.

⁴ Come noto, l'Accordo in questione è il trattato internazionale sottoscritto dagli Stati membri delle Nazioni Unite nell'ambito della Conferenza delle Parti (COP 21), per contenere, entro il 2050, l'aumento della temperatura e ridurre le emissioni di CO₂.

⁵ Client Earth v. Banca nazionale del Belgio, 2021 (<https://climatecasechart.com/non-us-case/clientearth-v-belgian-national-bank/>): gli attori lamentavano la violazione di norme di protezione dell'ambiente da parte della BCE nel programma di acquisto di titoli corporate; essi hanno rinunciato al giudizio dopo che la BCE, da luglio 2022, ha incrementato la considerazione dei fattori climatici nel ridetto programma di acquisto; Client Earth v. Financial Conduct Authority, 2023 (<https://climatecasechart.com/non-us-case/clientearth-v-financial-conduct-authority-ithaca-energy-plc-listing-on-london-stock-exchange/>): il ricorso è stato respinto.

Stati ospitanti per il ristoro del pregiudizio derivante ai primi dalle politiche climatiche statali intese, ad esempio, a ridurre la dipendenza energetica dai combustibili fossili⁶.

Merita poi di essere ricordato il contenzioso che contrasta l'ambizione nel perseguimento degli obiettivi climatici o si oppone all'attivismo climatico o chiede di avere riguardo a differenti obiettivi pure rilevanti all'interno delle politiche ambientali e di ponderare con attenzione gli effetti delle politiche climatiche, vuoi pubbliche vuoi private⁷.

Per quanto concerne le imprese, il contenzioso interessa non più solo quelle operanti nel settore dei combustibili fossili ma pure le imprese che li utilizzano ed è rivolto a sollecitare maggiore impegno nella riduzione delle emissioni nonché ad accertare la loro responsabilità per i danni connessi al cambiamento climatico; cresce anche la richiesta di maggiore trasparenza nel comunicare l'impatto climatico e ambientale dell'impresa e quella intesa a impedire comunicazioni non rispondenti al reale contenuto sostenibile dell'attività svolta e dei servizi e prodotti offerti.

All'interno del citato NGFS, il gruppo degli esperti legali, nato come una task force e divenuto una sede strutturata di analisi e confronto, ha dedicato al tema del contenzioso climatico tre reports, pubblicati nel 2021, nel 2023 e nel luglio 2024⁸.

In essi è evidenziato che il contenzioso climatico è in crescita e si arricchisce quanto a complessità: per questa ragione, nella prospettiva delle banche centrali e delle autorità di supervisione, è indispensabile che gli operatori economici e finanziari comprendano il

⁶ Si tratta di contenzioso inteso ad accreditare l'interesse degli investitori alla stabilità del quadro regolatorio in considerazione del quale essi hanno pianificato gli investimenti; per converso, le difese degli Stati fanno spesso leva sulla necessaria conformazione degli investimenti a canoni di sostenibilità o sul consenso scientifico circa la dannosità di taluni investimenti. I più recenti trattati internazionali sugli investimenti cercano di bilanciare gli interessi in gioco, attraverso l'espressa previsione di clausole di salvaguardia in favore dell'azione statale in materia climatica e ambientale o l'introduzione di requisiti di compatibilità degli investimenti con politiche e obiettivi ambientali e climatici.

⁷ J. Setzer e C. Higham, "Global trends in climate change litigation: 2025 snapshot, cit. *supra* nota 3.

⁸ NGFS, Climate-related litigation: raising awareness about a growing source of risk, 2021; Climate-related litigation: recent trends and developments, 2023; Nature-related litigation: emerging trends and lessons learned from climate-related litigation, 2024.

rischio climatico, lo integrino nei modelli di business, nelle strategie, nei processi di gestione; in particolare, emerge la necessità che i ridetti operatori considerino attentamente l'evolvere del contenzioso climatico sì da avere consapevolezza di come esso muti, delle nuove domande e delle più articolate argomentazioni che gli attori propongono, in modo da non farsi trovare impreparati a resistere alle diverse azioni che possono essere intentate, volte ad accertare la responsabilità per danni ovvero la violazione di un dovere di cura o infine l'obbligo di adozione di politiche di riduzione di emissioni.

Rileva sottolineare come l'ultimo report degli esperti legali del NGFS⁹ abbia messo in luce l'emergere, anche in Europa, e non più solo nei paesi ad elevata biodiversità (cd. *Megadiverse countries*)¹⁰, del contenzioso strategico riferito alla natura, alla perdita della biodiversità, alla degradazione del capitale naturale: ne è esempio il giudizio avviato verso una banca in relazione ai finanziamenti da questa concessi a imprese accusate di violazione dei diritti umani e coinvolte nella deforestazione amazzonica¹¹.

Il report in questione ha anche evidenziato la sempre maggiore rilevanza della scienza e, in particolare, della *climate attribution science*, che lega gli effetti del cambiamento climatico alle sue cause, e il fatto che ad essa facciano riferimento non più solo gli scienziati, ma anche le organizzazioni non governative, in generale la società civile, i politici, gli esperti di rischi finanziari, chi agisce e chi deve difendersi nel contenzioso connesso al cambiamento climatico, i legali che prestano assistenza ad attori e parti resistenti e, infine, i giudici chiamati a decidere le controversie¹².

⁹ Nature-related litigation: emerging trends and lessons learned from climate-related litigation, 2024, cit. nota 8.

¹⁰ Si tratta degli Stati identificati dallo United Nations World Conservation Monitoring Centre (WCMC), in base al possesso di specifici requisiti, quali la presenza di flora e fauna endemiche.

¹¹ Comissão Pastoral da Terra and Notre Affaire à Tous v. BNP Paribas, 2023: <https://climatecasechart.com/non-us-case/comissao-pastoral-da-terra-and-notre-affaire-a-tous-v-bnp-paribas/>.

¹² Ha fatto richiamo alla scienza in questione anche la recente decisione di una Corte tedesca sul contenzioso avviato da un contadino peruviano contro una società di energia elettrica perché, quale grosso emettitore, venisse dichiarata responsabile in parte delle conseguenze a carico della proprietà del ricorrente, ubicata sulle Ande, derivanti dallo scioglimento dei ghiacciai: Lliuya v. RWE AG, <https://climatecasechart.com/non-us-case/liuya-v-rwe-ag/>.

3. *Le risposte alla questione climatica e ambientale.*

3.1 *L'azione politica e le riforme della legislazione.*

L'attenzione ai temi dell'ambiente e del cambiamento climatico da parte delle banche centrali e delle autorità di supervisione si inserisce in un contesto in cui, a livello sovranazionale e nazionale, sono forti le spinte volte a rendere effettiva da parte dei Governi la tutela dell'ambiente – nelle sue ampie declinazioni - e a conformare in funzione di essa anche l'attività delle imprese; ciò che, evidentemente, accresce il rischio legale, di contenzioso in particolare, non solo per gli Stati ma anche per le imprese, incluse quelle finanziarie.

A livello sovranazionale, sul versante politico, a partire dall'Accordo di Parigi del 2015, gli Stati si sono impegnati ad adottare politiche più stringenti per contrastare il cambiamento climatico: le azioni di contrasto sono nell'agenda dei Governi di tutto il mondo, che cercano di coordinare gli sforzi, in particolare in occasione della Conferenza delle Parti sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Sebbene di recente sembra essere venuto meno o essersi affievolito l'interesse di alcuno dei Partecipanti, resta diffusa la consapevolezza che non può non esserci una transizione sostenibile e che le politiche di mitigazione e adattamento climatico sono indispensabili per favorirla e per supportare la crescita economica.

In questa prospettiva, è ai Governi che spetta definire le politiche legislative e fiscali, dosando incentivi e penalizzazioni in modo da favorire una transizione ordinata verso una economia sostenibile, anzitutto dal punto di vista dell'ambiente e del clima ¹³.

Quanto alle autorità deputate alla conduzione della politica monetaria e alla supervisione finanziaria, ho ricordato la creazione del NGFS: essa spiega anzitutto l'interesse dei partecipanti al network ai temi del degrado ambientale e del cambiamento climatico ed evidenzia al contempo la consapevolezza che sia indispensabile l'agire comune per affrontare i rischi che essi pongono per il sistema economico e finanziario.

Se guardiamo ora alla regolamentazione, a come le diverse questioni connesse ai temi in discorso sono disciplinate, rileviamo che, soprattutto in Europa, l'impegno legislativo

¹³ Cfr. L.F. Signorini, Transizione climatica, finanza e regole prudenziali, 3 marzo 2022.

è stato intenso; in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Parigi, l'Unione europea ha fissato obiettivi ambiziosi con riguardo alla riduzione delle emissioni e, in particolare, con il Regolamento n. 2021/1119 (cd. legge europea sul clima), ha prescritto agli Stati membri il raggiungimento di emissioni nette pari a zero entro il 2050; attesa la rilevanza degli investimenti privati a supporto di quelli pubblici per il raggiungimento dei ridetti obiettivi, quali delineati dal Green deal¹⁴ e dettagliati in uno specifico piano di azione¹⁵, l'Unione ha disciplinato una tassonomia delle attività economiche sostenibili, ha prescritto alle imprese un report standardizzato di sostenibilità e l'adozione di obblighi di diligenza in materia di ambiente e diritti umani, non solo con riguardo alla singola impresa e alla sua attività, ma pure con riguardo ai suoi fornitori e ai clienti.

In particolare, col Regolamento tassonomia¹⁶, al fine di creare un linguaggio comune in materia di sostenibilità, è stato creato un sistema di classificazione armonizzata delle attività sostenibili che si aggiunge a quelli in essere o in corso di adozione da parte di istituzioni nazionali e sovranazionali.¹⁷

Dal canto suo, la Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (cd. CSRD)¹⁸ ha ampliato gli obblighi di rendicontazione societaria per le grandi imprese e per le banche, prescrivendo l'obbligo di comunicare non solo le informazioni relative ai rischi climatici, ambientali e sociali che possono avere impatto sull'andamento finanziario dell'impresa, ma anche le informazioni necessarie per comprendere l'impatto dell'attività di impresa sugli aspetti climatici, ambientali e sociali (c.d. doppia materialità). L'obiettivo è accrescere la disponibilità di dati solidi, affidabili e robusti che le imprese debbono comunicare al mercato e agli investitori, dati che permettono agli

¹⁴ COM (2019) 640 final, 11 dicembre 2019.

¹⁵ COM (2018) 97 final, 8 marzo 2018; COM (2021) 390 final, 6 luglio 2021.

¹⁶ Regolamento (UE) n. 2020/852, del 18 giugno 2020: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32020R0852>.

¹⁷ Per un elenco delle tassonomie pubblicate al 2024, cfr, SBFN Toolkit Sustainable Finance Taxonomies Developed by the IFC-facilitated Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) in cooperation with the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH https://www.sbfnetwork.org/wp-content/uploads/2024/05/SBFN-Toolkit_Sustainable-Finance-Taxonomies.pdf.

¹⁸ Direttiva (UE) n. 2022/2464, del 14 dicembre 2022: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464>.

intermediari che quelle imprese finanziano di incorporare in maniera adeguata i rischi ambientali nella propria strategia, nella struttura di *governance* e nel modello di business.

Infine, la Direttiva sui doveri di diligenza in materia sostenibile, cd. CSDDD¹⁹, ha richiesto alle grandi società di rispettare obblighi di *due diligence* al fine di integrare pratiche di sostenibilità ambientale e di protezione dei diritti umani nell'ambito delle proprie attività e delle attività svolte dai partner commerciali che si trovano a monte – per tutte le imprese, comprese le banche - e a valle della filiera produttiva.

La direttiva ha poi imposto ai soggetti destinatari di adottare e attuare piani di transizione volti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1.5°C in linea con l'Accordo di Parigi e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al 2050²⁰.

In data 26 febbraio u.s., la Commissione Europea ha infine pubblicato una proposta di regolamentazione cd. Omnibus, attualmente in discussione, che intende incrementare la competitività delle imprese europee, favorendone la crescita e aumentando l'attrazione degli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi dell'European Green Deal: essa introduce una significativa semplificazione e riduzione degli oneri di *disclosure* e *due-diligence* attraverso modifiche alle citate CSRD e CSDDD, nonché al Regolamento Tassonomia.

Per chiudere questa breve rassegna sulla regolamentazione dei diversi profili che involge l'azione di contrasto al degrado ambientale e al cambiamento climatico, rilevo che il tema è di stretta attualità anche con riguardo all'ordinamento italiano. Un segnale

¹⁹ Direttiva (UE), n. 2024/1760, del 13 giugno 2024: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401760. Per un primo esame della normativa, sia consentito il richiamo a La direttiva sulla due diligence societaria di sostenibilità: analisi dei potenziali impatti economici e legali, Questioni di economia e finanza (occasional papers), n. 869, luglio 2024: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2024-0869/index.html>.

²⁰ La CSDDD affida l'enforcement non solo a strumenti pubblicistici, quali la supervisione da parte di autorità, ma anche a quelli privatistici, in particolare allo strumento risarcitorio, per il quale prevede, al fine di assicurare il *level playing field*, un regime armonizzato di responsabilità civile per i danni derivanti dal mancato rispetto di alcuni obblighi di *due diligence* che andrà implementato a livello nazionale.

forte è stato dato dal legislatore nazionale tre anni fa quando, con la legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, sono stati riformati l'art. 9 e l'art. 41 della Costituzione e la tutela dell'ambiente e della natura è entrata nella Carta costituzionale.

Nello specifico, con riguardo all'attuazione del Green deal e allo sviluppo della finanza sostenibile, il legislatore italiano, col d.lgs. n. 125, del 6 settembre 2024, ha trasposto la direttiva CSRD e, mentre aveva in corso i lavori per la trasposizione della CSDDD, è stata presentata la proposta Omnibus sopra ricordata, sì che per la definizione del quadro normativo occorrerà attendere l'approvazione della stessa.

3.2.1 I fattori ambientali e climatici nella disciplina bancaria e finanziaria.

Stringendo l'angolo di visuale e andando a considerare come i rischi ambientali e climatici sono disciplinati nella normativa prudenziale, va evidenziato anzitutto che detta disciplina è e resta stringente.

In Europa, in particolare, le autorità di vigilanza hanno comunicato specifiche aspettative di vigilanza – dunque strumenti di *soft law* - invitando gli operatori a effettuare, entro date prestabilite, un'adeguata valutazione della materialità dell'impatto dei rischi ambientali e climatici sui loro portafogli. Ciò è avvenuto da parte della Banca Centrale Europea nei confronti delle banche più grandi, le c.d. *significant institutions*, e da parte della Banca d'Italia nei confronti delle banche di dimensioni più ridotte, le c.d. *less significant institutions*, e degli intermediari non bancari, con un approccio di vigilanza necessariamente più graduale, in ossequio al fondamentale principio di proporzionalità, ma altrettanto orientato al risultato ²¹.

²¹ Per le aspettative della Banca centrale europea, cfr. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimaterelatedenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf>; per le aspettative della Banca d'Italia, cfr. https://www.bancaditalia.it/focus/sostenibilita/vigilanzasostenibilita/Aspettative_di_vigilanza_BI_su_ESG.pdf.

Anche la normativa prudenziale e le sue più recenti modifiche, apportate in particolare con la CRRIII e con la CRDVI ²², hanno inteso accrescere i presidi che gli intermediari debbono adottare per mitigare e gestire al meglio i rischi in questione connessi alle loro attività e, tra questi, il rischio di contenzioso. In particolare, la CRRIII ha esteso a tutti gli enti creditizi gli obblighi di informazione al pubblico sui rischi ambientali, oltre che sociali e di *governance* (cd. rischi ESG) finora previsti per i grandi intermediari quotati. Dal canto suo, la CRDVI ha prescritto l'adozione di piani di transizione prudenziali che devono essere compatibili con i piani di transizione da predisporre ai sensi della disciplina generale e che sono soggetti alle valutazioni dell'autorità di vigilanza.

4. *Il contenzioso climatico: le sue possibili evoluzioni e la risposta degli operatori.*

La complessa produzione normativa sopra illustrata offrirà presumibilmente nuova linfa al contenzioso ambientale e climatico.

Occorre tuttavia distinguere tra società industriali e società del settore finanziario.

Quanto alle prime, si è visto come l'avvio di cause di questo tipo è una tendenza da tempo in atto. Si pensi al giudizio incardinato in Olanda nei confronti di una grossa società energetica, definito in primo grado con la condanna a ridurre le emissioni del 45% entro il 2030 in tutte le attività, ma corretto in appello quanto all'imposizione di detto obbligo, fatto salvo il riconoscimento dell'esistenza del dovere di cura²³. Si pensi anche al giudizio incardinato in Italia davanti al Tribunale di Roma, la cui giurisdizione è stata di recente confermata dalla Corte di cassazione²⁴, nei confronti di una società multinazionale energetica, per l'accertamento dell'inottemperanza agli obblighi inerenti al

²² Rispettivamente, Regolamento (UE), n. 2024/1623, del 31 maggio 2024: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401623; Direttiva (UE) n. 2024/1619, del 31 maggio 2024: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401619

²³ *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.*: <https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/>.

²⁴ Cfr. <https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20250721/snciv@sU0@a2025@n20381@tO.clean.pdf>

raggiungimento degli obiettivi climatici e la responsabilità per i danni cagionati dal cambiamento climatico²⁵.

Per ciò che concerne la responsabilità discendente dalla violazione degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di trasparenza e di *due diligence* ambientale e climatica oltre che di protezione dei diritti umani, recata rispettivamente dalle menzionate direttive CSRD e CSDDD, è lecito attendersi un aumento del contenzioso sebbene, per una valutazione più approfondita, si debba attendere la definizione della disciplina e l'approvazione della citata proposta Omnibus.

Quanto alle società del settore finanziario, se ci si limita a considerare gli effetti della ridetta disciplina, essi potrebbero essere meno dirompenti se gli intermediari dovessero essere e rimanere esclusi.

Nondimeno, poiché tutte le società citate in giudizio possono subire perdite dirette e indirette, anche significative, per via delle spese legali, di eventuali condanne al risarcimento dei danni, per le possibili ripercussioni sul prezzo dei titoli emessi, per il possibile danno reputazionale conseguente a una sentenza di condanna, restano evidenti le ricadute per le banche che hanno finanziato le anzidette società.

Come visto, peraltro, nei confronti di banche e intermediari finanziari si sono già registrati i primi casi di contenzioso diretto. In particolare, nei paesi in cui già vige una legislazione sul “dovere di vigilanza” applicabile indistintamente anche alle banche, sono state promosse cause verso un primario istituto creditizio sulla base di tale normativa nazionale, per il ruolo svolto nel finanziamento a imprese fossili ovvero coinvolte nella deforestazione amazzonica²⁶. Parimenti, è stata proposta una azione da parte di una

²⁵ Greenpeace Italy et al. v. ENI S.p.A., MEF e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.: <https://climatecasechart.com/non-us-case/greenpeace-italy-et-al-v-eni-spa-the-italian-ministry-of-economy-and-finance-and-cassa-depositi-e-prestiti-spa/>.

²⁶ Cfr. nota 110, *supra* e Notre affaire a tous and others v. BNP Paribas, 2023, <https://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-les-amis-de-la-terre-and-oxfam-france-v-bnp-paribas/>.

associazione ambientale contro una società di investimenti, accusata di aver erroneamente etichettato i prodotti proposti ai consumatori come “sostenibili”²⁷.

Se questo è il contesto, occorre chiedersi quale è il grado di consapevolezza degli operatori economici e finanziari di fronte ai rischi che il degrado ambientale, la perdita della biodiversità, il cambiamento climatico e il contenzioso climatico generano e occorre parimenti verificare come li affrontano.

Se guardiamo all’Europa, rileviamo che le grandi imprese, le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati a confrontarsi con le ridette questioni, poiché è il regolatore che lo prescrive o è in procinto di farlo. Si è visto che l’Unione europea detta regole stringenti, che non si limitano alla trasparenza ma giungono a incidere sugli obblighi della società e sui doveri degli amministratori. Dunque, la compliance con le prescrizioni unionali è certamente presente nell’agenda di tali soggetti e dei legali che ad essi prestano assistenza.

Più in particolare, le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati anche dalla normativa di vigilanza e dalle indicazioni dell’autorità di supervisione. Ho anticipato che, come accaduto per le aspettative comunicate dalla Banca centrale europea nel 2020, anche la Banca d’Italia ha pubblicato nel 2022 per le banche cd. meno significative e per gli intermediari finanziari le aspettative in merito al rischio ambientale e climatico, aspettative nelle quali è esplicitato anche il rischio da contenzioso climatico. Sono aspettative appunto e, quindi indicazioni non vincolanti, che il soggetto vigilato deve declinare avendo presente la propria realtà dimensionale e operativa.

Vorrei sottolineare come le aspettative di vigilanza abbiano rappresentato da subito un ambito di confronto tra l’autorità e i soggetti vigilati: questi ultimi sono stati invitati a predisporre i propri piani di azione per spiegare come integrano i rischi ambientali e climatici nel proprio modello di business, nella strategia, nella *governance*, nella gestione del rischio, nell’informativa²⁸. All’esito dell’esame dei piani di azione, la Banca d’Italia,

²⁷ ClientEarth v. Blackrock, 2024, <https://climatecasechart.com/non-us-case/clientearth-v-blackrock/>.

²⁸ Benché focalizzate sugli aspetti ambientali e climatici, è previsto che gli intermediari potranno considerare le aspettative anche con riferimento alla categoria più generale dei rischi ESG, ove rilevanti per la loro operatività e tenuto conto delle prescrizioni normative di settore: cfr. pag. 3

al fine di aiutare gli intermediari a migliorare il processo di adeguamento alle indicazioni di vigilanza, ha pubblicato un primo report, di recente aggiornato, che illustra quanto riscontrato in sede di verifica ²⁹.

Ecco allora che di fronte a una regolamentazione complessa e in evoluzione, con le conseguenti ricadute sul divenire del contenzioso climatico, imprese e intermediari finanziari dovrebbero non solo curare l'osservanza alle prescrizioni ma dovrebbero guardare alle regole come opportunità di crescita.

In particolare, le banche, obbligate ad allinearsi alla transizione e in più chiamate a finanziarla, dovrebbero avere un atteggiamento proattivo, in ciò sollecitate anche dai propri stakeholders e dalla autorità di supervisione. In tale prospettiva, esse dovrebbero farsi domande e farle ai propri clienti per conoscere come e in che misura i rischi ambientali e climatici vengono integrati nell'attività, domande che sono necessarie per predisporre i piani di azione, di cui abbiamo appena parlato, per elaborare i piani di transizione previsti dalla disciplina generale e per predisporre i diversi, ma necessariamente complementari e coerenti, piani di transizione richiesti dalla normativa prudenziale.

5. Conclusioni.

Le tensioni geopolitiche e quelle che riguardano gli scambi internazionali stanno monopolizzando l'attenzione dei Governi, dei regolatori e della società civile, ma non hanno privato di interesse il tema della crescita sostenibile e della transizione verso una economia a basso contenuto di carbonio, che resta un dato ineluttabile nel se, potendo soltanto occupare un più ampio ovvero un più ristretto ambito temporale.

La comunità internazionale - anche sollecitata da ultimo dai pareri resi da corti internazionali e regionali, in merito all'obbligo degli Stati di contrastare il cambiamento

del documento cit. nota 19, https://www.bancaditalia.it/focus/sostenibilita/vigilanza-sostenibilita/Aspettative_di_vigilanza_BI_su_ESG.pdf.

²⁹ Sul sito della Banca d'Italia sono consultabili il report di dicembre 2023 e l'aggiornamento pubblicato a maggio 2025: <https://www.bancaditalia.it/media/notizia/piani-d-azione-sull-integrazione-dei-rischi-climatici-e-ambientali-nei-processi-aziendali-delle-lsi/>.

climatico, che minaccia di ledere i diritti umani, e ridurre le emissioni di gas serra, fonte di inquinamento dell'ambiente marino ³⁰- continua a dibattere le diverse questioni connesse alla transizione sostenibile e non è receduta dall'impegno inteso a favorire l'inclusione e a supportare i paesi emergenti per dotarli di infrastrutture e garantire l'accesso alle fonti energetiche che quella transizione favoriscono.

Nello specifico, con riguardo al cambiamento climatico è auspicabile che essa non abbandoni l'obiettivo di riduzione delle emissioni ma si adoperi per dosare al meglio ambizione, da un lato, e progetti e strumenti, dall'altro, sì da conseguire in maniera più efficiente l'obiettivo in discorso.

Quanto ai regolatori, si è detto che l'Unione europea, su istanza della Commissione Europea, sta discutendo della semplificazione e riduzione degli oneri di *reporting* e di *due-diligence* ESG in capo alle imprese con l'obiettivo di renderle maggiormente competitive.

Anche in questo caso pare importante bilanciare attentamente gli effetti in termini di diminuzione degli oneri di *compliance*, derivanti dalla riduzione del numero delle imprese soggette agli obblighi di *disclosure* e del contenuto degli stessi, con l'esigenza di conservare il valore degli investimenti effettuati dalle imprese che si sono già rese *compliant* con la disciplina e di mantenere integra la possibilità per banche e imprese di investimento di accedere alle informazioni ESG delle controparti finanziate, informazioni che sono necessarie per assolvere agli obblighi imposti dalla normativa prudenziale su trasparenza e gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance.

Quanto al contenzioso climatico e ambientale nei confronti di imprese e banche, ho anticipato che dovrà attendersi la definitiva sistemazione della disciplina in materia di obblighi di *disclosure* e *due diligence* che interverrà dopo l'approvazione della proposta

³⁰ Si sono pronunciati in argomento la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte interamericana dei diritti dell'Uomo e il Tribunale internazionale per il diritto del mare: i pareri sono reperibili nella raccolta curata dal Sabin centre cit. nota 2, *supra*: cfr. <https://climatecasechart.com/non-us-case/request-for-an-advisory-opinion-on-the-obligations-of-states-with-respect-to-climate-change/>; <https://climatecasechart.com/non-us-case/request-for-an-advisory-opinion-on-the-scope-of-the-state-obligations-for-responding-to-the-climate-emergency/>; <https://climatecasechart.com/non-us-case/18416/>.

Omnibus. Qui posso solo osservare che, se dovesse cadere la previsione della responsabilità civile per i danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di *due diligence* armonizzata a livello unionale, ci potrebbe essere spazio per fenomeni di *forum shopping* e, dunque, di ricerca della giurisdizione più favorevole da parte di chi intende agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal cambiamento climatico.

Per concludere, in una prospettiva più generale, gli Stati, i soggetti pubblici, le imprese e le banche sono e restano a vario titolo coinvolte nella tutela dell'ambiente, nel contrasto alla perdita del capitale naturale e del cambiamento climatico e nel favorire il processo di transizione; la loro azione o inazione rimane soggetta allo scrutinio della società civile.

Il dialogo, il confronto, l'agire comune degli attori anzidetti sono il mezzo necessario per affrontare al meglio tale processo.

Quanto alle banche, l'interlocuzione coi soggetti finanziati è cruciale. E non si tratta solo delle grandi società clienti, ma pure delle piccole e medie imprese e ciò inevitabilmente nel caso dell'Italia, attesa la sua peculiare struttura economica. Le PMI non possono del resto essere escluse dal dialogo perché, con l'implementazione della normativa unionale, saranno o, quanto meno, potranno essere attratte nelle regole e divenire destinatarie, anche indirettamente, degli obblighi conseguenti.

Voglio ricordare a questo riguardo che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato istituito il Tavolo di coordinamento sulla finanza sostenibile, nel quale siedono, oltre a rappresentanti di tre Ministeri, anche rappresentanti di Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP, che si confrontano al fine di individuare le soluzioni migliori intese a favorire la mobilitazione degli investimenti privati a supporto della transizione. Tra le priorità individuate dal Tavolo, segnalo la reportistica di sostenibilità predisposta dalle PMI non quotate e richiamo il documento elaborato per aiutare dette imprese a raccogliere e produrre le informazioni rilevanti in materia di rischi ESG e migliorare per tale via il dialogo di sostenibilità con le banche³¹.

³¹ Cfr. https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/sistema_bancario_finanziario/finanza_sostenibile/dialogo_sostenibilita/index.html

La Banca d'Italia nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali e come soggetto pubblico partecipa al dialogo e al confronto nelle varie sedi e ai diversi livelli: per questo motivo, è fondamentale la comprensione delle diverse questioni connesse al cambiamento climatico, comprensione che si realizza anche grazie alla partecipazione a incontri come quello promosso dal British Institute of International and Comparative Law.

DAVIDE CASTAGNO
UNIVERSITÀ DI TORINO

LUCA SALTALAMACCHIA
AVVOCATO CIVILISTA – FORO DI NAPOLI

L'azione degli enti collettivi per la tutela del clima in Italia: vie giudiziarie e strumenti alternativi¹

The Action of Collective Entities for Climate Protection in Italy: Judicial Remedies and Alternative Instruments

Abstract: Anche nel contenzioso climatico diretto contro le imprese, un ruolo centrale è svolto dagli enti collettivi – associazioni, fondazioni e organizzazioni non governative – che si fanno portavoce degli interessi dei singoli. In questa prospettiva, il contributo offre una panoramica del quadro italiano, soffermandosi in particolare sulle azioni previste dalla disciplina consumeristica e sui procedimenti collettivi contemplati dal codice di procedura civile. Viene inoltre esaminato il meccanismo di istanza al Punto di Contatto Nazionale (PCN) dell'OCSE, parimenti accessibile su iniziativa di enti rappresentativi.

Abstract: Even in corporate climate litigation, a central role is played by collective entities – associations, foundations, and non-governmental organizations – that act as representatives of individual interests. From this perspective, the contribution provides an overview of the Italian framework, focusing in particular on the actions available under consumer protection law and the collective proceedings provided for in the Code of Civil Procedure. The mechanism of submitting complaints to the OECD National Contact Point (NCP), which is equally accessible on the initiative of representative entities, is also examined.

Keywords: Contenzioso climatico; Enti collettivi; Azioni collettive; PCN OCSE.

Keywords: Climate litigation; Collective entities; Collective actions; OECD NCP.

¹ Il contributo rielabora in forma scritta gli interventi degli Autori – rispettivamente intitolati «*Class action e azione inibitoria nell'ordinamento italiano*» e «*Società civile e legittimazione attiva: il ruolo dei cittadini nel contenzioso ambientale*» – presentati in occasione della Conferenza Italia “Global toolbox on corporate climate litigation” tenutasi a Milano in data 11 settembre 2024. Pur essendo il testo frutto di una riflessione congiunta e condivisa, i paragrafi 1, 3 e 4 sono attribuibili a Davide Castagno, mentre i paragrafi 2, 5 e 6 a Luca Saltalamacchia.

1. Introduzione

Quando si tratta di contenzioso climatico, in qualsiasi sua declinazione, un ruolo preponderante è giocato dagli enti collettivi, quali associazioni, fondazioni e organizzazioni non governative (ONG).

Guardando ai principali casi europei in materia di *vertical climate change litigation* (ovvero il contenzioso diretto contro i governi nazionali), possiamo ad esempio menzionare: *Stichting Urgenda*, promotrice dell'omonimo caso in Olanda; *Notre Affaire à Tous* (con altre associazioni), per il caso francese *Affaire du siècle*; *Klimaatzaak*, nel caso belga; *Friends of the Irish Environment*, in Irlanda; *KlimaSeniorinnen*, in Svizzera; A-Sud, nel caso italiano "Giudizio Universale".

Anche quando si tratta di contenzioso diretto contro le imprese (c.d. "*corporate climate change litigation*"), la situazione non cambia: in Olanda, per esempio, *Milieudefensie* ha introdotto il noto contenzioso contro Shell e *Stichting Tervordering of Fossielv Free Movement* quello contro KLM; in Francia, *Envol Vert* (e altre associazioni) hanno convenuto in giudizio *Casino*, mentre ancora a *Notre Affaire à Tous* (ed altre associazioni) si deve l'azione contro *Total Energie*; anche in Italia, infine, a capo de "La Giusta Causa" contro ENI troviamo due associazioni, *Greenpeace* e *Recommon APS*.

Va da sé che tale tipo di contenzioso si radica con maggior facilità là dove l'ordinamento appronta un'apposita legittimazione processuale per gli enti collettivi. Emblematico, a questo proposito, l'esempio olandese, dove l'art. 3:305a del codice civile (*Burgerlijk Wetboek*) legittima associazioni (o fondazioni) che si prefiggono la tutela di specifici interessi ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela di quegli interessi (legittimazione *iure proprio*)². Viceversa, quando l'azione climatica dev'essere proposta facendo uso delle regole ordinarie in tema di legittimazione ad agire, il contenzioso fatica ad affermarsi e al giudice è offerta la possibilità di pronunciarsi in rito, dichiarando la

² In particolare, l'associazione può agire in difesa di interessi specifici di un gruppo o di interessi pubblici maggiormente ideologici, purché di natura "analoga": v. V.B. DE VAATE, *Collective redress and workers' rights in the Netherlands*, in «European Labour Law Journal», 2021, 12(4), p. 464. L'art. 3:305a del codice civile olandese rappresenta in ogni caso un'eccezione alla disposizione generale di cui all'art. 3:303 del medesimo codice, ai sensi del quale una persona (fisica o giuridica) può ricorrere all'autorità giudiziaria a condizione che essa vanti un interesse individuale e personale.

carenza di un presupposto processuale ed evitando così una – difficile – decisione sul merito³.

Da questo punto di vista, l'ordinamento italiano si trova in una situazione peculiare. Se l'assenza di una legittimazione collettiva *ad hoc*, da un lato, rende problematico instaurare il contenzioso climatico contro il governo⁴, maggiori *chances* si offrono invece ai ricorrenti sovraindividuali quando l'azione è diretta nei confronti delle imprese. In questo caso, infatti, possono trovare applicazione gli strumenti di azione collettiva previsti dall'ordinamento e segnatamente dalla disciplina consumeristica (*class action*, in passato, e azioni rappresentative, ora) e dal codice di procedura civile (procedimenti collettivi).

Cionondimeno, anche in questo settore l'instaurazione del contenzioso davanti all'autorità giudiziaria va incontro a numerose difficoltà, dettate dai limiti – operativi, spaziali e temporali – degli strumenti sopra menzionati. Per questo motivo, la seconda parte del presente contributo è dedicata all'analisi di un diverso metodo di composizione del dissenso, stragiudiziale, ugualmente aperto all'iniziativa di enti collettivi e rappresentativi. Si tratta del meccanismo di istanza al Punto di Contatto Nazionale (PCN) dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che negli ultimi anni ha fatto registrare numerosi successi in altrettante iniziative intraprese da organizzazioni ed associazioni.

2. *La legittimazione ad agire degli enti collettivi*

Il cambiamento climatico, inteso nella sua manifestazione di riscaldamento globale, colpisce chiunque e dovunque. È intuitivo immaginare che un aumento delle temperature medie globali produce di per sé degli impatti su tutte le creature viventi. In generale, i contenziosi climatici lanciati contro gli Stati o le imprese relativi alla mitigazione delle

³ Sul tema v. D. CASTAGNO, *Challenging Legal Standing in Climate Change Litigation. A Comparative Approach to the Italian Case 'Giudizio Universale'*, in «International Journal of Procedural Law», 2024, 14(I), p. 47.

⁴ Su tale aspetto v. anche D. CASTAGNO e M.P. GASPERINI, *Procedural Hurdles of Climate Change Litigation in Italy: Prospects in Light of the ECtHR Decision in the KlimaSeniorinnen Case*, in «The Italian Law Journal», 2024, Special Issue, p. 91.

emissioni climalteranti, e quindi all'obbligo di tagliare le stesse al fine di contenere il riscaldamento globale, hanno tutti dovuto superare un approccio tradizionale, mutuato dal contenzioso ambientale, che vede riconoscere la legittimazione ad agire solo a coloro che dimostrano di essere in una posizione giuridica soggettiva differenziata rispetto alla collettività.

Tuttavia, l'esposizione involontaria di ciascun individuo all'emergenza climatica è connaturata peculiarità del fenomeno: nessun singolo individuo ha il controllo del sistema climatico, né può agire per evitare che lo stesso venga destabilizzato, né tantomeno può agire per evitare che gli impatti dei cambiamenti climatici possano minacciare il godimento dei suoi diritti fondamentali.

Su tutti, il diritto alla vita ed il diritto alla salute sono gravemente minacciati dagli impatti dei cambiamenti climatici, che possono colpire ovunque e chiunque.

Se dunque quella climatica è un'emergenza per ciascuna persona, come potrebbe essere possibile per un individuo o per un'associazione dimostrare in relazione a questa problematica di avere una posizione specifica e differenziata rispetto ad altri?

Tale è stata la posizione nel celebre caso climatico *Armando Carvalho* celebrato dinanzi al Tribunale⁵ e quindi proseguito, in sede di impugnazione, dinanzi alla Corte di Giustizia della UE (d'ora in poi, CGUE)⁶, nell'ambito del quale la Corte lussemburghese «ha dichiarato l'inammissibilità della domanda presentata dai ricorrenti in virtù della mancanza dei requisiti di accesso alla giustizia dettati dall'art. 263 TFUE. Tale norma riconosce l'esistenza della legittimazione in capo al ricorrente solo quando un atto la riguardi "direttamente e individualmente" ovvero, alternativamente, "contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione"»⁷. E tuttavia, va rilevato che la sentenza emessa dalla Corte è stata resa

⁵ V. Trib. UE, ord., 8 maggio 2019, causa T-330/18, *Carvalho e a./ Parlamento e Consiglio*, ECLI:EU:T:2019:324.

⁶ V. CGUE, 25 marzo 2021, causa C-565/19 P, *Carvalho e a./ Parlamento e Consiglio*, ECLI:EU:C:2021:252.

⁷ In argomento v. anche G. AGRATI, *I limiti della formula Plaumann in tema di diritto ambientale: brevi note alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-565/19 P, Carvalho e a. c. Parlamento e Consiglio*, in «Eurojus.it Rivista», 23 maggio 2025; M. MONTINI, *La giustizia climatica nell'Unione Europea: il caso*

nell'ambito di un ordinamento – quello europeo – differente dall'ordinamento italiano, ove le regole di accesso alla giustizia sono diverse e diversa è anche la perimetrazione della legittimazione ad agire. Assorbente, sul punto, è la considerazione che l'art. 263 TFUE individua quali soggetti – e a quali condizioni – possono impugnare un “atto” emesso nell'ambito dell'ordinamento europeo. Peraltro, si fa presente che successivamente la Grande Camera della CGUE ha riconosciuto il diritto delle associazioni ambientaliste di adire i tribunali nazionali per contestare qualunque tipologia di violazione relativa a questioni ambientali, ribadendo – sul solco del precedente caso C-664/15 – che l'art. 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus verrebbe privato della sua stessa sostanza se alle associazioni ambientaliste venisse negata la legittimazione ad agire in giudizio⁸.

La legittimazione ad agire degli individui e delle associazioni ambientaliste nell'ipotesi di un contenzioso climatico relativo alla mitigazione va dunque valutata non in funzione della impugnazione di atti o del risarcimento per i danni (già) patiti, ma in funzione del diritto di agire in via preventiva per scongiurare il verificarsi di un evento (futuro) dannoso.

In tale ottica, si ricorda che nel nostro ordinamento la Corte di Cassazione ha statuito che «le associazioni, ancorché non riconosciute e sfornite di personalità giuridica, sono considerate dall'ordinamento come centri di imputazione di situazioni giuridiche e, quindi, come soggetti di diritto distinti dagli associati, dotate di un proprio patrimonio costituito dal fondo comune, di una propria capacità sostanziale e processuale»⁹. La Suprema Corte ha altresì precisato che «se lo Stato accentra in sé, nella veste di massimo ente esponenziale della collettività nazionale, la titolarità del ristoro del danno all'ambiente, ciò non priva certamente altri soggetti della legittimazione diretta e della

Carvalho e le prospettive future, in «Ordine Internazionale e Diritti Umani», 2023, p. 654; M. POTO, *Salvare la nostra casa comune è l'Affaire du Siècle*, in «Responsabilità Civile e Previdenza», 2022, III, p. 1046.

⁸ V. CGUE, 8 novembre 2022, causa C-873/19, *Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur)*, ECLI:EU:C:2022:857, par. 67-68.

⁹ V. Cass., sez. I, 16 novembre 2015, n. 23401.

possibilità di rivolgersi al giudice per la tutela di altri diritti, patrimoniali o personali, compromessi dal degrado ambientale»¹⁰.

A tale precedente, fa eco la Corte Costituzionale, secondo cui «in base a quanto previsto dall'art. 313, comma 7, del codice dell'ambiente, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non solo al Ministero, ma anche all'ente pubblico territoriale e ai soggetti privati che per effetto della condotta illecita abbiano subito un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, diverso da quello ambientale», precisando che «la norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ. [...] attribuisce a tutti il diritto di ottenere il risarcimento del danno per la lesione di un diritto»¹¹.

Nell'ambito di un contenzioso climatico relativo all'obbligo di tagliare le emissioni, dedotta la circostanza che lo Stato – o l'impresa – convenuta non è in grado di rimuovere la situazione di pericolo per il godimento dei diritti fondamentali (diritto alla vita, diritto alla salute, diritto ad un ambiente salubre, etc.), dovrebbe conseguire che la legittimazione ad agire competa sia agli individui, che agli enti associativi che prevedono nel loro statuto il perseguimento della finalità di protezione dei suddetti diritti.

Quanto sopra è peraltro in linea con quanto riconosciuto da parte della dottrina¹².

Del resto, quanto al profilo della legittimazione attiva delle associazioni, è ben nota la giurisprudenza formatasi relativamente all'esercizio dell'azione civile all'interno dei procedimenti penali, secondo cui «le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili *iure proprio* nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale – anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del

¹⁰ V. Cass., sez. un., 25 gennaio 1989, n. 440.

¹¹ V. Corte cost., sentenza 1 giugno 2016, n. 126.

¹² Si veda, tra i vari, R. FORNASARI, *La struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico*, in «Responsabilità Civile e Previdenza», 2021, VI, p. 2061; V. ZAMPAGLIONE, *L'accesso alle informazioni ambientali e le prime azioni per danno da cambiamento climatico. esperienze a confronto*, in «Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it», 2022, III; G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2021, IV, p. 1273.

territorio»¹³.

La questione della legittimazione attiva in materia di contenzioso climatico ambientale va poi guardata anche alla luce della Convenzione di Aarhus¹⁴.

La Convenzione di Aarhus ha istituito un meccanismo di monitoraggio (definito “*Convention Compliance Committee*”)¹⁵ il quale ha avuto modo di chiarire che «le Parti non possono prendere a pretesto la clausola “che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale” per introdurre o mantenere criteri così rigidi da impedire di fatto a tutte o quasi tutte le organizzazioni ambientaliste di impugnare atti od omissioni in contrasto con il diritto nazionale in materia ambientale», precisando che «l’accesso a tali procedure dovrebbe quindi essere la regola, non l’eccezione»¹⁶.

Dulcis in fundo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel celebre caso *KlimaSeniorinnen* ha riconosciuto, specificatamente per i casi climatici, che alla luce della CEDU le associazioni hanno la legittimazione ad agire in relazione ai contenziosi climatici aventi ad oggetto le misure di mitigazione¹⁷.

¹³ *Ex multis*, v. Cass. pen., sez. III, 6 aprile 2018, n. 46699.

¹⁴ V. *Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale*, stipulata ad Aarhus nel 1998 e ratificata dall’Italia con Legge n. 108/01, la quale statuisce che:

- art. 2, paragrafo 5: per “pubblico interessato” (si fa riferimento all’accesso alla giustizia in materia ambientale) deve intendersi «il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale»;
- art. 9, paragrafo 3: «ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale»;
- art. 9, paragrafo 4: «fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico».

¹⁵ Si tratta di un organo istituito ai sensi dell’art. 15 della Convenzione che funge da meccanismo di controllo del rispetto delle norme contenute nella Convenzione. Sia gli Stati Parti della Convenzione, sia i cittadini o le associazioni possono sottoporre all’esame del Comitato una segnalazione relativa alla corretta attuazione della Convenzione.

¹⁶ V. *Comunicazione ACCC/C/2005/11* contro il Belgio, par. 35-36.

¹⁷ V. Corte EDU, Grande Camera, 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*. Tutti i documenti sono scaricabili qui: <https://climatecasechart.com/non-us-case/union-of-switzerland/>

Va altresì rilevato che la questione della legittimazione attiva (anche delle associazioni) nei giudizi climatici è stata affrontata e risolta (in modo positivo) nell'ambito di altri contenziosi climatici da diverse Corti di altri Stati nel modo che segue:

- caso *Neubauer* (Germania, 2021)¹⁸: «i ricorrenti sono colpiti individualmente nella loro libertà. Essi stessi sono in grado di sperimentare le misure necessarie per ridurre le emissioni di CO₂ dopo il 2030. Il fatto che le restrizioni riguarderanno praticamente tutti coloro che vivono in Germania non esclude che i ricorrenti siano individualmente interessati»¹⁹;

- caso *Klimaatzaak* (Belgio, 2021)²⁰: «in questo caso, i ricorrenti intendono ritenere le autorità pubbliche belghe parzialmente responsabili delle conseguenze negative presenti e future del cambiamento climatico sulla loro vita quotidiana. Così facendo, ciascuno di loro ha un interesse diretto e personale nell'azione di responsabilità che ha intentato. Il fatto che anche altri cittadini belgi possano subire un danno, in tutto o in parte paragonabile a quello dei ricorrenti in quanto individui, non è sufficiente a riqualificare l'interesse personale di ciascuno di loro come interesse generale»²¹;

- caso *Massachusetts* (Stati Uniti, 2007)²²: «negare la legittimazione ad agire a persone che sono effettivamente lese solo perché lo sono anche molte altre, significherebbe che le azioni governative più dannose e diffuse non potrebbero essere messe in discussione da nessuno»²³;

- caso *Urgenda* (Paesi Bassi, 2019)²⁴: «la protezione offerta dagli articoli 2 e 8 della CEDU non è limitata a persone specifiche, ma alla società o alla popolazione nel suo complesso. Quest'ultimo è il caso, ad esempio, dei rischi ambientali. Nel caso di rischi

swiss-senior-women-for-climate-protection-v-swiss-federal-council-and-others/ (data ultima consultazione 07/06/2025).

¹⁸ V. Corte costituzionale federale tedesca, *Neubauer e altri contro Germania* [2021] 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 (traduzione ufficiale).

¹⁹ *ibidem* [131].

²⁰ V. Tribunale di primo grado di Bruxelles, *VZW Klimaatzaak contro Regno del Belgio e altri* [2021] (traduzione non ufficiale).

²¹ *ibidem* [50].

²² V. U.S. Supreme Court, *Massachusetts contro Environmental Protection Agency* [2007] 549 US 497.

²³ *ibidem* [24].

²⁴ V. Corte Suprema dei Paesi Bassi, Divisione civile, *Stato dei Paesi Bassi (Ministero dell'Economia e delle Politiche climatiche) contro Stichting Urgenda* (2019) ECLI:NL:HR:2019:2007 (traduzione ufficiale).

ambientali che mettono in pericolo un'intera regione, gli articoli 2 e 8 della CEDU offrono protezione ai residenti di quella regione»²⁵; «il fatto che questo rischio potrà concretizzarsi solo tra qualche decennio e che non avrà un impatto su persone specifiche o su un gruppo specifico di persone, ma su ampie fasce della popolazione, non significa – contrariamente a quanto affermato dallo Stato – che gli articoli 2 e 8 della CEDU non offrano alcuna protezione da questa minaccia [...]. Ciò è coerente con il principio di precauzione [...]. La semplice esistenza di una possibilità sufficientemente reale che questo rischio si concretizzi significa che devono essere adottate misure adeguate»²⁶.

E tuttavia purtroppo esiste il rischio che la giurisprudenza si attesti su posizioni tradizionali, e non intenda prendere atto della novità e peculiarità dell'emergenza climatica riconoscendo a persone fisiche ed associazioni la legittimazione ad agire nei contenziosi climatici.

3. *La situazione italiana: class action consumeristica e azioni rappresentative*

A partire dal 2008 è stata introdotta nel nostro ordinamento (per opera dell'art. 2, comma 446, l. 24 dicembre 2007, n. 244) la c.d. “*class action*” risarcitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.

Disciplinata all'art. 140 *bis* del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), tale azione tutelava in particolare i diritti individuali omogenei di consumatori e utenti, nonché gli interessi collettivi, mediante l'accertamento della responsabilità del professionista e la condanna al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme²⁷. La legittimazione processuale, inizialmente riservata ad associazioni di consumatori e utenti inserite in un apposito elenco ministeriale, è stata in seguito estesa (per opera

²⁵ *ibidem* [5.3.1].

²⁶ V. Corte di Cassazione dei Paesi Bassi, *Stitching Urgenda contro Stato dei Paesi Bassi* (Ministero dell'Economia e delle Politiche climatiche) (2019) (n 15) [5.6.2].

²⁷ In particolare, per come modificata dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, l'azione di classe tutelava: i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati mediante moduli o formulari (ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.); i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante a consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

dell'art. 49, comma 1, l. 23 luglio 2009, n. 99) a ciascun componente della classe, anche mediante associazioni o comitati a cui l'aderente dava mandato o partecipava.

Benché teoricamente inadatta alla tutela del clima, a causa del suo ristretto ambito di applicazione²⁸, la (vecchia) azione di classe di cui all'art. 140 *bis* cod. cons. rappresenta invero il veicolo processuale su cui si fonda l'unico caso italiano, etichettato come contenzioso climatico dal *Sabin Center for Climate Change Law*, ad oggi conclusosi con un successo per i ricorrenti. Si tratta del noto caso *DieselGate*, introdotto nel 2016 dall'associazione Altroconsumo davanti al Tribunale di Venezia per la tutela di oltre 60.000 utenti coinvolti nello scandalo *Volkswagen*, scoppiato l'anno precedente negli Stati Uniti in seguito all'indagine condotta dall'*Environmental Protection Agency* (EPA)²⁹.

In particolare, l'associazione ricorrente aveva domandato al tribunale l'accertamento della pratica commerciale scorretta posta in essere da *Volkswagen* mediante la diffusione d'informazioni non veritiere in ordine alle emissioni inquinanti di ossidi d'azoto (NO_x) di alcuni veicoli diesel prodotti dal gruppo automobilistico e la conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno. Nel 2021, il tribunale aveva accolto la domanda, condannando la società resistente al pagamento di 3.000,00 € (ovvero il 15% del prezzo medio di acquisto di ciascun veicolo) ad ogni aderente all'azione di classe, cifra poi ridotta in appello a 300,00 € per acquirente e nuovamente rivista a rialzo nell'accordo transattivo finalmente intervenuto tra l'associazione e il gruppo *Volkswagen* nel maggio 2024³⁰.

²⁸ In questo senso v. anche E. GABELLINI, *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, in «Jus-online», 2024, II, p. 211 s.

²⁹ V. B. DE SANTIS, *La class action al vaglio della giurisprudenza: il caso "Dieselgate"*, in B. Sassani, a cura di, *Class action, Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, 2° ed., Pisa, 2024, p. 301. La competenza territoriale del tribunale di Venezia è data dal fatto che una delle due società convenute, e segnatamente *Volkswagen Group Italia s.p.a.*, al tempo in cui fu proposto il ricorso aveva sede a Verona. Ai sensi del previgente art. 140 *bis* cod. cons., infatti, l'azione di classe doveva proporsi al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui aveva sede l'impresa, nel caso di specie Venezia.

³⁰ V. rispettivamente Trib. Venezia, 7 luglio 2021, n. 1423 e App. Venezia, sez. IV, 16 novembre 2023, n. 2260, in <https://climatecasechart.com/non-us-case/altroconsumo-v-volkswagen-aktiengesellschaft-and-volkswagen-group-italia-spa/> (data ultima consultazione 13/05/2025).

Ora, è chiaro che nel caso di specie la connotazione “climatica” della controversia sia un mero accidente. La condotta colpevolmente imputabile alla casa automobilistica è stata infatti quella di aver leso il diritto all’autodeterminazione in campo negoziale dei consumatori e non quello di aver contribuito, mediante tale condotta, al deterioramento del clima. Si tratta, detto altrimenti, di un contenzioso “tradizionale”, che di per sé non cela(va) alcuna strategia secondaria, oltre a quella di far ottenere un ristoro ai consumatori che erano stati indotti all’acquisto dei veicoli interessati dalla condotta ingannevole di *Volkswagen*.

Ciononostante, è indubbio che tale precedente riveste un’importanza non trascurabile sul panorama nazionale e internazionale, come dimostra il suo inserimento tra i contenziosi climatici nel *Climate Change Litigation Databases* sopra menzionato³¹. Si tratta, infatti, di un caso comunque riconducibile al fenomeno del c.d. “*greenwashing*” (o ecologismo di facciata), una delle nuove frontiere del contenzioso climatico diretto contro le imprese e tuttora percorribile, anche nel nostro ordinamento, mediante le azioni rappresentative introdotte agli artt. 140 *ter* ss. del codice del consumo per opera del d.lgs. n. 28 del 10 marzo 2023 (di attuazione della Direttiva UE 1828/2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori).

Tali azioni, peraltro, sono adesso esperibili – senza mandato e dunque *iure proprio* – non solo dalle associazioni di consumatori e utenti nazionali (inserite in un apposito elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy³²), ma anche da enti designati di un altro Stato membro (iscritti in un diverso elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea³³). I quali, ai sensi dell’art. 140 *septies* cod. cons., sono legittimati, al pari delle associazioni nazionali, a ricorrere al giudice italiano per domandare, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori di cui all’art. 140 *octies* cod. cons. oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall’art. 140 *novies*

³¹ V. <https://climatecasechart.com/non-us-case/altroconsumo-v-volkswagen-aktiengesellschaft-and-volkswagen-group-italia-spa/> (data ultima consultazione 13/05/2025).

³² V. <https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/class-action/azioni-rappresentative-nazionali> (data ultima consultazione 13/05/2025).

³³ V. <https://representative-actions-collaboration.ec.europa.eu/cross-border-qualified-entities> (data ultima consultazione 13/05/2025).

cod. cons. in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato II *septies* del codice; tra cui figura appunto la c.d. "pubblicità ingannevole" di cui al d.lgs. n. 145 del 2 agosto 2007, di attuazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

Su questa base normativa potrebbero dunque avviarsi in futuro, anche nel nostro Paese, nuovi contenziosi climatici per *greenwashing*, come già sta avvenendo altrove nel continente³⁴. La circostanza che le azioni rappresentative possano ora assumere una dimensione transfrontaliera, inoltre, rende altresì immaginabile la loro proposizione da parte di associazioni straniere "leader" nel settore. Un aspetto, questo, che fornirà certamente nuova linfa ad un *network* europeo tra enti collettivi a tutela del clima già in parte operativo e di cui osservare con interesse i prossimi sviluppi³⁵.

4. [...] segue: *i procedimenti collettivi*

La legge n. 31 del 12 aprile 2019, che ha abrogato l'azione di classe di cui all'art. 140 *bis* cod. cons., ha parallelamente introdotto nel codice di procedura civile i procedimenti

³⁴ Mi riferisco in particolare alla decisione del Tribunale di Amsterdam dello scorso 20 marzo 2024, che ha ritenuto ingannevoli, e perciò illeciti, alcuni contenuti pubblicitari diffusi da KLM, come quelli che suggerivano che il volo potesse essere sostenibile o che l'acquisto di un prodotto di compensazione riducesse effettivamente una parte dell'impatto climatico del volo (v. *Rechtbank Amsterdam*, 20 marzo 2024, n° C/13/719848/HA ZA 22-524, *Stichting Ter Bevordering Van De Fossielvrij-Beweging v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.*, in <https://climatecasechart.com/non-us-case/fossielvrij-nl-v-klm/>, data ultima consultazione 13/05/2025). Ancora, è possibile menzionare l'azione intentata nel marzo 2022 da *Greenpeace France* e altre associazioni ambientaliste contro *TotalEnergies SE* e *TotalEnergies Electricité et Gaz de France*, considerate dai ricorrenti responsabili di pratiche commerciali ingannevoli ai sensi degli artt. L121-1 ss. del *Code de la consommation* (v. *Greenpeace France and Others v. TotalEnergies SE and TotalEnergies Electricité et Gaz France*, in <https://climatecasechart.com/non-us-case/greenpeace-france-and-others-v-totalenergies-se-and-totalenergies-electricite-et-gaz-france/>, data ultima consultazione 13/05/2025). Anche nel nostro paese, pratiche di *greenwashing* sono state ad esempio imputate ad ENI s.p.a., che il 20 dicembre 2019 è stata condannata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a pagare una multa di cinque milioni di euro (ovvero il massimo edittale) ai sensi degli artt. 21 e 22 cod. cons. per pratiche commerciali ingannevoli riguardanti la pubblicità del gasolio *Diesel+* e il suo presunto effetto positivo sull'ambiente. Impugnata davanti al TAR Lazio, la sanzione è stata infine annullata dal Consiglio di Stato, che non ha ritenuto il messaggio promozionale di ENI una pratica commerciale scorretta (v. Cons. st., sez. VI, 23 aprile 2024, n. 3701).

³⁵ In questa prospettiva, si pensi per esempio al *Climate Litigation Network* (CLN), nato in Olanda in seguito al successo giudiziario riportato da *Urgenda* e che opera in supporto ai vari partner locali quando si tratta di intraprendere azioni giudiziarie per indurre i governi ad adottare politiche climatiche rispettose degli Accordi di Parigi (v. <https://climatelitigationnetwork.org/>, data ultima consultazione 13/05/2025).

collettivi di cui al Libro IV, Titolo VIII-*bis*, la cui disciplina è entrata in vigore nel maggio 2021.

In particolare, ai sensi dell'art. 840 *bis* c.p.c., organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, i cui obiettivi statuari comprendano la tutela di diritti individuali omogenei – nonché ciascun componente della classe – possono agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni (azione risarcitoria collettiva). Inoltre, ai sensi dell'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva (azione inibitoria collettiva).

A differenza di quanto previsto dalle azioni disciplinate dal codice del consumo, la tutela collettiva contemplata nel codice di rito è dunque esperibile – nei confronti di imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità – per la protezione di interessi individuali omogenei, non necessariamente di stampo consumeristico. Si tratta, cioè, di uno strumento a vocazione generalista e perciò ad alto potenziale nel contesto del contenzioso climatico³⁶.

Dal punto di vista probatorio, inoltre, l'art. 840 *quinquies* c.p.c. agevola notevolmente la parte ricorrente, disponendo che ai fini dell'accertamento della responsabilità il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici, nonché, su istanza motivata del ricorrente, ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.

Un limite significativo all'impiego di tali strumenti rimane tuttavia la omogeneità dei diritti individuali dei componenti la classe, difficilmente ricomponibile quando si tratta di tutelare una platea potenzialmente indefinita di interessati, come avviene di norma nel

³⁶ Sull'argomento v. R. TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in «Judicium», 3 dicembre 2024 e E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2022, IV, p. 1119.

contenzioso climatico³⁷. Non a caso, la prima causa climatica italiana diretta contro un'impresa è stata intentata dalle associazioni ricorrenti facendo uso degli ordinari strumenti di legittimazione processuale e non di quelli, straordinari, di legittimazione collettiva³⁸. Inoltre, sia l'azione risarcitoria di cui all'art. 840 *bis* c.p.c. sia quella inibitoria di cui all'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c. sono riservate esclusivamente alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero della giustizia; al cui interno, per il momento, figurano quasi esclusivamente associazioni a tutela del consumatore³⁹.

Per queste ragioni, al momento non si registrano procedimenti collettivi promossi da associazioni al di fuori dell'ambito consumeristico, mentre solo impropriamente si può fare riferimento alle due azioni avviate nei confronti di Acciaierie d'Italia s.p.a. nella nota vicenda Ilva. Invero, tali azioni sono sovente riferite ad un'associazione – Associazione Genitori Tarantini – che tuttavia non è, a livello processuale, la parte ricorrente, giacché non iscritta nel menzionato elenco di cui all'art. 840 *bis*, comma 2, c.p.c. e dunque non legittimata all'azione⁴⁰. Ciononostante, la vicenda merita senz'altro interesse, giacché si tratta del primo (ed unico, sino ad ora) caso in cui entrambi i procedimenti collettivi – *ex artt. 840 bis e 840 sexiesdecies* c.p.c. – sono stati impiegati in materia *lato sensu* climatica.

³⁷ Così, ad esempio, l'azione collettiva intentata da *ENvironnement JEUnesse* (Enjeu) in Canada è stata dichiarata inammissibile a motivo della decisione dell'associazione ricorrente di limitare la fascia di utenti interessati ai giovani minori di 35 anni, ritenuta dal giudice eccessivamente arbitraria (v. Quebec Superior Court, 11 luglio 2019, *ENvironnement Jeunesse v. Attorney General of Canada*, No. 500-06-000955-183, in <https://climatecasechart.com/non-us-case/environnement-jeunesse-v-canadian-government/>, data ultima consultazione 13/05/2025). Sulla nozione di omogeneità dei diritti dei componenti la classe, con particolare riferimento al contenzioso climatico, v. ancora E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica*, cit., p. 1137 ss.

³⁸ La “Giusta Causa”, promossa da Greenpeace Italia, ReCommon ETS e dodici tra cittadine e cittadini contro ENI s.p.a., Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., è attualmente pendente davanti al Tribunale di Roma, che dopo lo scambio delle memorie *ex art. 171 ter* c.p.c. ha disposto la sospensione del processo, rinviando alla Corte di cassazione la decisione sul regolamento di giurisdizione *ex art. 41* c.p.c. proposto dalle parti attrici (v. Trib. Roma, sez. II, R.G. n. 26468/2023, in <https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/i-casi/la-giusta-causa-c.-eni-spa/>, data ultima consultazione 13/05/2025).

³⁹ L'elenco, aggiornato all'11 giugno 2024, è consultabile all'indirizzo https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/class_action_elenco_associazioni_11giu2024.pdf (data ultima consultazione 13/05/2025).

⁴⁰ Tale sovrapposizione deriva in particolare dal fatto che la prima firmataria del ricorso riveste la carica di presidente dell'Associazione. Entrambi le azioni, di cui *infra* nel testo, restano tuttavia formalmente proposte dai singoli componenti la classe.

Un impiego che, in caso di successo, potrebbe aprire la strada a possibili, futuri utilizzi di tali azioni (anche) da parte di enti collettivi, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 840 *bis*, comma 2, c.p.c.

Partendo dall'azione inibitoria di cui all'art. 840 *sexiesdecies* c.p.c., nel luglio 2021 undici ricorrenti (dieci genitori aderenti alla menzionata Associazione Genitori Tarantini e un bambino affetto da una grave patologia genetica) hanno convenuto davanti al Tribunale di Milano Acciaierie d'Italia s.p.a. (ex Ilva), agendo nell'interesse di circa 300.000 persone residenti in Taranto e nei comuni limitrofi, interessate dalle emissioni nocive provenienti dallo stabilimento. In particolare, gli attori hanno invocato la tutela del diritto alla salute, del diritto alla serenità e tranquillità nello svolgimento della vita, nonché del diritto al clima.

Dopo un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la causa è attualmente in attesa di decisione nel merito⁴¹. Di per sé, tuttavia, risulta già rilevante il fatto che – con ordinanza del 22 settembre 2022 – il tribunale abbia ammesso l'azione ai sensi dell'art. 840 *ter* c.p.c. A prescindere dalle ragioni di merito, ciò dimostra infatti l'esperibilità dello strumento (quantomeno) in situazioni in cui l'evento dannoso – anche in relazione al diritto al clima, per come invocato dai ricorrenti – può essere circoscritto entro un'area territorialmente definita⁴².

⁴¹ V. Corte giust. UE, 25 giugno 2024, *C. Z. e al. c. Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria e al.*, ECLI:EU:C:2024:542, che ha stabilito che «la nozione di “inquinamento” ai sensi della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali include i danni all'ambiente e alla salute umana. La previa valutazione dell'impatto dell'attività di un'installazione come l'acciaieria Ilva nell'Italia meridionale deve quindi costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell'autorizzazione all'esercizio previsti da tale direttiva. Nel procedimento di riesame occorre considerare le sostanze inquinanti connesse all'attività dell'installazione, anche se non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, l'esercizio dell'installazione deve essere sospeso».

⁴² Si tratta del noto concetto di “*vicinitas*”, che secondo l'opinione prevalente varrebbe a distinguere il danno ambientale da quello climatico (v. in particolare M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in «DPCE online», 2020, II, p. 1350, che identifica la differenza tra contenzioso climatico e ambientale alla luce dell'impossibilità di localizzare l'origine del danno al clima rispetto al danno all'ambiente, che solitamente interessa un'area ben definita). Sull'importanza di differenziare le nozioni di ambiente e clima, almeno per quanto riguarda la loro protezione giuridica, v. anche G. GRECO, *Contenzioso climatico verso lo Stato nell'emergenza climatica e separazione dei poteri. Schemi esplicativi per l'uso della comparazione giudiziale*, in «Cedeuam UniSalento», 2021, nonché L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024, p. 12 ss.

Quanto alla diversa azione risarcitoria *ex art. 840 bis c.p.c.*, proposta a due anni di distanza da quella inibitoria, essa è stata dichiarata improcedibile a fronte della ritenuta competenza del tribunale fallimentare, funzionale e inderogabile, per l'accertamento di tutti i crediti vantati verso un'impresa in amministrazione straordinaria (come Acciaierie d'Italia s.p.a., nel caso di specie)⁴³. Così facendo, il tribunale ha quindi lasciato impregiudicata ogni altra questione, tra cui quella relativa alla portata temporale di un'eventuale condanna giudiziale, che secondo parte della dottrina costituirebbe uno dei principali ostacoli all'impiego dei procedimenti collettivi in materia ambientale e climatica. Ciò, in particolare, dal momento che le attività interessate da questo tipo di contenzioso si protraggono di norma "da tempo e nel tempo", mentre le azioni collettive contemplate dal codice di rito presuppongono un preciso momento iniziale della condotta lesiva⁴⁴.

Ora, senza scendere nel dettaglio, nel caso di specie i ricorrenti facevano sì risalire la condotta illecita della società resistente a un momento temporale ben preciso, ma tale momento era antecedente a quello previsto per l'applicazione dell'azione collettiva da loro intentata⁴⁵. Una decisione sul punto sarebbe stata dunque di sicuro interesse. Per il momento, però, la questione resta aperta, anche se forse la sua definizione è soltanto rinviata. Va detto, infatti, che nel dichiarare la propria incompetenza il tribunale meneghino non ha preso posizione sulla possibilità di esperire la tutela collettiva risarcitoria *ex art. 840 bis c.p.c.* all'interno della procedura fallimentare, demandando la

⁴³ V. Trib. Milano, sez. XV impresa, R.G.N. 29261/2023, ord., 26 febbraio 2025, in www.servizipst.giustizia.it (data ultima consultazione 13/05/2025). Più precisamente, il tribunale ha ritenuto che la competenza funzionale del tribunale fallimentare renda improcedibile qualsiasi domanda, dunque anche quella *ex art. 840 bis c.p.c.*, proposta al di fuori della procedura concorsuale, quale che sia il grado di privilegio dei creditori precedenti.

⁴⁴ Così in particolare E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica*, cit., p. 1143 s.

⁴⁵ Nel dettaglio, i ricorrenti lamentavano la condotta lesiva di Acciaierie d'Italia s.p.a. indicando un arco temporale «la cui decorrenza iniziale è da fissare nell'anno 2017, cioè nel momento in cui ILVA in a.s. e la dante causa di ADI, Aminvestco s.r.l. stipularono il contratto di affitto con opzione di acquisto dell'installazione siderurgica». Per contro, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l. n. 31/2019, i procedimenti collettivi dovrebbero trovare applicazione soltanto con riferimento a condotte illecite poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia a partire dal 21 maggio 2021.

valutazione di tale aspetto alle apposite sezioni, se e quando saranno investite del problema.

5. *I ricorsi al Punto di Contatto Nazionale dell'OCSE: la procedura*

In Italia, una serie di contenziosi climatici sono stati lanciati dinanzi al Punto di Contatto Nazionale istituito nell'ambito delle Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.

L'OCSE⁴⁶ (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) svolge principalmente una funzione consultiva con l'obiettivo di confrontare le esperienze, cercare risposte comuni e coordinare le politiche economiche locali ed internazionali dei Paesi membri e delle relative aree economiche collegate. La nascita dell'OCSE è dovuta all'esigenza di garantire in Europa la cooperazione e il coordinamento in campo economico subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dagli anni '60 sono entrati nell'organizzazione anche Paesi non europei (Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Cile, Corea).

Le Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali costituiscono un elenco di raccomandazioni (non obbligatorie) basate su norme e standard internazionali, che i Governi aderenti rivolgono alle imprese per definire una loro condotta responsabile. Sono state istituite in modo organico nel 2011 ed aggiornate nel 2023⁴⁷: sostanzialmente, nelle stesse si raccomanda alle imprese di adottare pratiche di dovuta diligenza (*due diligence*) basate sulla prevenzione e gestione del rischio ed evitare così di produrre impatti negativi in alcuni ambiti sensibili (quali i diritti umani, il cambiamento climatico, l'ambiente, i diritti dei lavoratori, la trasparenza).

L'OCSE ha poi previsto che ciascuno Stato creasse a livello nazionale un organismo – denominato Punto di Contatto Nazionale (PCN) – avente il compito di contribuire ad

⁴⁶ In inglese OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*): <https://www.oecd.org/>.

⁴⁷ V. https://www.oecd.org/it/publications/linee-guida-ocse-per-le-imprese-multinazionali-sulla-condotta-responsabile-d-impresa_cdce11ac-it.html (data ultima consultazione 07/06/2025).

un'efficace attuazione delle Linee Guida, di sensibilizzare le imprese e di gestire il meccanismo delle "istanze specifiche", che vedremo a breve.

Il PCN italiano è stato istituito con la legge 273/2002, art. 39, e successivo decreto ministeriale, ed è collocato all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico – ora Ministero delle imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie imprese.

Gli organi del PCN sono:

- il Presidente (nella persona del Direttore della Direzione sopra indicata)⁴⁸;
- il Segretariato⁴⁹;
- il Comitato, che svolge un ruolo consultivo e di supporto; in ogni fase della procedura, collegialmente ed in persona di ciascuno dei suoi membri – quasi tutti appartenenti al mondo delle imprese o dei Ministeri⁵⁰ – esso contribuisce alla comprensione e alla soluzione delle questioni sollevate nelle istanze ed alla loro soluzione⁵¹.

⁴⁸ I suoi compiti sono i seguenti:

- può, ove lo ritenga opportuno, convocare le parti nelle diverse fasi della procedura;
- adotta gli atti conclusivi della procedura (valutazione iniziale negativa e dichiarazione finale), nonché la decisione che la questione meriti di essere approfondita (valutazione iniziale positiva);
- decide di trasmettere le proprie dichiarazioni finali ed i propri rapporti ad altri organismi pubblici, qualora lo ritenga rilevante;
- offre alle parti i buoni uffici del PCN e concorda con esse la figura del mediatore/conciliatore, la durata indicativa della fase di assistenza alle parti e il rapporto sull'eventuale accordo raggiunto dalle parti;
- acquisisce il parere del Comitato del PCN nei casi previsti (cfr. *infra*);
- qualora, negli atti di sua competenza, si discosti dal previo parere necessario del Comitato, motiva tale divergenza;
- presenta il Rapporto annuale del PCN italiano al Comitato Investimenti dell'OCSE;
- chiede, se del caso, al Comitato Investimenti di pronunciarsi su questioni interpretative inerenti alle Linee Guida.

⁴⁹ Che ha i seguenti compiti:

- assicura la gestione operativa della procedura ivi inclusi gli scambi di documenti e informazioni tra e con le parti, con il Comitato, con eventuali soggetti esterni coinvolti nella procedura e con gli altri PCN;
- è tenuto a fornire informazioni sui passi da compiere per presentare un'istanza, sugli obblighi delle parti, in particolare in termini di riservatezza, e sulle procedure seguite dal PCN con relativa tempistica. Su richiesta, il Segretariato fornisce supporto nella redazione dell'istanza e delle repliche;
- predispone il Rapporto annuale del PCN italiano e partecipa alle attività OCSE dedicate ai PCN.

⁵⁰ <https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/il-pcn/chi-siamo/il-comitato-del-pcn> (data ultima consultazione 07/06/2025).

⁵¹ Il Comitato esprime un parere sulla bozza di valutazione iniziale, prima che questa sia comunicata alle parti, e sulla bozza di dichiarazione finale, prima che questa sia comunicata alle parti. Inoltre, i membri del Comitato, su richiesta o su proposta del Presidente o del Segretariato:

Come detto, le Linee Guida prevedono la possibilità di interpellare il PCN per verificare se una specifica impresa abbia violato le Linee Guida. In sostanza, le Linee Guida prevedono una procedura di monitoraggio – strutturata come una vera e propria procedura di conciliazione, ovvero un procedimento non giudiziale di composizione delle controversie, il cui scopo è quello di trovare una soluzione condivisa della problematica – che può essere attivata mediante una semplice comunicazione. Questa comunicazione è definita “istanza specifica”.

L’intero procedimento è gratuito: non sono previsti costi di accesso per attivare la procedura, né sono previste condanne al pagamento delle spese di lite nella ipotesi in cui l’istanza dovesse essere dichiarata inammissibile o non fondata o nel caso in cui la conciliazione non dovesse riuscire.

L’istanza è presentata nei confronti di una o più “imprese multinazionali”, qualora queste ultime abbiano sede in uno dei Paesi aderenti alle Linee Guida.

Le Linee Guida non forniscono una definizione precisa di impresa multinazionale, ma forniscono una serie di indicazioni da cui si ricava che: «si tratta di imprese o di altre entità insediate in più di un paese e collegate in modo da poter coordinare le rispettive attività in varie forme. Mentre una o più di queste entità possono esercitare una significativa influenza sulle attività di altre entità in un gruppo, il loro grado di autonomia all’interno del gruppo può variare notevolmente da una multinazionale all’altra. La proprietà può essere privata, pubblica o mista. Le Linee guida sono rivolte a tutte le entità che compongono l’impresa multinazionale (società madre e/o entità locali). A seconda dell’effettiva distribuzione delle responsabilità tra di esse, le diverse entità sono chiamate a cooperare e ad assistersi reciprocamente per facilitare il rispetto delle Linee guida».

La procedura prevede la pubblicazione di una valutazione iniziale (nella quale il PCN dichiara se l’istanza merita di essere approfondita o se, al contrario, appare inammissibile

-
- forniscono le informazioni, i pareri e i documenti necessari e reperibili presso le istituzioni e organizzazioni rappresentate o presso soggetti collegati a dette istituzioni e organizzazioni (ad esempio agenzie pubbliche, lavoratori, consumatori, ambasciate);
 - forniscono pareri, di propria competenza, su aspetti specifici dei casi in esame;
 - assumono l’incarico di condurre la fase di conciliazione/mediazione, o propongono un nominativo per tale incarico tra persone di comprovata esperienza e competenza.

o palesemente infondata); emessa la valutazione iniziale positiva, il PCN apre il tavolo della conciliazione invitando le parti ad aderirvi. All'esito dei vari incontri, è possibile che le parti trovino un accordo, ed in tal caso il PCN si limita a dare atto dell'accordo raggiunto, oppure che l'accordo non venga raggiunto, ed in tal caso il PCN pubblicherà una dichiarazione finale in cui riassumerà i punti salienti della procedura.

Il PCN dovrebbe pubblicare la valutazione iniziale entro tre mesi. Tale termine può essere prorogato nei casi in cui il PCN rilevi la necessità di raccogliere ulteriori informazioni ritenute necessarie al fine di prendere una decisione informata. In tali casi il PCN informa le parti.

Come principio generale, inoltre, il PCN si impegna a concludere la procedura entro 12 mesi dal ricevimento dell'istanza specifica; tuttavia, può prorogare tale termine laddove le circostanze lo richiedano.

6. [...] segue: *la legittimazione a proporre l'istanza specifica*

Secondo il “Manuale per la gestione delle istanze specifiche presentate al Punto di Contatto Nazionale italiano”⁵² (pag. 7), «Può presentare istanza al PCN chiunque abbia un interesse rilevante alla questione (singoli individui, ONG, sindacati, altre imprese, ecc...). Si può anche presentare e portare avanti un'istanza in rappresentanza di terzi».

È evidente che l'interesse e la legittimazione ad agire che possono ricadere nella locuzione “chiunque abbia un interesse rilevante alla questione” sono molto ampi.

“Chiunque” richiama un concetto che è slegato dalle definizioni formali relative alle parti processuali; per essere parte di un giudizio bisogna essere innanzi tutto un soggetto giuridico. Per il PCN, non è necessario essere un soggetto giuridico; bisogna, per contro, dimostrare di avere un “interesse rilevante alla questione” e se si riesce a dimostrare questo requisito, anche un'entità che non possenga i crismi del “soggetto giuridico” potrà promuovere la procedura conciliativa depositando l'istanza specifica.

⁵² V. <https://pcnitalia.mise.gov.it/attachments/article/2031433/Manuale%20procedura%20istanze%20IT2019.pdf> (data ultima consultazione 07/06/2025).

Ed in effetti, il PCN italiano – in linea con quanto riconosciuto anche da altri PCN nazionali – ha riconosciuto lo status di “istante” nell’ambito dei contenziosi climatici sottopostigli a diverse tipologie di soggetti, come subito si dirà.

In data 14 dicembre 2022, dieci soggetti hanno depositato una istanza specifica al PCN italiano contro ENI, denunciando gli impatti climatici del suo piano industriale e la scarsa trasparenza delle informazioni fornite⁵³. Tra gli istanti vi erano:

- a) movimenti che si battono per la giustizia climatica (quali *Fridays For Future* ed *Extinction Rebellion*), i quali non sono costituiti in associazione e non sono riconosciuti; sono, appunto, dei “movimenti”, aggregazioni spontanee di individui, che non avrebbero mai avuto la possibilità di attivare un contenzioso in tribunale;
- b) il partito politico dei Verdi;
- c) un *network* (privo di soggettività giuridica) di associazioni ambientaliste radicate sui territori;
- d) il gruppo dei “*Green-EFA*” al Parlamento europeo (che non ha alcuna soggettività giuridica);
- e) associazioni ambientaliste.

In data 6/12/2021, trentotto tra associazioni, movimenti e individui, hanno depositato una istanza specifica al PCN italiano contro il gruppo Veronesi; in data 1/3/2022 le stesse parti con l’aggiunta di altri sette istanti hanno depositato analoga istanza contro il gruppo Cremonini. Entrambe le procedure riguardavano gli impatti climatici degli allevamenti intensivi, in particolare la produzione di metano, oltre che la correttezza e opacità delle informazioni fornite⁵⁴. Tra gli istanti comparivano:

- a) movimenti che si battono per la giustizia climatica (quali *Fridays For Future* ed *Extinction Rebellion*);

⁵³ Per maggiori informazioni e consultazione della documentazione disponibile si vedano: <https://www.oecdwatch.org/complaint/legalita-per-il-clima-on-behalf-of-10-csos-vs-eni-s-p-a/> <http://climatecasechart.com/non-us-case/rete-legalita-per-il-clima-legality-for-climate-network-and-others-v-eni/> (data ultima consultazione 07/06/2025).

⁵⁴ <https://www.oecdwatch.org/complaint/legalita-per-il-clima-on-behalf-of-38-others-vs-gruppo-veronesi/> <https://www.oecdwatch.org/complaint/legalita-per-il-clima-on-behalf-of-45-individuals-and-italiancsos-vs-cremonini-s-p-a/> (data ultima consultazione 07/06/2025).

- b) associazioni ambientaliste;
- c) associazioni animaliste;
- d) individui a titolo personale.

In data 21/7/2022 ventidue ricorrenti hanno depositato una istanza specifica al PCN olandese (dopo che quello italiano aveva declinato la propria competenza) contro il gruppo *Stellantis* e *FIAT Italy* denunciando la mancanza di trasparenza nelle informazioni relative all'acquisto di cobalto dalle miniere della Repubblica democratica del Congo⁵⁵. Per inciso, questo contenzioso viene censito come contenzioso climatico in quanto tocca il tema degli impatti del “*green deal*”, ovvero delle modalità con cui si deve perseguire la rivoluzione green necessaria per centrare gli obiettivi climatici fissati dall'Accordo di Parigi. La coalizione della parte istante era formata da:

- a) associazioni che operano nel settore della cooperazione internazionale;
- b) AOI (Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale), ovvero un'associazione composta dalle associazioni che operano nel settore della cooperazione;
- c) Nigrizia, rivista dei missionari comboniani (che difficilmente avrebbe potuto proporre un giudizio dinanzi ad un tribunale).

In data 13/12/2022 la ONG *Survival International* ha depositato per conto della popolazione indigena paraguayana degli *Ayoreo Totobiegosode* una istanza specifica al PCN italiano contro il gruppo Conceria Pasubio, denunciando la complicità nella violazione dei diritti umani in danno della suddetta popolazione e nel disastro climatico causati dall'importazione di pellame ottenuto da bovini allevati in aree illegalmente deforestate del *Gran Chaco* in Paraguay⁵⁶ (la foresta con il più alto tasso di deforestazione al mondo).

⁵⁵ <https://www.oecdguidelines.nl/documents/publication/2023/02/13/initial-assessment-italian-associations-and-ngos-vs-stellantis-n.v.-and-fca-italy-s.p.a>
<https://www.oecdwatch.org/complaint/italian-csos-vs-stellantis-italy-and-stellantis-nv/> (data ultima consultazione 07/06/2025).

⁵⁶ <https://www.oecdwatch.org/complaint/survival-international-italy-on-behalf-of-the-ayoreopeople-vs-gruppo-pasubio/>
<https://www.survivalinternational.org/news/13579> (data ultima consultazione 07/06/2025).

La parte sostanziale era la popolazione indigena, anche se agiva mediante l'associazione *Survival International*. È del tutto evidente che lo stesso contenzioso non sarebbe mai potuto essere introdotto dinanzi ad un tribunale.

EMANUELA GALLO

SABRINE LUISETTI

DIREZIONE AFFARI LEGALI E NEGOZIATI COMMERCIALI, ENI S.P.A.

*Contenzioso climatico tra azione strategica e limiti giuridici:
il punto di vista dell'impresa*

*Climate litigation between strategic action and legal constraints:
a corporate perspective*

Abstract: Il presente contributo esplora il contenzioso climatico evidenziandone, a partire da una rassegna critica dei principali casi giurisprudenziali, i limiti alla luce dell'incerta giustiziabilità delle scelte di politica climatica, delle difficoltà probatorie in senso causale e, dunque, e alle conseguenti criticità nell'attribuzione di responsabilità.

L'articolo propone quindi una riflessione sulle opportunità offerte da strumenti alternativi di risoluzione delle controversie - come la mediazione civile o le procedure presso i Punti di Contatto Nazionali (PCN) - quali percorsi di dialogo strutturato e di stakeholder engagement che possono contribuire a orientare efficacemente gli sforzi collettivi verso obiettivi condivisi.

Abstract: The present article examines climate litigation starting from a critical overview of key case law and highlighting its limitations of judicial proceedings in effectively addressing climate-related challenges. Particular attention is paid to the uncertain justiciability of climate policy decisions, the difficulties in establishing causal links, and, as a result, the complexity of attributing legal responsibility. Building on these reflections, the article explores the potential of alternative dispute resolution mechanisms — such as civil mediation or the procedures available before the OECD National Contact Points — as tools for fostering structured dialogue and stakeholder engagement that may help steer collective efforts more effectively toward shared paths.

Keywords: cambiamento climatico, contenzioso climatico, contenzioso strategico, stakeholder engagement, mediazioni.

Keywords: climate change, climate litigation, strategic litigation, stakeholder engagement, mediations.

1. *Tassonomia del climate litigation e casi giurisprudenziali di rilievo: il delicato equilibrio tra responsabilità climatica di stati e imprese e limiti del potere giudiziario*

Il concetto di "*contenzioso climatico*", pur avendo ormai assunto un ampio uso nel linguaggio comune, non ha un significato definito in senso propriamente giuridico. Con tale denominazione ci si riferisce essenzialmente a tutti i procedimenti legali correlati alle cause e alle conseguenze del cambiamento climatico di origine antropica. Tali contenziosi sono promossi per lo più da ONG e privati cittadini nei confronti di imprese, istituzioni finanziarie pubbliche e private ed enti pubblici anche governativi, chiamati a diverso titolo a dar conto delle proprie politiche di mitigazione o adattamento al cambiamento climatico, dell'impatto delle proprie attività in termini di causa o concausa del cambiamento climatico e della responsabilità per i danni ad esso attribuiti sul territorio, l'ambiente, la salute e più in generale il tenore di vita dell'uomo.

Secondo le ultime analisi del Grantham Research Institute, alla fine del 2024 si annoveravano 1899 casi negli Stati Uniti e 1068 nel resto del mondo, per un totale di 2967 procedimenti in circa 60 giurisdizioni; solo nel 2024 si registrano circa 230 nuovi casi a livello globale, di cui circa il 20% promossi nei confronti delle imprese o dei loro amministratori e dirigenti¹.

La crescente diffusione di tali procedimenti ha consentito agli operatori del settore di individuarne due principali categorie, entrambe riconducibili al paradigma della responsabilità civile.

In una prima fase, i contenziosi climatici si sono prevalentemente collocati nell'alveo della responsabilità di tipo risarcitorio: gli attori agivano per ottenere un indennizzo per danni già verificatisi (es. scioglimento dei ghiacciai, aumento del livello del mare, eventi meteorologici estremi), assumendo che tali eventi derivassero causalmente dal cambiamento climatico, a sua volta riconducibile a condotte illecite dell'impresa

¹ Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (2025), Global trends in climate change litigation: 2025 snapshot. London School of Economics and Political Science, 25 giugno 2025. Disponibile all'indirizzo: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2025/06/Global-Trends-in-Climate-Change-Litigation_2025-Snapshot.pdf [data ultima consultazione: 26/6/2025]

convenuta. Tali casistiche, tipiche soprattutto dei primi anni 2000, si sono sviluppate per lo più negli Stati Uniti anche se ne ritroviamo qualche più raro esempio anche in Europa.

Successivamente si è osservata la crescente affermazione di un nuovo filone di contenziosi di natura inibitoria, che non mirano (se non in via subordinata) ad ottenere un risarcimento economico, ma si concentrano piuttosto ad imporre a imprese e stati obblighi di *facere* funzionali a prevenire o ridurre il contributo al cambiamento climatico. In questi procedimenti, gli attori – frequentemente rappresentati da organizzazioni non governative – mirano a sollecitare, da parte delle imprese, l'adozione o la revisione di piani di decarbonizzazione, oppure, nel caso di azioni promosse nei confronti degli stati, l'introduzione di un quadro normativo coerente con gli obblighi di tutela dei diritti umani, unitamente all'adeguamento delle politiche pubbliche e delle strategie private alla salvaguardia dei diritti fondamentali.

Queste ultime sono state denominate, dagli studiosi del settore, “*strategic litigation*”: azioni avviate non solo (e non tanto) per tutelare l'interesse fatto valere dai promotori, quanto per sollevare una questione giuridica di più ampia rilevanza sociale, influenzare l'interpretazione delle norme esistenti, promuovere un cambiamento normativo o indurre istituzioni pubbliche e soggetti privati a modificare i propri comportamenti. Questo fenomeno è riconducibile ad una pluralità di fattori: da un lato, l'intensificarsi della consapevolezza generale circa l'urgenza di interventi efficaci a comprimere gli effetti dannosi sul clima e del clima; dall'altro, la volontà di colmare i vuoti normativi e attuativi nella lotta al cambiamento climatico, a fronte di un quadro legislativo multilivello – europeo e internazionale - di *hard* e *soft law*, frammentato e lacunoso. Peraltro, in molte di queste controversie l'accento è posto non solo sulla responsabilità climatica in senso stretto, ma anche sull'impatto ambientale delle attività produttive e sui potenziali riflessi sui diritti fondamentali, quali il diritto alla salute o a vivere in un ambiente salubre.

Per le imprese coinvolte, questo approccio ha determinato la necessità di confrontarsi con un contesto giuridico sfuggente, nel quale ad obblighi normativi - pochi e poco strutturati - si affiancano - alte - aspettative sociali e, dunque, con una gestione attenta del rischio legale e reputazionale.

Come si osserva in altri ambiti della sostenibilità, quali la reportistica e la *due diligence*, anche il contenzioso climatico si sta sviluppando con ritmi ed esiti del tutto eterogenei a livello globale. Mentre negli Stati Uniti permane ancora oggi un consistente filone di cause di *tort law*, il contesto europeo ha visto invece il consolidarsi del contenzioso inibitorio e strategico.

Solo nell'ultimo anno si sono registrate pronunce giudiziarie di rilievo con esiti anche profondamente divergenti, che riflettono una evoluzione giurisprudenziale ancora in divenire e contribuiscono a mantenere incerta la traiettoria futura del contenzioso climatico.

L'analisi di alcuni casi particolarmente emblematici – per la loro novità e rilevanza giuridica e sistemica – *KlimaSeniorinnen v. stato svizzero*, *A Sud et al. v. stato italiano*, *Milieudefensie v. Shell* e *Luciano Lliuya v. RWE* – consente di mettere a fuoco i più recenti approdi del contenzioso climatico e alcuni trend emergenti, in un campo ancora fluido, in cui si confrontano istanze di attivismo giudiziario, conoscenze scientifiche in progressiva acquisizione e significativi margini di discrezionalità politico-amministrativa.

Proseguiamo dunque nell'analisi in concreto di tali casi per dare evidenza di quanto sin qui enunciato.

Con la sentenza del 9 aprile 2024 nel caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha pronunciato per la prima volta una condanna per “inazione climatica”, ritenendo lo stato svizzero responsabile della violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), per non aver adottato misure sufficienti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. La decisione, punto di svolta nella giurisprudenza europea e internazionale, si fonda sull'affermazione secondo cui gli obblighi convenzionali impongono agli Stati di porre in essere azioni ragionevoli, tempestive e trasparenti, idonee a ridurre il rischio di ledere i diritti fondamentali delle persone.

La Corte ha riconosciuto che il cambiamento climatico, pur essendo fenomeno globale e sistemico, può produrre effetti diretti sui diritti individuali, e ha ritenuto che, in presenza

di condotte statali omissive rispetto alla mitigazione delle emissioni, sia ammissibile un controllo giudiziale del rispetto delle cosiddette “garanzie procedurali”. Secondo la Corte tali garanzie includono tre elementi in particolare: *i)* la definizione di un quadro normativo vincolante, che includa la definizione di un *carbon budget* (o strumento equivalente) nazionale, che rappresenti la quota della Svizzera del *budget* globale di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rimanente per non compromettere l’obiettivo globale di aumento della temperatura globale entro 1,5°C al 2100, e target nazionali di riduzione delle emissioni GHG (inclusi i target intermedi di riduzione delle emissioni) al fine di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050; *ii)* l’aggiornamento periodico degli obiettivi sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili; *iii)* la trasparente rendicontazione del loro stato di attuazione.

Solo in presenza di tali presidi, secondo il giudizio della corte, il margine di apprezzamento è da ritenersi insindacabile nel merito delle scelte adottate.

Sulla base dei criteri evidenziati la Svizzera è dunque stata ritenuta inadempiente.

La pronuncia è effettivamente di portata storica: si tratta della prima volta in cui una Corte internazionale accerta la responsabilità di uno stato per non aver adottato misure adeguate in materia di riduzione delle emissioni GHG.

La CEDU si concentra sulla dimensione istituzionale della responsabilità, sotto il profilo del nesso tra struttura del processo decisionale pubblico e tutela effettiva dei diritti fondamentali rispetto al cambiamento climatico, stabilendo un obbligo statale positivo di attuare un impianto normativo efficace per ridurre effettivamente i rischi connessi al cambiamento climatico. Responsabilità dello stato, dunque, in quanto organo normativo, politico ed istituzionale di disciplina e salvaguardia del bene collettivo ambiente nonché fonte delle obbligazioni derivate verso gli operatori interessati.

La Svizzera ha apertamente contestato l’obbligatorietà di calcolare il *carbon budget*, sottolineando come la stessa sentenza di condanna lo definisca uno degli strumenti – non l’unico – per vagliare l’allineamento degli stati agli obiettivi dell’accordo di Parigi e

ribadendo, in aperto contrasto con le ONG intervenute nella fase esecutiva, l'assenza di una metodologia universalmente riconosciuta per calcolarlo².

La sentenza della CEDU nel caso *Klimaseniorinnen* ha dunque tracciato un perimetro entro cui gli stati sono tenuti a garantire protezione effettiva contro i rischi del cambiamento climatico ponendoli come primi attori della sfida climatica, e quindi responsabili verso tutta la collettività.

Questo orientamento fornisce un riferimento diretto ai contenziosi pendenti in ambito nazionale, come dimostra il caso “Giudizio Universale”.

In Italia, la causa promossa il 5 giugno 2021 da diverse ONG e cittadini contro lo Stato (denominata, nella propria campagna mediatica, “Giudizio Universale”) per inadempimento agli impegni climatici internazionali ha avuto in primo grado un esito fortemente circoscritto: il Tribunale civile di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo le scelte in materia climatica espressione di un potere politico insindacabile in sede civile, così evitando di affrontare i profili di merito delle contestazioni promosse.

Tuttavia, la sentenza CEDU di condanna della Svizzera nel frattempo intervenuta ha offerto nuovo slancio agli attori. A pochi mesi di distanza, infatti, è stato proposto appello invocando proprio la giurisprudenza CEDU per insistere sulla legittimità di un controllo giudiziale. Gli appellanti, richiamando la sentenza *Klimaseniorinnen*, sottopongono ai giudici della Corte d'Appello l'omessa definizione, da parte dell'Italia, di un *carbon budget* nazionale e la mancata considerazione della propria responsabilità storica emissiva, elementi che – secondo la prospettazione dei ricorrenti – avrebbero dovuto informare il target di riduzione delle emissioni al 2030 (indicato nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990). L'obiettivo dell'appello è quello di ottenere l'accertamento della responsabilità extracontrattuale dello Stato e una condanna all'adozione di misure coerenti con l'obiettivo climatico europeo. In particolare, nella relazione tecnica depositata con l'appello – “*Estimates of fair share carbon budget for Italy*”, a firma di

² Si segnala la pagina web istituzionale della CEDU dedicata all'esecuzione della sentenza [https://hudoc.exec.coe.int/#{%22execidentifier%22:\[%22004-65565%22\]}](https://hudoc.exec.coe.int/#{%22execidentifier%22:[%22004-65565%22]}) [data ultima consultazione 20 giugno 2025]

Setu Pelz, Yann Robiou du Pont e Zebedee Nicholls³ – gli appellanti contestano allo stato italiano l’omissione del calcolo del *carbon budget* nazionale e della quota storica di responsabilità emissiva dello stesso, quali elementi che avrebbero dovuto essere definiti ai fini del calcolo del *target* di riduzione delle emissioni alla luce delle indicazioni della recente sentenza CEDU. L’udienza di rimessione della causa in decisione è stata fissata per il 21 ottobre 2026.

I casi *Klimaseniorinnen* e Giudizio Universale si concentrano sul ruolo degli Stati.

Il contenzioso avviato il 5 aprile 2019 nelle corti olandesi da Milieudefensie, altre ONG e oltre 17.000 privati cittadini contro Royal Dutch Shell allarga il perimetro dei soggetti responsabili per gli effetti del cambiamento climatico, mirando direttamente alle imprese.

La vicenda giudiziaria è sintomatica dell’instabilità dell’attuale orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità climatica delle imprese. In primo grado, con la storica sentenza del 26 maggio 2021, il Tribunale dell’Aia aveva accolto integralmente le domande degli attori. Per la prima volta una società privata, operante nel settore *oil & gas*, veniva condannata a ridurre le proprie emissioni nette del 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019, imponendo così una radicale revisione della strategia aziendale. La decisione poggiava sulla disciplina dell’illecito civile del codice civile olandese, letto alla luce di un dovere di diligenza non scritto che, secondo il Tribunale, discendeva da *standard* internazionali ampiamente riconosciuti, quali gli UNGP (*United Nation Guiding Principles*) e le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali.

Tuttavia, con sentenza del 12 novembre 2024, la Corte d’Appello dell’Aia ha riformato la decisione della Corte distrettuale.

³ Documento di causa disponibile all’indirizzo https://en.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2025/01/Annex_II_Pelz_du_Pont_Nicholls_Switzerland_Carbon_Budget.pdf - data ultima consultazione 12 dicembre 2025

A partire da un'attenta analisi di fonti tecniche e giuridiche – tra cui i report dell'IPCC⁴, dell'IEA⁵ e dell'UNEP⁶, il *GHG Protocol*⁷, la normativa europea in materia di sostenibilità nonché gli strumenti di *soft law* rilevanti, come le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa – la Corte ha ritenuto di non poter imporre a singole imprese obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas serra. Tale conclusione si fonda sull'incertezza che ancora caratterizza il contesto tecnico, scientifico e giuridico di riferimento, che non consente di individuare in maniera univoca *target* settoriali tali da poter costituire parametri giuridicamente cogenti e, dunque, individuare eventuali responsabilità specifiche in capo ai singoli operatori.

Un simile intervento in sede giudiziale – ha osservato la Corte – oltre ad oltrepassare i limiti della funzione giurisdizionale, sarebbe risultato incompatibile con una corretta applicazione del principio di precauzione. Quest'ultimo, infatti, non può essere inteso a fondamento per l'imposizione automatica di obblighi stringenti, quale la modifica del piano strategico aziendale, in un contesto tecnico e normativo ancora incerto, privo di standard settoriali universalmente accettati e stabiliti dal legislatore.

La precauzione, secondo la prospettiva adottata dal giudice, richiede sì una gestione prudente del rischio, ma non giustifica un ampliamento della funzione giudiziaria fino a sostituirsi alle scelte discrezionali spettanti al legislatore o al potere esecutivo, specie quando si tratta di definire obiettivi di decarbonizzazione settoriale che richiedono un bilanciamento complesso tra interessi economici, sociali e ambientali.

⁴ Intergovernmental Panel on Climate Change, organizzazione intergovernativa delle Nazioni Unite per lo studio del cambiamento climatico (<https://www.ipcc.ch/>)

⁵ International Energy Agency, istituita nell'ambito dell'OCSE, è un'organizzazione intergovernativa che fornisce raccomandazioni politiche, analisi e dati sul settore energetico globale; tra i contributi più recenti la sentenza cita “*Net Zero Roadmap. A Global Pathway to Keep the 1.5°C Goal in Reach*” del 2023 (disponibile all'indirizzo <https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-0c-goal-in-reach> - data ultima consultazione 23 giugno 2025)

⁶ United Nations Environment Programme, organo responsabile del coordinamento delle risposte alle questioni ambientali all'interno del sistema delle Nazioni Unite; la sentenza cita i report “Emissions Gap Report” (<https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023>) e “Production Gap Report” del 2023 (<https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023>) [data ultima consultazione 23 giugno 2025]

⁷ Standard riconosciuto a livello mondiale per la misurazione e la gestione delle emissioni di gas serra

Particolarmente interessante la statuizione della Corte in merito alla responsabilità di Shell per le emissioni Scope 3 (ovverosia tutte le emissioni a monte o a valle nella catena del valore di una impresa, per esempio prodotte dai fornitori oppure dai clienti attraverso l'utilizzazione del prodotto commercializzato), per le quali l'imposizione di target vincolanti è stata giudicata sostanzialmente inefficace. Se, per raggiungere tali obiettivi, Shell fosse costretta a cessare la distribuzione di prodotti oil & gas (invece che utilizzare le leve disponibili di influenza dei consumatori), la sua posizione sul mercato verrebbe con ogni probabilità rilevata da altri operatori, senza un effettivo beneficio in termini di riduzione delle emissioni GHG su scala globale.

Coerentemente con tale impostazione, la Corte ha sottolineato come la definizione dei contenuti del piano di transizione ricada nella sfera di discrezionalità aziendale, fermo restando l'obbligo di garantirne la coerenza con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Il giudizio non si estende, dunque, al merito delle scelte strategiche dell'impresa, ma si concentra sulla credibilità e trasparenza del processo adottato. In questa prospettiva, la Corte ha escluso che, allo stato attuale, si configuri un inadempimento – o un pericolo concreto di inadempimento – dell'obbligo di transizione da parte di Shell. La società ha infatti documentato l'esistenza e l'attuazione della propria strategia attraverso molteplici strumenti, tra cui gli adempimenti presso la *Securities and Exchange Commission* (SEC), la documentazione diffusa in occasione del *Capital Markets Day*, nonché la pubblicazione del “*Energy Transition Progress Report 2024*”⁸. La modifica nel tempo di alcuni target non è stata considerata, di per sé, indice di violazione, rientrando nella fisiologica flessibilità di una strategia coerente con un contesto in rapida evoluzione.

Dall'analisi della sentenza di appello, si osserva (e non può che essere accolto con favore con l'approccio del giurista) la crescente rilevanza, nell'analisi delle responsabilità climatiche, delle fonti di diritto positivo tra cui, in particolare, la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) sulla reportistica di sostenibilità. A ciò si affianca la progressiva affermazione di *standard* internazionali di natura volontaria, quali le Linee

⁸ Par. 7.65 della sentenza, disponibile al seguente link:

https://www.climatecasechart.com/documents/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-judgment_7bfb?q=shell+milieudefensie [data ultima consultazione 12 dicembre 2025]

Guida OCSE per le imprese multinazionali⁹, che, pur non essendo vincolanti in senso giuridico proprio, contribuiscono a definire più chiaramente il livello di diligenza attesa dalle imprese nella gestione del rischio climatico.

In tale prospettiva, l'adeguata rappresentazione all'esterno del piano di transizione – attraverso rendicontazioni trasparenti, documentate e aggiornate – assume un ruolo centrale nel rafforzare la credibilità e la legittimità dell'azione dell'impresa sostenibile. Non si tratta solo di un adempimento comunicativo, ma di una componente essenziale del processo di *accountability*, funzionale a garantire la coerenza tra obiettivi dichiarati, misure attuate e impatti generati. La CSRD, in particolare, impone alle imprese obblighi stringenti di *disclosure* non finanziaria, che includono informazioni sugli obiettivi di decarbonizzazione, sulle strategie per la transizione ecologica e sui progressi compiuti. Le Linee Guida OCSE integrano questo quadro delineando i parametri internazionalmente riconosciuti di una condotta responsabile d'impresa, anche in relazione agli impatti ambientali e climatici.

Tale azione di trasparenza non solo dovrebbe mitigare il rischio di contenzioso climatico, ma incide anche sui limiti del sindacato giurisdizionale.

In un contesto segnato da incertezza scientifica, eterogeneità settoriale e molteplicità di traiettorie di decarbonizzazione compatibili con gli obiettivi internazionali tecnicamente percorribili – come evidenziato, per esempio, nei più recenti rapporti dell'IPCC¹⁰ e dell'IEA¹¹ –, l'intervento del giudice non può tradursi in un sovrapporsi alle valutazioni strategiche dell'impresa. L'organo giudiziale, piuttosto, deve verificare la ragionevolezza, la coerenza e la effettività delle scelte effettuate dall'azienda rispetto l'obiettivo climatico. A fronte di un piano di transizione concretamente realizzato e trasparentemente comunicato, il margine di intervento giudiziale dunque si restringe, a tutela del principio di proporzionalità e della libertà d'impresa. In altre parole, quanto più una impresa può dimostrare di aver effettuato scelte consapevoli e tracciabili, la solidità

⁹ Disponibili all'indirizzo <https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/linee-guida-ocse-2> [data ultima consultazione 23 giugno 2025]

¹⁰ IPCC, Sixth Assessment Report, disponibile all'indirizzo <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/> [data ultima consultazione 23 giugno 2025]

¹¹ IEA, Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach

e la trasparenza delle scelte dell'impresa possono costituire una barriera efficace rispetto ad interventi correttivi nel merito da parte di un giudice, soprattutto laddove le scelte aziendali si collocano in un contesto regolatorio in continuo aggiornamento.

Lo scorso 11 febbraio, l'ONG Milieudefensie ha annunciato di aver impugnato, dinnanzi alla Corte Suprema olandese, la sentenza emessa dalla Corte d'Appello dell'Aia che aveva accolto l'appello di Shell, riformando la storica sentenza di primo grado.

Secondo Milieudefensie¹², per assicurare ai cittadini impattati dal cambiamento climatico un'effettiva tutela, il giudice avrebbe il dovere di determinare *target* specifici di riduzione delle emissioni GHG e condannare Shell alla loro osservanza, facendo riferimento, nella riconosciuta assenza di un consenso scientifico sul punto, al più ampio quadro normativo e tecnico internazionale. Milieudefensie torna dunque a battere su un intervento ("a gamba tesa") del giudice nel merito della strategia dell'impresa suggerendo (non potendo altro) riferimenti tecnici non definiti.

Per concludere, il caso Luciano Lliuya v. RWE ha per oggetto la richiesta di un risarcimento parziale da parte di un agricoltore peruviano, sostenuto da alcune ONG tedesche (tra cui, Germanwatch), nei confronti dell'utility tedesca RWE (attiva nel settore della produzione e distribuzione di elettricità); RWE, pur non avendo mai operato in Perù, sarebbe stata responsabile di aver contribuito allo scioglimento dei ghiacciai nelle Ande peruviane, aumentando il rischio di inondazioni dalla Laguna Palcacocha, con conseguente pericolo di allagamento della proprietà dell'attore, il quale chiedeva pertanto alla società tedesca un risarcimento dei costi di adattamento necessari per contenere le eventuali inondazioni causate da detto ghiacciaio per lo 0,47% (poi ridimensionate allo 0,38%), pari al contributo di RWE alle emissioni globali secondo le stime del Prof. Heede.

Il caso era stato rigettato in primo grado nel 2016 dalla Corte Distrettuale di Essen, la quale aveva ritenuto che l'attore non disponesse di una tutela giuridica effettiva rispetto al rischio denunciato: secondo il giudice, infatti, la situazione di Lliuya non sarebbe mutata anche se RWE avesse cessato le proprie emissioni. Inoltre, la Corte aveva escluso

¹² Si veda il documento divulgativo di Milieudefensie disponibile all'indirizzo https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2025/20250211_8918_appeal.pdf

la possibilità di individuare una “*catena causale lineare*”, affermando che, a causa della complessità del fenomeno climatico, gli impatti specifici non possono essere ricondotti a singoli emettitori di gas serra; in sintesi poiché tutti contribuiscono alle emissioni, nessuno può essere ritenuto individualmente responsabile.

A seguito dell'appello proposto nel 2017, e all'esito di un'approfondita istruttoria sul nesso causale e sui rischi concreti di allagamento lamentati dall'attore, la Corte d'Appello ha nuovamente respinto la domanda, escludendo che nel caso specifico sussista una “*minaccia imminente alla proprietà*” di Lliuya tale da giustificare un intervento giudiziario.

Nonostante l'esito finale, la sentenza è stata salutata con estremo favore dal mondo dell'attivismo in quanto si esprime su profili giuridici rilevanti nell'ambito dei contenziosi climatici, quali proprio la giustiziabilità e il nesso causale. Profili che abbiamo visto aver rappresentato, nelle casistiche precedenti, il vero tallone di Achille delle azioni promosse. Quanto al primo tema, il giudice tedesco lo ha vagliato positivamente, ritenendo di potersi pronunciare sulla domanda ai sensi del Codice civile tedesco, pur in presenza di una questione politica. Quanto invece al nesso di causa tra cambiamento climatico, condotta dell'impresa e specifici danni lamentati, è stato riconosciuto in termini teorici che qualora l'attore dimostri l'esistenza di una minaccia concreta derivante dal cambiamento climatico, l'impresa potrebbe essere condannata a misure preventive o a sostenere i costi dell'adattamento. Tuttavia, nel caso concreto, le perizie tecniche¹³ stimano solo all'1% la probabilità che la proprietà di Lliuya venga allagata nei prossimi trent'anni a causa dello scioglimento dei ghiacciai. Pertanto, pur ammettendo l'esistenza di un nesso causale teorico tra cambiamento climatico e danno specifico, la Corte ha escluso nel caso di specie l'obbligo di risarcire i costi già sostenuti dall'attore, mancando una minaccia imminente e concreta.

Volendo trarre delle indicazioni convergenti da quelli che sono senz'altro i più significativi approdi giudiziari degli ultimi anni in materia di cambiamento climatico, possiamo rassegnare che l'assenza di un consenso scientifico effettivamente vincolante

¹³ Non reperibili su fonti aperte.

sulle metriche della responsabilità in materia climatica costituisce un ostacolo sistemico alla piena giustiziabilità delle domande, specialmente quando i giudici sono stimolati per determinare obiettivi quantitativi a stati o imprese o ad attribuire responsabilità individuali su un fenomeno extraterritoriale e globale.

Le pronunce, anche quelle più avanzate che si sono spinte sul piano di merito, riflettono comunque un'impostazione prudente, che riconosce un generale obbligo di "accortezza" (*duty of care*) ma non può dare soddisfazione alla richiesta di quantificare gli obblighi e ad attribuire responsabilità puntuali, specialmente nei confronti dei privati.

Nonostante la progressiva apertura al campo scientifico, pertanto, anche i contenziosi più innovativi mettono in luce i limiti insiti del contenzioso climatico, ed in particolare la difficoltà di soddisfare i requisiti richiesti dalle norme applicabili per ottenere un rimedio.

In ultima analisi, ciò che rimane davvero in gioco è la rivendicazione – da parte degli attori ma anche dai convenuti – di uno spazio costruttivo per incidere sul dibattito politico e normativo, stimolare il legislatore ad un lavoro redazionale positivo e alimentare una pressione pubblica per rafforzare (e difendere) le strategie climatiche.

2. *Oltre il contenzioso: possibili vie alternative di risoluzione delle controversie climatiche tra imprese e società civile quale strumento di stakeholder engagement*

Il contenzioso giudiziario, specialmente quello strategico, ha acquisito, negli ultimi anni, crescente centralità anche a livello sovranazionale, come attestato dal riconoscimento da parte dell'IPCC del *climate litigation* quale fattore di influenza sulla *governance* climatica¹⁴. Tuttavia, è chiaro che il contenzioso non può da solo rispondere efficacemente alle istanze in gioco: la crescente pressione normativa, sociale e reputazionale sulle imprese impone una riflessione sulla applicabilità e sull'efficacia degli strumenti di risoluzione delle controversie in materia climatica.

¹⁴ "Climate litigation has influenced the outcome and ambition of climate governance. Although a precise understanding of the scope of this influence is still lacking, there is general agreement in the literature that litigation plays a role in prompting higher ambition and more effective climate action." (IPCC, 2022, AR6 WGII, Chapter 13)

Soffermandoci sul contesto normativo, le recenti evoluzioni regolatorie europee, quali la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD), attualmente in fase di riforma, delineano un quadro in cui le imprese sono chiamate ad un'interazione più strutturata e trasparente con gli *stakeholder* e ad un'integrazione sistemica dei rischi ESG nei propri processi decisionali.

In tale quadro, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la mediazione civile o la conciliazione presso i Punti di Contatto Nazionali (PCN), assumono ad avviso di chi scrive un ruolo prioritario, consentendo, con il supporto di un mediatore terzo, il riconoscimento reciproco delle posizioni, il ripristino di un dialogo scientifico e scevro da condizionamenti e l'elaborazione condivisa e costruttiva di soluzioni.

In particolare, i PCN sono organi istituiti a livello statale con la funzione di promuovere l'attuazione delle Linee Guida OCSE e di facilitare la risoluzione di controversie tra imprese e *stakeholder*. Sebbene non siano giurisdizionali, essi rappresentano uno spazio qualificato per il dialogo tra le parti. Le istanze trattate riguardano spesso impatti ambientali e sociali delle attività economiche. In questi contesti, i PCN possono sollecitare l'impresa a definire *best practice* e ad assumere impegni volontari di miglioramento, contribuendo alla prevenzione del conflitto e alla costruzione di un consenso sociale.

Questi organismi offrono uno spazio di confronto non giurisdizionale, ma formale, che consente agli istanti (frequentemente, ONG) di sollevare questioni di sostenibilità ambientale e climatica, innescando un processo di dialogo volto alla definizione di *best practice* e alla prevenzione di impatti negativi.

La partecipazione proattiva e in buona fede a tali procedure può avere effetti rilevanti anche sul piano della qualificazione giuridica delle attività aziendali – si pensi, ad esempio, alla possibilità di vedere riconosciuta la conformità ai criteri della tassonomia europea.

È dunque sempre più evidente come la gestione dei rapporti con *stakeholder* critici non debba tradursi solo in rivendicazioni di responsabilità da dirimere (spesso con esiti

meramente mediatici ma giudizialmente inefficaci) in sede giurisdizionale, ma possa e debba essere più proficuamente gestita attraverso un approccio integrato con strumenti di conciliazione.

Infatti, la via giudiziaria presenta limiti strutturali che ne impediscono, da sola, l'efficacia sistemica. Si pensi, come visto con la sentenza *Lliuya v. RWE* e con il caso *Shell*, alla problematica dimostrazione del nesso causale tra il comportamento delle imprese chiamate in giudizio e gli eventi lesivi lamentati dagli attori; o, ancor prima, del tema della giustiziabilità stessa delle relative domande, con particolare riferimento alla possibilità di sindacato giurisdizionale su scelte politiche e/o discrezionali. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *KlimaSeniorinnen v. Svizzera*, ha riconosciuto il sindacato giurisdizionale sulle politiche climatiche degli Stati, mentre il Tribunale ordinario di Roma, nel caso *A Sud v. Italia*, ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione per difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo la materia riservata al potere esecutivo. Questo scenario dimostra quanto la via giudiziale sia ancora soggetta a incertezze interpretative e a una variabilità di approcci che ne limitano al cuore la prevedibilità e l'efficacia.

Peraltro, la partecipazione in buona fede alle procedure dinanzi ai PCN può avere importanti ricadute, anche normative. Si pensi, ad esempio, alla rilevanza che il comportamento dell'impresa nei confronti del PCN può assumere ai fini della rendicontazione ai sensi del Regolamento Tassonomia: l'assenza di cooperazione può compromettere la qualificazione di un'attività come "tassonomica" ai sensi del cosiddetto Regolamento Tassonomia (Regolamento UE 2020/852).

In conclusione, la complessità delle tematiche di *climate law* impone l'adozione di una pluralità di strumenti tutti convergenti rispetto l'obiettivo comune di affrontare la sfida climatica.

Il contenzioso giudiziale rimane, ad oggi, un'importante sede (purtroppo) di scontro tra le opposte istanze della società civile e del mondo delle imprese, oltre che uno strumento "strategico", utilizzato anche con finalità di pressione politica o comunicativa. Tuttavia, l'esperienza dimostra che il ricorso esclusivo alla giustizia ordinaria presenta limiti strutturali, quali l'elevata incertezza degli esiti, la durata dei procedimenti e il

carattere spesso binario delle decisioni giudiziarie, oltre che di merito: come dimostrato emblematicamente dal caso *Lliuya v. RWE*, la prova del nesso causale tra condotta e danno climatico (che da giuristi rimane inevitabilmente la chiave del contrasto) resta uno degli snodi più critici e controversi.

In questo contesto, gli strumenti alternativi rappresentati possono rappresentare solide alternative o quanto meno percorsi complementari e probabilmente preferibili per affrontare i conflitti legati al cambiamento climatico, in cui lo *stakeholder engagement* assume ruolo di strumento di *governance* del rischio climatico: diversamente dal processo giudiziario, che si concentra sull'accertamento di responsabilità passate e sull'attribuzione di rimedi, e sposta quindi il *focus* e le energie di attori, convenuti e giudici, su profili incerti, lo *stakeholder engagement* si proietta nel futuro, mirando a costruire relazioni significative con i portatori di interesse, comprendere meglio le aspettative sociali, identificare in concreto le aree di rischio ed integrare nei processi decisionali aziendali le "*lesson learned*" derivanti dal dialogo con la società civile. Ciò si traduce in un vantaggio competitivo per l'impresa, che può così ridurre l'esposizione al rischio legale e reputazionale ed aprirsi ad un dialogo trasparente e costruttivo e non meramente difensivo.

3. Conclusioni.

Il contenzioso climatico rappresenta oggi uno dei principali palcoscenici in cui si confrontano le tensioni tra diritto, scienza e politica. La transizione dagli strumenti risarcitori a quelli inibitori e strategici evidenzia un profondo mutamento del ruolo dei giudici, chiamati non più solo a "riparare" i danni del passato, ma anche – e sempre più spesso ma con strumenti inidonei – a prevenire le violazioni di diritti fondamentali, alla luce di un "diritto delle generazioni future", oggi positivamente sancito, tra l'altro, dall'art. 9 della Costituzione italiana.

In questo scenario, la giurisprudenza assume un ruolo duplice. Da un lato, essa può essere motore di cambiamento sistemico, capace di accelerare e dare contenuti alla evoluzione normativa; dall'altro, tuttavia, l'azione in sede giudiziaria si confronta e si

scontra con limiti strutturali: in particolare, la difficoltà di valutare scenari scientifici in continua evoluzione, stabilire nessi causali robusti in presenza di fenomeni globali e complessi, di incidere su scelte tecnico-strategiche che appartengono, in prima istanza, alla discrezionalità amministrativa e alla libertà imprenditoriale.

Il tradizionale paradigma della responsabilità civile extracontrattuale appare, sotto questo profilo, inadatto a reggere il peso delle sfide climatiche. Esso presuppone, infatti, l'esistenza di un danno accertato in concreto, una condotta illecita (cioè *contra legem*) specificatamente individuata e un nesso causale che connette i due elementi. Al contrario, gli effetti del cambiamento climatico sono per loro definizione diffusi, cumulativi e riconducibili ad una pluralità indeterminata di soggetti e di condotte causali.

Se dunque il contenzioso giudiziario – in particolare quello strategico – rimane uno strumento cruciale per dare voce alle istanze della società civile e sensibilizzare l'opinione pubblica, è altrettanto necessario interrogarsi, a fronte dei molteplici casi ormai all'esame, sulla sua efficacia concreta. Il rischio è che il ricorso alle corti si trasformi in un terreno di scontro più simbolico che risolutivo, incapace di offrire risposte efficaci e condivise, e portatore, quale unico effetto certo, della dilazione di azioni positive concrete.

Nel complesso quadro sin qui descritto (legislativo, tecnico, scientifico, politico-istituzionale ed economico), l'adozione di strumenti alternativi di risoluzione del dibattito – e, in particolare, di percorsi di mediazione e dialogo strutturato con gli *stakeholder* – può costituire, per le imprese, un complemento fondamentale nella gestione della sfida climatica nonché una leva strategica nella *governance* del rischio climatico e, per i portatori di interessi, un impegno dedicato in un percorso concreto fuori dalle schermaglie giudiziarie.

Il cambio di visuale, di approccio e di “campo” di confronto implica la necessità di una apertura (reciproca, tra imprese e comunità) all'ascolto orientato alla costruzione di relazioni significative nella società civile.

In ultima analisi, un approccio integrato e multidimensionale – che ponga *a latere* il contenzioso e dia voce a strumenti di dialogo e cooperazione – può contribuire in modo efficace alla realizzazione di una transizione giusta, equa e sostenibile.

ESMERALDA COLOMBO
CMCC*

Azioni giudiziarie Net-Zero: Aspetti di diritto processuale

Net-Zero Litigation: Procedural Law Aspects

Abstract: L'affermazione globale dell'obiettivo "net-zero" ha inaugurato una nuova fase del contenzioso climatico, dove il greenwashing e il climate-washing si configurano sempre più come strumenti d'indagine giuridica, non solo etica o comunicativa. A partire da un caso emblematico nazionale (AGCM c. Eni Diesel+), la presente analisi approfondisce l'evoluzione della qualificazione processuale delle pratiche commerciali scorrette in ambito climatico. Il contributo ricostruisce le fasi del contenzioso amministrativo italiano sino alla decisione del Consiglio di Stato del 2024, evidenziando il divario interpretativo fra l'Autorità Antitrust, il TAR Lazio e la giustizia amministrativa suprema, in particolare sul profilo del test del consumatore medio. In prospettiva comparata, la disanima analizza altresì azioni giudiziarie di climate-washing volte alla verifica della potenza decettiva di pratiche d'impresa europee in quattro ambiti: in ambito aviazione, con i casi KLM e TUI, nonché le recenti azioni coordinate della Commissione Europea contro 20 compagnie aeree per pubblicità ingannevole sul clima; in ambito ESG, a carico di Vanguard e Mercer Superannuation; in ambito di energia, a carico di MSC ed EnergyAustralia; e in ambito di prodotti, a carico di Katjes e Clorox Australia. Il presente contributo riflette sulle implicazioni delle recenti evoluzioni giurisprudenziali, in particolare su (i) il rafforzamento dell'onere probatorio a carico dell'impresa e, parallelamente, al ruolo degli enti amministrativi e del terzo settore, ii) l'integrazione tra obblighi di trasparenza e requisiti sostanziali, nonostante rimedi estremamente variegati e non sempre effettivi, e (iii) la necessità di una lettura processuale evolutiva delle pratiche ambientali scorrette. Il concetto stesso di "volontarietà" nei codici etici aziendali viene ivi decostruito alla luce delle teorie della costituzionalizzazione dei sistemi di potere transnazionali, offrendo una chiave di lettura critica sullo slittamento da soft law a vincolo effettivo nel diritto climatico privato.

Abstract: The global rise of the "net-zero" target has ushered in a new phase of climate litigation, where greenwashing and climate-washing are increasingly framed not merely as ethical or communicative issues, but as matters of legal inquiry. Starting from a landmark Italian case (AGCM v. Eni Diesel+), this paper explores the procedural evolution of how misleading commercial practices in the climate context are qualified and adjudicated. It reconstructs the stages of the Eni Diesel+ Italian administrative proceedings up to the 2024 Council of State decision, highlighting the interpretative divergence between the Antitrust Authority, the Lazio Regional Administrative Court (TAR), and the highest administrative court, particularly regarding the application of the "average consumer" test. From a comparative perspective, the article analyzes recent European climate-washing litigation across four sectors: the aviation sector, including the KLM and TUI cases, and the coordinated actions of the European Commission against 20 airlines for misleading climate-related advertising; the ESG sector, through the cases against Vanguard and Mercer Superannuation; the energy sector, through the cases against MSC and EnergyAustralia; and in the ambit of products, through the case against Katjes and Clorox Australia. This contribution reflects on the

implications of these case-law developments, in particular on (i) the burden of proof now borne by companies, accompanied by an enhanced role for administrative bodies and civil society actors; (ii) the integration of transparency requirements with substantive obligations, although remedies vary widely and at times fail to be effective; and (iii) the need for an evolving procedural interpretation of unfair environmental practices. Finally, the notion of “voluntariness” in corporate codes of ethics is deconstructed through the lens of constitutional theories of transnational power systems, offering a critical reading of the shift from soft law to enforceable obligations in the realm of private climate law.

Keywords: Diritto processuale; *Greenwashing*; *Climate-washing*; *Net-zero*; Pratiche commerciali scorrette; Rimedi.

Keywords: Procedural Law; Greenwashing; Climate-washing; Net-zero; Unfair Commercial Practices; Remedies.

1. *Il concetto di net-zero*

Il concetto di *net-zero* nasce in ambito scientifico alla fine degli anni 2000, in particolare con due studi chiave pubblicati nel 2009: quello di Myles Allen et al., che evidenzia il legame diretto tra la quantità cumulativa di CO₂ e il riscaldamento globale,¹ e quello di Susan Solomon et al., che dimostra la persistenza plurisecolare della CO₂ nell’atmosfera.² Da allora, studiosi come Damon Matthews et al. nel 2012³ e successivamente l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nel quinto Assessment Report (AR5) del 2013 hanno progressivamente consolidato il principio secondo cui il riscaldamento si arresta solo raggiungendo emissioni nette pari a zero.⁴ Il passaggio dal concetto scientifico alla sfera politico-istituzionale avviene con crescente intensità a

* CMCC Foundation, Euro-Mediterranean Center on Climate Change, 20144 Milan, Italy; RFF-CMCC, European Institute on Economics and the Environment, 20144 Milan, Italy. Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea, nell’ambito dell’accordo di sovvenzione Marie Skłodowska-Curie n. 101028505.

¹ M. ALLEN, D. FRAME, C. HUNTINGFORD et al., *Warming caused by cumulative carbon emissions towards the trillionth tonne*, in «Nature», 458, 2009, 1163–1166.

² S. SOLOMON, G.K. PLATTNER, R. KNUTTI, P. FRIEDLINGSTEIN, *Irreversible climate change due to carbon dioxide emissions*, in «Proc Natl Acad Sci», 106, 2009, 1704–1709.

³ H.D. MATTHEWS, S. SOLOMON, P. RAYMOND, *Cumulative carbon as a policy framework for achieving climate stabilization*, in «Phil Trans R Soc A», 370, 2012 4365–4379.

⁴ IPCC, *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)], Cambridge, Cambridge University, 2013.

partire dal 2014, quando il presidente della Banca Mondiale Jim Yong Kim afferma che un accordo globale sul clima debba fornire una chiara strada verso le emissioni nette zero entro il 2100⁵. La sferzata verso l'obbligatorietà dell'obiettivo si raggiunge nel 2015, quando l'articolo 4(1) dell'Accordo di Parigi introduce formalmente il target di un equilibrio tra emissioni e assorbimenti antropogenici nella seconda metà del secolo⁶. Con il rapporto speciale dell'IPCC del 2018 sul riscaldamento di 1,5°C, il *net zero* diventa una soglia esplicita, da raggiungere globalmente non nella seconda metà del secolo, ma entro il 2050, per contenere i danni climatici⁷. È a partire dal 2020 — e con ulteriore slancio dopo la pandemia — che il *net zero* si afferma come mantra della decarbonizzazione globale, adottato da governi, imprese e istituzioni sovranazionali come l'International Energy Agency (IEA).⁸ Nel 2022, circa il 91% dell'economia globale risultava coperto da *pledges* di neutralità climatica.⁹ A livello di imprese ed enti finanziari, il *net zero* si fonda più su impegni volontari che su vincoli giuridici. Tra le poche eccezioni figurano la legge svizzera sull'innovazione climatica, che impone obblighi diretti alle imprese.¹⁰

Parallelamente alla diffusione dei target *net zero*, si sono moltiplicate anche le discussioni. Negli ultimi mesi, si è registrata un'ondata crescente di critiche al *net-zero*, anche da parte di attori insospettabili come Tony Blair, che nel 2025 ha denunciato il *net*

⁵ IISD, *World Bank President Highlights Role of Economic Transformation in Net Zero Emissions* (10 dicembre 2014), <https://sdg.iisd.org/news/world-bank-president-highlights-role-of-economic-transformation-in-net-zero-emissions/> [data ultima consultazione 15/07/2025].

⁶ Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 12, 2015, T.I.A.S. No. 16-1104, Art. 4.

⁷ IPCC, *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)], Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

⁸ IEA, *Net Zero by 2050*, Parigi, 2021, <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050> [data ultima consultazione 15/07/2025].

⁹ NewClimate Institute, Oxford Net Zero, Energy e Climate Intelligence Unit and Data-Driven EnviroLab, *Net-Zero Stocktake*, 2022, <https://ca1-nzt.edcdn.com/Net-Zero-Tracker/Net-Zero-Stocktake-Report-2022.pdf?v=1655074300> [data ultima consultazione 15/07/2025].

¹⁰ J. TRUIN, *How will the Climate & Innovation Act and CBAM affect Swiss business?*, 8 luglio 2023, https://www.ey.com/en_ch/insights/tax/how-will-the-climate-innovation-act-and-cbam-affect-swiss-business#:~:text=On%20Sunday%2C%2018%20June%202023,by%202050%20at%20the%20latest [data ultima consultazione 15/07/2025].

zero come espressione di un'agenda "woke" contribuente a un clima politico sempre più ostile.¹¹

Le critiche sono state non solo politiche ma anche scientifiche, ad esempio sull'efficacia e la credibilità delle attuali traiettorie di riduzione delle emissioni e di rendicontazione climatica da parte di imprese ed enti finanziari. In particolare, uno studio pubblicato da Yann Robiou du Pont et al. (2024) sottolinea come gli attuali obiettivi per ridurre le emissioni a livello privato siano strutturalmente miopi, in quanto ignorano del tutto il ruolo di attori innovatori futuri, ovvero nuove imprese e tecnologie che emergeranno lungo le traiettorie di transizione e che potrebbero contribuire—positivamente o negativamente—al bilancio complessivo delle emissioni. Questa cecità metodologica implica che molte valutazioni riguardanti la neutralità climatica delle imprese siano non solo parziali, ma potenzialmente fuorvianti rispetto alla reale compatibilità con gli obiettivi climatici¹² E, potenzialmente, passibili di accuse di *greenwashing*.

2. Net-zero nel contenzioso climatico nazionale: Il rischio di greenwashing

Il *greenwashing* consiste ne "l'uso di affermazioni infondate o fuorvianti, oppure di una comunicazione selettiva riguardo alle prestazioni ambientali o *best practices*, a fini commerciali o politici"¹³. In ambito climatico, tale pratica decettiva è salita alla ribalta, in particolare, durante la Conferenza delle Parti a Glasgow (COP26), nel novembre 2021. In quell'occasione, il Segretario Generale dell'ONU annunciò l'istituzione di un gruppo

¹¹ J. ELGOT, *Climate Plan Based on Phasing out Fossil Fuels Doomed to Fail, says Tony Blair*, in The Guardian, 29 aprile 2025, <https://www.theguardian.com/environment/2025/apr/29/phasing-out-fossil-fuels-doomed-to-fail-tony-blair-climate> [data ultima consultazione 07/12/2025].

¹² Y. ROBIOU DU PONT et al., *Corporate emissions targets and the neglect of future innovators*, in «Science», 384, 2024, 388–390.

¹³ L. BENJAMIN et al., *CSSN Research Report 2022:1: Climate-Washing Litigation: Legal Liability for Misleading Climate Communications*. Institute at Brown for Environment and Society, 2022, <https://cssn.org/wp-content/uploads/2022/01/CSSN-Research-Report-2022-1-Climate-Washing-Litigation-Legal-Liability-for-Misleading-Climate-Communications.pdf>, p. 3 (traduzione propria) [data ultima consultazione 15/07/2025].

di alto livello di esperti per individuare standard stringenti per misurare e analizzare gli obiettivi *net-zero* di attori non statali¹⁴.

All'interno di questo contesto, il presente articolo si concentrerà su una delle tre principali categorie emergenti di contenzioso climatico legato ai target *net zero* e, più generalmente, climatici: il *net-zero washing* e il *climate washing*.¹⁵ A differenza delle azioni legali volte a imporre l'attuazione (*compulsion*) o a contestare l'adeguatezza (*sufficiency*) degli obiettivi dichiarati, il *net-zero washing* e il *climate washing*, secondo una recente tassonomia, contestano direttamente la falsità o la distorsione comunicativa degli impegni assunti¹⁶. I casi di *climate-washing*, tipicamente, sollevano dubbi (i) sull'asserita valenza positiva per il clima di beni o servizi, (ii) sull'omessa dichiarazione di effetti negativi sul clima degli stessi, o (iii) sul coinvolgimento degli enti in campagne di disinformazione volte a screditare la scienza climatica¹⁷.

Secondo il *Grantham Institute* (2025), il *climate-washing*, categoria afferente al *green* e *net-zero washing*, costituisce attualmente la strategia più diffusa nel contenzioso climatico contro le imprese. Sebbene nel 2024 il ritmo di nuove cause si sia rallentato (25 casi, per un totale di oltre 160 dal 2020), il tasso di successo rimane elevato, rendendo questi strumenti efficaci per la responsabilizzazione delle aziende¹⁸. A livello di vittorie, sui circa 100 casi decisi nel 2024, più del 60% è risultato favorevole per gli attori, spesso enti amministrativi oppure associazioni, che hanno fatto causa¹⁹.

¹⁴ A. GUTERRES, *Secretary-General's statement on the conclusion of the UN Climate Change Conference COP26*, Glasgow, 13 novembre 2021, <https://www.un.org/sg/en/node/260645> [data ultima consultazione 15/07/2025].

¹⁵ L.D. MERNER et al., *Comparative analysis of legal mechanisms to net-zero: lessons from Germany, the United States, Brazil, and China*, in «Carbon Management», 15, 2023. Le tre categorie sono 'net zero target compulsion' litigation, 'net-zero target sufficiency' litigation, and indeed 'net-zero washing' litigation.

¹⁶ L.D. MERNER et al., *Comparative analysis of legal mechanisms to net-zero: lessons from Germany, the United States, Brazil, and China*, in «Carbon Management», 15, 2023, 1–15.

¹⁷ J. SETZER E C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2025 Snapshot*, London, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science, https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2025/06/Global-Trends-in-Climate-Change-Litigation_2025-Snapshot.pdf, p. 40 [data ultima consultazione 15/07/2025].

¹⁸ *Idem*, pp. 6 e 40.

¹⁹ *Idem*, p. 40.

Tuttavia, si moltiplicano anche gli effetti collaterali, come il fenomeno del *greenhushing*, cioè l’omissione strategica delle comunicazioni aziendali in tema di sostenibilità, per ridurre il rischio di essere oggetto di contenzioso²⁰.

Attualmente, i rischi reputazionali e di *greenwashing* risultano essere tra le principali preoccupazioni per gli enti, in particolare per le istituzioni finanziarie.²¹ Le dichiarazioni delle autorità di vigilanza hanno contribuito ad aumentare l’attenzione verso il rischio legale di tali contenzioni. In particolare, Frank Elderson, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha segnalato nel 2024 che circa il 70% dei 95 istituti bancari europei analizzati potrebbe trovarsi esposto a un rischio crescente di contenziosi, a causa della discrepanza tra i propri portafogli di credito e gli impegni pubblicamente assunti in linea con l’Accordo di Parigi²². I contenziosi climatici stanno, dunque, diventando fattore strutturale del rischio finanziario legato al clima²³.

3. Net-zero nel contenzioso climatico italiano: Il caso EniDiesel+

Un caso emblematico nel panorama italiano in materia di *greenwashing* è quello relativo alla promozione del carburante Eni Diesel+, oggetto di un contenzioso tra Eni S.p.A. e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), conclusosi solo nel 2024²⁴. Il procedimento ha riguardato l’utilizzo di affermazioni ambientali potenzialmente ingannevoli, che facevano risaltare la valenza ecologica del prodotto in termini assoluti, pur trattandosi di un carburante di origine fossile arricchito con una quota (15%) di componente rinnovabile (green diesel da HVO – Hydrotreated Vegetable Oil). Il procedimento fu avviato su segnalazione di alcune organizzazioni della società civile, in particolare, il Movimento Difesa del Cittadino, Legambiente e la *European Federation*

²⁰ *Idem*, pp. 6 e 40.

²¹ *Idem*, p. 50.

²² F. ELDERSON, “Failing to plan is planning to fail” – why transition planning is essential for banks, 23 gennaio 2024, <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2024/html/ssm.blog240123~5471c5f63e.en.html> [data ultima consultazione 15/07/2025].

²³ T. WETZER et al., *Climate risk assessments must engage with the law*, in «Science», 383, 2024, 152–154.

²⁴ A. PISANÒ, *Global Perspectives on Corporate Climate Legal Tactics: Italy National Report*, Londra, BIICL, 2024, p. 7ff.

for Transport and Environment – A.I.S.B.L., come previsto dall’art. 4 del Regolamento AGCM del 2015 sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore²⁵.

Nel 2019, con provvedimento n. 28060 del 2019 (caso PS11400), l’AGCM accertò la violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, irrogando a Eni una sanzione amministrativa di 5 milioni di euro, pari al massimo edittale. La decisione si fondava su più profili di scorrettezza della pratica commerciale, in particolare (i) affermazioni generiche o assolute circa la capacità del carburante di “proteggere l’ambiente” o di essere “green”; (ii) dati imprecisi o non verificabili, come la riduzione “fino al 40%” delle emissioni gassose o “fino al 4%” dei consumi, senza distinguere tra le diverse categorie di veicoli; (iii) un uso suggestivo e amplificante di aggettivi ambientali (“green”, “rinnovabile”) che, secondo l’AGCM, contribuiva a un effetto di “*framing*” informativo capace di indurre in errore il consumatore medio circa le reali caratteristiche ambientali del prodotto; e (iv) l’attribuzione delle qualità ambientali all’intera miscela, mentre esse riguardavano esclusivamente la componente rinnovabile.

La decisione fu integralmente confermata dal TAR Lazio con sentenza n. 11419 dell’8 novembre 2021, che ribadì la gravità della condotta e la funzione deterrente della sanzione, in linea con l’approccio rigoroso dell’Autorità in materia di *green claims*²⁶.

Tuttavia, con la sentenza n. 3701 del 23 aprile 2024, il Consiglio di Stato accolse il ricorso di Eni, annullando il provvedimento dell’AGCM²⁷. I giudici amministrativi ritennero che la campagna pubblicitaria di Eni Diesel+ non integrasse una pratica commerciale scorretta, sulla base di quattro elementi principali. Innanzitutto, il collegio giudicante affermò la compatibilità concettuale delle affermazioni con la nozione di *green*. Secondo il Consiglio di Stato, qualora circostanziato, è legittimo qualificare come *green* anche un prodotto *naturaliter* inquinante, sulla scorta dell’allegato I della direttiva

²⁵ AGCM PS11400, 20 dicembre 2019, <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS11400provvv.pdf> [data ultima consultazione 15/07/2025].

²⁶ Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 614 del 25 gennaio 2021, reperibile su *EIUS - Giurisprudenza amministrativa*, <https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/614> [data ultima consultazione 15/07/2025].

²⁷ Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 23 aprile 2024, n. 3701, reperibile su *EIUS - Giurisprudenza amministrativa*, 2024, <https://www.eius.it/giurisprudenza/2024/2657895> [data ultima consultazione 15/07/2025].

2005/29/CE e delle recenti evoluzioni normative europee, tra cui la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde. In secondo luogo, il Consiglio di Stato affermò la chiarezza visiva e testuale del messaggio di Eni, asserendo che l'indicazione "green 15" fosse graficamente separata e riferita esplicitamente alla sola quota del 15% di componente rinnovabile, escludendo una generalizzazione all'intero prodotto. In terzo luogo, il Consiglio di Stato affermò la non applicabilità del test del consumatore medio. In contrasto con l'approccio adottato da AGCM e TAR, il Consiglio di Stato ritenne che, trattandosi di utenti di veicoli diesel, si potesse presumere un livello di consapevolezza superiore rispetto al consumatore medio, sulla base anche di una survey Doxa allegata agli atti. In ultimo luogo, il Consiglio di Stato affermò la non ingannevolezza tecnica delle specifiche prestazioni ambientali. In particolare, le affermazioni relative alla riduzione dei consumi e delle emissioni, seppur generiche ("fino al 4%", "fino al 40%"), si basavano su test condotti da organismi terzi (CNR e IDIADA). Secondo il Consiglio di Stato, non era necessario includere tutti i caveat metodologici in sede pubblicitaria, in quanto il messaggio non risultava ingannevole nel suo complesso.

Dal punto di vista processuale, il caso EniDiesel+ evidenzia una divergenza significativa nell'interpretazione del concetto di *green claim* e nella profilazione del consumatore medio da parte delle autorità e dei giudici amministrativi, oltre che un onere della prova particolarmente ingente per l'AGCM. Mentre AGCM e TAR Lazio adottano un approccio prudentiale e protezionistico, il Consiglio di Stato opta per una lettura più permissiva per l'ente adito, che valorizza la trasparenza contestuale del messaggio e riconosce una maggiore tolleranza per i *green claim*, anche in ambiti ad alta intensità di CO₂.

4. Net-zero e greenwashing nel contenzioso comparato

4.1 Profili metodologici

L'evoluzione giurisprudenziale mostra approcci differenziati nei diversi ordinamenti, dove il contenzioso rappresenta uno strumento cruciale di controllo reputazionale e, in

prospettiva, anche finanziario del *greenwashing*. In questa sede si considerano esclusivamente i casi già decisi nei confronti di imprese, dunque la *corporate climate litigation*,²⁸ particolarmente emblematici nel contesto europeo e australiano. Va precisato che sono esclusi da questa rassegna i casi ancora pendenti, come quello avviato da ClientEarth nel 2025 contro BlackRock dinanzi all’Autorità dei mercati finanziari francese (AMF), avente ad oggetto presunte dichiarazioni ingannevoli nella promozione di fondi “sostenibili” fortemente esposti a investimenti fossili²⁹.

4.2 Il filone aviazione

4.2.1 Il caso *FossielVrij NL v. KLM*

Il contenzioso promosso da FossielVrij NL contro la compagnia aerea KLM rappresenta una delle prime pronunce europee in materia di *greenwashing* legato al trasporto aereo. Il Tribunale distrettuale di Amsterdam, con sentenza del 20 marzo 2024, riconobbe la natura ingannevole della maggior parte delle affermazioni ambientali contenute nella campagna pubblicitaria “Fly Responsibly” e nei materiali promozionali relativi al servizio “CO2ZERO”³⁰.

Dal punto di vista delle fonti, la causa fu incardinata nella legislazione olandese sulle pratiche commerciali sleali (artt. 6:193a–6:193j del Codice civile), combinata con la nozione generale di illecito civile (art. 6:162 del Codice civile). Il promotore dell’azione, FossielVrij NL, sosteneva che le dichiarazioni pubblicitarie di KLM—tra cui affermazioni quali “volare responsabilmente” o la possibilità di compensare integralmente le emissioni acquistando un biglietto—fossero fuorvianti per il consumatore medio, inducendo una falsa percezione dell’impatto ambientale del volo.

²⁸ BIICL,

Global Toolbox on Corporate Climate Litigation, <https://www.biicl.org/global-toolbox-corporate-climate-litigation#:~:text=In%20September%202022%2C%20the%20British,their%20activities%20and%20their%20deleterious> [data ultima consultazione 15/07/2025].

²⁹ In base a una ricerca di Reclaim Finance, il contenzioso riguarda 18 fondi sedicenti sostenibili che gestiscono oltre 1 miliardo di USD in investimenti in carbon fossili. In seguito, BlackRock ha annunciato una riclassificazione dei suoi fondi. J. SETZER E C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2025 Snapshot*, cit., p. 28.

³⁰ *FossielVrij NL v. KLM* (2024), ECLI:NL:RBAMS:2024:1512.

KLM aveva riconosciuto che le sue attività non fossero al momento sostenibili, ma rivendicava il diritto di comunicare il proprio percorso verso la sostenibilità e le iniziative intraprese in tale direzione, inclusi investimenti in carburanti sostenibili e programmi di compensazione.

Nel 2024, il Tribunale distrettuale di Amsterdam affermò che, sebbene gli annunci oggetto del giudizio non fossero più in uso al momento della decisione, il ricorso presentasse comunque un interesse attuale, vista la natura sistemica del disaccordo e la possibilità di reiterazione futura. Analizzando nel merito i 19 annunci contestati, il Tribunale concluse che 16 di essi configurassero una pratica commerciale sleale vietata.

Nel valutare la liceità delle affermazioni ambientali, il giudice fece riferimento alle linee guida pubblicate nel 2023 dall'Autorità olandese per i consumatori e il mercato (ACM), secondo cui le dichiarazioni di sostenibilità devono essere corrette, chiare, specifiche, fondate su dati verificabili e regolarmente aggiornate. Inoltre, richiamò la prassi dell'*Advertising Code Foundation*, secondo cui quanto più un'affermazione è assoluta, tanto più elevato è il livello di prova richiesto, un elemento di chiara rilevanza processuale e incrementato onere della prova per KLM.

In particolare, il Tribunale ritenne problematico l'utilizzo del marchio "CO2ZERO", che suggeriva al consumatore un'effettiva neutralizzazione delle emissioni generate dal volo all'interno del contesto *net-zero*. Un messaggio di tale portata, osservava il giudice olandese, può influenzare in modo determinante la scelta del consumatore e deve pertanto essere ancorato a dati concreti e verificabili. In mancanza di un legame diretto tra il contributo del cliente e la riduzione effettiva dell'impatto ambientale, l'affermazione risulta fuorviante.

Nonostante il riconoscimento della condotta illecita, il Tribunale non concesse alcuno dei rimedi richiesti, dall'ingiunzione alla rimozione dei contenuti, motivando che gli annunci non fossero più in uso. Il tribunale, inoltre, si rifiutò di estendere l'ingiunzione a dichiarazioni "simili", per il rischio di violazione dell'art. 10 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, relativo alla libertà di espressione, ritenendo eccessivamente ampio e

indeterminato il perimetro di un simile divieto. Allo stesso modo, non fu ordinata alcuna rettifica.

Il caso, pur con esiti rimediali modesti, costituisce un precedente rilevante per la qualificazione delle dichiarazioni ambientali nel settore aereo. La decisione conferma che le affermazioni di sostenibilità debbano essere trattate con cautela e proporzione rispetto al reale impatto ambientale del prodotto o servizio pubblicizzato, soprattutto quando implicano promesse di neutralità climatica.

4.2.2 Il caso TUI - Fair Friday

Con decisione del maggio 2024, il Consiglio di Appello del Codice della Pubblicità dei Paesi Bassi ha parzialmente accolto il ricorso contro il rigetto, in prima istanza, di un reclamo presentato contro la campagna “Fair Friday” lanciata da TUI nel novembre 2023³¹. Il caso verteva sulla compatibilità delle affermazioni ambientali contenute in tale campagna con l’art. 3.1 del Codice olandese per la pubblicità sostenibile (CDR), norma che impone alle comunicazioni commerciali in ambito ambientale di essere chiare, corrette e non fuorvianti per il consumatore medio.

La campagna “Fair Friday”, promossa da TUI in occasione del Black Friday 2023, aveva presentato diverse offerte di viaggi “più sostenibili”, con enfasi su hotel certificati con etichette ecologiche, progetti di sostenibilità locale e presunti benefici ambientali. Tuttavia, le vacanze pubblicizzate includevano principalmente voli a lunga distanza verso destinazioni come le Isole Canarie e la Repubblica Dominicana, le cui emissioni di CO₂ rappresentano una componente determinante dell’impatto ambientale complessivo del pacchetto.

Nel contesto della campagna, l’elemento della sostenibilità veniva accostato senza chiara distinzione sia agli alloggi sia ai mezzi di trasporto, generando l’impressione che l’intero viaggio potesse essere considerato ecologico essendo pubblicizzato come “*un viaggio più sostenibile a un prezzo normale*”.

³¹ CVB *Afwijzing Vernietigd (gedeeltelijk) (=Aanbeveling (gedeeltelijk))* 2023/00640 (2024), <https://www.reclamecode.nl/uitspraak/?uitspraakId=476630> [data ultima consultazione 15/07/2025].

La Commissione olandese per la pubblicità aveva inizialmente rigettato il reclamo sulla base di un test processuale specifico, affermando che il consumatore medio sarebbe stato in grado di comprendere che la dicitura “più sostenibile” si riferiva solo a elementi come l'alloggio o il trasporto ferroviario (dove menzionato) e non ai voli aerei in quanto tali. Pertanto, la campagna non avrebbe tratto in inganno il pubblico circa la sostenibilità del volo, né avrebbe indotto a credere che voli a lungo raggio potessero essere acquistati “a prezzo normale” e al tempo stesso essere ecologici.

Il Consiglio di Appello riformò parzialmente la decisione della Commissione, sostenendo che le pubblicità in questione potessero effettivamente fuorviare il consumatore medio circa l'effettivo grado di sostenibilità.

Il Collegio rilevò che, tra le pubblicità analizzate, in particolare nella pubblicità 2, TUI affermava che *“un viaggio più sostenibile tiene conto dell'ambiente e dei trasporti”*, mentre la pubblicità 3, pubblicata in stretta prossimità, promuoveva voli a lunga distanza senza alcuna chiarificazione esplicita sul fatto che questi non fossero compresi tra gli elementi considerati “sostenibili”. Secondo la ricostruzione della corte, tale accostamento era idoneo a che il consumatore medio potesse interpretare l'intera vacanza, incluso il volo, come “più sostenibile”, mancando di informazioni sufficienti per distinguere tra i diversi elementi (trasporto, alloggio, attività) in termini di impatto ambientale.

In particolare, l'uso del messaggio *“un viaggio più sostenibile a un prezzo normale”* fu ritenuto idoneo a generare confusione sulla reale incidenza del volo sulle emissioni e sul prezzo di una reale transizione verso forme di trasporto più sostenibili, come l'utilizzo di carburanti alternativi (eSAF), che invece richiederebbero costi supplementari e investimenti strutturali da parte dell'impresa.

Il Consiglio, quindi, concluse che le pubblicità violassero l'articolo 3.1 CDR, in quanto presentavano in modo ambiguo e fuorviante il concetto di sostenibilità, non permettendo al consumatore di collocare correttamente le singole componenti della vacanza nel loro contesto ambientale. Fu, dunque, ordinato a TUI di cessare l'uso delle pubblicità contestate. Non furono, tuttavia, riconosciuti risarcimenti né fu disposta la pubblicazione di una rettifica.

Come nel precedente caso KLM, tuttavia, si nota la mancanza di rimedi incisivi, una mancanza che lascia aperto il dibattito sui rimedi più appropriati per contrastare pratiche ingannevoli nel *marketing* ambientale.

4.2.3 Il caso CE e CPC v. 20 compagnie aeree (2024): enforcement cooperativo nell'UE

Nel 2024, la Commissione Europea, su segnalazione dell'Organizzazione Europea dei Consumatori (BEUC) e in collaborazione con le autorità nazionali della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (*Consumer Protection Cooperation Network* – CPC), avviò un'azione coordinata nei confronti di venti compagnie aeree operanti nell'Unione³². L'iniziativa si inseriva in una strategia più ampia di contrasto al *greenwashing* sistemico, in particolare nel settore dell'aviazione, attraverso strumenti normativi e di vigilanza previsti dalla Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.

L'azione della Commissione si fondava sugli artt. 5, 6 e 7 della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, i quali vietano rispettivamente (i) pratiche commerciali contrarie alla diligenza professionale che falsano in modo sostanziale il comportamento economico del consumatore medio; (ii) dichiarazioni ingannevoli relative alle caratteristiche principali del prodotto, inclusi asseriti vantaggi ambientali; e (iii) omissioni ingannevoli in mancanza di informazioni rilevanti per una decisione consapevole.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della Commissione e dal BEUC, diverse compagnie aeree continuavano a impiegare espressioni come “volo a emissioni zero”, “*climate-neutral*”, “compensazione delle emissioni di CO₂” o “sostenibile” in modo ambiguo, senza fondamento scientifico sufficiente o senza spiegare chiaramente i limiti, le percentuali e i presupposti delle tecnologie (come per i *Sustainable Aviation Fuels* o SAF) o dei meccanismi di *offsetting* promossi.

³² European Commission, *Commission and national consumer protection authorities starts action against 20 airlines for misleading greenwashing practices*, Press Release, 30 aprile 2024, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/sw/ip_24_2322/ [data ultima consultazione 15/07/2025].

Nel quadro della cooperazione transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2394, nel 2024, la Commissione richiese formalmente alle compagnie di rispondere alle critiche mosse entro maggio 2024, di modo che spiegassero in che modo intendessero rettificare o eliminare le pratiche ritenute ingannevoli. Annunciò, inoltre, un ciclo di incontri con la rete CPC per discutere con le imprese soluzioni correttive concrete, sotto il monitoraggio diretto della Commissione.

Qualora le compagnie non avessero dato seguito agli adeguamenti richiesti, le autorità nazionali CPC sarebbero state legittimate a intraprendere azioni di *enforcement*, tra cui sanzioni pecuniarie, ordini di cessazione e, potenzialmente, obblighi di rettifica pubblica o di risarcimento nei confronti dei consumatori lesi.

Dal punto di vista procedurale, questa iniziativa segna un importante passo avanti verso una forma di *enforcement* cooperativo sovranazionale nel contrasto al *greenwashing*, in un settore “*hard-to-abate*”, come quello dell’aviazione, fortemente esposto al rischio di comunicazioni ambientali fuorvianti.

Sebbene al momento non sia stata adottata una decisione formale con effetti vincolanti o sanzioni individuali da parte delle singole autorità, la sola attivazione del procedimento e l’automaticità esplicita di *enforcement* a livello nazionale rafforzano l’effetto deterrente dell’iniziativa e contribuiscono alla progressiva armonizzazione europea in materia di comunicazione ambientale commerciale.

4.3 Il filone ESG

4.3.1 Il caso Mercer

Con la decisione del 2 agosto 2024 nel caso *Australian Securities and Investments Commission v Mercer Superannuation (Australia) Limited*³³, la Corte Federale Australiana ha comminato una pena pecuniaria di 11,3 milioni di dollari australiani (circa 7,4 milioni USD) a carico di Mercer Superannuation per *greenwashing*, accogliendo le domande dell’ASIC (*Australian Securities and Investments Commission*). La società

³³ *Australian Securities and Investments Commission v Mercer Superannuation (Australia) Limited* [2024] FCA 850.

aveva promosso sette opzioni di investimento denominate *Sustainable Plus*, dichiarando senza riserve l'esclusione di società operanti nei settori dei combustibili fossili, alcol e gioco d'azzardo. Tuttavia, tra novembre 2021 e marzo 2023, tali affermazioni, diffuse tramite sito web, video (YouTube, Vimeo) e materiali promozionali, si sono rivelate fuorvianti, in violazione delle sezioni 12DB(1)(a) e 12DF(1) dell'*ASIC Act 2001 (Cth)* e del Pt 7.10 del *Corporations Act 2001 (Cth)*.

La Corte accertò che sei delle sette opzioni contenessero partecipazioni effettive in 15 emittenti legati al fossile (tra cui AGL, BHP, Glencore, Whitehaven Coal), 15 legati all'alcol (es. Heineken, Budweiser APAC, Carlsberg) e 19 nel settore del gioco (Crown, Aristocrat, Tabcorp). Il giudice Horan definì la condotta come “seria”, evidenziando l'assenza di meccanismi di controllo interni adeguati da parte di Mercer per garantire la veridicità delle affermazioni ESG e l'effettiva applicazione dei criteri di esclusione. Sottolineò, inoltre, che le dichiarazioni ESG fuorvianti minassero la fiducia dei consumatori e l'integrità del mercato dei prodotti sostenibili. Oltre alla sanzione pecuniaria, Mercer fu obbligata a pubblicare per sei mesi una dichiarazione correttiva sul proprio sito, oltre che a rimborsare 200.000 dollari australiani di spese legali e d'indagine all'ASIC. La cooperazione della società nel corso del procedimento fu considerata un fattore attenuante nella determinazione della sanzione.

4.3.2 Il caso Vanguard

Nel caso *Australian Securities and Investments Commission v Vanguard Investments Australia Ltd*³⁴, deciso dalla Corte Federale Australiana nel marzo 2024, l'autorità amministrativa australiana per i titoli e gli investimenti, ASIC, ottenne una pronuncia favorevole in relazione a presunte condotte fuorvianti da parte di Vanguard nel marketing di uno dei suoi fondi di investimento promosso come “eticamente consapevole”. Le violazioni contestate riguardavano gli artt. 12DB e 12DF dell'*ASIC Act 2001 (Cth)*, nonché, in via sussidiaria, le sezioni 18 e 29 dell'*Australian Consumer Law*, l'art. 912C

³⁴ *Australian Securities and Investments Commission v Vanguard Investments Australia Ltd* [2024] FCA 308.

della Corporations Act 2001 (Cth), l'art. 21 del Federal Court of Australia Act 1976 (Cth), e il Trade Practices Act 1974 (Cth).

Secondo quanto emerso in giudizio, e ammesso da Vanguard, le dichiarazioni rese al pubblico e agli investitori, incluse nei *Product Disclosure Statements* (PDS) e nel sito web, non erano veritiere per i seguenti motivi: (i) lo *screening* applicato all'indice sottostante era soggetto a limiti significativi; (ii) una parte sostanziale dei titoli inclusi nell'Indice e nel Fondo proveniva da emittenti non sottoposti a *screening* secondo i criteri ESG applicabili; (iii) erano presenti emittenti in violazione dei criteri ESG dichiarati. Vanguard riconobbe che, attraverso la denominazione del fondo e le comunicazioni commerciali, si veicolava la rappresentazione che il fondo offrisse un'opportunità d'investimento "etica", inducendo così gli investitori a una valutazione che non trovava riscontro nella gestione effettiva del portafoglio. Il portafoglio del Fondo, infatti, replicava un indice denominato *Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusions Float Adjusted Index* che escludeva emittenti con attività significative in una serie di settori, tra i quali quello dei combustibili fossili. Tuttavia, la società ammise che l'indice e il fondo includevano titoli di emittenti che non erano stati oggetto di *screening* rispetto ai criteri ESG applicabili, in contrasto con quanto comunicato agli investitori.

La Corte, in una prima parte del procedimento, accolse innanzitutto le richieste di rilievo dichiarativo. In motivazione, la Corte sottolineò come le mezze verità possano essere fuorvianti per l'insufficienza di informazioni che permettono a un membro ordinario o ragionevole della classe di persone a cui è diretto il comportamento di trarre una conclusione ragionevole, ma erranea. In tal senso, la decisione conferma l'elevata soglia di accuratezza richiesta nella comunicazione dei fondi di finanza d'impatto o ESG, in particolare quando si ricorre a etichette valoriali come "eticamente consapevole". Secondo quanto emerso nel procedimento, circa il 74% dei titoli detenuti dal Fondo, calcolati in base al valore di mercato, non erano stati sottoposti ad alcuna attività di *screening* o verifica rispetto ai criteri ESG dichiarati. La Corte acclarò, altresì, che Vanguard avesse tratto vantaggio dalle condotte ingannevoli, in quanto le rappresentazioni erranee avevano aumentato la sua capacità di attrarre investitori verso il

Fondo. Le dichiarazioni contestate erano state trasmesse in una pluralità di canali pubblici, tra cui: 12 *Product Disclosure Statements* (PDS), un comunicato stampa, contenuti pubblicati sul sito web di Vanguard, un'intervista con la *Finance News Network* pubblicata su YouTube, nonché una presentazione tenuta durante un evento della stessa rete, poi diffusa online.

In una seconda parte del procedimento, sulle sanzioni pecuniarie (*civil penalty*), la Corte irrogò una sanzione record di 12.9 milioni di dollari australiani³⁵. Oltre alla sanzione pecuniaria, la Corte ordinò di pubblicare, a proprie spese, un avviso di pubblicità avversa (*adverse publicity notice*), nei termini specificati nell'allegato all'ordinanza del tribunale, entro 30 giorni dalla pronuncia dell'ordine. Tale avviso era da effettuarsi su quattro pagine web specifiche del sito ufficiale di Vanguard Australia, relative alla strategia ESG e ai fondi coinvolti, e andava mantenuto visibile per 12 mesi, comparando immediatamente all'accesso di ciascuna delle pagine come riquadro visivo con il titolo "Notification of Misconduct by Vanguard". Anche per le spese processuali, la Corte stabilì che l'ASIC rimborsasse a Vanguard le spese sostenute per l'udienza dell'8 marzo 2024, mentre Vanguard fu condannata a pagare le restanti spese del procedimento.

4.4 *Il filone energia*

4.4.1 *Il caso MSC Crociere*

Nel settembre 2024, l'Autorità olandese per la pubblicità (RCC) accolse un reclamo contro MSC Crociere, multinazionale svizzero-italiana tra le più grandi compagnie crocieristiche al mondo, per *greenwashing* legato alla promozione del gas naturale liquefatto (*Liquefied Natural Gas* o LNG) come soluzione ecologica nel trasporto

³⁵ ASIC, *ASIC's Vanguard greenwashing action results in record \$12.9 million penalty*, 25 Sett 2024, Media Release (24-213MR), <https://www.asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2024-releases/24-213mr-asic-s-vanguard-greenwashing-action-results-in-record-12-9-million-penalty/#:~:text=The%20Federal%20Court%20today%20ordered,Global%20Aggregate%20Bond%20Index%20Fund> [data ultima consultazione 15/07/2025].

marittimo³⁶. La decisione si inserisce nel crescente scrutinio normativo europeo verso il settore del turismo e della mobilità.

Nel proprio materiale promozionale, MSC Crociere presentava l'LNG come uno dei “carburanti marittimi più puliti disponibili”, evidenziandolo come parte della propria transizione verso una navigazione sostenibile. Tali affermazioni furono valutate alla luce del Codice olandese per la pubblicità sostenibile, in particolare per la possibile violazione dell'obbligo di accuratezza e chiarezza delle comunicazioni ambientali.

L'Autorità sostenne che, sebbene l'LNG comporti una riduzione delle emissioni di CO₂ fino al 20% rispetto ai combustibili convenzionali, resti comunque un combustibile fossile, con impatti ambientali tutt'altro che trascurabili. Inoltre, le dichiarazioni di MSC non menzionavano elementi cruciali come (i) le perdite di metano lungo il ciclo di vita dell'LNG, (ii) la dispersione energetica derivante dalla liquefazione, dallo stoccaggio e dalla distribuzione del carburante; (iii) l'esistenza di alternative più sostenibili, come il bio-LNG o carburanti sintetici.

Nella motivazione, l'Autorità sottolineò che definire l'LNG come “il carburante più pulito” sia fuorviante, poiché trasmette al consumatore medio l'impressione errata che si tratti di una soluzione climaticamente neutra o significativamente sostenibile. Secondo il Collegio, tale messaggio ometteva informazioni rilevanti e induceva a sovrastimare i benefici ambientali dell'LNG rispetto ad alternative realmente innovative. L'affermazione secondo cui l'utilizzo dell'LNG rappresenterebbe un pilastro della sostenibilità dell'azienda non è, secondo l'Autorità, supportata da un quadro completo o trasparente. La comunicazione promozionale, nel suo insieme, risultò idonea a influenzare indebitamente il comportamento economico dei consumatori, violando i principi fondamentali di correttezza e veridicità previsti dal Codice pubblicitario olandese.

La RCC stabilì che MSC non potrà più utilizzare le pubblicità oggetto del reclamo, ordinandone la rimozione. La decisione non menziona provvedimenti sanzionatori né

³⁶ *Advocates for the Future, FossielVrij NL en Reclamejagers v. MSC Cruises the Netherlands B.V* (Dossier 2024/00298) <https://www.reclamecode.nl/images/nieuws/Uitspraak-RCC-MS-Cruises.pdf> [data ultima consultazione 15/07/2025].

rimedi economici, ma contribuisce a rafforzare il quadro giurisprudenziale emergente contro il *greenwashing* nel settore energia e, in questo caso, trasporti e turismo.

Il caso assume un rilievo particolare anche per la valutazione tecnica dei carburanti alternativi. La RCC richiamò esplicitamente la necessità di investire e comunicare correttamente su soluzioni come il bio-LNG o i combustibili sintetici, in linea con la traiettoria di decarbonizzazione reale richiesta dalla normativa europea.

4.4.2 Il caso AP4CA v. EnergyAustralia

Nel maggio 2025, EnergyAustralia raggiunse un accordo con l'associazione *Australian Parents for Climate Action* (AP4CA), ponendo fine a un contenzioso avviato nel 2023 in relazione alla promozione del programma “*Go Neutral*”³⁷. Questo programma permetteva ai clienti di aderire al programma su base volontaria, senza costi aggiuntivi, per compensare le emissioni dovute al proprio consumo energetico tramite l'acquisto di crediti di CO₂, affermando che ciò avrebbe reso la loro energia “*carbon neutral*”.

EnergyAustralia è uno dei principali produttori e fornitori di elettricità in Australia e rappresenta il terzo maggiore emettitore domestico di gas serra in Australia, con 16,2 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente emesse nel 2021/22 e 17,4 milioni nel 2022/23.

L'organizzazione AP4CA aveva contestato il programma, sostenendo che le affermazioni ad esso afferenti fossero fuorvianti e costituissero una forma di *greenwashing*, in quanto mascheravano l'impatto ambientale reale dell'energia prodotta con fonti fossili. Conseguentemente, AP4CA affermava che il *marketing* di EnergyAustralia relativo a tale programma configurasse una condotta ingannevole e fuorviante ai sensi della sezione 18 dell'Australian Consumer Law, in quanto le emissioni non venivano effettivamente neutralizzate. In particolare, l'organizzazione evidenziava che circa il 99% dei crediti fossero di tipo “avoidance”, ovvero basati sull'evitare emissioni future (ad esempio tramite la cattura del metano), senza però rimuovere CO₂ già presente in atmosfera. Questi crediti, inoltre, non garantivano il principio di

³⁷ *Australian Parents for Climate Action v. EnergyAustralia* (NSD833/2023), Settlement Statement, <https://equitygenerationlawyers.com/case/ap4ca-v-energyaustralia/#1747620911005-2ebdf2ba-e5de> [data ultima consultazione 15/07/2025].

“addizionalità”, cioè il beneficio climatico aggiuntivo che non si sarebbe verificato in assenza del progetto. Le critiche si estendevano anche ai crediti di “rimozione”, ritenuti inefficaci perché basati su progetti a breve termine e privi di rimozione permanente della CO₂.

Nell’ambito dell’accordo stragiudiziale raggiunto (*settlement*), EnergyAustralia riconobbe pubblicamente che le proprie comunicazioni potessero risultare fuorvianti, si scusò con i propri clienti e si impegnò a migliorare la trasparenza nelle future campagne ambientali.

4.5 Il filone dei prodotti

4.5.1 Il caso *Katjes*

Nel caso I ZR 98/23³⁸, nel giugno 2024, il Bundesgerichtshof (BGH), vale a dire la più alta corte civile federale tedesca, stabilì che l’uso del termine *klimaneutral* (climaticamente neutrale) in una pubblicità fosse idoneo a integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 5, co. 1 e 2 n. 1 della legge tedesca contro la concorrenza sleale (UWG), qualora tale indicazione non venisse chiaramente definita all’interno della stessa comunicazione pubblicitaria. In particolare, il termine *klimaneutral*, che può riferirsi sia alla riduzione delle emissioni, sia alla loro compensazione, fu ritenuto ambivalente e dunque suscettibile di fraintendimento da parte dei consumatori, specie in assenza di specificazioni che consentano di comprendere se e in quale misura la neutralità climatica derivi da misure di riduzione effettiva delle emissioni o da meccanismi di compensazione esterna.

Richiamando il principio consolidato della necessaria priorità della riduzione sulla compensazione delle emissioni, il BGH ribadì che il ricorso a *claim* ambientali richieda il rispetto di requisiti di particolare rigore in termini di chiarezza, trasparenza e veridicità, analogamente a quanto avviene per la pubblicità in ambito sanitario. La mera indicazione

³⁸ *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. v. Katjes* (BGH, I ZR 98/23, <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=138206&pos=0&anz=1> [data ultima consultazione 15/07/2025]).

di un sito web esterno (accessibile tramite QR code) non soddisfa tali standard, dal momento che l'informazione rilevante deve essere già contenuta nel messaggio pubblicitario. In definitiva, la Corte sancì l'illiceità della comunicazione in quanto idonea a trarre in inganno il pubblico sulla reale sostenibilità del processo produttivo, accogliendo la domanda di inibitoria presentata dalla *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs*, vale a dire il Centro per la lotta contro la concorrenza sleale

4.5.2 Il caso Clorox Australia

Nell'aprile 2025, la Corte Federale australiana accertò che Clorox Australia Pty Ltd avesse violato il *Competition and Consumer Act 2010* (Cth), Sch 2 e l'*Australian Consumer Law* ss 18, 29(1)(a), 29(1)(g), 33, 232, 224, 246(2)(b), promuovendo, in modo falsamente ambientale, alcune linee di sacchetti per rifiuti "GLAD" come contenenti "50% ocean plastic". Le dichiarazioni contestate erano state rilasciate dal luglio 2021 al marzo 2023, su *packaging*, sito web e materiali promozionali. In realtà, il materiale plastico proveniva da comunità dell'entroterra indonesiano, situate fino a 50 km dalle coste, senza alcun contatto diretto con mari, oceani o litorali³⁹.

Secondo la Corte, l'uso del termine "ocean plastic" era ambiguo e fuorviante, poiché trasmetteva al consumatore medio l'idea che il prodotto contribuisse a rimuovere rifiuti plastici effettivamente presenti negli oceani, una rappresentazione non corrispondente ai fatti.

Secondo quanto affermato dalla Corte, la sanzione pecuniaria comminata di 8,25 milioni di dollari australiani rifletteva la gravità del comportamento, il grado di disinformazione ambientale trasmessa al pubblico, nonché l'importanza di garantire la veridicità delle dichiarazioni ambientali. Clorox è tenuta, inoltre, entro 90 giorni e a proprie spese, a istituire e attuare, per un periodo di tre anni, un programma di conformità all'*Australian Consumer Law* (ACL) che includa, tra le altre cose, l'aggiornamento delle politiche aziendali per garantire l'adesione all'ACL, la diffusione di una dichiarazione

³⁹ *Australian Competition and Consumer Commission v Clorox Australia Pty Limited* [2025] FCA 357, <https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2025/2025fca0357> [data ultima consultazione 15/07/2025].

interna che confermi tale impegno, l'adozione di misure concrete per realizzarlo e l'obbligo, per tutto il personale locale di Clorox Australia, di segnalare eventuali violazioni dell'ACL al *Compliance Officer* di Clorox Australia. Entro 14 giorni, Clorox doveva, inoltre, pubblicare un avviso correttivo relativo alle violazioni accertate e versare 200.000 dollari australiani a copertura delle spese legali sostenute dall'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC).

La presidente dell'ACCC, Gina Cass-Gottlieb, sottolineò che tale decisione inviasse un messaggio chiaro, nel senso che le affermazioni ambientali debbano essere fondate, verificabili e non fuorvianti.

4.5.3 Conclusioni preliminari

Negli ultimi anni, la giurisprudenza nazionale ha mostrato un crescente rigore nei confronti delle dichiarazioni ambientali ingannevoli, evidenziando almeno tre tendenze rilevanti: (i) il rafforzamento del ruolo delle autorità amministrative e degli enti del terzo settore, (ii) la convergenza tra obblighi di trasparenza e requisiti sostanziali e (iii) l'emergere di un'interpretazione processuale evolutiva delle pratiche ambientali scorrette.

Rispetto al ruolo rinforzato per enti amministrativi e del terzo settore, la recente azione coordinata della Commissione Europea contro 20 compagnie aeree, tra cui KLM, per pubblicità climaticamente ingannevole conferma la funzione propulsiva delle autorità di *enforcement* nell'armonizzare la repressione del *greenwashing*, anche in assenza di standard europei ancora vincolanti. Parallelamente, in Germania, l'iniziativa della *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs* contro Katjes (I ZR 98/23) ha segnato un precedente importante attraverso l'attivazione della società civile per azionare la giustizia ordinaria con efficacia, facendo leva sull'UWG. A livello australiano, casi come *Vanguard* e *Mercer Superannuation* nel settore ESG, *EnergyAustralia* nel comparto energetico e *Clorox Australia* nel mercato dei beni di consumo, vedono le autorità amministrative esercitare poteri investigativi e sanzionatori in funzione di tutela collettiva, a fronte della retorica volontaristica della responsabilità d'impresa.

A tale riguardo, in secondo luogo, gli obblighi di trasparenza appaiono sempre più integrati da requisiti di tipo sostanziale. Le decisioni più recenti indicano una netta transizione da una regolazione formalistica delle informazioni ambientali a una sostanziale. Il caso *Katjes* è esemplare in tal senso. La Corte tedesca ritenne insufficiente un rinvio a siti web o QR code per giustificare *claim* come “climaticamente neutrale”, richiedendo una chiarezza immediata e interna alla comunicazione stessa circa il significato e i limiti di tale dichiarazione, come nella prassi delle comunicazioni sanitarie. Similmente, nei casi australiani, il criterio dell’“impressione complessiva del consumatore” guida la valutazione della veridicità delle affermazioni ESG. Questa tendenza rivela una progressiva integrazione tra doveri di trasparenza informativa e standard sostanziali di condotta ambientale, pur con una forte eterogeneità nei rimedi. In Europa si privilegiano gli strumenti inibitori e reputazionali, mentre in Australia crescono le azioni risarcitorie e gli impegni correttivi, oltre che reputazionali.

In terzo luogo, la moltiplicazione di dispute legate alle varie forme di *greenwashing* – incluso il *climate washing* – dimostra l’entrata del contenzioso climatico in una fase in cui i tribunali non si limitano più a verificare la veridicità di un *claim*, ma indagano l’intero contesto produttivo, organizzativo e comunicativo del soggetto che si presenta come “sostenibile”. In tale ottica, le procedure amministrative e giudiziarie non sono solo uno strumento di controllo *ex post*, ma anche di costruzione giurisprudenziale di standard normativi evolutivi. La Corte tedesca, in *Katjes*, statuiva, ad esempio, che la pubblicità ambientale non potesse ritenersi neutra rispetto al lessico scientifico e al principio del “primato della riduzione sulle compensazioni”. Questo ruolo evolutivo, fondato sulla scienza climatica, si manifesta anche nella prassi delle autorità amministrative australiane, l’ACCC e l’ASIC, che hanno avviato investigazioni strutturate per verificare se la decarbonizzazione dichiarata dai soggetti economici fosse effettiva.

Come dimostrato da Gunther Teubner, la retorica dell’autoregolazione si dimostra insufficiente nel contesto del *greenwashing*.⁴⁰ Ciò che si presenta come efficace è spesso

⁴⁰ G. TEUBNER, *Reflections on the Constitutionalization of the World Power System*, in J.-P. Robé (a cura di), *Constitutionalisation of the World Power System*, Farnham, Ashgate, 2016.

il risultato di pressioni reputazionali, normative incipienti o (pre-)contenziosi. La giurisprudenza recente conferma questa diagnosi. Ad esempio, la pubblicità “climaticamente neutrale” di *Katjes*, pur formalmente conforme a un codice volontario (l'utilizzo di *offsetting projects*), è stata sanzionata in quanto priva di un reale substrato informativo e concettuale. L'effetto è un'inversione semantica: il “volontario” diventa un surrogato dell'“obbligatorio”. Per questo motivo, un'interpretazione processuale evolutiva, basata sui principi di trasparenza e obblighi sostanziali di pratiche commerciali corrette, diventa essenziale. Essa consente al giudice—e, per estensione, al legislatore in fase di sistematizzazione regolamentare—di superare la superficie delle asserzioni aziendali e valutare la sostanza delle condotte ambientali per correttezza tra operatori e rispetto ai consumatori. In tal senso, le corti diventano attori costituzionali nell'emersione di un diritto climatico transnazionale, capace di sfidare l'autolegittimazione strategica delle imprese⁴¹.

5. Conclusioni

Il presente contributo ha inteso riflettere sulle implicazioni delle recenti evoluzioni giurisprudenziali su tre diverse assi: (i) il rafforzamento dell'onere probatorio a carico dell'impresa e, parallelamente, sul ruolo svolto dagli enti amministrativi e dal terzo settore; (ii) l'integrazione tra obblighi di trasparenza e requisiti sostanziali, nonostante rimedi estremamente variegati e non sempre effettivi; e (iii) la necessità di una lettura processuale evolutiva delle pratiche ambientali scorrette nella quale le corti diventano attori costituzionali nell'emersione di un diritto climatico transnazionale, capace di sfidare l'autolegittimazione strategica delle imprese.

Tali conclusioni sono maturate attraverso l'analisi comparata di recenti pronunce di *climate-washing* in ambito australiano ed europeo, con particolare attenzione alla struttura dei test processuali applicati, alla qualificazione delle condotte fuorvianti e ai rimedi effettivamente irrogati. Il concetto stesso di “volontarietà” nelle promesse

⁴¹ Ibid.: «Behind the metaphor of 'voluntary codes' lies a reality far removed from genuine volunteering. When transnational companies adopt these codes, it is not out of a commitment to the common good or corporate ethics. Instead, they 'voluntarily' comply in response to significant external pressures».

aziendali è stato ivi decostruito alla luce delle teorie della costituzionalizzazione dei sistemi di potere transnazionali, offrendo una chiave di lettura critica sullo slittamento da *soft law* a vincolo effettivo nel diritto climatico privato, che contribuisce a definire i contorni emergenti di una responsabilità giuridica d'impresa ancorata alla tutela dei diritti fondamentali e alla correttezza informativa del mercato.

Il presente contributo ha condotto, in particolare, a due ordini di conclusioni: il primo di carattere generale, il secondo inerente ai filoni giurisprudenziali nei quali è stato declinato l'oggetto di indagine.

A livello generale, il contenzioso climatico di *greenwashing* contro le imprese sembra essere maturato notevolmente negli ultimi anni, passando da una fase di sperimentazione⁴² al coinvolgimento sempre maggiore non solo di organizzazioni del terzo settore, ma anche di autorità amministrative. Per le aziende, il messaggio è chiaro: la comunicazione sulla sostenibilità non può prescindere da trasparenza, proporzionalità e verifica tecnico-scientifica, seppure i test applicabili sul consumatore medio e le sanzioni irrogate varino notevolmente in base alle giurisdizioni considerate.

I criteri processuali proposti dal Consiglio di Stato italiano, in particolare, appaiono particolarmente limitati, soprattutto in termini di valutazione concreta della capacità decettiva dei messaggi ambientali. Al contrario, le autorità amministrative e giudiziarie olandesi sembrano adottare un approccio più sofisticato, ancorato a una verifica sostanziale dell'effetto ingannevole della comunicazione sul pubblico di riferimento. Tuttavia, è solo nell'ordinamento australiano che si osserva una strutturazione particolarmente coerente e convincente dei test processuali, saldamente orientata alla tutela effettiva del consumatore. Ciò si riflette sia nel riferimento alla giurisprudenza consolidata, anche al di fuori dell'ambito climatico, sia nell'irrogazione di sanzioni civili dotate di un concreto valore dissuasivo, concepite come *civil penalties* volte a prevenire sistematicamente pratiche di *greenwashing*.

⁴² BENJAMIN et al., *CSSN Research Report 2022*:1, cit., p. 7ff. Vedasi, ad esempio, il caso australiano ancora pendente di *net-zero washing* concernente la società di gas Santos, risalente al 2021: <https://law.app.unimelb.edu.au/climate-change/case.php?CaseID=701&browseChron=1> [data ultima consultazione 15/07/2025].

A livello specifico dei filoni giurisprudenziali considerati, sembra particolarmente promettente e sotto-utilizzato il rimedio dell'inibitoria e il filone relativo ai beni di consumo, entrambi riscontrati nel caso *Katjes*. Il caso di *enforcement* cooperativo europeo nel filone aviazione riflette l'emergere di una nuova fase del diritto dei consumatori in Europa, in cui la lotta al *greenwashing* non si limita più all'*enforcement* a posteriori di singole pratiche sleali, ma assume una dimensione sistemica, con il coinvolgimento attivo di reti transnazionali e il potenziale utilizzo di strumenti sanzionatori amministrativi in caso di inadempienza. Si tratta, a tutti gli effetti, di un laboratorio giuridico per l'attuazione effettiva del principio di trasparenza ed effettività delle *policy* climatiche nel mercato interno, del quale andrà verificato l'esito in futuro.

Entrambi i casi del filone ESG australiano si inseriscono nel solco aperto dal precedente *McVeigh v. REST* (definito con accordo stragiudiziale), concernente la rilevanza dei rischi climatici nella gestione fiduciaria di portafogli previdenziali, pur non costituente un precedente vincolante⁴³.

Nonostante sviluppi notevoli e accelerati, i filoni oggetto della disamina non sono ancora sufficienti per individuare un *trend* di contenziosi climatici, in particolare alla luce di più recenti freni legislativi. A livello europeo, un importante sviluppo si è registrato nel giugno 2025, con l'annuncio da parte della Commissione Europa del ritiro della proposta di Direttiva anti-*greenwashing*, chiamata anche direttiva sui *green claims*⁴⁴, in seguito all'inserimento di un emendamento da parte del Consiglio dell'Unione Europea che avrebbe esteso gli obblighi a circa 30 milioni di microimprese, circa il 96% di tutte le imprese europee⁴⁵. Secondo la posizione della Commissione, l'emendamento avrebbe compromesso gli obiettivi originari della proposta stessa, imponendo un onere sproporzionato a soggetti economici di piccole dimensioni. Lo stallo legislativo così

⁴³ E. COLOMBO, *From Bushfires to Misfires: Climate-related Financial Risk after McVeigh v. Retail Employees Superannuation Trust*, in «*Transnational Environmental Law*», 2022, 11, 173–199.

⁴⁴ European Commission, *Green Claims Directive – Proposal*, https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-green-claims_en [data ultima consultazione 15/07/2025].

⁴⁵ A. WAX, *Italy withdraws support for EU anti-greenwashing law*, 23 giugno 2025, <https://www.euractiv.com/section/politics/news/italy-withdraws-support-for-eu-anti-greenwashing-law/> [data ultima consultazione 15/07/2025]. Si veda ivi anche il ritiro del sostegno da parte dell'Italia.

determinato rischia di accentuare la frammentazione delle regole processuali e dei test applicabili a livello nazionale, e quindi di rafforzare il ruolo del contenzioso climatico come forma sostitutiva di regolazione.

Parallelamente e precedentemente, nel 2024, il governo australiano ha proposto una moratoria triennale sul contenzioso in materia di *climate-washing*, con l'obiettivo di evitare un "effetto paralizzante" in vista dell'introduzione di nuove norme di rendicontazione climatica obbligatoria. La moratoria, che escluderebbe le sole azioni avviate da autorità amministrative, è oggetto di intenso dibattito, in quanto potrebbe ridurre lo spazio di azione della società civile e dei consumatori, ostacolando la responsabilizzazione delle imprese⁴⁶.

A livello internazionale, di contro, si assiste a un progressivo consolidamento del ruolo degli stati nella regolazione degli attori privati rispetto alla comunicazione ambientale, inclusi i fenomeni di *greenwashing*. Particolarmente rilevante, in tal senso, è la recente Opinione consultiva OC-32/25 della Corte interamericana dei diritti umani del luglio 2025, che ha ribadito come non solo gli stati, ma anche le imprese, abbiano obblighi e responsabilità in relazione ai cambiamenti climatici e ai loro effetti sui diritti umani. Come sottolineato al paragrafo 346 dell'Opinione, spetta agli stati il dovere di stabilire tali obblighi nel quadro normativo interno e di garantirne una effettiva attuazione, promuovendo meccanismi regolatori, sanzionatori e di controllo che includano anche la prevenzione e la repressione di condotte aziendali ingannevoli. In questa prospettiva, il contrasto al *greenwashing* non è più questione meramente etico-commerciale, ma assume una rilevanza giuridica e sistemica nella protezione dei diritti fondamentali e nella salvaguardia dell'integrità informativa del mercato, ancorata al dovere statale di regolamentare e vigilare sul comportamento degli operatori economici privati⁴⁷.

⁴⁶ J. SETZER E C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2025 Snapshot*, cit., p. 44.

⁴⁷ Corte Interamericana dei Diritti Umani, *Parere consultivo OC-32/25 del 29 maggio 2025*, "Emergenza climatica e diritti umani", Serie A, n. 32, disponibile su: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_32_esp.pdf [data ultima consultazione 15/07/2025]. Si vedano anche i paragrafi 347 e 348.

SERENA NOTARO
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

*Il peso dell'ingiustizia ambientale: la zona di sacrificio come chiave per la
legittimazione ad agire nei contenziosi climatici right-based contro le imprese*

*The burden of environmental Injustice: sacrifice zones as a key to standing in rights-
based climate litigation against corporations*

Abstract: Il contenzioso climatico è in rapida ascesa in tutto il mondo. L'argomento dei diritti, in questo contesto, si è rivelato particolarmente efficace nel richiamare gli Stati al rispetto delle obbligazioni climatiche assunte; di recente, tale approccio è stato esteso con successo anche alle controversie contro le imprese. Con specifico riferimento a queste ultime, il presente contributo indaga se e in che termini il richiamo in atti al concetto di "zone di sacrificio" possa favorire la prova della legittimazione ad agire da parte dei ricorrenti.

Abstract: Climate litigation is on a sharp rise worldwide. In this landscape, a human rights-based approach has proven particularly effective in holding states accountable for their climate commitments; this strategy has recently been extended with considerable success to cases against corporations. Specifically concerning these corporate disputes, this paper explores whether and to what extent invoking the concept of "sacrifice zones" in legal filings can strengthen claimants' standing.

Keywords: Cambiamento climatico; Contenzioso climatico; Diritti umani; Imprese; Zone di sacrificio.

Keywords: Climate change; Climate change litigation; Human Rights; Corporations; Sacrifice zones.

1. Introduzione

Tra le sfide globali che caratterizzano l'età contemporanea, quella posta dai cambiamenti climatici si conferma una delle più insidiose. Sebbene i rapporti periodici

dell'*International Panel on Climate Change* (IPCC)¹ individuino nella significativa riduzione delle emissioni climalteranti l'unica via per scongiurare quella che Luigi Ferrajoli ha efficacemente definito una “catastrofe ecologica”², nell'era dell'Antropocene³ il monito della scienza si scontra inevitabilmente con interessi economici, politici e sociali che – laddove non la impediscono *tout court* – ritardano un'azione adeguata da parte delle istituzioni⁴.

Nonostante sia al centro del dibattito pubblico da più di trent'anni⁵, sul piano internazionale la questione climatica resta relegata ad accordi normativamente fragili, incapaci di cogliere la pervasività dell'emergenza in atto. Lo stesso Accordo di Parigi, il trattato più importante in materia, pur avendo obbligato i Paesi firmatari a mantenere le emissioni di gas a effetto serra prodotte sul territorio entro la soglia dei 2° Celsius, ha poi rimesso ai singoli Stati l'individuazione delle misure attraverso cui realizzare tale obiettivo, di fatto legittimando un mosaico normativo iniquo e, pertanto, altamente disfunzionale⁶.

A fronte del perdurante divario tra impegno e azione, le *climate change litigation* si rivelano una leva potente per accelerare la transizione ecologica e promuovere la responsabilità climatica di Stati e imprese.

¹ L'IPCC è l'organismo scientifico di riferimento sul piano internazionale in materia di cambiamenti climatici. Dal 1988, attraverso appositi Rapporti di valutazione, raccoglie e diffonde informazioni sulle cause e gli impatti del cambiamento climatico antropogenico. Attraverso specifici documenti di sintesi (*Summary for Policymakers*), fornisce agli Stati dati scientifici chiari e aggiornati sull'emergenza in corso. Fino a oggi, sono stati pubblicati sei Rapporti, l'ultimo tra il 2021 e il 2023. L'attività dell'IPCC è consultabile al link: <https://www.ipcc.ch> [data ultima consultazione 13/06/2025]

² Cfr. L. FERRAJOLI, *Per una costituzione della terra*, in «Teoria Politica», X, 2020, pp. 39-57.

³ Il termine, coniato dal meteorologo e ingegnere olandese Paul J. Crutzen, evidenzia il fattore umano della presente era geologica. Il suo inizio viene fatto coincidere con il 1784, anno dell'invenzione della macchina a vapore. Cfr. P. J. CRUTZEN, *Benvenuti nell'Antropocene!*, A. PARLANGELI, ed., Milano, 2005, Mondadori.

⁴ Cfr. R. JBRULLE, E. D. RILEY, *A Sociological View of the Effort to Obstruct Action on Climate Change*, 2021, American Sociological Association. <https://www.asanet.org/footnotes-article/sociological-view-effort-obstruct-action-climate-change/> [data ultima consultazione 13/06/2025]

⁵ Cfr. F. BROCCIERI, *I negoziati sul clima. Storia, dinamiche e futuro degli accordi sul cambiamento climatico*, Milano, 2020, Edizioni Ambiente.

⁶ Cfr. J. BURCK, T. UHLICH, C. BALS, N. HÖHNE, L. NASCIMENTO, *The Climate Change Performance Index 2025: Results*, 2024, Germanwatch, NewClimate Institute, Climate Action Network International. <https://www.germanwatch.org/en/node/91776> [data ultima consultazione 13/06/2025]

Attraverso lo strumento del contenzioso strategico, gli attivisti sfruttano il canale politico-giudiziario per portare l'urgenza della questione climatica all'attenzione dell'opinione pubblica, puntando così a un cambiamento sistemico, finalizzato a limitare la discrezionalità del decisore politico nell'adempiere alle obbligazioni climatiche assunte⁷.

Tra gli argomenti utilizzati a questo scopo, quello dei diritti si è rivelato particolarmente efficace, tanto da aver determinato un vero e proprio *right turn* del fenomeno⁸.

Muovendo dal progressivo riconoscimento dell'impatto negativo che i cambiamenti climatici hanno sulla vita degli individui e delle comunità, tale approccio ricostruisce la questione climatica nei termini di giustizia, connettendo il rispetto degli impegni mitigativi assunti dagli Stati a quello delle ben più strutturate norme consuetudinarie e pattizie sulla tutela dei diritti umani e fondamentali⁹.

Questa strategia, largamente diffusa nei contenziosi avverso gli Stati, ha di recente trovato spazio anche nei ricorsi promossi contro le imprese. In questo contesto, attraverso il richiamo degli attori privati alla *due diligence* in materia di impresa e diritti umani, gli attivisti puntano a fare emergere la responsabilità climatica delle aziende in modo diretto¹⁰.

In Europa, sulla scia del pionieristico caso Urgenda (con cui lo Stato Olandese è stato condannato in via definitiva a ridurre del 25% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e rispetto ai livelli del 1990)¹¹, la sistematica costruzione da parte dei ricorrenti del

⁷ A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, Napoli, 2022, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 204-205.

⁸ J. PEEL, H. M. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in «Transnational Environmental Law», VII, 1, 29/12/2017, pp. 37-67.

⁹ A. SAVARESI, J. AUZ, *Climate Change Litigation and Human Rights: Pushing the Boundaries*, in «Climate Law», IX,3, 12/06/2019, pp. 244-262.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ La vicenda è tra le più significative nel panorama dei contenziosi climatici. Fondata nel 2008 con l'obiettivo di contribuire alla transizione sostenibile ed energetica, nel 2013 l'associazione ambientalista Urgenda, insieme a 886 cittadini olandesi, ha chiamato in causa il governo olandese lamentando l'inadeguatezza delle sue politiche climatiche rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto. In particolare, i ricorrenti evidenziavano come tale circostanza ledesse i diritti alla vita e al rispetto della vita privata (tutelati rispettivamente dagli artt. 2 e 8 CEDU) e, pertanto, integrasse la violazione del dovere di diligenza previsto dall'art. 6:162 del Codice civile olandese. Su queste basi, gli

danno e/o rischio climatico come il risultato della violazione dei diritti tutelati dagli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha aperto la strada al riconoscimento di un vero e proprio “diritto umano al clima stabile”¹².

Tale processo, reso astrattamente possibile dal carattere dinamico e potenziale dei diritti, individua nelle decisioni delle corti lo strumento giuridico attraverso cui realizzarsi. È, infatti, il ragionamento argomentativo tracciato dai giudici in sentenza che – attraverso la sistematica qualificazione dei diritti alla vita e al rispetto della vita privata come basi giuridico-morali delle richieste avanzate dai *claimer* – rafforza l'istanza sociale in cui questa nuova, potenziale posizione giuridica soggettiva si sostanzia, proiettandola oltre il singolo caso e, dunque, verso il suo riconoscimento effettivo¹³. Alla base delle ragioni propulsive, di volta in volta, addotte dai *claimer*, è individuabile una pretesa comune, quella «ad un clima non determinato dalle attività antropogeniche»¹⁴. Essa si origina dal basso, precisamente dalla comune percezione che il mancato o inadeguato intervento mitigativo da parte delle istituzioni sia – soprattutto – fonte di disuguaglianza¹⁵.

Nel 2022, l'IPCC ha evidenziato come quantità e qualità degli effetti del cambiamento climatico antropogenico sugli individui variano a seconda dei mezzi (economici, fisici,

attori chiedevano alla Corte distrettuale dell'Aja di condannare i Paesi Bassi a ridurre le emissioni climalteranti prodotte sul suo territorio del 40% (in subordine del 25%) entro il 2020, rispetto ai livelli del 1990. Con sentenza del 2015, la Corte ha consegnato a Urgenda una parziale vittoria, ordinando alla parte resistente di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 25%. Tuttavia, il percorso argomentativo tracciato dai giudici si discostava significativamente da quello proposto dai richiedenti; l'argomento dei diritti, in particolare, veniva dichiarato inammissibile. A soli tre anni di distanza, pur confermando nel merito la decisione del giudice di primo grado, la Corte d'Appello ne stravolgeva le basi argomentative, indicando il tema dei diritti come dirimente ai fini della condanna. In prima battuta, i giudici di secondo grado hanno ricordato come, alla luce delle obbligazioni disposte dalla CEDU, tutti gli Stati firmatari sono tenuti a prevenire le violazioni dei diritti umani, siano esse presenti o future. Quindi, valutando come imminenti i pericoli derivanti dalla crisi climatica, la Corte ha riconosciuto il dovere del governo olandese di intervenire sulla base dell'esistenza di un reale rischio di lesione dei diritti delle generazioni presenti rappresentate dall'associazione. Il ragionamento dei giudici d'appello è stato confermato in ultima istanza dalla decisione della Corte Suprema nel 2020. Cfr. C. BAKKER, *Climate Change Litigation in the Neatherlands: The Urgenda Case and Beyond*, in IVANO ALOGNA, CHRISTINE BAKKER, JEAN-PIERRE GAUCI, eds., *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, Leiden, Brill Nijhoff, 2021, pp. 199-224

¹² A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, Napoli, 2022, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 95-103.

¹³ *Ibid.* pp. 20-33.

¹⁴ *Ibid.* pp. 95-96.

¹⁵ *Ibid.* p. 97.

mentali, etc.) che essi hanno a disposizione per fronteggiare il problema. L'accesso a tali risorse, infatti, non è indiscriminato, bensì concretamente determinato dal grado di resilienza dei singoli e delle comunità alle situazioni di ingiustizia preesistenti. In questa prospettiva, la massima fonte scientifica in materia climatica ha individuato nelle comunità vittime di sistemi di oppressione più ampi – basati su razzismo, colonialismo, patriarcato e classismo – alcune categorie di soggetti “vulnerabili”¹⁶ al clima¹⁷.

Nello schema del contenzioso strategico, tale circostanza si traduce in un'opportunità per le associazioni ricorrenti. La natura diffusa e multifattoriale del cambiamento climatico, infatti, rende estremamente difficile, per chi intenta una causa di questo tipo, dimostrare di essere il titolare della posizione giuridica soggettiva asseritamente lesa o minacciata dall'impatto climatico prodotto da un determinato agente, sia esso Stato o impresa¹⁸. Laddove i giudici non la ritengano opportunamente integrata, tale condizione determina l'inammissibilità del ricorso, inficiando del tutto la potenzialità strategica dell'azione legale.

In questo senso, ricostruire la vulnerabilità climatica del gruppo che si rappresenta – e rispetto al quale si chiede tutela – come causa ed effetto della discriminazione sistemica di cui esso è vittima aumenta sensibilmente le *chance* dei ricorrenti, come dimostrato dal

¹⁶ “Vulnerabilità” è parola ambigua. In via generale essa indica il grado di esposizione di qualcuno o qualcosa a essere ferito, danneggiato, a causa di fenomeni naturali o artificiali. Nell'ambito dell'agire umano il termine si identifica con la dimensione della corporeità, con la sofferenza a cui essa inevitabilmente ci espone. La vulnerabilità è, in tal senso, bidimensionale: a una dimensione ontologica intesa come tratto essenziale dell'essere umano se ne affianca una situazionale, particolare, definita dalle condizioni sociali, economiche e ambientali che caratterizzano la vita di ogni individuo. Entro quest'ultima categoria, è possibile individuare un ulteriore livello di vulnerabilità, quella patogena, in cui rientrano i casi derivanti dall'ingiustizia, dalla violenza prodotta sul piano sociopolitico. Ciò posto, individuare qualcuno come vulnerabile «mette in evidenza una ineguaglianza tra individui, ossia una situazione di svantaggio, variamente configurabile, in cui si trovano rispetto ad altri, connotandola come ingiusta o come fenomeno che richiede interventi per evitare che si verifichi o per rimediare alle sue conseguenze». Cfr. B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Torino, 2021, Giappichelli Editore, pp. 1-6.

¹⁷ IPCC, in H.O. PÖRTNER, D.C. ROBERTS, M. TIGNOR, E.S. POLOCZANSKA, K. MINTENBECK, A. ALEGRÍA, M. CRAIG, S. LANGSDORF, S. LÖSCHKE, V. MÖLLER, A. OKEM, B. RAMA, eds., *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability Report, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, 2022.

¹⁸ Cfr. J. SEMARCELLE, *Standing for Climate Change Litigation: A Tort Law Approach and the Way Forward*, in «Athens Journal of Law», Vol. X, Y, 03/07/2024, pp. 1-24.

recentissimo caso *KlimaSeniorinnen vs Svizzera*, deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU).

In tale occasione, l'associazione *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, insieme a quattro ricorrenti individuali (tutte donne ultraottantenni), aveva denunciato l'inefficienza delle politiche climatiche adottate dallo Stato svizzero, accusando quest'ultimo di aver violato i diritti alla vita e al rispetto della vita privata (artt. 2 e 8 CEDU) delle donne anziane svizzere, da essa rappresentate.

In particolare, veniva evidenziato come le ondate di calore estreme registrate negli ultimi anni (specialmente durante la stagione estiva) non avevano solo causato l'aumento dei casi di morti precoci, ma avevano anche costretto le anziane a non lasciare le loro abitazioni nelle ore più calde, determinando così una forte contrazione delle occasioni di socialità e, per l'effetto, un significativo peggioramento della loro salute mentale. A sostegno di tali ragioni, gli istanti hanno richiamato non solo i dati forniti dall'IPCC ma anche le disposizioni di diritto internazionale che impongono allo Stato svizzero di adottare misure di contrasto speciali contro la discriminazione di genere e, nello specifico, quelle previste dalla *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne* (CEDAW), di cui la Svizzera è parte¹⁹.

Nell'aprile del 2024, con una storica sentenza, la Corte, attraverso l'interpretazione estensiva dell'art. 34 CEDU, ha confermato la legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente, riconoscendo la vulnerabilità climatica dei soggetti da essa rappresentati. Il caso si è concluso a favore delle ricorrenti, con la condanna dello Stato svizzero per la violazione degli articoli 8 e 6 CEDU²⁰.

¹⁹ Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, Application no. 53600/20 (European Court of Human Rights, filed Nov. 26, 2020), Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School. <https://climate.law.columbia.edu/>. [data ultima consultazione 13/06/2025]

²⁰ La Corte non ha, invece, riconosciuto la legittimazione ad agire delle quattro ricorrenti individuali sostenendo che le stesse non avevano dimostrato di essere state colpite in modo diretto e personale dagli effetti del cambiamento climatico rispetto al resto della collettività. European Court of Human Rights, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, Application no. 53600/20 (Grand Chamber, 09/04/2024, HUDOC. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206> [data ultima consultazione 13/06/2025])

In questa sede, alla luce della potenzialità dell'argomento dei diritti nei contenziosi contro le imprese, si indagherà se e in che termini il richiamo da parte di un gruppo di soggetti alla propria vulnerabilità ambientale – resa efficacemente dal concetto di “zona di sacrificio” – permetta di creare le condizioni favorevoli al riconoscimento della loro legittimazione ad agire. In questa prospettiva, a un esame generale del pionieristico caso Shell seguirà lo studio delle argomentazioni specifiche addotte dai suoi promotori. Quindi, verrà introdotto e analizzato – sia in via generale che in via specifica – il concetto di “zona di sacrificio”, con l'obiettivo di farne emergere le potenzialità rispetto al tema oggetto di ricerca.

2. *L'argomento dei diritti nei contenziosi contro gli attori privati: il caso Milieudefensie e al. vs Royal Dutch Shell*

Nell'aprile del 2019, l'associazione ambientalista Milieudefensie/Friends of the Earth Netherlands, insieme a 17.319 cittadini olandesi e altre sei Organizzazioni Non Governative (ONG), ha avviato un'azione collettiva inibitoria avverso la *Royal Dutch Shell* (da qui in poi Shell), denunciando la mancata adozione da parte della multinazionale, leader nel mercato petrolifero, di un piano mitigativo in linea con i *target* previsti dall'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. In particolare, i ricorrenti denunciavano come l'impatto climatico riconducibile all'attività di Shell minacciasse di compromettere gravemente i diritti alla vita e al rispetto della vita privata (tutelati rispettivamente dagli articoli 2 e 8 della CEDU) dei soggetti da loro rappresentati. Su queste basi, gli istanti ritenevano che l'azienda avesse violato il dovere di diligenza previsto dall'art. 6:162 del Codice civile olandese e chiedevano, pertanto, alla Corte distrettuale dell'Aja di obbligare la resistente a ridurre le proprie emissioni di Co2 di almeno il 45% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2010²¹.

²¹ Corte Distrettuale dell'Aja (Rechtbank Den Haag), *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc – Summons (Statement of Claim)*, C/09/571932 / HA ZA 19-379, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, https://www.climatecasechart.com/documents/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-summons_6264 [data ultima consultazione 13/06/2025]

Il caso, intentato a poco più di un anno dalla storica pronuncia della Corte d'Appello olandese sul caso Urgenda, tenta di riprodurne le condizioni favorevoli, estendendo l'argomento dei diritti (rivelatosi vincente contro lo Stato) in linea orizzontale.

Attraverso questa operazione, i ricorrenti hanno sottoposto alla Corte un quesito che, già nelle sue premesse, appare significativo. Se da un lato è certo, infatti, che le disposizioni internazionali in materia di diritti umani producono obblighi di tutela positivi in capo agli Stati, se e come queste previsioni si traducano in limiti al potere esercitato nei rapporti tra privati è tuttora oggetto di dibattito in dottrina²². In particolare, l'orientamento prevalente, pur escludendo la configurabilità in capo ai privati di obblighi positivi derivanti direttamente dalle norme consuetudinarie e pattizie sulla tutela dei diritti umani, riconosce a queste ultime un ruolo pivotale nell'orientare l'applicazione delle norme di diritto privato da parte dei giudici²³.

Sul piano internazionale, tale approccio trova conferma nelle previsioni di *soft law* che definiscono la *due diligence* aziendale in materia di attività d'impresa e diritti umani e, in particolare, in quelle introdotte dai *Principi Guida delle Nazioni Unite* (UNGPs).

Fondati su un quadro concettuale noto come “*Protect, Respect and Remedy*”, questi trentuno criteri operativi sono sinergicamente volti a orientare l'operato degli Stati e delle imprese alla prevenzione e mitigazione degli impatti negativi che l'attività d'impresa può avere sulla vita degli individui. In particolare, essi prevedono: l'obbligo in capo agli Stati di prevenire, indagare, punire gli abusi commessi da terzi – imprese comprese – all'interno del loro territorio e/o giurisdizione, nonché di fornire alle vittime rimedi atti a compensare le violazioni subite (1-10); la responsabilità delle imprese nel rispettare i diritti umani identificando, prevenendo e mitigando le loro possibili lesioni, nonché

²²Cfr. D. KINLEY, ed., *Human Rights and Corporations*, New York, 2009, Routledge; L. LANE, *The Horizontal Effect of International Human Rights Law in Practice: A Comparative Analysis of the General Comments and Jurisprudence of Selected United Nations Human Rights Treaty Monitoring Bodies*, in «European Journal of Comparative Law and Governance», Vol. V, 1, 2018, p. 5-88 ; M. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani: teoria e prassi*, Torino, 2024, Giappichelli Editore.

²³ Cfr. S. DEVA, *Human Rights Violations by Multinational Corporations and International Law: Where from Here?*, in «Connecticut Journal of International Law», 2003, XIX, p. 1 ss; J.H. KNOX, *Horizontal Human Rights Law*, in «American Journal of International Law», American Society of International Law, CII, 01gennaio 2008, pp. 1-47.

comunicando con trasparenza i relativi piani di azione (11-24); il comune dovere di Stati e imprese di fornire alle vittime di abusi accesso a meccanismi di ricorso efficaci, siano essi giudiziari o stragiudiziali (25-31).²⁴

A queste previsioni, inoltre, si affiancano le raccomandazioni previste dalle *Linee Guida OCSE per le imprese Multinazionali sulla Condotta Aziendale Responsabile*²⁵ nonché la *Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro*²⁶.

Con una storica sentenza, pubblicata nel maggio del 2021, i giudici olandesi hanno dimostrato – oltre ogni aspettativa – di aderire a tale orientamento.

In particolare, dopo aver riconosciuto l'impatto negativo del cambiamento climatico antropogenico sulla vita dei singoli e delle comunità, i giudici di primo grado hanno ribadito la funzionalità delle disposizioni in materia di diritti umani nel contrastare la crisi ecologica in atto. A questo proposito, significativi risultano i riferimenti nel merito alle dichiarazioni conformi del Comitato dei diritti Umani delle Nazioni Unite e dello *Special Rapporteur* per i diritti umani delle Nazioni Unite, nonché il richiamo, particolarmente incisivo, alla sentenza definitiva della *Hooge Raad* sul caso Urgenda (par. 4.4.10)²⁷.

Solo pochi mesi prima, infatti, la massima autorità giudiziaria olandese (a cui sono demandati, tra gli altri, poteri nomofilattici) aveva confermato l'obbligo di riduzione in capo ai Paesi Bassi, ricostruendo il “diligente” adempimento degli impegni climatici

²⁴United Nations Human Rights Council, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework* (A/HRC/17/31), 2011. https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_EN.pdf [data ultima consultazione 13/06/2025]

²⁵ OECD, *Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa*, Parigi, 2024, OECD Publishing.

²⁶ International Labour Organization, *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up*, (Adopted at the 86th Session of the International Labour Conference, 1998, and amended at the 110th Session, 2022), 2022, International Labour Office. https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-04/ILO_1998_Declaration_EN.pdf [data ultima consultazione 13/06/2025]

²⁷ Corte Distrettuale dell'Aja, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, C/09/571932 / HA ZA 19-379, ECLI:NL: RBDHA:2021:5339, 26/05/2021, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law https://www.climatecasechart.com/documents/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-judgment_4679 . [data ultima consultazione 13/06/2025]

assunti dallo Stato proprio attraverso l'interpretazione orientata degli articoli 2 e 8 CEDU²⁸.

Su queste basi, la Corte distrettuale ha ribadito la natura trasversale e pervasiva dell'ingiustizia di cui sono vittime gli abitanti dei Paesi Bassi e della regione del Wadden, confermando l'esistenza di un dovere di diligenza rispetto al loro "diritto al clima", sia in capo allo Stato che in capo alle imprese.

In via generale, la Corte distrettuale ha richiamato la *due diligence* aziendale definita dagli UNGPs, sottolineando come essa rappresenti «uno standard globale di condotta atteso per tutte le imprese ovunque operino» valido «indipendentemente dalle capacità e/o volontà degli Stati di adempiere ai propri obblighi in materia di diritti umani» e che, pertanto, quanto da essi stabilito «esiste al di là del rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali che tutelano i diritti umani» (par. 4.4.13)²⁹.

Con specifico riferimento a Shell, riconosciuta come una tra le maggiori responsabili degli effetti del cambiamento climatico antropogenico, la Corte ha ritenuto integrata la violazione del dovere di diligenza ex art. 6:162 del Codice civile non solo con riferimento alle emissioni prodotte attraverso l'attività di estrazione e vendita diretta dei combustibili fossili (Scope 1), ma anche a quelle – di gran lunga superiori – generate dal consumo di questi ultimi da parte di altre imprese (Scope 2) e persone fisiche (Scope 3).³⁰

Per l'effetto, la Corte ha condannato l'azienda a ridurre le proprie emissioni del 45% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2019³¹.

Nel novembre del 2024, il ragionamento dei giudici di prime cure è stato confermato dalla sentenza della Corte d'Appello che, pur avendo annullato la quantificazione

²⁸ Corte Suprema Olandese, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, ECLI:NL:HR:2019:2007, 20/12/2019, (English translation), Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School. <https://climate.law.columbia.edu/>. [data ultima consultazione 13/06/2025]

²⁹ Corte Distrettuale dell'Aja, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, C/09/571932 / HA ZA 19-379, ECLI:NL: RBDHA:2021:5339, 26/05/2021, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law https://www.climatecasechart.com/documents/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-judgment_4679/. [data ultima consultazione 13/06/2025] (Traduzione mia)

³⁰ Sulla distinzione tra emissioni dirette e indirette Cfr. A. HÖSLI, *Milieudefensie et al. v. Shell: A Tipping Point in Climate Change Litigation against Corporations*, in «Climate Law», Vol. XI,2, 22/07/2021, pp. 195–209

³¹ *Ibid.*

dell'obbligo mitigativo disposto in capo a Shell a causa dell'assenza di una norma che la giustificasse esplicitamente, ha evidenziato come «non c'è dubbio che la protezione dai cambiamenti climatici pericolosi sia un diritto umano» (par. 7.17) e che «nonostante le disposizioni (dei trattati) in materia di diritti umani siano principalmente rivolte al governo, ciò non cambia il fatto che esse possano avere un impatto sui rapporti di diritto privato sostanzando standard aperti, come lo standard sociale di cura» (par. 7.24). La Corte ha, quindi, ricordato come in ragione del loro significativo contributo al riscaldamento globale, le imprese come Shell «hanno l'obbligo di limitare le emissioni di CO₂ per contrastare i cambiamenti climatici pericolosi, anche se tale obbligo non è esplicitamente previsto dalle normative (di diritto pubblico) dei Paesi in cui l'impresa opera» (par 7.27).³²

Su queste basi, i giudici di secondo grado hanno confermato la responsabilità della multinazionale convenuta nel raggiungere i *target* previsti dall'Accordo di Parigi.

3. *La legittimazione ad agire nell'azione collettiva: le potenzialità dell'ingiustizia ambientale*

Nel febbraio del 2025, Milieudefensie ha annunciato di aver presentato ricorso alla Corte Suprema Olandese, impugnando la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte ha ribaltato l'esito pratico del primo giudizio³³.

Coerentemente alla natura strategica del contenzioso, la decisione dell'associazione punta a massimizzare i risultati dell'azione legale intrapresa. Tuttavia, occorre evidenziare come, attesa la natura privatistica dei soggetti convenuti, la specifica quantificazione dell'obbligo di riduzione resti marginale rispetto alla sua generica configurabilità, confermata, invece, in entrambi i gradi di giudizio.

³² Corte d'Appello dell'Aja, *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100, (English translation), Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School. https://www.climatecasechart.com/documents/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-judgment_7bfb [data ultima consultazione 11.10.2025] (Traduzione mia)

³³ Milieudefensie Friends of the Earth Netherlands, *Why we're taking our Shell climate case to the Supreme Court*, 12/02/2025 <https://en.milieudefensie.nl/news/why-we-2019re-taking-our-shell-climate-case-to-the-supreme-court> [data ultima consultazione 13/06/2025]

In quanto sostanzialmente vincente, la strategia dei ricorrenti merita di essere approfondita per comprendere se e in che misura essa possa essere replicata altrove.

In particolare, il ricorso all'azione collettiva – precisamente quella inibitoria –, facilmente replicabile in altre giurisdizioni, emerge come una tra le innovazioni più significative.

Consentendo a gruppi di individui o a enti esponenziali di agire legalmente allo scopo di ottenere la tutela di una comune situazione giuridica, infatti, tale strumento – largamente diffuso – incontra, sul piano civilistico, le esigenze processuali legate alla natura diffusa del “diritto al clima”.

Al netto delle specificità previste dalla normativa interna, per esperire correttamente l'azione di classe è necessario dimostrare che la posizione giuridica soggettiva di cui si chiede la tutela sia, al contempo, omogenea tra i membri del gruppo di riferimento e specifica rispetto a quella rivendicabile dal resto della collettività³⁴. Nel contesto delle *climate change litigation*, tale requisito, anche laddove espresso attraverso concetti differenti (somiglianza, omogeneità, coerenza), richiede che il gruppo interessato versi, in quanto tale, in una condizione di “pregiudizio” che lo espone o minaccia di esporlo agli effetti lesivi dell'aumento delle temperature in modo specifico rispetto al resto dei consociati.

Nel caso Shell, i ricorrenti hanno fondato la propria legittimazione ad agire sull'articolo 3:305a del Codice civile olandese, che riconosce alle organizzazioni non governative la possibilità di tutelare interessi collettivi, purché essi siano coerenti con gli scopi previsti nei rispettivi statuti (nel caso di Milieudefensie, ad esempio, lo statuto dell'associazione persegue obiettivi di tutela ambientale nell'interesse delle generazioni presenti e future)³⁵.

³⁴ In particolare, a proposito dell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'azione collettiva inibitoria e la tutela dei diritti “meta-individuali” cfr. B. RANDAZZO, A. MAGLICA, *La disciplina delle class action italiane alla prova delle garanzie costituzionali e europee*, in «Federalismi», V, 12/02/2025, pp. 177-185.; G. PONZANELLI, *La nuova class action*, in «Danno e responsabilità», III, 01/09/2019, pp. 306 e ss.; E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in «Rivista trimestrale di procedura civile», LXXVI, 4, 2022, pp. 1105 e ss.

³⁵ Corte Distrettuale dell'Aja (Rechtbank Den Haag), *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc – Summons (Statement of Claim)*, C/09/571932 / HA ZA 19-379, Sabin Center for Climate Change Law,

In sede di ammissibilità, la corte ha riconosciuto il *legal standing* delle associazioni ricorrenti ma solo nella misura in cui esse rappresentano gli interessi degli abitanti (presenti e futuri) dei Paesi Bassi e della regione del Wadden (par. 4.2.4)³⁶.

In particolare, i giudici di prime cure hanno evidenziato come, nonostante «sussistano delle differenze rispetto al tempo, l'estensione e l'intensità» con cui gli abitanti delle diverse regioni «subiranno gli effetti del cambiamento climatico generato dalle emissioni di CO₂», tale circostanza non osta al riconoscimento del diritto di azione in capo alle associazioni ricorrenti, rappresentanti dei residenti nell'area di riferimento, atteso che le differenze sul piano interno restano comunque «più contenute e di diversa natura» rispetto a quelle che emergerebbero da un confronto con l'intera popolazione mondiale (par. 4.2.4.)³⁷.

A causa della bassa altitudine che ne caratterizza complessivamente il paesaggio, infatti, l'Olanda e la regione del Wadden risultano esposte a rischi climatici simili (come l'innalzamento del livello del mare e lo scioglimento dei ghiacciai)³⁸ che Shell, attraverso la propria attività, contribuisce significativamente ad aggravare.

Si può dunque affermare che la corte abbia individuato nella condivisione di un determinato grado di vulnerabilità ambientale il criterio attraverso cui riconoscere l'omogeneità e la specificità della posizione giuridica dei gruppi rappresentati, evidenziando l'importanza di collocare l'ingiustizia climatica lamentata entro contorni geografici ben definiti.

Columbia Law School, https://www.climatecasechart.com/documents/milieudéfensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-summons_6264 pp. 34-72. [data ultima consultazione 11.11.2025]

³⁶ Corte Distrettuale dell'Aja, *Milieudéfensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, C/09/571932 / HA ZA 19-379, ECLI:NL: RBDHA:2021:5339, 26/05/2021, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law https://www.climatecasechart.com/documents/milieudéfensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-judgment_4679 [data ultima consultazione: 11.11.2025]

³⁷ Corte Distrettuale dell'Aja, *Milieudéfensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, C/09/571932 / HA ZA 19-379, ECLI:NL: RBDHA:2021:5339, 26/05/2021, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law https://www.climatecasechart.com/documents/milieudéfensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-judgment_4679 . (Traduzione mia) [data di ultima consultazione 15.06.2025]

³⁸ Cfr. M. VANKONINGSVELD, J. P. M. MULDER, M. J. F. STIVE, L. VANDERVALK, A. W. VANDERWECK, *Living with Sea-Level Rise and Climate Change: A Case Study of the Netherlands*, in «Journal of Coastal Research», XXIV, 2, 2008, pp. 367-379.

Alla luce dell'impatto del caso Shell nel panorama dei contenziosi climatici, risulta opportuno domandarsi se e in quali termini tale circostanza possa essere dimostrata dai ricorrenti in altri procedimenti.

A tal proposito, è opportuno sottolineare che l'omogeneità morfologica del territorio, elemento dirimente nel caso appena analizzato, non costituisce una condizione universale; ne consegue che, in contesti più ampi ed eterogenei, la valorizzazione della vulnerabilità naturale dell'area considerata potrebbe non essere sufficiente a integrare i criteri per il riconoscimento della legittimazione ad agire. Al contrario, è proprio l'estensione dell'impronta carbonica di Shell (in quanto *Carbon Major*³⁹) ad aver facilitato l'evidenza del suo contributo al lamentato rischio climatico, circostanza che risulta, invece, più difficile da dimostrare nel caso in cui le aziende convenute siano di piccole o medie dimensioni.

Pertanto, in contesti diversi da quello olandese, la dimensione spaziale dell'ingiustizia climatica, dovrà esprimersi attraverso formulazioni alternative.

In questo senso, assume particolare rilievo il concetto di “zona di sacrificio”.

L'espressione, dal tono fortemente evocativo, è comunemente utilizzata tra le file del movimento ambientalista per indicare quei luoghi estremamente tossici, in cui comunità emarginate e soggetti vulnerabili, in ragione di un'eccessiva e sbilanciata esposizione all'inquinamento e alle sostanze nocive, vedono lesi i propri diritti umani in misura maggiore rispetto ad altri gruppi sociali⁴⁰.

In questo caso, i confini geografici dell'ingiustizia climatica, laddove lamentata in giudizio, non sarebbero, pertanto, definiti dalla conformazione naturale del paesaggio, bensì dall'impatto negativo che l'attività umana ha su un territorio e sui suoi abitanti, vittime di una discriminazione ambientale strutturata, profonda e fortemente localizzata.

³⁹ Le cosiddette “*Carbon Majors*” sono le principali aziende di combustibili fossili (petrolio, gas, carbone e cemento) che storicamente e attualmente sono responsabili della maggior parte delle emissioni di gas serra a livello globale. Cfr. R. HEEDE, *Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers*, in «Climatic Change», CXXII, 22/11/2013, pp. 229-241.

⁴⁰ R. JUSKUS, *Sacrifice Zones: A Genealogy and Analysis of an Environmental Justice Concept*, in «Environmental Humanities», 2023, Duke University Press, XV,1, pp. 3–24.

L'intreccio fatale tra inquinamento e cambiamento climatico evocato dalle “zone di sacrificio” trova conferma nel Report “*The right to a clean, healthy and sustainable environment: non-toxic environment*”, ad opera del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l’ambiente (i.e. David Boyd), pubblicato nel marzo del 2022⁴¹.

Sulla scorta di numerose evidenze scientifiche, il documento individua nelle diverse “zone di sacrificio” sparse per il mondo l’estrema violazione del “diritto all’ambiente non-tossico” di coloro che le abitano⁴².

Questa ricostruzione è particolarmente significativa se si pensa che il riconoscimento del diritto all’ambiente pulito, salubre e sostenibile da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto solo mesi dopo (il 28 luglio 2022) la pubblicazione del documento.

Si intuisce, allora, come l’obiettivo del Relatore fosse quello di contribuire a socializzare le ragioni che sostanziano tale posizione giuridica soggettiva, attraverso il richiamo alle realtà che più hanno giustificato il suo riconoscimento formale. In questa prospettiva, tale diritto viene fatto emergere non come affermazione di sé stesso bensì come negazione della sua violazione (diritto all’ambiente non-tossico), ossia come la pretesa a non vedere l’ambiente eccessivamente compromesso dall’attività umana. Come è evidente, questa costruzione ricalca – esattamente nella forma e similmente nella sostanza – la strategia avanzata dai *claimer* con riferimento al “diritto al clima”.

Pertanto, nella misura della reciproca influenza tra inquinamento, cambiamento climatico e declino della biodiversità – indicati dal Relatore come i tre aspetti di un’unica,

⁴¹ D. R. BOYD, United Nations Human Rights Council, *Sacrifice zones: A human rights perspective (Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment)*, 2022.

⁴² Tra quelle segnalate: Kabwe, in Zambia, dove il 95% dei bambini soffre a causa degli elevati livelli di piombo nel sangue causati dall’attività di fusione ed estrazione del materiale ivi condotte; Sarnia, in Ontario, nota anche come “Chemical Valley”, ospita più di 40 impianti legati alla lavorazione del petrolio nei pressi dell’insediamento della comunità indigena di Aamjiwnaang; Nuova Delhi, in India, dove nel novembre del 2021 una cappa di smog particolarmente denso ha provocato la chiusura di tutte le scuole per settimane, con livelli di particolato fine (PM2,5) venti volte superiori al limite massimo giornaliero raccomandato dall’OMS; Bor, in Serbia, una delle città europee più inquinate, soprattutto a causa di un vasto complesso di estrazione e fusione del rame che emette enormi quantità di anidride solforosa e altre sostanze nocive; Quintero-Puchunavì, in Cile, ospita il complesso industriale di Ventanas comprensivo di più di 15 aziende industriali. *Ibid.* pp. 7-11.

globale, crisi ambientale⁴³–, le osservazioni condotte nel Report in relazione al problema ambientale possono essere estese, attraverso il richiamo alle “zone di sacrificio”, alla rivendicazione di uno specifico “diritto al clima”.

4. Taranto “zona di sacrificio”

Tra le “zone di sacrificio” individuate dallo *Special Rapporteur* figura anche il territorio di Taranto⁴⁴. La città dei due mari, che da più di sessant’anni ospita il più grande tra gli impianti ex ILVA (oggi Acciaierie d’Italia), è salita tristemente agli onori della cronaca nazionale – e non solo – in ragione dell’elevata incidenza delle patologie oncologiche tra i suoi residenti. Gli studi scientifici condotti sul territorio, infatti, hanno dimostrato come il rilascio di polveri sottili, dovuto alla produzione a ciclo integrale dell’acciaio, incide gravemente sulla salute dei tarantini, esponendoli più di altre comunità al rischio di contrarre patologie letali⁴⁵.

Nel 2012, sulla scorta di questi e altri dati, la magistratura di Taranto ha ordinato il sequestro degli impianti dell’area a caldo dell’impianto (altiforni, cokerie, agglomerato), con l’accusa di disastro ambientale⁴⁶. Le attività di risanamento necessarie, che sarebbero dovute iniziare a ridosso della pronuncia, risultano tutt’oggi in stallo a causa dell’intervento del governo italiano che, attraverso una serie di decreti legislativi speciali volti a consentire la prosecuzione dell’attività produttiva (i cosiddetti “decreti salva ILVA”), da anni ritarda la bonifica dell’impianto⁴⁷.

⁴³ *Ibid.* p.4.

⁴⁴ *Ibid.* p. 11.

⁴⁵ Gruppo di Lavoro SENTIERI, Gruppo di Lavoro AIRTUM-SENTIERI, & Gruppo di Lavoro Malformazioni Congenite-SENTIERI, *SENTIERI: Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento. Quinto Rapporto*, in «Epidemiologia & Prevenzione», XLIII,2-3, marzo/giugno 2019, <https://epiprev.it/publicazioni/sentieri-studio-epidemiologico-nazionale-dei-territori-e-degli-insediamenti-esposti-a-rischio-da-inquinamento-quinto-rapporto> [data ultima consultazione 13/06/2025]

⁴⁶ Trib. Taranto, Uff. G.I.P., Ord., 25/ 07/ 2012, https://www.questionegiustizia.it/doc/trib_taranto_ilva_gip_decreto_sequestro_preventivo_lug_2012.pdf [data ultima consultazione 13/06/2025]

⁴⁷ R. RUGGIERO, *L'ordinamento ad Ilvam, il tempo dell'emergenza perenne e della liceità condizionata dall'economia*, in «Giurisprudenza Penale Web», VII, 8, 31/07/2020, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/07/31/lordinamento-ad-ilvam-il-tempo-dellemergenza-perenne-e-della-liceita-condizionata-dalleconomia/> [data ultima consultazione 13/06/2025]

A fronte di questa impasse, la comunità locale ha intrapreso una strutturata battaglia legale contro lo Stabilimento e lo Stato italiano, culminata nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sentenza Cordella) nel 2019. In questa occasione, tra le varie istanze, la Corte ha riconosciuto che la mancanza di misure adeguate e l’inefficacia delle azioni dello Stato italiano nel ridurre l’inquinamento industriale prodotto dall’ILVA avevano gravemente compromesso il diritto al rispetto della vita privata (articolo 8 CEDU) dei cittadini ricorrenti⁴⁸.

Forti di questa pronuncia, nel luglio 2021, undici cittadini di Taranto e comuni limitrofi hanno presentato un ricorso – ex art. 840 *sexiesdecies* c.p.c – avverso Ilva S.p.A, Acciaierie d’Italia S.p.A e Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. dinanzi alla Sezione Imprese del Tribunale di Milano, con il quale hanno chiesto la tutela, in via di azione collettiva inibitoria, dei propri diritti “omogenei”. In particolare, gli istanti hanno evidenziato come l’inquinamento risultante dall’attività produttiva dello Stabilimento siderurgico – rispettivamente posseduto e amministrato dai resistenti – leda in maniera grave e permanente (i) il loro diritto alla salute (art. 32 Cost.), (ii) il diritto alla serenità e tranquillità nello svolgimento delle loro vite (art. 8 CEDU) e (iii) il loro diritto al clima e hanno, pertanto, chiesto: in via principale la chiusura dell’area a caldo; in via subordinata, la chiusura delle cokerie; in estremo subordine, il fermo degli impianti fino alla completa attuazione di tutte le prescrizioni AIA⁴⁹.

In via preliminare, i ricorrenti hanno rivendicato la propria legittimazione ad agire, ritenendola integrata dal fatto di essere tutti cittadini di Taranto impegnati nella difesa della città contro l’inquinamento ambientale e i suoi effetti sulla salute⁵⁰.

A sostegno della tesi accusatoria, essi hanno ricostruito la tormentata legislazione su ILVA a partire dal 2012, rimarcando come l’intreccio tra quest’ultima e le norme pattizie

⁴⁸ CEDU, Sez. I, Sent. 24 gennaio 2019, ric. nn. 54414/13 e 54264/15, Cordella e altri c. Italia, HUDOC, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192164> [data ultima consultazione 13/06/2025]

⁴⁹ Atto di citazione, Trib. Milano Sez. Imprese, Genitori Tarantini contro Ilva S.p.A, Acciaierie d’Italia S.p.A e Acciaierie d’Italia Holding S.p.A., N. R.G. 10166/2021. Reperibile al link: <https://storage.e.jimdo.com/file/eb432d9f-c202-4a70-b44b-b00125993d2b/1.Class%20Action%20Ilva.pdf> [data ultima consultazione 13/06/2025]

⁵⁰ *Ibid.*, pp. 3-7.

intervenute tra le parti resistenti abbia di fatto stravolto le procedure sanzionatorie previste dal Codice dell'ambiente, integrando gli estremi della frode alla legge. A tal proposito, hanno lamentato l'illegittimità della proroga (più volte autorizzata dal governo italiano) del termine iniziale di trentasei mesi per l'attuazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)⁵¹, ritenendola lesiva – alla luce di quanto stabilito dalla sentenza n. 85/2013 della Corte costituzionale⁵² – del necessario equilibrio tra diritto alla salute e diritto al lavoro⁵³. Hanno, quindi, ripercorso i punti salienti della decretazione d'urgenza emanata dopo la sentenza della Consulta, evidenziando come il sistema di controllo sull'esatto adempimento delle prescrizioni A.I.A. sarebbe stato compromesso dalla progressiva attribuzione di potere ai Commissari straordinari di ILVA e dalla riduzione di ISPRA⁵⁴ e ARPA⁵⁵ a meri organi di consulenza di questi ultimi⁵⁶.

Inoltre, i ricorrenti hanno richiamato alcuni passaggi del contratto di affitto con opzione di acquisto del 2017, sottolineando come in quella circostanza i Commissari

⁵¹ L'A.I.A. è il provvedimento autorizzativo previsto dalla normativa ambientale italiana che consente l'esercizio di un impianto industriale, imponendo prescrizioni volte a prevenire e ridurre l'inquinamento in tutti gli aspetti dell'attività. <https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto/index> [data di ultima consultazione 11.10.2025]

⁵² Il 22 gennaio 2013 il GIP di Taranto sollevò dinanzi alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzioni e una questione di legittimità costituzionale in relazione al decreto-legge n. 207 del 3 dicembre 2012, nella parte in cui autorizzava l'ILVA a proseguire l'attività produttiva e a mantenere la proprietà degli impianti anche in costanza di sequestro, per un periodo di trentasei mesi. Secondo il giudice rimettente, tale disposizione violava il diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. Con la sentenza n. 85 del 9 aprile 2013, la Corte costituzionale dichiarò la questione infondata, ritenendo legittima la prosecuzione dell'attività produttiva purché nel rispetto delle misure di controllo previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del 2012 e delle relative sanzioni in caso di violazione. Secondo la Consulta, il percorso di risanamento ambientale delineato dal decreto-legge realizzava un equilibrato bilanciamento tra il diritto alla salute e quello al lavoro, individuando il punto di equilibrio nella piena attuazione delle prescrizioni dell'AIA entro il termine di trentasei mesi. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2013, n. 85, in *Gazzetta Ufficiale* 1ª Serie speciale, n. 20 del 15 aprile 2013.

⁵³ Atto di citazione, Trib. Milano Sez. Imprese, Genitori Tarantini contro Ilva S.p.A, Acciaierie d'Italia S.p.A e Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., N. R.G. 10166/2021. pp.10-12 .

⁵⁴ L'ISPRA è un ente pubblico di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito per supportare lo Stato nella protezione dell'ambiente, nella ricerca scientifica e nel monitoraggio ambientale. <https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto>. [data di ultima consultazione 10.11.2025]

⁵⁵ Le ARPA sono enti di diritto pubblico regionali preposti alla vigilanza, al controllo e alla tutela ambientale. Esse forniscono supporto tecnico e scientifico nella gestione delle problematiche ambientali sul territorio di competenza. https://www.arpa.puglia.it/pagina2910_chi-siamo.html. [data di ultima consultazione 10.11.2025]

⁵⁶ Atto di citazione, Genitori Tarantini contro Ilva S.p.A, Acciaierie d'Italia S.p.A e Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., pp. 12-16.

straordinari si fossero spogliati delle proprie funzioni di vigilanza in favore del giudizio di un arbitro irrituale – un soggetto privato legato alle parti da un rapporto di mandato, dunque non imparziale –, alterando di fatto l'intero sistema di controllo⁵⁷.

Quanto all'attualità della violazione del diritto alla salute, i ricorrenti hanno sottolineato come, nonostante alcune prescrizioni A.I.A. siano state adempiute dopo il 2012, la situazione sanitaria resti intollerabile. A riprova, hanno richiamato le valutazioni sul danno sanitario (V.I.A.) condotte negli ultimi anni, nonché uno studio pubblicato sulla rivista scientifica *Nature*, che documentano il nesso eziologico tra l'inquinamento prodotto dall'ILVA e il danno alla salute⁵⁸.

Con riferimento alla lesione del diritto alla tranquillità della vita privata, gli istanti hanno richiamato quanto stabilito dalla Corte EDU nella sentenza *Cordella*, evidenziando altresì l'impatto che l'inquinamento atmosferico – soprattutto nei giorni in cui le polveri sottili vengono sollevate nell'aria, i cosiddetti *wind days* – ha sul normale svolgimento delle attività scolastiche e, in generale, sulle abitudini quotidiane dei residenti⁵⁹.

Rivendicato qui per la prima volta in una causa legale contro ILVA, sulla scia del pionieristico caso Shell, il “diritto al clima” dei tarantini è ricostruito dai ricorrenti come il risultato dell'interpretazione evolutiva dei diritti tutelati dagli articoli 2 e 8 CEDU, alla luce del documentato impatto ambientale dell'impianto sulla città. In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato come, con le sue 13 milioni di tonnellate di Co2 emesse in media ogni anno, l'ILVA di Taranto sia tra le imprese italiane che maggiormente contribuiscono al cambiamento climatico antropogenico. Pertanto, in subordine al *petitum* principale, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Milano di obbligare le resistenti a predisporre un piano mitigativo che preveda la riduzione di almeno il 50% delle emissioni

⁵⁷ *Ibid.* pp. 16-18.

⁵⁸ *Ibid.*, pp. 27-31.

⁵⁹ Sul punto, gli istanti specificano: “vivere sotto un cielo rossastro quando vi è alta pressione, ovvero dovere restare chiusi in casa con le finestre chiuse nei giorni di bassa pressione, quando a causa del maestrale si sollevano nuvole di polveri (i c.d. *wind days* durante i quali si chiudono le scuole e si invita la popolazione a non uscire di casa, verificatisi anche dopo la realizzazione della copertura dei parchi dei fossili) non è una situazione irrilevante, e i ricorrenti la vivono quotidianamente.” *Ibid.*, pp.31-32

climalteranti entro il 2026, conformando la propria attività al raggiungimento degli obiettivi giuridicamente vincolanti disposti dall'Accordo di Parigi⁶⁰.

Quanto alla propria legittimazione ad agire, i ricorrenti hanno individuato nel fatto di essere residenti nella città di Taranto e nelle zone limitrofe all'impresa, l'elemento integrante il requisito dell'omogeneità dei diritti, previsto dalla normativa. A tal proposito, a sostegno della propria tesi hanno richiamato, in diritto, la sentenza del TAR Liguria del 29 gennaio 2001 e, in fatto, la già menzionata Sentenza Cordella della Corte EDU.

Nel primo caso, il TAR – pronunciandosi su un ricorso presentato da persone fisiche volto a ottenere la chiusura delle lavorazioni a caldo dell'ILVA di Corigliano – aveva riconosciuto la legittimazione ad agire dei ricorrenti in quanto proprietari, abitanti ed esercenti attività lavorativa nei pressi dell'impianto industriale, evidenziando come «il pericolo imminente per la salute dei cittadini causato dalla vicinanza di stabilimenti siderurgici, soprattutto quando negli stessi si trattano cicli di lavorazioni a caldo» costituisse fatto notorio⁶¹.

Allo stesso modo, nel caso Cordella, la Corte EDU aveva riconosciuto la legittimazione ad agire degli istanti (che avevano lamentato la lesione dei propri diritti alla vita, al rispetto della vita privata, alla salute e a un ricorso effettivo) evidenziando come le emissioni inquinanti avevano «inevitabilmente reso le persone che vi erano sottoposte più *vulnerabili* a varie malattie» con «conseguenze nefaste sul benessere dei ricorrenti interessati»⁶².

Con riferimento all'autonoma domanda di tutela del “diritto al clima”, questi elementi – in quanto coincidenti con quelli che qualificano Taranto come “zona di sacrificio” – si rivelano funzionali alla strategia dei ricorrenti. Sebbene, infatti, l'impatto diretto dell'inquinamento prodotto da ILVA sulla resilienza climatica dei tarantini sia obiettivamente difficile da misurare, quello indiretto, al contrario, è facilmente individuabile nella “sacrificabilità” del territorio, ossia nella strutturata ingiustizia

⁶⁰ *Ibid.* pp. 32-36

⁶¹ TAR Liguria, Sent. 29 gennaio 2001, n. 52.

⁶² CEDU, Sez. I, sent. 24 gennaio 2019, ric. nn. 54414/13 e 54264/15, Cordella e altri c. Italia, HUDOC.

ambientale di cui i residenti sono vittime da decenni. Gli impatti sociali, sanitari ed economici dell'eccessiva e prolungata esposizione all'agente inquinante si traducono qui nel rischio che i cittadini di Taranto e delle zone limitrofe non riescano ad adattarsi agli effetti lesivi dei cambiamenti climatici al pari di chi vive lontano dall'impresa.

Alla luce di questa ingiustificata (e ingiustificabile) sperequazione, a parere degli istanti, i residenti nel territorio di Taranto che essi rappresentano – in quanto tali – sarebbero legittimati più di altri ad agire per evitare che il rischio paventato si realizzi. Costituitesi in giudizio, Acciaierie d'Italia S.p.A. e Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., tra le altre cose, hanno eccepito questa ricostruzione, denunciando la presunta carenza della legittimazione dei ricorrenti ad esperire l'azione collettiva. Secondo le resistenti, infatti, il semplice fatto di risiedere nella città di Taranto non avrebbe potuto integrare il requisito dell'omogeneità previsto dalla norma, la quale avrebbe, invece, richiesto la prospettazione da parte dei ricorrenti di una comune, concreta ed effettiva lesione dei diritti soggettivi di cui vantavano la titolarità.

Con Ordinanza del 17 marzo 2022, il Tribunale ha rigettato l'eccezione mossa dai convenuti, riconoscendo il diritto di azione dei residenti nella città di Taranto e nelle zone limitrofe in quanto tali. A tal proposito, dopo un'attenta disamina della disciplina astrattamente applicabile, il giudice ha evidenziato come, trattandosi di azione inibitoria, l'oggetto del giudizio non era da individuarsi in un danno già occorso, come erroneamente prospettato dalle resistenti, bensì in un semplice “pregiudizio” futuro. Ciò posto, ai fini della legittimazione ad agire era sufficiente che il ricorrente prospettasse «un rischio attuale – cioè il pericolo di danno futuro – che investe una sua posizione giuridica soggettiva attiva e, come la sua, così anche quella di una pluralità di altri soggetti giuridici appartenenti alla stessa “classe”»⁶³.

Su queste basi, il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione attiva dei ricorrenti «laddove i medesimi hanno affermato di versare – per effetto delle emissioni inquinanti dello Stabilimento ILVA – in una situazione di rischio rilevante per la propria salute, per il

⁶³ Trib. Milano, Sez. Imprese, Ord., 16 settembre 2022, N. R.G. 10166/2021, p. 15.

rispetto della propria vita, per proprio diritto al clima, situazione comune a tutte le persone residenti come loro nel comune di Taranto.»⁶⁴.

Contestualmente, con un'altra ordinanza, il giudice ha sospeso il procedimento, disponendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) invitandola ad esprimersi circa l'interpretazione di alcuni, specifici passaggi della normativa IED (*Industrial Emissions Directive*)⁶⁵ in relazione alle norme italiane. La Corte, con una storica decisione, nel giugno 2024 ha confermato lo stretto legame tra la protezione dell'ambiente e quella della salute umana, asserendo che se l'esercizio dell'acciaieria ILVA presenta pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e per la salute umana (circostanza che dovrà essere verificata dal giudice competente) la sua attività dovrà essere sospesa⁶⁶.

5. Conclusioni

Per i contenziosi climatici che si basano sull'argomento dei diritti, come si è avuto modo di osservare, quello della legittimazione ad agire rappresenta un banco di prova fondamentale. È in questa fase, infatti, che la titolarità dei diritti umani vantati dai ricorrenti, laddove confermata dall'organo giurisdizionale, sancisce la configurabilità del "diritto al clima".

In questa prospettiva, con specifico riferimento ai contenziosi promossi contro le imprese, l'identificazione con una specifica "zona di sacrificio" si rivela efficace nel collegare strategicamente la sofferenza prodotta dagli effetti del cambiamento climatico antropogenico alla concettualizzazione del rischio e/o del danno che da essi derivano.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ La Direttiva 2010/75/UE, nota come Direttiva sulle Emissioni Industriali (IED), stabilisce norme volte a prevenire e ridurre l'inquinamento derivante dalle attività industriali, promuovendo l'uso delle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*, BAT) per proteggere l'ambiente e la salute umana. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075>. [data di ultima consultazione 11.10.2025]

⁶⁶ CGUE, Grande Sezione, Sent. 25 giugno 2024, C-626/22, C.Z. e a. c. Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e a., ECLI:EU:C:2024:502, in EUR-Lex, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62022CJ0626> [data ultima consultazione 13/06/2025]

In particolare, dall'analisi della *class action* inhibitoria promossa dagli abitanti di Taranto contro lo Stabilimento ex ILVA è emerso come la discriminazione sistemica che affligge chi vive in questi territori, sul piano processuale, si converta in una solida strategia argomentativa, capace di fondare la titolarità del “diritto al clima”.

Nonostante le evidenti potenzialità dell'argomento, non ci si può qui esimere dal rilevarne alcune, intrinseche, criticità in relazione al principale obiettivo dei contenziosi climatici. A tal proposito, occorre ribadire come il successo di questi ultimi – in qualità di liti strategiche – non è determinato dal loro esito pratico (come dimostra la sentenza della Corte d'Appello sul caso Shell) bensì dal fatto che l'energia degli attivisti ricorrenti viene canalizzata nell'unica, specifica, pretesa ad un clima stabile, non determinato dalle attività umane.

La disuguaglianza evocata dalle “zone di sacrificio” condivide solo in parte questa istanza e, pertanto, rischia di comprometterne l'obiettivo laddove da elemento servente alle argomentazioni dei *claimer* diventa protagonista assoluta della controversia. Invero, il richiamo a un'ingiustizia ambientale fortemente localizzata, soprattutto quando alla questione climatica se ne affiancano esplicitamente delle altre (sanitaria, lavoristica, economica, etc.), può provocare una sostanziale contrazione dell'elemento strategico a favore del raggiungimento del risultato concreto.

In tal senso, il caso di Taranto risulta emblematico. Qui, il diritto al clima, per quanto oggetto di domanda autonoma, in fase di ammissibilità è stato individuato dal giudice quale parte integrante (a tratti indistinguibile) di un problema strutturato ma unitario: quello dell'inquinamento diretto dell'ex ILVA sul territorio⁶⁷. Questo quadro argomentativo rende evidente come l'obiettivo principale dei ricorrenti – attualmente in attesa della decisione di primo grado – non sia tanto quello di contribuire alla battaglia climatica quanto, invece, quello (più che comprensibile) di porre quanto prima un argine definitivo al degrado ambientale di cui i tarantini sono vittime da decenni.

Al netto dei limiti appena evidenziati, la capacità di far emergere in modo plastico la sofferenza dei soggetti che esso individua eleva il concetto di “zona di sacrificio” –

⁶⁷ Trib. Milano, Sez. Imprese, Ord., 16 settembre 2022, N. R.G. 10166/2021

letteralmente – a *topos* ideale attraverso il quale sviluppare la questione climatica nella prospettiva dei diritti.

La nascita di un nuovo, specifico “diritto al clima stabile”, infatti, non può prescindere dalla socializzazione dell’esperienza di ingiustizia a cui esso è chiamato a rispondere e che è tanto più evidente quanto più è diffusa⁶⁸. In tale prospettiva, la riproposizione dell’argomento delle “zone di sacrificio”, purché si realizzi su ampia scala, si rivela decisiva nel sostituire la dimensione astratta che troppo spesso caratterizza la questione climatica sul piano sociale con una realtà fenomenica chiara, comprensibile, e, per l’effetto, immediatamente proattiva.

⁶⁸ A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, Napoli, 2022, Edizioni Scientifiche Italiane, p.25.

GIUSEPPE CATALANO

AIGI-ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI D'IMPRESA – ASSICURAZIONI GENERALI SPA

Il ruolo del legale interno nella gestione del rischio climatico nelle aziende¹

The Role of In-house Lawyer in the Management of Climate Risk in Companies

Abstract: Il paper analizza il ruolo strategico del legale interno nella gestione del rischio climatico all'interno delle aziende, con particolare attenzione al contesto normativo europeo e italiano. Il giurista d'impresa appare sempre più coinvolto non solo nella conformità alle normative ambientali, ma anche nella definizione di policy, strategie di prevenzione e gestione dei contenziosi legati al cambiamento climatico. Viene evidenziata l'importanza della due diligence lungo la cd. catena del valore, l'impatto delle nuove direttive europee (CSRD e CS3D) e il crescente peso delle responsabilità degli amministratori. Il paper sottolinea come il legale interno sia chiamato a supportare il Consiglio di amministrazione, anticipare i trend normativi e monitorare gli impegni pubblici assunti dall'azienda, contribuendo così a minimizzare il rischio legale e reputazionale derivante dalle tematiche climatiche e di sostenibilità e fornendo un importante contributo anche in termini di misurazione del rischio, particolarmente nel settore finanziario.

Abstract: The paper analyses the strategic role of the in-house lawyer in managing climate risk within companies, with particular attention to the European and Italian regulatory context. The corporate lawyer is increasingly involved not only in ensuring compliance with environmental regulations, but also in defining policies, prevention strategies, and managing litigation related to climate change. The importance of due diligence along the so-called value chain, the impact of new European directives (CSRD and CS3D), and the growing weight of directors' responsibilities are highlighted. The paper emphasizes how the in-house lawyer is called upon to support the board of directors, anticipate regulatory trends, and monitor the public commitments undertaken by the company, thus helping to minimize legal and reputational risks arising from climate and sustainability issues, and providing an important contribution also in terms of risk measurement, with a focus in the financial industry.

¹ Il testo riprende l'intervento svolto dall'A. nell'ambito della *Conferenza Nazionale sul Global Toolbox on Corporate Climate Litigation* ("Le prospettive e l'impatto del contenzioso climatico su imprese e banche") svoltasi l'11 settembre 2024. Alcuni riadattamenti si sono tuttavia resi necessari per le importanti novità maturate successivamente a detto evento, così come alcune citazioni fanno riferimento a testi pubblicati più recentemente.

Keywords: legale interno; rischio legale; cambiamento climatico; contenzioso climatico; catena del valore; responsabilità; prevenzione.

Keywords: inhouse lawyer; legal risk; climate change; climate litigations; value chain; liability; prevention.

1. *Responsabilità aziendale e sostenibilità ambientale*

Negli ultimi anni, il cambiamento climatico è diventato un argomento centrale nelle discussioni globali, influenzando non solo le politiche ambientali, ma anche, e soprattutto, le strategie aziendali. In particolare, le imprese sono sempre più chiamate a rispondere delle loro azioni in materia di sostenibilità, con riguardo soprattutto alle attività volte alla riduzione delle emissioni di carbonio, a fonte della sfida lanciata da associazioni e gruppi di privati cittadini preoccupati per le negative evoluzioni atmosferiche².

Come si legge in molti studi, i temi relativi alla sostenibilità sono diventati parte delle dinamiche competitive e richiedono quindi una visione strategica per gestire i rischi e valorizzare eventuali opportunità. Gli sviluppi di mercato sono rapidi, ed è perciò assolutamente cruciale agire prontamente non solo al fine di ottenere vantaggi concorrenziali, ma anche, e soprattutto, per ridurre le criticità, minimizzando il più

² La definizione più convincente del rischio da cambiamento climatico resta, a parere di chi scrive, quella contenuta nella *Guida sui rischi climatici e ambientali - Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa* pubblicata nel novembre 2020 dalla Banca Centrale Europea, dove si legge, tra l'altro: «I cambiamenti climatici e il degrado ambientale danno origine a mutamenti strutturali che influiscono sull'attività economica e, di conseguenza, sul sistema finanziario. Nell'ambito dei rischi climatici e ambientali rientrano comunemente i due fattori di rischio principali di seguito elencati. - Il rischio fisico indica l'impatto finanziario dei cambiamenti climatici, compresi eventi meteorologici estremi più frequenti e mutamenti graduali del clima, nonché del degrado ambientale, ossia inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo, stress idrico, perdita di biodiversità e deforestazione ... - Il rischio di transizione indica la perdita finanziaria in cui può incorrere un ente, direttamente o indirettamente, a seguito del processo di aggiustamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo ambientale. Tale situazione potrebbe essere causata, ad esempio, dall'adozione relativamente improvvisa di politiche climatiche e ambientali, dal progresso tecnologico o dal mutare della fiducia e delle preferenze dei mercati ... I rischi fisici e di transizione rappresentano fattori di rischio per le categorie esistenti, con particolare riferimento ai rischi di credito, operativo, di mercato e di liquidità, nonché ai rischi non inclusi nel primo pilastro come rischio di migrazione, rischio di differenziale creditizio sul portafoglio bancario, rischio immobiliare e rischio strategico ... I rischi climatici e ambientali possono infatti costituire contemporaneamente fattori determinanti di varie categorie e sottocategorie di rischio esistenti» (pp. 11-12).

possibile il cd. rischio legale e, in particolare, quello legato a possibili contenziosi in qualche modo connessi alle tematiche sopra evidenziate³.

³ Come detto, l'intervento ripreso in questo contributo è stato preparato ben prima delle più recenti evoluzioni sul tema. Tra le tante, si segnala ovviamente la posizione espressa recentemente dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile che, nella sent. 21 luglio 2025, n. 20381, hanno riconosciuto la giurisdizione dei giudici ordinari italiani in tema di danno da cambiamento climatico, con una legittimazione – quanto meno in linea di principio – ad intervenire sul tema, quindi, riconosciuta sia alle associazioni rappresentative di interessi sia a singoli cittadini. Nel caso sul quale si è espresso il giudice di legittimità italiano, alcune associazioni e 12 privati cittadini avevano citato, davanti al Tribunale di Roma, una grande società attiva nel settore energetico, il ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti per “non ottemperanza” agli obblighi di raggiungimento degli obiettivi climatici «internazionalmente riconosciuti» e per la responsabilità per i danni patrimoniali e non patrimoniali provocati dal cambiamento climatico, chiedendo la condanna della società convenuta alla limitazione delle emissioni annuali di anidride carbonica «derivante dalle attività industriali e commerciali e dai prodotti per il trasporto dell'energia da essa venduti», e chiedendo inoltre la condanna del Ministero e della Cassa all'adozione di policy operative per definire e monitorare gli obiettivi climatici di detta società a controllo statale. Va altresì ricordato che Ministero e CDP sono stati citati non in quanto amministrazioni/enti pubblici, ma nella qualità di azionisti dell'impresa (ex-)statale, per non aver esercitato un “controllo adeguato” sulle politiche ambientali dell'azienda. Al di là, quindi, dei profili puramente tecnico-giuridici della vicenda, su cui, ovviamente, si pronunceranno le corti di merito nella prosecuzione della vicenda, è da rilevare che, secondo i ricorrenti, le parti convenute a giudizio avevano sostanzialmente violato gli obblighi giuridici nascenti dalla Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici, entrata in vigore il 21 marzo 1994; dal cd. Accordo di Copenaghen del 2009, frutto della Conferenza ONU sui Cambiamenti Climatici (COP15) svoltasi nella capitale danese, che aveva fissato al di sotto di 2° l'aumento globale della temperatura necessario per raggiungere l'obiettivo dell'accordo stesso; dagli Accordi di Cancun del 2010 (COP16), che hanno poi portato all'Accordo di Parigi (COP21) del 12 dicembre 2015, che ha stabilito obiettivi vincolanti per tutti i paesi nella riduzione delle emissioni di gas serra, obiettivi contenuti nella l. 4 novembre 2016, n°204; dalla risoluzione 10/4 del 25 marzo 2009 intitolata “*Human Rights and Climate Change*” del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, secondo cui il cambiamento climatico è una minaccia per i diritti umani per chi si trova in posizioni vulnerabili; e infine dagli impegni assunti nelle Conferenze di Glasgow e Sharm-el-Sheik, e dal rapporto di sintesi AR6 dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) del marzo 2023, che sintetizza gli studi effettuati da tre gruppi di lavoro dell'IPCC per fornire una valutazione completa dello stato del cambiamento climatico, dei suoi impatti e dei rischi futuri, nonché delle opzioni di mitigazione e adattamento, evidenziando l'urgenza di azioni immediate per ridurre le emissioni di gas serra e raggiungere l'azzeramento netto delle emissioni di CO₂, sottolineando che vi sarebbe stato ancora tempo per limitare il riscaldamento a 1,5°C, ma con prospettive sempre più difficili per il costante aumento delle temperature. Agli atti della domanda, nel caso sottoposto ai giudici di Piazza Cavour, la società chiamata in giudizio è stata individuata come responsabile dello 0,6% delle emissioni industriali globali e di emissioni di gas serra per 419 milioni di tonnellate di CO₂ nel 2022, e – pur vincolata dal suo codice etico a rispettare l'Accordo di Parigi – ritenuta responsabile di aver « adottato una strategia non in linea con le indicazioni della comunità scientifica», dotandosi di un piano di decarbonizzazione al 2050 che «contempla una riduzione delle emissioni di appena il 35% entro il 2030». Da qui, da un lato, il lamentato danno da «lesione del diritto alla vita ed al rispetto della vita privata e familiare» e dall'altro, dell'inadempienza ai doveri d'intervento previsti dalle fonti internazionali in tema di contrasto al cambiamento climatico. La pubblicazione della pronuncia della S.C. italiana ha fatto seguito di pochi giorni al parere non vincolante reso il 23 luglio 2025 dalla Corte internazionale di giustizia, che ha affermato che i Paesi devono rispettare i propri obblighi climatici, aggiungendo che il mancato rispetto di tale obbligo può aprire la strada a contenziosi internazionali (con altri Paesi) per il risarcimento da danno al clima. Come si legge nei primi commenti anche a questa presa di posizione – si ribadisce, non vincolante –, il verdetto dei giudici dell'Aja ha stabilito che gli Stati e i principali “inquinatori” storici hanno un obbligo giuridico di

Nel definire le strategie relative alla crescita sostenibile⁴, le imprese devono al contempo considerare il cd. vincolo di bilancio, *i.e.* raggiungere un delicato equilibrio tra le esigenze poste dalle nuove sfide della sostenibilità, soprattutto climatica, e i propri fabbisogni necessari per “stare sul mercato”. A seconda dei settori, inoltre, conciliare gli obiettivi di sostenibilità ambientale con la redditività può essere più o meno complesso. Da questo punto di vista, l’innovazione tecnologica e organizzativa, sia di processo, sia di prodotto, è sicuramente uno degli strumenti principali a disposizione (ma non l’unico): in particolare, attraverso l’innovazione, le imprese possono perseguire obiettivi ambientali, aumentare l’efficienza o espandere la domanda tra consumatori, altre aziende e amministrazioni pubbliche. Orientare l’attività alla sostenibilità può quindi migliorare l’accesso alle risorse finanziarie, rispondendo all’interesse degli intermediari e di un numero sempre più ampio di investitori attenti alle tematiche di finanza sostenibile⁵.

ridurre le emissioni di gas serra e prevenire le conseguenze più gravi del cambiamento climatico. Tale obbligo, in particolare, si applica al consumo e all’estrazione di combustibili fossili nonché alla mancanza di una regolamentazione adeguata a favorire la transizione verso un’economia a zero emissioni. Il punto di riferimento giuridico per determinare un’ambizione sufficiente è il limite di aumento della temperatura di 1,5° previsto dal sopra menzionato Accordo di Parigi del 2015. Il parere della corte internazionale ha inoltre ribadito come il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile sia una condizione preliminare e indispensabile per poter rispettare tutti gli altri diritti umani. Il caso affrontato dalle SS.UU. differisce peraltro dal giudizio risolto da Trib. Roma 26 febbraio 2024 (in «ForoNews», 19 marzo 2024), che ha dichiarato il proprio difetto assoluto di giurisdizione, caso nel quale la domanda era stata invece proposta nei confronti della Presidenza del consiglio dei ministri e aveva ad oggetto l’accertamento della responsabilità extracontrattuale o da contatto sociale qualificato dello Stato per inadempimento dei doveri d’intervento e di protezione contro gli effetti degenerativi dell’emergenza climatica, a tutela dei diritti fondamentali della persona.

⁴ E’ appena il caso di ricordare che il Codice di Corporate Governance delle società quotate sul Mercato telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., pubblicato a gennaio 2020, prevede al Principio I che «l’organo di amministrazione guida la società perseguendone il successo sostenibile», sulla scorta di una previsione simile contenuta nello UK Corporate Governance Code 2018 («*A successful company is led by an effective and entrepreneurial board, whose role is to promote the long-term sustainable success of the company, generating value for shareholders and contributing to wider society*»). Questo principio è ribadito dallo UK Corporate Governance Code 2024, in corso di adozione presso le emittenti quotate a Londra, con l’aggiunta di un ulteriore passaggio («*The board should ensure that the necessary resources, policies and practices are in place for the company to meet its objectives and measure performance against them*») che serve a maggiormente rimarcare la necessità di un effettivo impegno da parte del massimo organo amministrativo della società.

⁵ V. G. BRUZZONE, *Prefazione*, in W. CARRARO, R. RINALDI (cur.), *La sostenibilità e il giurista in azienda*, Milano, Lefebvre Giuffrè, 2023, p. XI, volume che meglio di ogni altro racconta l’evoluzione del ruolo e del coinvolgimento del giurista interno sui temi di sostenibilità nelle imprese italiane.

In questo contesto, quindi, il ruolo del legale interno è cruciale per gestire il rischio climatico, innanzitutto nel senso di garantire la conformità alle normative ambientali, ma tenendo altresì presente che l'evoluzione della figura dell'*in-house lawyer*, la sua sempre maggiore centralità nei processi aziendali e la sua rilevanza non più confinata ad un mero controllo di legalità di atti, contratti, verbali societari va di pari passo con l'attenzione che il rispetto della legge pone nell'agire aziendale, come strumento di gestione del citato rischio legale.

A ciò bisogna aggiungere un altro aspetto: il perimetro di azione, e le conseguenti responsabilità, del legale d'impresa aumentano vieppiù, soprattutto tenendo conto dell'evoluzione delle tematiche di comune interesse aziendale, che ha recentemente portato il legale interno ad essere centrale anche su temi affatto nuovi, come ad esempio proprio quello della sostenibilità.

Inizialmente, la ragione “ufficiale” di tale *engagement* del legale interno è stata, almeno in Italia, la trasposizione della direttiva sulla Dichiarazione non finanziaria (2014/95/UE) attraverso il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, che l'ha resa operativa a partire dal 1° gennaio 2017. Già in quel testo era presente un forte *imprinting* legale sulle informazioni da fornire all'interno della DNF, con particolare riguardo alle tematiche legate all'implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'impresa, anche ai sensi del D.lgs. 231/2001. Peraltro, come spesso affermo, è stato proprio questo aspetto (*i.e.*, la necessità, per le società, di minimizzare il rischio di comportamenti men che leciti, se non addirittura penalmente perseguibili, da parte di propri esponenti) il *passe-partout* che ha permesso in questo millennio al legale d'impresa italiano di entrare con maggiore efficacia nelle dinamiche organizzative aziendali, facendo sì che venisse riconosciuto come un vero e proprio alfiere, se non addirittura un “garante”, della legalità all'interno dell'azienda, ora anche sotto il profilo del rispetto della normativa in tema di sostenibilità: spesso, affermo che proprio l'entrata in vigore della disciplina sulla responsabilità amministrativa dell'ente ha spostato l'*in-house lawyer* verso il centro della vita aziendale, paragonandolo alla figura del “mediano di mischia” nel rugby, un giocatore costantemente inserito nel gioco, con un'ampia visione, una

grande abilità nel rispondere velocemente alle diverse situazioni tattiche e buone capacità nel gestire la palla ovale.

Essendo la sostenibilità un elemento di “virtù” nella vita aziendale, è stato quindi un passaggio del tutto automatico ritenere che il giurista interno fosse il riferimento anche su queste tematiche. Il che sarebbe anche un’ovvietà se non fosse che i legali d’impresa non hanno, nella maggior parte dei casi, una preparazione accademica adeguata a questo tipo di sviluppo: ma sono sicuramente dotati di buon senso e di *technicalities* che possono permettere di raggiungere l’obiettivo minimo di rispetto della normativa.

Il ruolo del legale d’impresa sui temi relativi alla sostenibilità è poi ovviamente cresciuto con l’entrata in vigore del D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato esecuzione in Italia alla “famigerata” Direttiva (UE) 2022/2464, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”), che ha previsto l’estensione dell’obbligo di pubblicare la rendicontazione di sostenibilità a tutte le grandi imprese (quelle che superino due dei tre criteri dimensionali: più di 250 dipendenti; stato patrimoniale oltre EUR 25 milioni; ricavi netti oltre EUR 50 milioni) e a tutte le società quotate in mercati regolamentati (comprese le PMI quotate; escluse le microimprese quotate), ricomprendendo anche le imprese non europee, che realizzino ricavi netti da vendite e prestazioni superiori a EUR 150 milioni nell’UE e con almeno un’impresa “figlia” o una succursale nell’UE⁶.

⁶ Come si ribadisce, quest’intervento è avvenuto prima della modifica del quadro legislativo europeo ed italiano, con il rinvio di alcune scadenze. In particolare, si ricorda che il 16 aprile 2025 è stata pubblicata in GUCE la Direttiva (UE) 2025/794 - c.d. “Stop the clock”, parte del cd. pacchetto “Omnibus I” - che ha modificato le scadenze relative alla Direttiva CSRD, citata nel testo, e alla Direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D). In particolare, sono stati previsti due rinvii viepiù significativi: l’applicazione degli obblighi di cui alla CSRD per le grandi imprese che non hanno ancora avviato la rendicontazione e per le PMI quotate è stata rinviata di due anni, di talché, rispettivamente, le grandi imprese e le imprese capogruppo dovranno pubblicare la prima rendicontazione di sostenibilità a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 (invece che 2025) e le PMI quotate a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 (invece che 2026). E’ stato invece spostato di un anno il termine di recepimento e la prima fase di applicazione della CS3D, cosicché gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 26 luglio 2027 e le società di grandi dimensioni, che per prime sono tenute all’applicazione, dovranno farlo a partire dal 26 luglio 2028. La Direttiva Stop the Clock, com’è noto, è stata recepita in Italia dalla l. 8 agosto 2025, n. 118 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 giugno 2025, n. 95: in particolare, l’art. 10, comma 1-*bis* ha modificato il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 di recepimento della Direttiva CSRD.

Com'è noto, sono molti gli aspetti “tecnici” su cui si sofferma questa normativa e sui quali è quanto meno consigliata l'assistenza del legale interno per la miglior gestione degli stessi, posto che la Direttiva, poggiandosi sul principio della cd. doppia materialità, richiede alle imprese di fornire informazioni di sostenibilità sia in merito all'impatto delle proprie attività sull'ambiente che le circonda e sulla comunità, sia riguardo al modo in cui i fattori di sostenibilità incidono sulla loro attività e risultati.

In particolare, gli aspetti su cui la nuova normativa chiede alle aziende di esporsi sono, essenzialmente:

- modello di business e strategia, resilienza degli stessi ai rischi e opportunità connesse alle questioni di sostenibilità;
- piani per garantire che il modello e la strategia siano compatibili con la transizione “green”, con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C, con l'obiettivo di neutralità climatica al 2050, nonché, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività connesse a carbone, petrolio e gas;
- modalità con cui l'azienda tiene conto degli interessi degli stakeholder nella strategia dell'impresa sulle questioni di sostenibilità;
- obiettivi di sostenibilità fissati e progressi compiuti, compresi obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- ruolo del *board* e del *management* rispetto ai fattori di sostenibilità, ivi inclusi i sistemi di incentivazione dello stesso management, e processi di *due diligence* implementati relativi a detti fattori⁷;
- impatti negativi dell'impresa e della sua catena del valore, azioni per prevenire attenuare, rimediare a tali impatti e i risultati di tali azioni;
- i principali rischi per l'impresa connessi a questioni di sostenibilità e le modalità di gestione degli stessi;
- le metodologie utilizzate per ricavare le informazioni contenute nel report.

⁷ Sul punto, v. anche P. CAGGIANO, R. CINEFRA, M. COPPOLA, L. VANNUTELLI, *Sostenibilità e amministratori di società, i doveri verso azionisti e stakeholder*, in W. CARRARO, R. RINALDI (cur.), *La sostenibilità*, cit., p. 3.

Come si può notare, alcuni punti sono fortemente “critici” e richiedono sicuramente l’interessamento della funzione legale interna; ad es., sul tema del coinvolgimento del massimo organo gestorio aziendale, e sul *tone-at-the-top* che deve caratterizzarlo, si sta sempre più diffondendo l’idea che gli amministratori abbiano il dovere di identificare e assicurare un’efficace supervisione sull’esposizione della società ai rischi, diretti o indiretti, legato al cambiamento climatico⁸: di tali rischi fa parte sicuramente quello legato alla potenziale instaurazione di contenziosi.

Più sono rilevanti tali rischi per la società in questione, più approfondite e peculiari devono essere le strategie messe a punto dall’azienda per fronteggiarli. La “ragionevolezza” delle decisioni gestionali sarà valutata (anche) in base al fatto che i consigli di amministrazione abbiano cercato informazioni pertinenti e abbiano esercitato prudenza nell’agire in base a tali informazioni nel migliore interesse della società.

Da questo punto di vista, la “linea del Piave” legata alla *business judgement rule* resta per forza di cose un decisivo spartiacque per la tutela degli organi decisori della società⁹: ma, al tempo stesso, non si può dimenticare che, per poterla attivare, è necessario che le decisioni del CdA siano sempre il frutto di un cammino procedurale privo di sbavature e di una scelta pienamente consapevole da parte di amministratori adeguatamente informati. Non c’è nemmeno bisogno di soffermarsi troppo sul ruolo del legale interno (in questo caso, di colui che gestisce il coordinamento della segreteria del Consiglio) in quest’ambito, rimarcandone, una volta di più, la rilevanza come supporto al Presidente nell’informativa pre-consiliare¹⁰.

⁸ Così C. HANSELL, *Putting Climate Change on the Boardroom Table*, <https://www.hanselladvisory.com/content/uploads/Hansell-Climate-Change-Opinion.pdf>, in cui si legge, tra l’altro, con riferimento alla situazione del contenzioso climatico in alcune giurisdizioni, nella specie il Canada: «*Canadian courts consider climate change risk as uncontroversial and beyond reasonable dispute. They have taken judicial notice of the existence of climate change and its impact. In other words, courts have accepted the existence of climate change risk without the need for litigants to prove the point. In the recent reference cases regarding the constitutionality of the Canadian federal government's legislation to regulate GHGs, the appellate courts in Alberta, Ontario and Saskatchewan each acknowledged the risk presented by climate change*».

⁹ V. B.L. COVA, G. FARAONE, *Sostenibilità e responsabilità degli amministratori*, in <https://www.dirittobancario.it/art/sostenibilita-e-responsabilita-degli-amministratori/> [data ultima consultazione 24/9/2025].

¹⁰ Ruolo ben illustrato dalla raccomandazione n. 12 del Codice di Corporate Governance italiano, che si focalizza sull’ausilio che il segretario del consiglio deve fornire al presidente affinché quest’ultimo curi,

2. *Il ruolo del legale interno...*

Se si pensa al ruolo che può rivestire il legale interno in ottica “strategica” per minimizzare il rischio di contenzioso legato al cambiamento climatico, si può fare riferimento, essenzialmente, a tre attività:

- fornire consulenza su *policy* e istruzioni pratiche per prevenire il rischio di contenziosi;
- sviluppare strategie legali per affrontare contenziosi legati al cambiamento climatico;
- valutare adeguatamente la catena dei fornitori.

I primi due punti paiono abbastanza ovvi e non necessitano di grandi spiegazioni: il giurista interno ormai da qualche tempo (in Italia direi dal 2001, riportandomi a quanto affermavo prima in merito al ruolo della disciplina sulla responsabilità “amministrativa” degli enti) svolge un ruolo imprescindibile sia nella “scrittura” di *policy* e procedure al fine di minimizzare il rischio di essere coinvolti in contenziosi, in questo caso basati sulla (possibile) violazione di impegni legati alla sfida al cambiamento climatico, sia, ovviamente, nelle scelte su come impostare la difesa legale in caso di innesco di un contenzioso.

E’ invece molto interessante un ulteriore sviluppo registrato negli ultimi tempi, vale a dire la valutazione “legale” della cd. catena del valore, anche al fine della riduzione del rischio di contenzioso in tema di cambiamento climatico. Tale sviluppo sarà ancora più rilevante con l’entrata in vigore a pieno regime della Direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (cd. CS3D), che in pratica impone alle grandi aziende una serie di obblighi “positivi” per combattere il cambiamento climatico e la violazione dei diritti umani, tra cui il dovere di estendere le attività di due diligence

inter alia, che l’informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo.

lungo tutta la catena di fornitura (*supply chain*), sia a monte (fornitori) sia a valle (clienti)¹¹.

Già in letteratura si registrano le prime riflessioni sulle interazioni tra lo sviluppo dei contenziosi contro le società e le normative sulla *due diligence*, soprattutto a valle¹²: ed è per questo che seguire esempi di aziende che hanno già avviato pratiche in questo senso appare di grande interesse.

Per rafforzare i doveri di diligenza e monitoraggio sugli eventuali impatti negativi che l'attività aziendale può avere sui diritti umani e sull'ambiente, CS3D prevede un obbligo in capo agli amministratori delle grandi società (e di società di settori specifici) di adottare una serie di misure, tra cui politiche interne (ma non solo), adeguate a prevenire potenziali impatti negativi sui diritti umani, sui diritti dei lavoratori e impatti ambientali negativi “che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati” o, qualora la prevenzione non sia possibile, “per mitigarli sufficientemente”. Particolarmente eloquente, da questo punto di vista, è il Considerando n. 50 della direttiva, che afferma: «Al fine di garantire l'efficacia delle misure adeguate per la prevenzione e l'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione con i partner commerciali nelle loro catene di attività piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attenuare i potenziali impatti negativi».

Alle grandi società si chiede quindi da svolgere una vera e propria “mediazione culturale” nella propria catena di valore: e tutto ciò non può che essere frutto della negoziazione e della contrattualizzazione del rapporto con il partner. Non solo: è anche previsto che gli Stati membri dovranno permettere azioni di responsabilità da parte dei

¹¹ Utili considerazioni su tali argomenti si leggono sia in S. BROGELLI, M. COLUCCIello, E. MINGO e M.K. RAUCHENBERGER, *Supply chain due diligence: riflessioni sulle recenti proposte di evoluzione del diritto europeo, buone pratiche e standard di riferimento*, in W. CARRARO, R. RINALDI (cur.), *La sostenibilità*, cit., p. 39, sia in P. ACERBI, A. BACK, C. BENERICETTI, G. DAMBRA, S. GIORDANINO, L. MACRÌ, P. MENGA, *Supply chain, battle of codes e monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità: quali rischi legali e come gestirli*, *ibid.*, p. 67.

¹² V., a mo' d'es., M. RAJAVUORI, A. SAVARESI, H. VAN ASSELT, *Mandatory due diligence laws and climate change litigation: Bridging the corporate climate accountability gap?*, *Regulation & Governance*, 17: 944-953, <https://doi.org/10.1111/rego.12518> [data ultima consultazione 24/9/2025].

terzi danneggiati contro le società obbligate alla *due diligence*. Il sistema di *private enforcement* sarà inoltre reso più efficace da agevolazioni per gli attori (basterà presentare elementi probatori ragionevolmente disponibili a chi sia esterno alla grande impresa, mentre l'autorità giudiziaria potrà ordinare di mettere a disposizione i restanti) e dalla legittimazione riconosciuta alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, superando alcuni ostacoli attualmente presenti in contenziosi climatici. Le nuove norme richiederanno quindi alle imprese di collaborare e sostenere le persone colpite dalle loro azioni, inclusi gli attivisti per i diritti umani e l'ambiente, di introdurre un meccanismo di reclamo e di valutare regolarmente l'efficacia delle loro politiche, appunto, di *due diligence*¹³.

Cito l'esempio di una multinazionale come Siemens, che già da qualche anno si preoccupa proprio di affrontare il tema del cambiamento climatico con azioni concrete: ebbene, come spiegato proprio dal loro team legale interno, per la valutazione dei fornitori Siemens utilizza gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG #7 e #13) come punto di partenza, ponendosi l'obiettivo di diventare *climate-neutral* entro il 2030 a livello di sede centrale rendendo innanzitutto più sostenibili gli uffici per poi passare anche ai siti produttivi (si fa il caso della possibilità di conversione delle turbine a gas per generare elettricità tramite idrogeno verde).

3. ... e le aspettative dell'impresa

Cosa ci si aspetta, innanzitutto, dal giurista d'impresa, in questo ambito? Ovviamente che faccia di tutto per far sì che l'azienda nella quale lavora rispetti le norme ed eviti contenziosi, soprattutto passivi. Ed è altrettanto ovvio che, quanto più è complessa la struttura della regolamentazione, quale quella nella materia della quale si sta trattando, tanto più difficile è il lavoro del giurista *in-house*.

¹³ Aspetti che sono stati molto efficacemente ricordati da N. ABRIANI, *Cambiamento climatico e transizione digitale: quale impatto sulla corporate governance?*, in «Rivista della Corte dei Conti», 2024, n. 6, p. 141, in particolare p. 154.

Al monitoraggio della normativa, nazionale ed internazionale, nonché della cd. *soft law*, si aggiungono altri due aspetti che qualificano in maniera ancora più peculiare il lavoro del giurista d'impresa del terzo millennio:

- Ove possibile, anticipare i *trend* normativi;
- Tenere presenti gli impegni assunti dalle aziende pubblicamente o nell'ingaggio con gli *stakeholder*.

Negli anni passati, c'è stata una specie di rincorsa tra le imprese ad assumere impegni sempre più sfidanti in tema di cambiamento climatico. Ho fatto prima cenno agli obiettivi che si è posto un colosso multinazionale come Siemens ed alle modalità con cui ha pubblicamente affermato di voler raggiungerli. Aggiungo anche un altro aspetto: molte aziende hanno dato vita – o almeno partecipato – alle cd. alleanze “Net Zero”, coalizioni volontarie che raggruppano anche istituzioni finanziarie e governi che si impegnano a raggiungere emissioni nette zero di gas serra entro una certa data, solitamente il 2050. Queste alleanze sono nate negli anni passati per accelerare la transizione verso un'economia sostenibile e allineata agli obiettivi dell'Accordo di Parigi¹⁴.

L'appartenenza a queste alleanze, in un primo tempo, ha comportato l'obbligo per le aziende aderenti di strutturare i loro rapporti con i terzi tenendo presenti gli obiettivi previsti dalle stesse: negli ultimi mesi, invece, il *trend* si è praticamente invertito, da un lato per le pressioni politiche, soprattutto negli Stati Uniti, dall'altro per il sospetto che queste alleanze potessero in qualche maniera violare le rigorose normative antimonopolistiche se non prestarsi a manovre di *greenwashing*¹⁵. A ciò si è aggiunta l'apertura, o la minacciata apertura, di indagini da parte di autorità federali o statali

¹⁴ Tra le più rilevanti, la Net-Zero Banking Alliance (NZBA), fondata dall' United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), la Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), la Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), la Net-Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), la Glasgow Financial Alliance for net-Zero (GFANZ) e la Race to Zero. Sul (difficile) rapporto tra queste iniziative e la normativa *antitrust* v. J. MOSCIANESE, D. ALFONSO, *La GFANZ e le Net-Zero Alliances: «The Way Forward» o una strada in salita?*, in E.A. RAFFAELLI (cur.), *Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell'UE*, Bruxelles, Bruylant, 2025, p. 137.

¹⁵ V. in questo senso M. ARONCZYK, P. MCCURDY, C. RUSSILL, *Greenwashing, net-zero, and the oil sands in Canada: The case of Pathways Alliance*, in «Energy Research & Social Science», Vol. 112, 2024, 103502, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103502> (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629624000938>) [data ultima consultazione 24/9/2025].

statunitensi soprattutto nei confronti di importanti fondi istituzionali, accusati di presunta cospirazione nel ridurre la produzione di carbone e promuovere politiche ambientali “ideologiche”, che ha portato le *net-zero alliances* pian piano ad allentare la loro azione, a vedere molti aderenti della prima ora ritirarsi se non addirittura a sciogliere le stesse per varie motivazioni.

Restano però le interazioni che le imprese hanno quotidianamente con i loro *stakeholders* e gli impegni assunti nei loro confronti: anche questo è un fronte potenzialmente problematico, fonte di possibili contenziosi e che dev’essere particolarmente investigato e vigilato dai giuristi d’impresa. L’ingaggio degli investitori e dei principali portatori d’interesse è un altro capitolo importante del potenziale rischio di contenzioso su cui i giuristi d’impresa, in particolare coloro che supportano il massimo organo decisionario (nella figura, il più delle volte, del presidente dello stesso) nell’attività di dialogo¹⁶, sono chiaramente impegnati, misurando le dichiarazioni e gli impegni che si assumano, ben sapendo che, nel momento in cui tali impegni non siano rispettati, si trasformano in fonte di potenziale responsabilità per la società in questione.

4. *Il ruolo delle compagnie assicurative*

Anche nelle compagnie di assicurazione la misurazione dell’impatto del cambiamento climatico – anche e soprattutto in termini di conseguenze, non solo di potenziali contenziosi – riveste un’importanza sempre maggiore. Inoltre, per chi fa della gestione dei rischi una ragione di *business*, la giusta pesatura degli stessi ha anche un’importanza non indifferente per sviluppare prodotti d’interesse per la clientela.

Il terzo profilo di rilevanza della corretta misurazione del cambiamento climatico sta nel fatto che le compagnie di assicurazione sono anche investitori di grande importanza: il coinvolgimento in contenziosi, in particolare relativi a temi di *climate change*, anche per la conseguente eco mediatica che questi recano, è un elemento che va tenuto in

¹⁶ Com’è noto, sul dialogo con i principali portatori d’interesse la raccomandazione n. 3 del Codice di corporate governance prevede che l’organo di amministrazione, «su proposta del presidente, formulata d’intesa con il *chief executive officer*, adotta e descrive nella relazione sul governo societario una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, anche tenendo conto delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi».

considerazione nell'implementazione delle politiche d'investimento e nella scelta degli asset e degli emittenti su cui dirigere le proprie scelte.

Ultimo ma non ultimo: le compagnie di assicurazione spesso investono in asset immobiliari, ivi inclusi terreni e foreste. La mitigazione del rischio di impatto climatico attraverso oculate scelte di investimento anche in questo settore allontana anche il rischio di *greenwashing* cui si è precedentemente fatto cenno¹⁷.

L'analisi di questo rischio si sviluppa secondo queste dinamiche:

- identificare e valutare i rischi legali associati al cambiamento climatico;
- preparare piani di mitigazione e gestione delle responsabilità legali;
- misurare l'impatto di potenziali contenziosi.

Le perdite conseguenti al verificarsi di rischi collegati al cambiamento climatico si suddividono solitamente in tre categorie:

- perdite di “transizione”, *i.e.* quelle causate dalla variazione di entrate e uscite dipendenti dal passaggio ad un'economia “*green*”;
- perdite “fisiche”, cioè quelle causate dalla frequenza e dalla severità degli eventi naturali causati dal cambiamento climatico;
- perdite legate a contenziosi legati al cambiamento climatico.

Le prime due categorie riguardano un po' tutte le attività delle compagnie assicurative: polizze vita, coperture danni (su proprietà e veicoli innanzitutto), e investimenti, in particolare relativi a prodotti *unit-linked*. Le analisi sul rischio di perdite relativi a contenziosi legali riguardano innanzitutto il settore degli investimenti e impattano su un particolare tipo di polizze danni, vale a dire quelle c.d. D&O.

Gli impatti di tali rischi vengono misurati come variazione del valore netto degli attivi (NAV) e, ovviamente, si basano su analisi di scenari spesso molto differenti tra loro.

¹⁷ E' nota l'attenzione delle autorità finanziarie sul tema. Ad es., nel 2022 Banca d'Italia ha istituito un Comitato Cambiamenti climatici e sostenibilità, presieduto da un membro del Direttorio, con il compito di contribuire a definire la strategia dell'istituto sulla finanza sostenibile. La Banca ha anche costituito al proprio interno un Nucleo Cambiamenti climatici e sostenibilità, composto da esperti di finanza sostenibile, che segue l'evoluzione delle discussioni in materia, stimola e coordina le analisi, favorisce la condivisione delle informazioni tra i partecipanti ai diversi gruppi di lavoro nazionali e internazionali. Il Nucleo collabora anche con le analoghe strutture create presso la Banca centrale europea e altre banche centrali nazionali.

Questi impatti sono guidati dalle società investite per rischi sia di transizione sia fisici, riflettendo il costo dell'adattamento per raggiungere gli obiettivi di (riduzione di) emissioni di CO₂ stabiliti negli scenari e la distribuzione delle proprietà, degli impianti e delle attrezzature nelle aree a rischio.

Per il portafoglio Danni, gli impatti sono solitamente misurati come variazione del risultato operativo prima del contributo finanziario e sono guidati, come si diceva, dai rami *property* e *motor* per il rischio fisico, riflettendo l'aumento della frequenza e della gravità dei pericoli. Per il rischio di transizione, solo il ramo *motor* mostra solitamente impatti negativi a causa della riduzione dei veicoli circolanti per raggiungere gli obiettivi di emissione di CO₂ e sono solitamente compensati dal ramo *property* poiché la somma assicurata aumenta in seguito all'adattamento per raggiungere gli obiettivi di emissione di CO₂ per gli edifici.

Sui portafogli Vita e Salute, normalmente, gli impatti del rischio legato al cambiamento climatico sono bassi e guidati dai risultati del ramo Vita per il rischio di transizione, collegati al cambiamento del tasso di mortalità dovuto alla qualità dell'aria, e dai risultati del ramo Salute per il rischio fisico, riflettendo un elevato stress per i cambiamenti nella morbilità.

Resta l'analisi dell'impatto dei contenziosi relativi al cambiamento climatico: anche in questo caso, il ruolo del legale interno, cui affidare il monitoraggio dell'evoluzione del panorama internazionale sulle *litigations* in tema di cambiamento climatico, è essenziale per valutare i *trend* e classificare i rischi relativi agli emittenti su cui effettuare le scelte d'investimento.

Nella società in cui lavoro, Assicurazioni Generali, nel 2022 la funzione Affari Legali ha istituito un osservatorio sulle controversie relative al cambiamento climatico nel settore finanziario, con l'obiettivo di ottenere una panoramica dei casi pendenti e identificare le tendenze. Tale osservatorio ha analizzato le informazioni pubblicamente disponibili riguardanti le controversie legali sul cambiamento climatico degli ultimi 20 anni fino al 31 dicembre 2023, riguardanti il settore finanziario. I risultati sono stati

periodicamente comunicati alle funzioni rilevanti del Gruppo e alla comunità legale interna al Gruppo.

Ai fini della selezione dei casi, le controversie legali sul cambiamento climatico sono state definite come quelle che:

- sono portate davanti a organi giudiziari, escludendo i casi portati davanti a organi amministrativi o investigativi e includendo i reclami presentati al Punto di Contatto Nazionale dell’OCSE;
- sollevano una questione di diritto o di fatto riguardante la scienza del cambiamento climatico e/o le politiche o gli sforzi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico come questione principale o significativa.

Vi è poi stata un’ulteriore evoluzione, con l’estensione delle analisi ai contenziosi di altri settori, in primo luogo l’*energy*, o perché ritenuti *leading case* nella materia del *climate change* o per un’aspettativa per cui l’esito di tali casi possa avere effetti *cross industry*. Il risultato di tale monitoraggio, condiviso con le funzioni interne di Risk Management, ha portato ad una tassonomia basata su:

- ripartizione geografica;
- settori di attività impattati;
- tendenze rilevanti dei contenziosi.

Le analisi effettuate hanno, per ora, portato a ritenere che il rischio da contenzioso sul cambiamento climatico possa impattare fino al 4-5% del NAV dell’emittente considerato, e che gli elementi che maggiormente pesano sulla valutazione degli asset – alla luce dei *trend* dei contenziosi attivati – sono il rischio di *greenwashing*, con la connessa perdita di credibilità nel mercato e danni reputazionali non facilmente stimabili¹⁸, e quello relativo all’adozione di piani di decarbonizzazione irrealistici o addirittura falsi¹⁹.

¹⁸ Dalle prime stime effettuate, questo rischio in alcuni paesi (UK *in primis*) può arrivare a pesare il 10% ca. del NAV.

¹⁹ Da questo punto di vista, un caso interessante è quello che ha portato alla condanna da parte dell’AGCM del Gruppo GLS avendo l’Autorità accertato che un’iniziativa di sostenibilità ambientale con cui il Gruppo aveva costruito la propria immagine “*green*” sia stata «organizzata, finanziata e comunicata senza la trasparenza, il rigore e la diligenza richiesti ad operatori di un settore molto inquinante, quale quello della spedizione, trasporto e consegna di merci» (v. <https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2025/2/PS12525> [data di ultima consultazione 24/9/2025]).

5. Conclusioni

Come detto all'inizio, il giurista d'impresa, sul tema del rischio climatico così come sulla più ampia materia della sostenibilità, non "nasce imparato": tuttavia, un po' per le esigenze dell'evoluzione connessa con l'aumento delle *litigations*, un po' perché la normativa si evolve, seppur, spesso, in modo disarmonico, un po' perché è necessario il suo contributo per assicurare la *compliance* non solo da parte dell'azienda nella quale lavora, ma di tutta la "catena del valore" ad essa connessa, egli viene ogni giorno di più ascoltato anche su tematiche sulle quali non ha avuto la possibilità di ricevere una formazione specifica. Il suo ruolo si è via via modificato nel tempo, da garante del rispetto della legge a "business partner", cui è richiesto di «saper anche dire di no quando necessario ma soprattutto essere in grado di valutare, graduare e mitigare il rischio per poter offrire una soluzione e una strada da percorrere»²⁰.

L'importante è che egli mostri sempre la caratteristica fondamentale del suo essere, appunto, giurista, caratteristica che prescinde da qualunque inquadramento lavorativo e contrattuale e che è la qualità attesa dai suoi referenti, interni e, soprattutto, esterni: l'indipendenza di giudizio.

²⁰ Così R. RINALDI, *Prefazione*, in W. CARRARO, R. RINALDI (cur.), *La sostenibilità*, cit., p. XV.

LUIGI ARDIZZONE
UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Greenwashing: a chi è rivolta la tutela?

Greenwashing: to whom does protection apply?

Abstract: L'obiettivo di questo lavoro consiste nel comprendere quali categorie di soggetti sono tutelati dalla normativa sul *greenwashing*. Vedremo come i consumatori ne siano i principali beneficiari. Tuttavia, un'impresa concorrente potrebbe anche citare in giudizio un'altra impresa per i danni subiti.

Abstract: The aim of this paper is to understand which categories of subjects are covered by greenwashing regulations. We will see how consumers are the main beneficiaries. However, a competing enterprise could also sue another enterprise for damages incurred.

Keywords: Clienti, pubblicità, impresa concorrente, concorrenza sleale.

Keywords: Greenwashing, customers, advertising, competing enterprise, unlawful competition.

1. *L'obiettivo di questo (breve) paper*

Questo (breve) *paper* ripercorre la relazione tenuta al convegno svolto a Milano l'11 settembre 2024 in tema di contenzioso climatico.

Inizialmente pensata per indagare sul rapporto tra *greenwashing* e *corporate governance*, l'analisi si è, invece, fin da subito indirizzata nel rispondere al quesito su chi siano i principali destinatari delle informazioni non corrette, incomplete o, persino, omissive in materia ambientale da parte delle imprese.

Tenendo presente la funzione sociale di queste ultime e in particolare il loro ruolo nel c.d. *Green Deal*, l'attenzione si è, quindi, spostata dall'incidenza del *greenwashing* sui meccanismi di funzionamento dell'ente ai soggetti tutelati.

Due sono le principali ragioni di tale "cambio di rotta".

Da un lato, l'adeguamento della *corporate governance* non può essere efficacemente attuato senza la consapevolezza (appunto) di chi siano i destinatari della disciplina in questione, dovendo essere le relative tutele (evidentemente) calibrate su di essi, nonché sulle specifiche attività d'impresa a contatto con gli stessi. Infatti, tale dato è imprescindibile per la misurazione del rischio in capo alle imprese sia in termini quantitativi (in relazione ai potenziali danni risarcibili) sia, a priori, al fine di adeguamento dei propri assetti.

Tanto più ampio è il perimetro di applicazione delle disciplina – e quindi tanto più ampia è la platea dei soggetti legittimati ad avviare azioni risarcitorie – tanto più intensa deve essere la risposta dell'impresa al fine di verificare il (pur sempre necessariamente rigoroso) rispetto degli adempimenti richiesti negli specifici ambiti di applicazione.

Dall'altro lato, ha semplicemente prevalso la mia curiosità, prendendo spunto dalle origini del termine *greenwashing* che pare risalgano agli anni '80 del secolo scorso con riferimento alla prassi degli alberghi di ridurre il lavaggio degli asciugamani¹. Prassi presentata alla clientela come un vantaggio per l'ambiente e non come un vantaggio economico per gli alberghi stessi, oggi forse evoluta nella sostituzione delle saponette a favore degli erogatori di sapone.

In altri termini, avevo voglia di chiedermi (e, quindi, di tentare di rispondere) se i destinatari della tutela contro il *greenwashing* siano ancora (solamente) i consumatori cui le imprese possono indirizzare maliziosi messaggi – in cui “il tuo bene” nasconde “il mio bene” – ovvero anche altri soggetti e, in particolare, le imprese concorrenti.

2. *Il perimetro di osservazione*

Qual è il perimetro del *greenwashing*? Dovendo includere tutte le informazioni non corrette, incomplete o persino omissive da parte delle imprese in materia ambientale,

¹ Cfr. L. ZOBOLI, *Il greenwashing e la tutela della corretta comunicazione d'impresa*, in «Rivista di diritto bancario», 2, 2024, pp. 295 e ss.

evidentemente è assai difficile rispondere a tale quesito, se non per osservare essere potenzialmente molto ampio.

Potrebbe, infatti, doversi guardare sia a norme specificamente riferite al fenomeno del *greenwashing* sia, più in generale, a tutte le norme che chiedono adempimenti informativi attinenti all'ambiente.

A quest'ultimo proposito, “comunicazione d'impresa in materia ambientale” significa parlare di bilanci di sostenibilità, di dichiarazioni non finanziarie, vuol dire, di conseguenza, parlare, tra l'altro, di CSRD (ossia la *Corporate Sustainability Reporting Directive*, direttiva UE 2022/2464), del regolamento tassonomia (regolamento UE 2020/852), nonché della più recente CSDD (ossia la *Corporate sustainability due diligence*, direttiva UE 2024/1760)².

Ma non solo.

Rilevanti sono anche la regolamentazione e i codici di condotta attinenti ai messaggi pubblicitari e, in generale, alle pratiche commerciali scorrette in materia ambientale che – a differenza delle predette norme unionali – si applicano a tutte le imprese, secondo la filosofia per cui, mentre oneri ulteriori di comunicazione al mercato non possono essere posti a carico di tutte le imprese (ma solo a quelle di maggiore dimensione), qualsiasi impresa che attui pratiche commerciali scorrette in materia ambientale dovrebbe essere soggetta alle relative sanzioni.

A quest'ultimo proposito, si guardi soprattutto alla direttiva (UE) 2024/825 (che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione) e poi anche alla proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali (*Green claims*, presentata dalla Commissione Europea nel marzo 2023) che il 12 marzo 2024 il Parlamento Europeo ha adottato in prima lettura³.

² Cfr. ora la direttiva (UE) 2025/794 del 14 aprile 2025 che modifica proprio le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

³ Detta proposta è stata tuttavia recentemente ritirata dalla Commissione Europea.

Andando a ritroso, c'è anche il Codice (italiano) di autodisciplina della comunicazione commerciale che all'art. 12 – già nel 2014 (!) – faceva riferimento a comportamenti rilevanti per il tema che stiamo trattando⁴.

Se ne deduce che le prime regole (domestiche) contro il fenomeno del *greenwashing* hanno avuto a che fare con il binomio pubblicità - consumatori, trovando il vecchio adagio “la pubblicità è l'anima del commercio” un necessario temperamento (anche) sul versante ambientale. D'altronde, anche le più recenti norme unionali altrettanto declinano il *greenwashing* su tale binomio così, di conseguenza, concentrandosi sul piano B2C. In detto ambito, l'illecito potrebbe manifestarsi (appunto) tramite una comunicazione pubblicitaria ovvero mediante una qualsiasi altra comunicazione commerciale oppure anche mediante l'utilizzo improprio di marchi di sostenibilità.

3. I soggetti tutelati

Abbiamo appena visto che le origini della disciplina in esame hanno a che fare con la pubblicità e, quindi, con la tutela dei consumatori.

Anche la citata direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde evidentemente guarda a tale platea di soggetti, andando, oltretutto, a modificare la direttiva (CE) 2005/29, poi confluita negli art. 18 ss. del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

Una conferma della focalizzazione sul consumatore si ha anche dalla (pur scarsa) giurisprudenza in tema di *greenwashing*, ove la pubblicità ingannevole è definita come «un messaggio promozionale idoneo ad alterare apprezzabilmente le decisioni commerciali dei *consumatori* a cui è rivolto, facendogli assumere un comportamento che, altrimenti non avrebbe tenuto, o avrebbe assunto con contorni diversi» (enfasi aggiunta)⁵.

⁴ Art. 12 (Tutela dell'ambiente naturale): «La comunicazione commerciale che dichiara o evoca benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono».

⁵ Cit. da Trib. Gorizia, ord., 25 novembre 2021, in *Dirittobancario.it*, 5 aprile 2022. Si noti che il T., dopo avere individuato «come destinatari principali [di detta campagna pubblicitaria] le case automobilistiche che utilizzano il prodotto» – dunque altre imprese – ha ritenuto di evidenziare che le peculiarità di detta vicenda avrebbero potuto «influenzare la clientela del prodotto finale». In relazione poi al rapporto tra

Quanto sopra fa, quindi, pensare che il *greenwashing* sia un comportamento patologico che attiene essenzialmente alla tutela dei consumatori.

Tale considerazione non sembra, però, comportare che la legittimazione attiva – per far valere l'illiceità di comportamenti integranti *greenwashing* – sia solamente in capo ai consumatori (in quanto soggetti tutelati dalla relativa disciplina), potendo anche le imprese concorrenti agire per atti di concorrenza sleale.

Non si individuano, infatti, ragioni per escludere che detti comportamenti ricadano all'interno del perimetro dell'art. 2598 c.c.

In conclusione, se ci fosse chiesto a chi guarda prevalentemente la disciplina contro il *greenwashing*, dovrebbe risponderci: “ai consumatori”, richiamando sia la citata (recente) specifica normativa (direttiva (UE) 2024/825) sia il (risalente) Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, passando per il Codice del Consumo.

Tuttavia, si dovrebbe, al contempo, precisare che detta risposta non esclude la sussistenza di presidi di tutela del corretto funzionamento del mercato e, quindi, anche delle imprese “vittime” di concorrenza sleale.

Perché la “presa in giro” di un consumatore non significa solo danneggiare – *direttamente* – quest'ultimo, ma anche le imprese concorrenti, esse stesse – *indirettamente* – danneggiate da un comportamento *unfair* che abbia alterato il corretto funzionamento del mercato.

E, infatti, coerentemente, la definizione comune di *greenwashing* fornita dalle autorità europee di vigilanza fa riferimento non solo ai «consumatori» e agli «investitori» (essenzialmente qualificabili essi stessi come consumatori), ma altresì anche agli «altri partecipanti al mercato» (enfasi aggiunta)⁶.

pubblicità ingannevole e *greenwashing*, il T. osserva anche che: «a fronte di un'espansione rapida del fenomeno patologico del Green-washing, si registra la convergenza di una pluralità di soggetti regolatori e di normative di riferimento, tutte accomunate dall'obiettivo di garantire il rispetto di un principio generale di verità del messaggio che abbia anche carattere pubblicitario».

⁶ Cfr. ESMA, *Orientamenti relativi all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità*, 29 aprile 2025, p. 7, corpo del testo (ove si legge la seguente definizione di *greenwashing*: «[p]ratca per cui le dichiarazioni, le attestazioni, le azioni o le comunicazioni connesse alla sostenibilità non riflettono in modo chiaro ed equo il profilo di sostenibilità sottostante di un'entità, di un prodotto o di un servizio finanziario. Tale pratica può essere ingannevole per i consumatori, gli investitori o altri partecipanti al mercato»), nonché la nota 10 (ove viene richiamata la fonte della predetta definizione fornita dalle autorità europee di vigilanza).

COSIMO ALESSANDRO QUARTA
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

MIRZA HEBIB
UNIVERZITET U SARAJEVU

Le connessioni interurbane di Sarajevo a trent'anni dalle guerre jugoslave

Sarajevo's intercity connections thirty years after the Yugoslav wars

Abstract: Il contributo analizza le connessioni interurbane di Sarajevo dopo le guerre jugoslave, usando i partenariati dell'Università come indicatore di connettività. La ricerca evidenzia legami forti con Balcani occidentali e Turchia (Istanbul nodo principale) e crescenti relazioni con l'Europa occidentale, mostrando come Sarajevo stia consolidando il ruolo di nodo intermedio e il valore strategico delle relazioni accademiche nella rinascita urbana.

Abstract: This paper examines Sarajevo's intercity links post-Yugoslav wars, using University partnerships as an indicator. Findings show strong ties with western Balkan and Turkish cities (Istanbul as main hub) and growing Western European connections, highlighting Sarajevo's consolidation as an intermediary node and the strategic role of academic relations in urban revitalization and transnational knowledge infrastructures.

Keywords: Sarajevo, reti urbane, università, cooperazione internazionale, geografia della conoscenza.

Keywords: Sarajevo, urban networks, university, international cooperation, knowledge geography.

Introduzione

Obiettivo del presente contributo è di identificare le connessioni ed analizzare le relazioni che la città di Sarajevo stabilisce con le altre città vicine e lontane alla scala regionale balcanica, continentale e globale.

Dopo le Guerre nella ex-Jugoslavia alla fine del XX secolo e la stabilizzazione dell'area, Sarajevo ha intrapreso con fatica e determinazione un percorso di rilancio e

modernizzazione quale capitale di uno stato complesso (per l'articolazione amministrativa e la stratificazione etnica) e complicato (da un'economia che fatica a riprendersi dai traumi della guerra)¹. Uno dei motori di questa modernizzazione è l'Università di Sarajevo. Essendo noto che le università operano come *gateway* di flussi materiali e immateriali di conoscenza, risorse umane, tecnologia², il progetto di ricerca alla base del presente contributo si è prefissato di utilizzare i partenariati nazionali e internazionali che l'Università di Sarajevo ha attivato negli anni più recenti per mappare ed analizzare le connessioni che collegano la città alla rete urbana alle diverse scale.

La ricerca presentata in questo contributo è parte di un più ampio progetto di partenariato denominato «IMP-ACCTS International Mobility Programme - Assessing Constitutional Crisis impacT and Security», finanziato nell'ambito del PNRR da *Next Generation EU* (CUP B61I24000450006) e che ha coinvolto gli atenei italiani di Siena, Cagliari, Milano Bicocca e Salento e diverse università balcaniche.

Per l'analisi delle connessioni urbane sono stati presi in considerazione i partenariati dell'Università per capire se Sarajevo è maggiormente collegata con le altre città dell'area balcanica, con le altre città europee, con le città orientali oppure se perfettamente integrata nella rete globale. Più avanti si espongono le ragioni scientifiche di questa scelta e in conclusione si cercherà di definire una mappatura della rete di città incentrata su Sarajevo.

1. *Il ruolo dell'Università nella ricostruzione postbellica della centralità urbana di Sarajevo*

L'istruzione superiore in Bosnia-Erzegovina ha una lunga tradizione strettamente legata allo sviluppo dell'Università di Sarajevo, il più antico istituto di istruzione superiore del Paese. Le sue origini risalgono al 1537, con la fondazione della Madrasa di Gazi Husrevbey, dove si studiavano tre discipline tradizionali: teologia, diritto e filosofia. La

¹ SAHADŽIĆ M., SEKULIĆ T., VRANJEŠ N., WOELK J., *The Dilemma of Constitutional Reform in Bosnia and Herzegovina. Discussing Options with a View to EU Accession*, Studies in Territorial and Cultural Diversity Governance, Vol. 25, Brill Nijhoff, Leiden, 2025

² M. LAZZERONI, *Geografie dell'università. Esplorazioni teoriche e pratiche generative*, Mimesis, Milano, 2020

Biblioteca Gazi Husrev-bey, in quanto membro affiliato, rappresenta oggi l'istituzione più antica dell'Università di Sarajevo.

Nonostante alcune controversie relative a questa continuità, l'apertura della Scuola giudiziaria della Sharia (Mektebi-nuvab, 1887), del Seminario teologico cattolico di Vrhbosna (1890), il Seminario Teologico Ortodosso di Sarajevo-Reljevo (1892), il Museo Nazionale (1888) e infine la Scuola Superiore di Giurisprudenza della Sharia (1937), introdussero gradualmente Sarajevo, e la Bosnia-Erzegovina nel suo complesso, nel sistema dell'istruzione superiore in un contesto moderno ³.

La fondazione dell'Università di Sarajevo, come istituzione accademica moderna, è stata preceduta dalla creazione della Scuola Pedagogica Superiore, seguita dalle Facoltà di Medicina, Giurisprudenza, Agraria e Forestale e Ingegneria, tra l'aprile 1946 e l'ottobre 1949. L'Università di Sarajevo, prima università moderna della Bosnia-Erzegovina, iniziò la sua attività il 2 dicembre 1949. Da allora, l'intero sviluppo dell'istruzione superiore in Bosnia-Erzegovina è stato principalmente legato a questo ateneo che ha costituito la base per lo sviluppo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica in Bosnia-Erzegovina negli ultimi settant'anni.

Dalla sua struttura accademica emersero le prime commissioni e il primo corpo docente per la fondazione e lo sviluppo delle università di Banja Luka (1975), Tuzla (1976), Mostar (1977) e altre città ⁴.

Gli anni '70 del Novecento furono un periodo di espansione per l'Ateneo sarajevese. Il numero di studenti, facoltà e progetti aumentarono in modo significativo e furono compiuti grandi sforzi per la riforma accademica. D'altra parte, il successivo decennio portò rapidamente una crisi economica e circostanze politiche complesse, che ben presto influenzarono l'istruzione superiore. Ci fu un immediato rallentamento dello sviluppo tecnologico, un indebolimento dei rapporti tra l'Università e l'industria, un declino della cooperazione accademica internazionale.

³ Preambolo dello Statuto dell'Università di Sarajevo, numero: 01-14-35/23 del 2023.

⁴ R. ŠKRIJELJ, a cura, *70 Years of the University of Sarajevo: A Short History*, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2023, pp. 28-29

Si prevedeva che la democratizzazione della società e le prime elezioni multipartitiche libere degli anni '90 avrebbero creato condizioni più favorevoli allo sviluppo dell'istruzione superiore: si poneva fede nei cambiamenti democratici che avrebbero portato riforme e adozione degli standard Europei occidentali ⁵.

Tuttavia, l'aggressione contro la Bosnia-Erzegovina e le sue conseguenze hanno avuto un profondo impatto sul sistema di istruzione superiore, compresa inevitabilmente l'Università di Sarajevo. Durante la guerra si è assistito a una proliferazione incontrollata di nuovi istituti di istruzione superiore, una tendenza che è proseguita anche nel dopoguerra. La responsabilità dell'istruzione superiore è stata decentrata a livello di entità e a livello cantonale all'interno della Federazione di Bosnia-Erzegovina (una delle due entità territoriali che compongono lo Stato). Ciò ha prodotto una completa frammentazione del sistema di istruzione superiore, una carenza di personale qualificato, quadri giuridici divergenti, condizioni di finanziamento diseguali e altre sfide. Nel complesso, questi fattori hanno portato a una stagnazione nello sviluppo dell'Università di Sarajevo.

Guardando indietro di alcuni decenni, va sottolineato che l'Università di Sarajevo è stata il centro del lavoro scientifico e il principale contributore di quasi tutta la produzione scientifica in Bosnia-Erzegovina dalla metà del XX secolo. Durante gli anni '70 e '80 del novecento, l'Università ha fatto ampio ricorso agli istituti e ai laboratori delle grandi aziende, con cui ha cercato di promuovere la scienza e le competenze professionali. Tuttavia, la guerra e la distruzione delle grandi aziende e degli istituti hanno riportato il progresso scientifico al punto di partenza.

Durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina (1991-1996), lo sviluppo dell'Università di Sarajevo (UNSA) è stato gravemente interrotto a causa dell'aggressione. Nonostante le complesse trasformazioni politiche nel paese, l'UNSA è riuscita a mantenere le sue attività anche sotto l'assedio di Sarajevo e in condizioni estremamente difficili. Un ruolo fondamentale nel garantire la continuità delle attività è stato svolto da docenti e studenti,

⁵ M. HEBIB, *Izazovi i perspektive reforme visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo*, Sveske za javno pravo, Vol. 29, 2017, p. 19-21.

con il sostegno delle autorità locali e di università internazionali come quelle di Barcellona e Graz, che hanno permesso a molti studenti di proseguire i loro studi all'estero. Dopo la fine della guerra e l'accordo di Dayton, il sistema educativo in Bosnia ed Erzegovina è stato decentrato, trasferendo la responsabilità dell'istruzione ai livelli cantonali. Questo ha indebolito il coordinamento centrale e il supporto finanziario per l'UNSA, che in precedenza aveva uno status di istituzione educativa nazionale di primaria importanza ⁶.

La ricostruzione dell'Università ha previsto la riparazione degli edifici danneggiati e l'acquisizione delle attrezzature necessarie, con il sostegno di numerose donazioni provenienti da Austria, Canada, Italia, Unione Europea e Nazioni Unite. La firma della Dichiarazione di Bologna nel 2003 ha rappresentato un passo importante verso l'allineamento agli standard europei di istruzione superiore. A partire dall'anno accademico 2005/06, l'UNSA ha introdotto nuovi programmi di studio conformi al processo di Bologna, avviando così una fase di modernizzazione e integrazione internazionale.

In un contesto economico devastato, le università, e in particolare l'Università di Sarajevo, la più antica e sviluppata del paese, hanno assunto un ruolo centrale come principali organizzatori e motori della ricerca scientifica in Bosnia ed Erzegovina. Ancora oggi, quasi tutta la produzione scientifica nazionale è concentrata nelle università, con la maggior parte di essa che si svolge proprio all'Università di Sarajevo ⁷.

La cooperazione internazionale ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo post-bellico dell'UNSA. L'Università ha costruito una vasta rete di collaborazioni con oltre 300 istituzioni in tutto il mondo, in particolare attraverso il programma Erasmus+ e altri programmi bilaterali e multilaterali che facilitano la mobilità di studenti e personale, lo scambio di conoscenze e l'accesso a progetti e finanziamenti internazionali. Il numero di

⁶ J. BOŠNJAK, A. RAHIMIĆ, *The University of Sarajevo: A story of building back better*. European Association for International Education, 2025 in <https://www.eaie.org/resource/the-university-of-sarajevo-a-story-of-building-back-better.html> (consultato il 16.10.2025)

⁷ Ibid.

partecipanti ai programmi di mobilità continua a crescere, testimoniando una crescente internazionalizzazione dell'UNSA.

Nonostante le difficoltà, l'Università ha dimostrato un forte impegno verso i valori umani universali e partecipa attivamente a iniziative europee come EUPeace, dedicate alla promozione della pace, della giustizia e della società inclusiva. La lunga tradizione di cooperazione internazionale e il costante lavoro all'interno dei programmi europei di istruzione confermano che l'UNSA è riuscita a superare le difficoltà causate dalla guerra e dalle trasformazioni sistemiche, diventando un simbolo di resilienza e sviluppo nell'istruzione superiore ⁸.

L'importanza dell'Università di Sarajevo per l'istruzione superiore in Bosnia-Erzegovina è ulteriormente evidenziata dall'analisi comparativa dei dati statistici: all'Università di Sarajevo ci sono 1.543 membri del personale accademico, 87 ricercatori impiegati presso istituti e 16 insegnanti di lingue. Inoltre, vi sono oltre 550 membri del personale professionale e di supporto non docente, che rappresentano la maggioranza assoluta dei dipendenti degli istituti di istruzione superiore nella Federazione di Bosnia-Erzegovina ⁹.

Nel periodo compreso tra gli anni accademici 2020/21 e 2024/25, tra il 39,82% e il 43,11% del numero totale di studenti della Federazione di Bosnia-Erzegovina ha studiato all'Università di Sarajevo ¹⁰.

2. Il quadro teorico per lo studio delle connessioni urbane

La teoria delle località centrali di Christaller (1933) è tuttora un inderogabile punto di partenza concettuale per lo studio delle relazioni tra città: sul presupposto di uno spazio perfettamente astratto e isotropico, il paradigma christalleriano ha definito una precisa

⁸ Ibid.

⁹ COMMISSION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERTS FOR QUALITY ASSESSMENT, REVIEW, AND ACCREDITATION RECOMMENDATIONS, *Report on the University of Sarajevo*, 18.07.2024, Sarajevo, University of Sarajevo

¹⁰ INSTITUTE FOR STATISTICS OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, *Higher Education 2024/25*, Statistical Bulletin, Sarajevo, Institute for Statistics of FBiH, 14, 2025

gerarchia tra i diversi centri urbani di una regione dipendente dalla tipologia, dalla soglia e dalla portata dei servizi offerti ¹¹.

Il modello era ispirato dall'osservazione delle regioni urbane nella Germania meridionale negli anni '30 del Novecento e risentiva della morfologia alquanto pianeggiante dell'area osservata: la Teoria delle Località Centrali (alla base del Funzionalismo), è rimasta per diversi decenni un approccio convincente ed efficace per descrivere (ed analizzare) l'organizzazione territoriale dei Paesi industrializzati. L'osservazione concreta della realtà aveva tuttavia già evidenziato organizzazioni territoriali meno rigide rispetto alla teoria christalleriana che viene messa in crisi definitivamente dal superamento del modello di produzione fordista con la disaggregazione dei grandi poli industriali, la disurbanizzazione, lo sprawling urbano, la ridefinizione delle funzioni urbane alle diverse scale.

La riduzione dei costi di trasporto, la sempre maggiore diversificazione della domanda e soprattutto lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e il consolidarsi delle comunicazioni digitali hanno progressivamente indebolito l'ipotesi teorica dell'esistenza di aree di mercato gravitazionali e separate e hanno fatto emergere una inedita logica spaziale di comportamento delle attività economiche che introduce nuovi fattori di localizzazione. Grazie anche alla distribuzione di funzioni urbane superiori in centri piccoli ma specializzati già quaranta anni fa ha iniziato a configurarsi un modello di organizzazione spaziale basato sul concetto di "rete urbana" in base al quale le città diventano nodi di un reticolo più o meno complesso all'interno del quale si sviluppano rapporti sociali ed economici tramite infrastrutture sia fisiche che tecnologiche: a diversi livelli si formano reti locali formate da centri regionali e nazionali e reti globali formate da città a carattere internazionale ¹².

Di conseguenza gli studi sulle città hanno progressivamente abbandonato le letture gerarchiche tradizionali per adottare una prospettiva reticolare, capace di cogliere la

¹¹ CHRISTALLER W., *Le località centrali della Germania meridionale: un'indagine economico-geografica sulla regolarità della distribuzione e dello sviluppo degli insediamenti con funzioni urbane*, FrancoAngeli, Milano, 1980

¹² B. CORI, G. CORNA-PELLEGRINI, G. DEMATTEIS, P. PIEROTTI, *Geografia urbana*, UTET, Torino, 1993

crescente interdipendenza funzionale tra centri urbani in un sistema di flussi di merci, persone, informazioni, capitali e conoscenza ormai globalizzato. In tale contesto, l'approccio proposto da Peter J. Taylor¹³ e successivamente sviluppato dagli studiosi afferenti al network internazionale di ricerca GAWC (Globalization and World City)¹⁴ rappresenta uno dei contributi più significativi.

Nel quadro dello studio sulle città globali, così come definite nel paradigma elaborato da Saskia Sassen, gli studiosi del GAWC, tra i quali il già citato Taylor, interpretano le città come nodi di una rete mondiale i cui legami derivano dai flussi di servizi avanzati, informazioni e capitale finanziario che attraversano le organizzazioni transnazionali. Tale impostazione consente di leggere la globalizzazione non solo come un processo economico, ma come una riorganizzazione spaziale della conoscenza e della comunicazione.

In questa prospettiva, il valore di una città non dipende più unicamente dalle sue dimensioni demografiche o dalla capacità produttiva, e quindi dalla sua dimensione gravitazionale, bensì dal suo grado di connessione e dalla centralità reticolare o *nodalità*. La *world city network* è dunque descritta come un sistema interconnesso di città che fungono da nodi intermediari tra flussi globali di informazione e conoscenza. Derudder in particolare sottolinea che l'analisi empirica delle reti urbane – attraverso indicatori di co-localizzazione di imprese, università o istituzioni internazionali – consente di mappare le infrastrutture cognitive della globalizzazione, rivelando le traiettorie di interdipendenza tra le città e la distribuzione spaziale dei centri di competenza¹⁵.

Questo approccio, pur radicato nell'analisi dei flussi economici e organizzativi, apre così la strada a una lettura più ampia delle città come *nodi cognitivi*, luoghi in cui la conoscenza si produce, si connette e si trasferisce attraverso reti multilivello. Tale lettura, come accennato in precedenza, poggia sul concetto di *global city* elaborato da Saskia

¹³ P.J. TAYLOR, *World city network: a global urban analysis*, Routledge, London, 2004

¹⁴ <http://www.lboro.ac.uk/gawc/>

¹⁵ B. DERUDDER, W. ZHANG, *How sensitive are measures of polycentricity to the choice of 'centres'? a methodological and empirical exploration*, in «Urban Studies», 56(16), 2019, pp. 3339-3357

Sassen ¹⁶ nell'ambito dello stesso GAWC e sui lavori di Manuel Castells ¹⁷ che forniscono una cornice teorica decisiva per comprendere la natura dei processi di connessione che definiscono la società contemporanea. Con la *network society* Castells introduce il concetto di spazio dei flussi (*space of flows*), inteso come la dimensione organizzativa dominante della modernità informazionale: lo *spazio dei flussi* si oppone allo *spazio dei luoghi*, poiché non si struttura attraverso la contiguità territoriale ma attraverso reti di interazioni mediatiche, tecnologiche e cognitive.

Le città, in questa visione, costituiscono i nodi strategici da cui tali flussi si dipanano, grazie alla concentrazione di infrastrutture, capitale umano e conoscenza. Castells descrive la città globale come un *hub* di comunicazione e innovazione, dove si incontrano le reti economiche e quelle simboliche, generando spazi di interazione cognitiva che superano i confini geografici.

Questo paradigma consente di interpretare la rete urbana come spazio relazionale della conoscenza, in cui i flussi non sono solo di capitale o informazione, ma di saperi, competenze e innovazioni condivise. La dimensione cognitiva dei flussi assume un valore strutturale: le città si configurano come “infrastrutture del sapere”, capaci di mediare tra scala globale e locale, tra il sapere universale e la sua contestualizzazione territoriale.

L'integrazione degli approcci proposti da Taylor, Derudder e Castells conduce all'elaborazione di un modello interpretativo che potremmo definire come geografia relazionale della conoscenza. Tale prospettiva considera i flussi cognitivi come la forma più evoluta dei flussi urbani, in quanto legati ai processi più moderni di produzione, circolazione e trasmissione della conoscenza all'interno delle reti globali.

In questo senso, la città diventa un nodo cognitivo multilivello, in cui interagiscono attori diversi (università, imprese, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e reti civiche) che co-producono sapere e innovazione ¹⁸. La capacità di una città di attrarre, trattenere e diffondere conoscenza ne determina la competitività nel sistema globale, e la rete di

¹⁶ S. SASSEN, *Le città nell'economia globale*, Il Mulino, Bologna, 2003

¹⁷ Tra i quali è necessario segnalare il seminale studio M. CASTELLS, *The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture*, Vol. I, Cambridge, MA; Oxford, UK, Blackwell, 1996

¹⁸ H. BATHELT, A. MALMBERG, P. MASKELL P., *Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of Knowledge Creation*, in «Progress in Human Geography», 28, 2004, pp. 31-56

relazioni che ne deriva può essere analizzata attraverso strumenti di *network analysis*, capaci di quantificare la densità, la centralità e la direzionalità dei flussi.

In una economia della conoscenza, dove i prodotti scambiati sono per lo più immateriali (anzi, più sono immateriali più è alto il valore aggiunto della relativa produzione), tale approccio introduce una lettura nuova delle dinamiche urbane, centrata sulla dimensione cognitiva dello sviluppo: la città non è più soltanto spazio fisico o infrastruttura economica, ma soggetto-attore dell'economia globale. Le relazioni tra centri urbani assumono allora la forma di reti di apprendimento collettivo¹⁹, dove la conoscenza diventa la principale risorsa strategica²⁰.

In questa cornice teorica si collocano alcuni lavori successivi che individuano nei flussi accademici, scientifici e innovativi una dimensione misurabile della connettività urbana²¹. In particolare, i collegamenti derivanti da collaborazioni tra università, mobilità accademica, co-pubblicazioni e progetti di ricerca condivisi vengono letti come indicatori empirici dei flussi di conoscenza che strutturano la rete delle città contemporanee²². In questa prospettiva, il sistema urbano non è più soltanto economico, ma anche cognitivo e comunicativo: un sistema di intelligenze territoriali interconnesse, in cui la capacità di produrre e condividere sapere diventa la principale forma di potere relazionale.

Studi precedenti hanno sottolineato che la frequenza di interazione tra gli attori all'interno delle reti di conoscenza è aumentata drasticamente negli ultimi decenni e che le collaborazioni a lunga distanza sono aumentate nel tempo²³.

Altri contributi hanno anche dimostrato che l'innovazione a livello regionale può essere determinata da significativi flussi di conoscenza a lunga distanza, anche in quelle

¹⁹ R. FLORIDA, *The Rise of the Creative Class and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life*, New York, Basic Books, 2002

²⁰ P. MEUSBURGER, *Spatial mobility of knowledge: A proposal for a more realistic communication model*, in «disP - The Planning Review», 177/2, 2009, pp. 29-39

²¹ G. CALIGNANO, C.A. QUARTA, *The persistence of regional disparities in Italy through the lens of the European Union nanotechnology network*, in «Regional Studies, Regional Science», Vol.2, No 1, 2015

²² E. UYARRA, J. SÖRVIK, I. MIDTKANDAL, *Inter-regional Collaboration in Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3)*, in «JCR Technical Reports», S3 Working Paper Series, 6, 2014

²³ C. AUTANT-BERNARD, P. BILLAND, D. FRACHISSE, N. MASSARD, *Social distance versus spatial distance in R&D cooperation: Empirical evidence from European collaboration choices in micro and nanotechnologies*, in «Papers in Regional Science», 86(3), 2007, pp. 495-519

regioni che non sono caratterizzate da una struttura innovativa, da una scarsa presenza di imprese, dalla mancanza di investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) o dalla marginalità geografica ²⁴.

Tale approccio consente di misurare empiricamente la struttura cognitiva delle reti urbane, offrendo strumenti per politiche di sviluppo fondate su cooperazione accademica, innovazione condivisa e apertura internazionale.

L'inquadramento teorico delineato evidenzia come la prospettiva reticolare abbia progressivamente ridefinito la comprensione della città nel mondo contemporaneo. Le reti urbane non rappresentano soltanto la trama materiale della globalizzazione, ma la struttura cognitiva della società in rete: un sistema complesso di scambi, apprendimenti e innovazioni che trascendono (forse superano o più semplicemente integrano) la geografia fisica e costruiscono una geografia relazionale della conoscenza.

In questa prospettiva, analizzare i flussi di conoscenza tra città significa leggere la circolazione globale del sapere come infrastruttura invisibile dello sviluppo. Le reti urbane diventano così spazi cognitivi in movimento, dove l'interazione tra attori istituzionali, scientifici e territoriali produce nuove forme di prossimità, cooperazione e apprendimento collettivo.

L'approccio teorico qui delineato fornisce dunque una base solida per l'analisi empirica delle reti urbane della conoscenza, consentendo di misurare la connettività e di comprendere il modo in cui le città contribuiscono alla costruzione di un sistema globale di intelligenza condivisa. Con il consolidamento del nuovo paradigma nelle scienze sociali, nasce l'esigenza, a livello empirico, di dotarsi di strumenti più adeguati per analizzare i flussi tra le città e ricostruire queste reti urbane. Tale esigenza emerge con particolare forza alla scala globale dove il consolidarsi delle *world cities* ²⁵ impone agli studiosi l'urgenza di nuovi modelli di analisi: in particolare è l'impostazione "statocentrica" degli approcci teorici che appare insufficiente, parziale e obsoleta di fronte

²⁴ R.D. FITJAR, A. RODRÍGUEZ-POSE, *When Local Interaction Does Not Suffice: Sources of Firm Innovation in Urban Norway*, in «Environment and Planning A: Economy and Space», Vol. 43, 6, 2011

²⁵ J. FRIEDMANN, G. WOLFF, *World city formation: an agenda for research and action*, in «International Journal of Urban and Regional Research», Vol. 6, 3, 1982, pp. 309-344

allo sviluppo ed al consolidamento dei processi trans-statali di globalizzazione. E siccome la teoria genera dati ma, allo stesso tempo, i dati condizionano gli sviluppi teorici, si è finalmente manifestata la necessità di cercare ed ottenere dati trans-statali.

Tra i meriti del citato network internazionale di ricercatori GAWC (Globalization And World Cities) vi è certamente quello di perseguire il superamento dell'analisi socio-economica basata su stock di risorse di uno Stato o articolazioni di esso (regioni, province, comuni). La definizione della rete delle città globali o *world city network* come paradigma di governo della globalizzazione ha imposto ai ricercatori del GAWC il reperimento di dati di flusso che dessero conto dell'intensità delle relazioni e dello scambio di informazioni tra le aree metropolitane del pianeta per arrivare a definire una nuova gerarchia urbana a scala globale.

Il network GAWC ha incoraggiato la produzione e l'uso di dati trans-statali arrivando a coniare l'espressione «beyond state-istics», quasi un gioco di parole, per esprimere efficacemente lo sforzo di superare l'uso di dati statistici, statici e statali ²⁶.

Applicando ai dati così ottenuti le metodologie della social network analysis per ricostruire i flussi di conoscenza che consentirebbero il formarsi della grande rete tra le città globali, il GAWC utilizza la localizzazione delle multinazionali di servizi avanzati (banche d'affari, contabilità, assicurazioni, studi legali, consulenza direzionale, advertising) come indicatore critico dei collegamenti trans-nazionali tra le grandi città ²⁷.

Tuttavia la metodologia GAWC non è stata solo impiegata esclusivamente per mappare le connessioni globali tra città: la prima estensione della alla scala regionale avviene nell'ambito del progetto europeo «Polynet» che mirava a pervenire ad una misurazione del policentrismo urbano all'interno di alcune grandi regioni metropolitane (*mega-city-regions*) del centro-nord Europa ²⁸: la metodologia di misurazione rimane la stessa delle

²⁶ L'espressione, oltre che ampiamente ricorrente all'interno delle pubblicazioni dei ricercatori del GAWC, è anche lo slogan del *Global Observatory* stabilito presso la *Loughborough University*.

²⁷ P.J. TAYLOR, *Specification of the World City Network*, in «Geographical Analysis», Vol. 33, 2, 2001, pp. 95-194

²⁸ TAYLOR P.J., EVANS D.M., PAIN K., *Application of the Interlocking Network Model to Mega-City-Regions: measuring policentricity within and beyond City-Regions*, in «Regional Studies», Vol. 42, 8, Seafork (UK), 2008

città globali ma la connettività di rete e la centralità urbana vengono misurate alla scala locale sempre servendosi della localizzazione (numero e dimensione delle filiali) delle imprese di *advanced producer services*.

Il primo tentativo di applicazione dell'*interlocking network model* ad un caso di studio italiano riguarda la misurazione della connettività urbana interna della regione metropolitana pugliese ²⁹: lo studio utilizza la localizzazione nei centri pugliesi degli uffici delle prime 100 aziende di servizi avanzati in Italia per fatturato. Come città esterne alla regione (per valutare il grado di networking extra-regionale) sono state scelte Milano e Roma in qualità di riconosciute *world cities* italiane nonché Napoli e Palermo (le più grandi città del Sud Italia), anche al fine di verificare l'ipotesi, piuttosto diffusa in letteratura, che vede le città del Mezzogiorno più facilmente collegate con quelle del Nord del Paese che con le altre città del sud ³⁰.

3. *Dalla ricostruzione post-bellica all'integrazione europea: evoluzione dei network accademici dell'Università di Sarajevo (1996-2016)*

L'attuale configurazione delle relazioni accademiche dell'Università di Sarajevo è il risultato di un lungo processo di apertura e ricostruzione istituzionale che ha accompagnato, fin dalla metà degli anni Novanta, la rinascita della città e del suo sistema universitario. All'indomani del conflitto, l'ateneo si è trovato a dover riorganizzare le proprie strutture, riattivando i canali di cooperazione con l'Europa e restituendo al sapere un ruolo di coesione e di rilancio civile. In questa prospettiva, la partecipazione ai programmi comunitari (e in particolare a *Tempus*) ha rappresentato una piattaforma decisiva per il riavvicinamento al contesto accademico europeo. Attraverso progetti di riforma curricolare, formazione del personale e adeguamento amministrativo, l'Università di Sarajevo ha potuto ricostruire la propria capacità istituzionale e reinserirsi

²⁹ QUARTA C.A., *Descrizione e applicazione di modelli GAWC alle reti urbane in Italia*, in ALAIMO A., ARU S., DONADELLI G., NEBBIA F., a cura di, *Geografie di oggi. Metodi e strategie tra ricerca e didattica*, pp. 147-163, Milano, FrancoAngeli, 2015

³⁰ TALIA I., *Sud: la rete che non c'è. Cause ed effetti della mancata integrazione economico-territoriale del Mezzogiorno*, Giuffrè, Milano, 1996

in un circuito internazionale di scambio e apprendimento, ponendo le basi di un'identità universitaria fondata sulla cooperazione.

Grazie al prezioso lavoro di ricostruzione prodotto dall'Università di Sarajevo ³¹, è possibile ricostruire il percorso e gli sforzi compiuti dall'amministrazione universitaria che ci hanno condotto alla situazione attuale: durante la prima fase (1996-2006), la cooperazione internazionale ha avuto carattere prevalentemente ricostruttivo. I partenariati, per lo più bilaterali e legati al *capacity building*, erano orientati alla modernizzazione delle strutture didattiche e organizzative, in un quadro ancora fortemente condizionato dalle esigenze post-belliche. In questa fase, i progetti *Tempus* e *CARDS* hanno svolto un ruolo essenziale nel trasferire competenze, risorse e modelli di governance accademica, trasformando l'università in un laboratorio di sperimentazione istituzionale e di convergenza verso il *Processo di Bologna*.

La seconda fase (2007-2013) coincide con l'espansione e la maturazione del sistema di cooperazioni: l'ateneo partecipa a un numero crescente di progetti europei, spesso assumendo un ruolo di coordinamento regionale e consolidando la propria posizione di ponte tra i sistemi universitari balcanici e quelli dell'Europa centrale. Città come Graz, Vienna, Bologna e Novi Sad si affermano come nodi di riferimento in una rete di partenariati che, oltre a promuovere la mobilità, contribuisce a ridefinire il profilo scientifico e organizzativo dell'università. In questa fase, Sarajevo non è più solo destinataria di cooperazione, ma soggetto attivo nella produzione e nella circolazione del sapere, partecipe di un processo di progressiva integrazione europea.

Con l'avvio del programma *Erasmus+* (dal 2014), la rete di relazioni si consolida e si diversifica. Le esperienze maturate nel ventennio precedente si traducono in una più ampia capacità di progettazione e in una partecipazione diretta a reti internazionali di ricerca, innovazione e mobilità accademica. L'Università di Sarajevo assume così una fisionomia relazionale matura, capace di combinare i legami storici con il mondo

³¹ Univerzitet u Sarajevu, *Lista Tempus projekata u kojima je Univerzitet u Sarajevu učestvovao od 1996, 2016* su <https://www.unsa.ba/sites/default/files/dodatak/2022-09/LISTA-TEMPUS-PROJEKATA-U-KOJIMA-JE-UNIVERZITET-U-SARAJEVU-UCESTVOVAO-OD-1996.-GODINE-DO-DANAS.pdf> [consultato il 20.20.2025]

balcanico e anatolico con una crescente proiezione verso l'Europa occidentale e settentrionale. La cooperazione, da strumento di ricostruzione, diventa infrastruttura permanente della conoscenza, un dispositivo di internazionalizzazione che orienta le politiche universitarie e alimenta i processi di modernizzazione del Paese.

In prospettiva diacronica, la traiettoria che va dal 1996 al 2016 restituisce l'immagine di un'evoluzione continua: dalla dipendenza cooperativa alla piena autonomia relazionale, dalla ricostruzione emergenziale alla costruzione di un sistema stabile di scambi e co-produzione scientifica. Sarajevo ritrova così, attraverso l'università, la propria storica vocazione di *nodo di mediazione euro-balcanica*, trasformando la memoria di un passato frammentato in una geografia relazionale della cooperazione e della conoscenza.

4. *Analisi dei partenariati e mappatura delle connessioni urbane.*

Impostato teoreticamente sui presupposti delineati nel paragrafo 2, il presente lavoro è basato, per la parte empirica, sulla banca dati ufficiale dell'Area Relazioni Internazionali dell'Università di Sarajevo³² messa a disposizione di questa ricerca nell'ambito del sopramenzionato progetto «IMP-ACCTS».

In fase di impostazione la scelta è stata limitata agli accordi bilaterali e agli agreement della mobilità *Erasmus+* tuttora in vigore³³. Con i dati di questo archivio è stata costruita una matrice che ha consentito di definire l'elenco dei centri urbani connessi a Sarajevo attraverso gli accordi stipulati dall'Università di Sarajevo con atenei, enti e istituzioni stabiliti nelle diverse città.

Di conseguenza l'intensità o il “peso” del collegamento interurbano è funzione del numero di soggetti diversi nella stessa città che hanno sottoscritto accordi con l'ateneo sarajevano: pertanto il “peso” del collegamento **Sarajevo- C_n** dipende da n ossia dal

³² Un ringraziamento particolare e doveroso va al dott. Adnan Rahimić (senior expert for International relations) dell'Università di Sarajevo per la eccezionale disponibilità e la collaborazione prestata.

³³ Per una ricostruzione storica dell'attività partenariale dell'Università di Sarajevo si consiglia il già citato J. BOŠNJOVIĆ, A. RAHIMIĆ A., *The University of Sarajevo: A story of building back better*, su <https://www.eaie.org/resource/the-university-of-sarajevo-a-story-of-building-back-better.html> (consultato il 16.10.2025)

numero di soggetti della città *C* che hanno sottoscritto accordi con l'Università di Sarajevo.

La lista così definita viene riportata in Tabella 1 dove le città collegate con Sarajevo sono ordinate a partire dalla città più connessa fino a quelle con i legami più deboli.

Tabella 1. Città e flussi centrati su Sarajevo

| CITTÀ | PAESE | PESO | VALORE |
|-------------|-----------------|------|-------------|
| Istanbul | Turkey | 10 | VERY HIGH |
| Skopije | North Macedonia | 7 | HIGH |
| Zagreb | Croatia | 7 | HIGH |
| Ankara | Turkiye | 6 | MEDIUM-HIGH |
| Beograd | Serbia | 6 | MEDIUM-HIGH |
| Ljubljana | Slovenia | 5 | MEDIUM |
| Budapest | Hungary | 4 | MEDIUM LOW |
| Izmir | Turkey | 4 | MEDIUM LOW |
| Kracow | Poland | 4 | MEDIUM LOW |
| Madrid | Spain | 4 | MEDIUM LOW |
| Maribor | Slovenia | 4 | MEDIUM LOW |
| Milan | Italy | 4 | MEDIUM LOW |
| Paris | France | 4 | MEDIUM LOW |
| Poznam | Poland | 4 | MEDIUM LOW |
| Split | Croatia | 4 | MEDIUM LOW |
| Berlin | Germany | 3 | QUITE LOW |
| Bitola | North Macedonia | 3 | QUITE LOW |
| Bucharest | Romania | 3 | QUITE LOW |
| Cluj-Napoca | Romania | 3 | QUITE LOW |
| Eskisehir | Turkey | 3 | QUITE LOW |
| Graz | Austria | 3 | QUITE LOW |
| Iași | Romania | 3 | QUITE LOW |
| Kaunas | Litvanija | 3 | QUITE LOW |
| Novi Sad | Serbia | 3 | QUITE LOW |
| Osijek | Croatia | 3 | QUITE LOW |
| Porto | Portugal | 3 | QUITE LOW |
| Priština | Kosovo | 3 | QUITE LOW |
| Rijeka | Croatia | 3 | QUITE LOW |
| Roma | Italy | 3 | QUITE LOW |
| Sofia | Bulgaria | 3 | QUITE LOW |
| Teheran | Iran | 3 | QUITE LOW |
| Trieste | Italy | 3 | QUITE LOW |
| Ancona | Italy | 2 | LOW |
| Barcelona | Spain | 2 | LOW |
| Bari | Italy | 2 | LOW |

| | | | |
|------------------------|-----------------|---|-----|
| Bologna | Italy | 2 | LOW |
| Bratislava | Slovak Republic | 2 | LOW |
| Brno | Czech Republic | 2 | LOW |
| Bursa | Turkiye | 2 | LOW |
| Cologne | Germany | 2 | LOW |
| Dayton | United States | 2 | LOW |
| Dublin | Ireland | 2 | LOW |
| Göttingen | Germany | 2 | LOW |
| Groningen | The Nederland | 2 | LOW |
| Isparta | Turkey | 2 | LOW |
| Kassel | Germany | 2 | LOW |
| Kragujevac | Serbia | 2 | LOW |
| La Coruña | Spain | 2 | LOW |
| Lille | France | 2 | LOW |
| Lisbon | Portugal | 2 | LOW |
| Marburg | Germany | 2 | LOW |
| Naples | Italy | 2 | LOW |
| Padua | Italy | 2 | LOW |
| Peking | China | 2 | LOW |
| Podgorica | Montenegro | 2 | LOW |
| Praha | Czech Republic | 2 | LOW |
| Salzburg | Austria | 2 | LOW |
| Samsun | Turkiye | 2 | LOW |
| Santiago de Compostela | Spain | 2 | LOW |
| Thessaloniki | Greece | 2 | LOW |
| Tirana | Albania | 2 | LOW |
| Venice | Italy | 2 | LOW |
| Warsaw | Poland | 2 | LOW |
| Wien | Austria | 2 | LOW |
| Würzburg | Germany | 2 | LOW |

Elaborazione degli autori su dati Università di Sarajevo (2025)

L'analisi delle connessioni accademiche di Sarajevo, sintetizzata nella Tabella 1, consente di cogliere in modo nitido la struttura gerarchica e spaziale della rete di relazioni universitarie che la città bosniaca intrattiene con il resto d'Europa e con il vicino Oriente. Al vertice di tale sistema si colloca con evidenza Istanbul, che con un peso pari a 10 distanza di tre punti le città immediatamente successive, configurandosi come il principale nodo relazionale del network accademico sarajevano. Tale dato quantitativo non è un semplice riflesso della frequenza dei partenariati, ma il risultato di una stratificazione di fattori storici, culturali e istituzionali che meritano di essere considerati congiuntamente. La metropoli sul Bosforo, con i suoi circa sedici milioni di abitanti e

quarantasette università (tra pubbliche e private), costituisce infatti uno dei più grandi ecosistemi dell'istruzione superiore dell'intera area euroasiatica. La sua capacità attrattiva nei confronti di studenti, ricercatori e istituzioni accademiche è notevolmente amplificata dalla funzione di cerniera che essa svolge tra Europa e Asia, ruolo che si traduce in una rete di cooperazioni capillare e ramificata. In questo senso, l'intensità dei legami tra Istanbul e Sarajevo può essere letta come il risultato combinato della forza strutturale della prima e della posizione di intermediazione della seconda.

Tuttavia, l'interpretazione di questo primato non può esaurirsi in una lettura puramente statistica o funzionale. Esiste, in filigrana, un legame di natura simbolica e culturale che continua a connettere Sarajevo all'antica capitale ottomana, di cui la città bosniaca fu per secoli un riflesso periferico e insieme un crocevia di contaminazioni. La persistenza di tali relazioni, pur ormai del tutto depoliticizzate, si manifesta oggi nella cooperazione universitaria e scientifica, nelle reti di mobilità studentesca ed accademica e nei flussi di conoscenza che attraversano lo spazio balcanico. Si può dire, in altri termini, che la geografia delle relazioni accademiche rifletta ancora la geografia storica delle affinità culturali, laddove la memoria dei rapporti imperiali si è trasformata in un tessuto collaborativo fondato su prossimità culturali, religiose e intellettuali. L'università, in questa prospettiva, si configura come uno spazio privilegiato di riattualizzazione dei legami post-imperiali, un ambito neutro ma fertile in cui la cooperazione scientifica assume la forma di un dialogo interregionale.

Subito dopo Istanbul, nella graduatoria dei collegamenti, si collocano due capitali ex-jugoslave, Zagabria e Skopje (entrambe con un peso di 7), seguite da Ankara e Belgrado (6) e da Lubiana (5). Questa distribuzione conferma la tendenza di Sarajevo a mantenere un baricentro relazionale fortemente ancorato all'area sud-orientale del continente, dove la densità dei legami rispecchia l'appartenenza condivisa a uno spazio storico e politico comune, quello della ex Jugoslavia e dei Balcani nel loro complesso. Si tratta di una rete di cooperazioni che, pur nel mutato scenario geopolitico postbellico, continua a funzionare come piattaforma di interscambio accademico e scientifico, sostenuta da prossimità linguistiche e culturali che agevolano la costruzione di partenariati. L'intensità

dei rapporti con città come Belgrado, Skopje e Lubiana evidenzia la permanenza di un substrato di cooperazione regionale, che nel campo universitario assume una funzione di riconciliazione simbolica e di ricomposizione di uno spazio scientifico comune.

Per incontrare i primi centri fuori dall'area privilegiata dei paesi ex jugoslavi e Turchia occorre scendere ai livelli intermedi della scala di collegamento (peso 4), dove compaiono città dell'Europa centrale e occidentale come Budapest, Cracovia, Poznań, Madrid, Milano e Parigi. A queste si affiancano alcune città ex-jugoslave di medio rango, come Maribor e Spalato, e ancora la turca Smirne, a testimonianza della capacità di Sarajevo di estendere la propria rete relazionale lungo un asse che, pur indebolendosi in intensità, resta sorprendentemente articolato. La presenza, accanto ai tradizionali poli balcanici, di capitali europee occidentali di grande rilevanza scientifica come Parigi e Milano, segnala la progressiva apertura della città bosniaca ai circuiti della ricerca internazionale e al sistema europeo della conoscenza, sebbene tale apertura appaia ancora selettiva e mediata da reti regionali preesistenti. In questa fascia intermedia si delinea, dunque, un equilibrio tra relazioni storiche e nuove traiettorie di collaborazione, che esprimono la tensione di Sarajevo tra appartenenza regionale e vocazione europea.

Al di sotto della soglia dei tre punti, la distribuzione dei collegamenti tende a frammentarsi in una costellazione meno coerente di città europee e turche, con rapporti sporadici o limitati a singoli accordi bilaterali. La rete, in questa parte, perde compattezza e si apre a contatti più episodici, che tuttavia testimoniano una diffusa propensione alla cooperazione e un'espansione progressiva del raggio di influenza accademica di Sarajevo. È interessante notare che l'assenza di connessioni forti con il mondo extraeuropeo – fatta eccezione per la residuale presenza di Teheran nella macroregione del Medio Oriente – rivela i limiti di un sistema relazionale ancora prevalentemente eurocentrico, ma fortemente proiettato verso l'est e il sud-est del continente.

La rappresentazione cartografica dei legami più significativi (peso ≥ 3) in Figura 1 rende visibile con immediatezza la struttura di questa rete: Sarajevo si colloca al centro di un sistema policentrico ma gerarchizzato, nel quale la densità dei collegamenti con le città turche e balcaniche disegna un vero e proprio corridoio euroasiatico della

conoscenza. Tale configurazione non è soltanto una descrizione quantitativa delle relazioni universitarie, ma la proiezione geografica di un modello di cooperazione che si fonda sulla prossimità culturale e sulla complementarità istituzionale. Sarajevo, in questo schema, si configura come *nodo mediano*, una città-soglia capace di mettere in comunicazione spazi e tradizioni diverse, svolgendo una funzione di traduzione culturale tra l'Europa centro-occidentale, il mondo balcanico e il vicino Oriente.

In tal senso, la geografia delle relazioni accademiche di Sarajevo non è solo una fotografia delle collaborazioni esistenti, ma una chiave interpretativa per comprendere le dinamiche di integrazione e di riequilibrio che attraversano lo spazio europeo post-conflitto: un paesaggio relazionale in cui la città ritrova, nella scienza e nella cultura, la propria storica vocazione di crocevia tra mondi.


Nella mappa stilizzata di Figura 1 le connessioni più intense sono rappresentate dallo spessore della linea che congiunge i diversi centri a Sarajevo: per facilitare la lettura della mappa le città sono state raggruppate in quattro macroregioni: *Europa Occidentale*, *Europa Orientale* (ex membri del Patto di Varsavia), *ex Jugoslavia* e la residuale *Medio Oriente* che raggruppa essenzialmente città turche e Teheran.

Da questa immagine è immediato apprezzare le più forti connessioni urbane di Sarajevo con le città balcaniche e quelle turche, quasi a voler ristabilire le storiche relazioni che le Guerre del Novecento parevano aver tranciato di netto.

Contemporaneamente, l'immagine mette in evidenza un progressivo orientamento verso l'Europa occidentale, che testimonia l'attenzione crescente della capitale bosniaca erzegovese ad integrarsi in reti di cooperazione più ampie, coerenti con le aspirazioni europee del Paese. Tale dinamica si manifesta non solo sul piano simbolico, attraverso l'intensificazione di partenariati e accordi con città dell'UE, ma anche su quello pratico, come dimostrano i progetti congiunti di sviluppo urbano, la mobilità accademica e le iniziative di cooperazione economica. Il percorso di avvicinamento all'Unione Europea si è formalizzato con la richiesta di adesione avanzata dalla Bosnia ed Erzegovina nel

2016, culminando il 13 dicembre 2022 con il riconoscimento ufficiale dello status di paese candidato da parte del Consiglio dell'UE ³⁴.

Figura 1. Mappa dei flussi centrati su Sarajevo



Elaborazione degli autori su dati Università di Sarajevo (2025)

³⁴ Sul processo di integrazione europea intrapresa dalla Bosnia ed Erzegovina ed il ruolo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sarajevo, si veda anche M. HEBIB, Z. GRBO (2025), *Značaj i uloga Pravnog fakulteta u Sarajevu u procesu europeizacije (The importance and role of the Law Faculty in Sarajevo in the process of Europeisation of law in Bosnia and Herzegovina)*, Pravna misao (Sarajevo), broj 1-2, 2025, str. 69 - 99

Questo riconoscimento rappresenta un momento cruciale, che connota Sarajevo non solo come capitale nazionale, ma come nodo di un sistema urbano sempre più integrato a livello europeo, con conseguenze dirette sullo sviluppo infrastrutturale, sulle politiche urbane e sulle strategie di attrazione di investimenti esterni.

In definitiva, la mappa non è solo un'istantanea delle relazioni tra città, ma un vero e proprio indicatore delle traiettorie di sviluppo e delle strategie di internazionalizzazione di Sarajevo. Essa evidenzia come la capitale bosniaca stia simultaneamente ricostruendo le proprie reti storiche nel contesto regionale e perseguendo nuovi legami con l'Europa occidentale, configurandosi come un centro urbano capace di coniugare memoria storica, resilienza post-bellica e aspirazioni contemporanee di integrazione europea. Questo duplice movimento, che va dal recupero dei legami balcanici e anatolici all'espansione verso l'Occidente, rivela la complessità delle strategie di networking urbano, dove dimensioni politiche, economiche, culturali e accademiche si intrecciano, trasformando la città in un laboratorio vivo di connessione transnazionale e sviluppo sostenibile.

5. *Sarajevo nella gerarchia urbana mondiale: un confronto con la classificazione*

GAWC

Per chiudere questo contributo sulle connessioni interurbane di Sarajevo, ci sembra utile fare un piccolo approfondimento sulla posizione di Sarajevo e delle altre città balcaniche (che alla scala regionale sembrano fortemente interconnesse tra loro) nella rete globale delle città.

Come già anticipato nel secondo paragrafo del presente lavoro, il network internazionale di ricerca *Globalization and World Cities (GAWC)* da un quarto di secolo si dedica all'analisi delle relazioni interurbane all'interno delle reti urbane globali. Attraverso una ricerca rigorosa e una serie di collaborazioni su misura con partner accademici e non accademici, il GAWC è diventato il luogo dell'analisi delle dimensioni economiche, politiche, sociali, culturali e di *governance* della connettività urbana globale.

Concepito originariamente come piattaforma per lo studio dell'urbanizzazione globalizzata in generale, GAWC si è evoluto nel tempo per rispondere alla letteratura in

espansione e diversificazione negli studi urbani e, oggi più che mai, si concentra sulle relazioni interurbane, esplorando come le città interagiscono, cooperano e competono in un contesto globale.

La classificazione delle città denominata «*The world according to GAWC*» fornisce una mappatura regolarmente aggiornata del mondo dei flussi incentrato sulle città, in contrapposizione alla tradizionale approccio di analisi basato sugli Stati e i loro confini.


Come precisato all'inizio di questo articolo, il modello di analisi si fonda sulla misurazione delle connessioni urbane intercettate e ponderate sulla base dei servizi avanzati presenti nelle diverse città utilizzando il modello di rete interconnessa di GAWC. Tale modello permette di *ricavare misure indirette dei flussi* (come si è fatto per il presente lavoro ma con strumenti differenti) per calcolare la connettività di rete di una città, al fine di misurare l'integrazione della stessa realtà urbana nella rete mondiale delle città.

Le misure di connettività sono utilizzate per classificare le città in livelli di integrazione nella rete mondiale delle città. Questi livelli sono interpretati come segue:

- città **Alpha++**: si identificano da sempre con Londra e New York, le metropoli chiaramente più integrate rispetto a tutte le altre città;
- città **Alpha+**: altre città altamente integrate che completano Londra e New York, e le mettono in collegamento con l'Asia pacifica;
- città **Alpha & Alpha-**: città mondiali molto importanti che collegano le principali regioni economiche e gli Stati all'economia mondiale;
- città di livello **Beta**: si tratta di città mondiali importanti che svolgono un ruolo fondamentale nel collegare la propria regione o Stato all'economia mondiale;
- città di livello **Gamma**: categoria cui appartengono città globali che collegano regioni o Stati più piccoli all'economia mondiale, oppure città mondiali importanti la cui principale capacità globale non risiede nei servizi avanzati di produzione;
- città con servizi **sufficienti**: aree urbane non globali ma che dispongono di servizi sufficienti per non essere eccessivamente dipendenti dal resto del mondo.

Le classifiche sono tutte impostate sui collegamenti tra aziende di servizi avanzati alla produzione: i risultati scaturiscono dalle attività di 175 aziende leader situate in 785 città in tutto il mondo. In queste classifiche la città di Sarajevo è collocata come descritto nella Tabella 2.

Tabella 2. Città della ex-Jugoslavia nella classificazione mondiale GAWC (2000-2024)



Elaborazione degli autori su dati GAWC (2025)

L'analisi dei dati contenuti nella Tabella 2 consente di osservare dinamiche di inserimento delle città dell'ex Jugoslavia nel sistema urbano globale che meritano un approfondimento sia storico sia teorico. In particolare la capitale bosniaca, Sarajevo, compare per la prima volta nella classificazione GAWC soltanto nell'edizione del 2016, insieme a Podgorica, capitale del Montenegro. Questo ritardo rispetto ad altre città della regione appare coerente con il contesto storico postbellico della Bosnia-Erzegovina: la guerra degli anni Novanta ha determinato non solo la distruzione di infrastrutture fisiche e funzionali, ma anche l'interruzione di reti economiche, culturali e accademiche fondamentali per l'integrazione in circuiti globali. La lenta ricostruzione di tali funzioni urbane – economiche, politiche e sociali – spiega in larga misura la tardiva comparsa di Sarajevo nella classificazione delle città globali, evidenziando come le funzioni urbane avanzate richiedano tempi lunghi per riprendersi da conflitti sistemici e dall'isolamento internazionale.

Se si confrontano i percorsi di Sarajevo e Podgorica con quelli delle altre capitali della regione, emergono *pattern* storici e funzionali differenti. Zagabria, ad esempio, figura già nella prima edizione della classifica GAWC del 2000 e, grazie alla sua posizione geopolitica favorevole e la sua membership EU che rende possibile un'attiva partecipazione ai fondi comunitari, alla stabilità istituzionale post-indipendenza e a un'economia in rapido sviluppo, scala progressivamente fino al livello Beta. Tale performance segnala non solo l'integrazione nelle reti globali, ma anche la capacità della città di attrarre flussi di capitale, conoscenza e competenze, elementi considerati determinanti nella letteratura già esaminata sulle città globali. Belgrado, pur entrando nel *ranking* solo a partire dal 2004, mostra una traiettoria simile, consolidando gradualmente la propria presenza grazie a processi di riforma economica e alla ripresa dei legami internazionali, sebbene il suo percorso sia più discontinuo a causa delle complessità politiche regionali.

Lubiana rappresenta un caso intermedio: presente fin dalla prima classificazione, la sua collocazione varia nel tempo tra i livelli *Gamma* e *Gamma-*, indicando una posizione stabile ma di secondo ordine all'interno delle reti urbane globali. Tale andamento suggerisce come la dimensione della città, le politiche di internazionalizzazione e la specializzazione funzionale incidano direttamente sulla capacità di inserirsi nelle gerarchie urbane mondiali.

Podgorica, infine, evidenzia un percorso di integrazione più fragile e intermittente: la capitale montenegrina appare nella classifica solo nel 2016 al livello più basso (Sufficiente), scompare nel 2022 per poi rientrare nel 2024. Questo andamento altalenante riflette la vulnerabilità delle città più piccole, caratterizzate da economie meno diversificate e da reti internazionali meno consolidate, che rendono la loro posizione nel sistema globale più sensibile alle fluttuazioni economiche e politiche. Per Sarajevo, la tardiva comparsa nel ranking e il livello iniziale relativamente basso confermano quanto il contesto postbellico abbia influito sulla capacità di attrarre funzioni urbane avanzate e interconnessioni strategiche.

Dal punto di vista teorico, questi dati confermano alcune delle ipotesi centrali della letteratura sulle città globali: l'integrazione nei sistemi urbani mondiali non è solo funzione della dimensione economica o demografica della città, ma dipende anche dalla stabilità politica, dalle infrastrutture funzionali, dalla connettività internazionale e dalla capacità di attrarre capitale umano qualificato. Le differenze temporali e qualitative tra le capitali ex-jugoslave illustrano chiaramente come eventi storici traumatici, come conflitti o periodi di isolamento politico, possano rallentare o interrompere il processo di globalizzazione urbana, creando ritardi significativi rispetto a città con percorsi storici più lineari e stabili.

In sintesi, la comparazione tra Sarajevo e le altre capitali di Paesi dell'ex Jugoslavia mette in luce due aspetti principali: da un lato, la relazione diretta tra contesto storico-politico e capacità di integrazione nelle reti globali; dall'altro, la variabilità dei percorsi di sviluppo urbano postbellico, che non segue necessariamente una progressione lineare ma è soggetta a intermittenze e oscillazioni legate a fattori strutturali, funzionali e geopolitici. Questo quadro sottolinea la necessità di considerare le città non solo come entità geografiche, ma come nodi dinamici di reti globali la cui posizione riflette una combinazione complessa di storia, politica, economia e strategia urbana.

Eunomia

Rivista di studi su pace e diritti umani

<http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia>

© 2025 Università del Salento

www.unisalento.it